



2011

DICIASSETTESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

**DICIASSETTESIMO RAPPORTO
SULLE
FONDAZIONI
DI ORIGINE BANCARIA**

ANNO 2011



ACRI - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA

DICIASSETTESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

ANNO 2011



ACRI - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA

ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA
Piazza Mattei, 10
00186 Roma

Edizione 2012

INDICE GENERALE

PREFAZIONE	5
ELEMENTI DI SINTESI	9
CAP. 1 IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO	15
CAP. 2 IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA	19
2.1 Il patrimonio	19
2.2 Gli impieghi del patrimonio	22
2.3 Gli assetti partecipativi nelle banche	24
2.3.1 <i>La situazione attuale</i>	24
2.3.2 <i>Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni</i>	26
2.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e della attività istituzionale	29
2.5 L'investimento del patrimonio: la redditività	30
2.6 Le risorse destinate all'attività istituzionale	36
TABELLE RELATIVE AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI	41
CAP. 3 LA STRUTTURA OPERATIVA	65
3.1 L'evoluzione organizzativa delle Fondazioni	65
ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI	69
3.2 Le risorse umane	69
ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI	74
CAP. 4 IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE	81
Introduzione	81
4.1 L'attività istituzionale	83
ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI	86
4.1.1 Quadro sintetico	86
4.1.2 Settori di intervento	87
4.1.2.1 <i>Arte, attività e beni culturali</i>	95
4.1.2.2 <i>Ricerca</i>	107
4.1.2.3 <i>Assistenza sociale</i>	113
4.1.2.4 <i>Educazione, Istruzione e Formazione</i>	120
4.1.2.5 <i>Salute pubblica</i>	133
4.1.2.6 <i>Volontariato, Filantropia e Beneficenza</i>	139
4.1.2.7 <i>Sviluppo locale</i>	148
4.1.3 Beneficiari delle iniziative	155
4.1.4 Tipo di intervento	156

4.1.5 Altre caratteristiche dei progetti	158
4.1.6 Partnership di sistema	161
4.1.7 Localizzazione delle iniziative	186
ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI	188
4.1.8 Quadro sintetico	188
4.1.9 Settori di intervento	190
4.1.10 Beneficiari delle iniziative	192
4.1.11 Tipo di intervento	193
4.1.12 Altre caratteristiche delle iniziative	193
4.2 Gli investimenti correlati alla missione	195
4.2.1 Un breve inquadramento teorico	195
4.2.2 La situazione attuale	199
TABELLE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	211
CAP. 5 COMMENTO ALLA "CARTA DELLE FONDAZIONI"	241
Le Fondazioni e la "Carta delle Fondazioni" di Ugo De Siervo	243
Prima Lettura della "Carta delle Fondazioni" di Cesare Mirabelli	269
CARTA DELLE FONDAZIONI	287
NOTA METODOLOGICA	309
APPENDICE NORMATIVA	315

PREFAZIONE

L'anno 2011¹, come e ancor più di quelli passati da quando la crisi ha preso avvio, è stato pesantemente condizionato da una straordinaria instabilità dei mercati finanziari che si è trasferita ai sistemi-paese, con conseguenze di estrema gravità in termini di tenuta delle finanze degli Stati e dei relativi sistemi economici e finanziari. Questa recrudescenza della crisi, che si è manifestata a valle di un lungo periodo che aveva già messo a dura prova gli operatori economici e finanziari, ha ulteriormente indebolito la loro capacità di resistenza e di reazione.

Le Fondazioni non sono rimaste indenni da questa ondata negativa che si è tradotta in una flessione dei rendimenti complessivi particolarmente significativa, sebbene questi rimangano ancora abbondantemente in campo positivo e il riscontro dei dati dia conto di come esse abbiano agito secondo criteri di prudente e responsabile gestione, in un contesto di mercato povero di investitori istituzionali in grado di operare con un orizzonte di lungo periodo. Nella messa a disposizione delle risorse per l'attività erogativa le Fondazioni non hanno infatti assecondato pedissequamente la flessione subita dai rendimenti, consapevoli di quanto sia necessario - in questo momento di grave crisi - mettere in campo risorse sufficienti a sostenere le comunità di riferimento e far sentire la propria naturale vicinanza al territorio. Le risorse erogate nel 2011 si sono ridotte in maniera meno che proporzionale rispetto alla diminuzione dei rendimenti, grazie alla possibilità di attingere alle cospicue risorse che le Fondazioni sono state in grado di accumulare negli anni passati, proprio per far fronte ai momenti di crisi, attraverso la oculata e prudente gestione che caratterizza il loro modo di operare.

¹⁾ I dati rappresentati nel Rapporto si riferiscono all'anno 2011 ad eccezione del paragrafo 4.2 (Gli investimenti correlati alla missione) la cui rilevazione è stata effettuata sulla base dei bilanci 2010 delle Fondazioni.

Al tempo stesso le Fondazioni hanno messo in atto iniziative volte ad accrescere il “valore” generato dalla propria azione: sia attraverso un contenimento degli oneri di gestione, che sono diminuiti in maniera non trascurabile; sia mediante una ancora più stringente attività di selezione delle priorità di intervento istituzionale; sia ponendo in atto processi e procedure di monitoraggio volti ad accrescere efficienza ed efficacia degli interventi finanziati; sia, infine, mettendo in campo le proprie capacità di aggregazione degli attori locali, pubblici e privati, per una opportuna ricerca di sinergie e *partnership*.

Con riferimento alle priorità di intervento, preme qui sottolineare come l’azione nell’ambito del *welfare* stia sempre più assumendo un carattere di urgenza non rinviabile. La progressiva contrazione delle risorse pubbliche destinate alla copertura di servizi di natura sociale e l’aumento delle fragilità che si sta riscontrando non solo per effetto della crisi, ma anche per il mutato contesto socio-demografico, impone l’assunzione piena di responsabilità da parte di tutti coloro che hanno a cuore l’interesse dei propri territori per affiancare, al *welfare* pubblico che non può comunque sottrarsi al proprio ruolo, un *welfare* di comunità alimentato e sostenuto in maniera coesa dagli attori locali (privati, di terzo settore, delle amministrazioni territoriali). Le Fondazioni si stanno muovendo con convinzione in tale direzione, come testimonia il costante progressivo aumento del peso del settore erogativo “Assistenza sociale” all’interno della loro attività istituzionale. È ora necessario un ulteriore salto di qualità affinché l’azione assuma un carattere sistemico all’interno di una visione condivisa, come peraltro la mozione del Congresso Acri di Palermo, nel centesimo anniversario della sua istituzione, ha tenuto a ribadire.

Il 2011 è stato anche l’anno in cui le Fondazioni, attraverso l’Acri, l’associazione che le rappresenta, hanno prodigato i propri sforzi per la realizzazione di un importante risultato di carattere strategico. Si tratta della elaborazione della “Carta delle Fondazioni”, un documento di autoregolamentazione, volontario ma vincolante, di cui le Fondazioni hanno sentito l’esigenza di dotarsi per consolidare i presidi di autonomia e indipendenza e promuovere percorsi volti a una ancora maggiore assunzione di responsabilità nei confronti dei territori e degli *stakeholder* in generale. La Carta, che si articola nelle tre aree fondamentali di interesse delle Fondazioni (*Governance*, Attività Istituzionali e Gestione del patrimonio), consta di un sistema coordinato di principi e criteri applicativi cui uniformeranno,

nelle forme e modalità appropriate in funzione della loro natura e delle loro caratteristiche, la propria identità e la propria operatività.

Il documento, frutto di un intenso lavoro corale e partecipato, realizzato in gran parte nel 2011, e che ha coinvolto amministratori e funzionari della quasi totalità delle Fondazioni associate, è stato formalmente approvato dall'Assemblea Acri del 4 aprile 2012. Immediatamente dopo sono state avviate le azioni, a livello di singola Fondazione, per recepirne i contenuti negli statuti, nei regolamenti interni e nelle procedure operative. Il presente Rapporto contiene due autorevoli commenti alla "Carta delle Fondazioni", da parte dei Presidenti Emeriti della Corte Costituzionale, Prof. Ugo De Siervo e Prof. Cesare Mirabelli.

Corre l'obbligo qui ricordare la circostanza che ha visto le Fondazioni di origine bancaria oggetto di una azione pretestuosa di discredito attraverso iniziative a livello parlamentare e giornalistico, dispiegatesi nel corso del 2011 e proseguite nel 2012. Ci si riferisce in particolare agli emendamenti presentati da alcuni parlamentari nell'ambito del Decreto semplificazioni tributarie per proporre l'eliminazione dell'esenzione dal pagamento dell'IMU sugli immobili destinati a finalità sociali e culturali per le sole Fondazioni di origine bancaria. Queste iniziative, che non hanno ovviamente avuto seguito in quanto discriminatorie nei confronti di una specifica tipologia di soggetti, ha scatenato una vera e propria campagna di disinformazione volta a diffondere la falsa notizia che le Fondazioni non pagano l'IMU. Le Fondazioni la pagano sulla quasi totalità degli immobili: l'esenzione è pari infatti a solo un quinto dell'intera IMU da esse corrisposta e in ogni caso nell'ordine di poche centinaia di migliaia di euro complessivi, importo insignificante rispetto alla gravità del problema fiscale e della crisi che attanaglia l'Italia, e al clamore suscitato da questa falsa notizia. E le Fondazioni sono anche ottimi contribuenti, come si potrà leggere nel Rapporto, che non si sono sottratte agli ulteriori impegni tributari richiesti dal Governo per far fronte alle esigenze del bilancio pubblico che, però va detto, si tradurranno inevitabilmente in una diretta diminuzione delle risorse che le Fondazioni potranno destinare ai territori. Meno risorse, quindi, per l'assistenza agli anziani, per i giovani, per la cultura, per la ricerca, per le università, per gli ospedali, in uno dei momenti di più intensa crisi dello stato sociale in Italia.

Sono, queste, posizioni di retroguardia, di chi si ostina a leggere

la realtà con un approccio non più attuale, che non tiene conto della ricchezza della compagine sociale e delle sue forme di espressione. Posizioni che fortunatamente non sono le uniche e neanche le più diffuse. L'impegno delle Fondazioni nei confronti delle comunità di riferimento e l'importanza del loro ruolo, in un contesto di crescente difficoltà delle fasce più deboli della società, hanno infatti recentemente trovato riconoscimento nel manifesto "Le Fondazioni di origine bancaria, una risorsa delle comunità" promosso dal giornale Vita, sottoscritto da eminenti personalità della cultura, dell'economia, del volontariato e delle istituzioni. Il contenuto del Manifesto costituisce per le Fondazioni uno stimolo ulteriore a proseguire con ancora maggiore impegno nell'azione a vantaggio delle comunità secondo i canoni di trasparenza e terzietà.

Un sentito ringraziamento va agli autori del Rapporto e soprattutto alle Fondazioni di origine bancaria che ne hanno permesso la realizzazione, collaborando, come sempre, proficuamente e con grande disponibilità per la raccolta dei dati.

Come di consueto, l'auspicio è che i risultati descritti in questo 17° Rapporto costituiscano la base per un'ulteriore crescita della qualità e dell'impatto dell'attività delle nostre Fondazioni.

Giuseppe Guzzetti

ELEMENTI DI SINTESI

Quadro istituzionale e normativo

Nel processo di progressivo consolidamento del proprio ruolo e della propria azione, le Fondazioni di origine bancaria hanno deciso di adottare un codice di autodisciplina, volontario, ma vincolante, denominato “Carta delle Fondazioni”, che costituisce un documento guida che consentirà loro di fare scelte coerenti a valori condivisi nel campo della *governance e accountability*, dell’attività istituzionale e della gestione del patrimonio. Nonostante la portata di questa iniziativa promossa dall’Acri, anche nell’anno in commento si sono registrati tentativi, senza seguito, volti a limitare l’autonomia e l’indipendenza delle Fondazioni, nonché a penalizzarle sul piano fiscale, quando, soprattutto su quest’ultimo aspetto, sarebbe invece auspicabile, viste le finalità di utilità sociale da esse perseguite, che si procedesse in direzione completamente opposta, accompagnando o precedendo l’azione con la riforma del Titolo II, Libro I, del codice civile.

Nell’ambito delle proposte di modifica del quadro normativo di riferimento delle Fondazioni, va ricordata l’approvazione, in seno al c.d. “Decreto liberalizzazioni”, della norma che introduce una nuova ipotesi di incompatibilità fra le cariche negli organi delle Fondazioni e quelle “negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo”.

Sul piano internazionale, va posta in evidenza la presentazione, da parte della Commissione Europea, di una proposta volta a istituire un’unica forma giuridica in ambito comunitario, la Fondazione Europea, che sarebbe sostanzialmente identica in tutti gli stati membri e coesisterebbe con le fondazioni nazionali. Essa potrà essere costituita *ex novo*, tramite conversione di una fondazione nazionale oppure attraverso la fusione di fondazioni nazionali, acquisendo personalità giuridica al momento della sua registrazione in uno stato membro dell’Unione.

Il patrimonio e la gestione economica

Il patrimonio contabile delle Fondazioni di origine bancaria, in base ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2011, ammonta a 43.034 milioni di euro. Nell'ultimo esercizio il valore contabile del patrimonio ha registrato una diminuzione del 14,2%, con una variazione netta negativa di circa 7 miliardi di euro, derivante principalmente dall'adeguamento dei valori delle partecipazioni detenute, motivato dall'esigenza di tenere conto dell'andamento dei mercati finanziari degli ultimi anni che hanno fortemente penalizzato i titoli quotati.

L'evoluzione del processo di dismissione delle partecipazioni nelle banche conferitarie ha portato, a dicembre del 2011, alla situazione in cui delle 88 Fondazioni, 18 non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive banche conferitarie, 14 Fondazioni di piccola dimensione, coerentemente con la vigente normativa, detengono oltre il 50% del capitale della banca, e 56 hanno una quota di partecipazione inferiore al 50%.

Il totale dei proventi registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2011 ammonta a 1.236,9 milioni di euro (-37,3% sul 2010).

I dividendi derivanti da partecipazioni nelle società conferitarie diminuiscono del 4,3%, attestandosi a 677 milioni di euro; i dividendi da altre partecipazioni ammontano a 427 milioni di euro (+73,6%); i risultati delle gestioni patrimoniali registrano una significativa flessione rispetto all'anno precedente, pur rimanendo in campo positivo per circa 19 milioni di euro (erano 360 nel 2010); gli strumenti finanziari presentano perdite complessive per 537,6 milioni di euro di cui perdite da negoziazione per 857,6 milioni di euro e proventi per interessi di 320 milioni di euro.

La redditività del patrimonio delle Fondazioni si attesta per il 2011 al 2,7%. L'avanzo di esercizio relativo all'anno 2011 è stato di 470,6 milioni di euro rispetto a 1.477,2 milioni di euro del 2010, con una riduzione del 68,1%.

L'avanzo rappresenta il 38,1% dei proventi (74,9% nel 2010) e l'1,0% del patrimonio medio dell'anno (3,0% nel 2010).

I puri costi di funzionamento per l'insieme delle Fondazioni nell'anno 2011 mostrano una diminuzione passando da 217 a 208 milioni di euro (-4,1%); i costi relativi alla gestione degli investimenti si attestano a 57 milioni di euro contro i 33,5 milioni dell'anno precedente.

Le Fondazioni hanno effettuato, in via prudenziale e straordinaria-

ria, accantonamenti per oltre 466 milioni di euro, per fronteggiare rischi e oneri futuri correlati alla turbolenza dei mercati. Nel 2010 gli accantonamenti prudenziali ammontavano a 199 milioni di euro e l'aumento di tale appostazione di bilancio ha determinato l'ulteriore contrazione dell'avanzo della gestione, che già scontava la riduzione dei proventi dell'esercizio.

Il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari a 240,3 milioni di euro (471,8 nel 2010).

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, sono andati 638,9 milioni di euro rispetto ai 1.133,1 del 2010.

Le risorse umane

Nel 2011 le Fondazioni hanno complessivamente impegnato nelle loro strutture operative 1.026 addetti, di cui l'80% occupati a tempo pieno, con un costo complessivo di 62,8 milioni di euro (-1,6% rispetto al 2010). Il numero totale di unità impegnate è aumentato dell'1,2% rispetto all'anno precedente (nel 2010 erano 1.014), facendo salire il numero medio di addetti per Fondazione a 11,6 (era 11,5 nel 2010).

Il personale in organico passa da 819 a 820 unità impiegate e il numero delle collaborazioni esterne aumenta da 139 a 149. Le formule del distacco e del *service* sono sostanzialmente stabilizzate su un livello ormai marginale (nell'insieme riguardano il 5% del personale), con modesti assestamenti (i distacchi passano da 41 a 42 unità, mentre le risorse in *service* rimangono pari a 15 unità).

Si riscontra uno scarto significativo tra gli organici delle Fondazioni Grandi e quelli delle realtà di minore dimensione: nelle prime la media è di oltre 29 unità, mentre nelle classi dimensionali inferiori i valori si riducono di oltre due terzi nelle Fondazioni Medio-grandi e Medie (meno di 10 persone per Fondazione) e arrivano a meno di 4 unità nelle Fondazioni Piccole.

Il quadro d'insieme dei ruoli organizzativi del personale impiegato, nonostante una leggera correzione delle proporzioni, conferma l'assetto strutturale piuttosto "compresso" delle Fondazioni, con un elevato rapporto tra le posizioni di contenuto manageriale e quelle di livello operativo.

Per quanto riguarda il genere e il livello di istruzione delle risorse impiegate, la ricognizione del 2011 conferma la prevalenza di per-

sonale femminile (55%) e l'elevato livello di scolarizzazione: il 61% del personale è laureato e il 33% è in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Con riferimento all'inquadramento contrattuale si conferma prevalente la scelta del Contratto nazionale del Commercio e Servizi: gli addetti interessati sono il 41% del totale, 1 punto percentuale in più rispetto al 2010; il 31% del totale è invece inquadrato nel Contratto nazionale del Credito (un punto percentuale in meno rispetto al 2010). In leggero aumento l'incidenza dei rapporti regolati da contratto individuale che passano da 274 a 275, con una leggera prevalenza di quelli collegati a regolamenti interni appositamente definiti dalle Fondazioni.

L'attività istituzionale

Nel corso dell'esercizio 2011, le 88 Fondazioni hanno complessivamente erogato 1.092,5 milioni di euro², attraverso 24.906 interventi; rispetto all'anno precedente si registra una flessione del 20% negli importi e dell'8% nel numero di iniziative.

L'attività erogativa delle Fondazioni conferma la prevalenza dell'impostazione *granting*, seppur con alcune "correzioni" per quanto riguarda la partecipazione alla definizione di elementi strategici e programmatici degli interventi, tali da configurare una sorta di modello misto (tipico delle Fondazioni di origine bancaria).

Il sovvenzionamento di opere e servizi riguarda l'88,5% degli importi erogati, in aumento rispetto al 2010 in termini di incidenza sul totale dei contributi assegnati (nel 2010 era l'83%). In leggero aumento le erogazioni indirizzate a Società strumentali che passano dal 3,0% del 2010 al 3,7% degli importi nel 2011. Le iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni sono, conseguentemente, in decisa diminuzione rispetto all'anno precedente e assorbono il 7,9% degli importi (contro il 13,9% del 2010).

L'importo medio per iniziativa è di 43.866 euro (6.592 euro in meno rispetto al 2010), mentre il numero medio di interventi per

²⁾ Inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91, pari a 23,8 milioni di euro.

Fondazione si attesta a 283 progetti (era 308 nella passata rilevazione).

Anche nel 2011, come in tutti gli anni precedenti, le iniziative che nascono da proposte di terzi rimangono prevalenti ricevendo il 69,2% degli importi, con un significativo incremento rispetto all'anno precedente (55,5%) a svantaggio dei progetti di origine interna alle Fondazioni, che passano dal 23,3% al 17,9% degli importi, invertendo un *trend* che registrava nel tempo un progressivo aumento del peso delle iniziative "pensate" all'interno della Fondazione. Nella stessa direzione il dato relativo alle erogazioni conseguenti a bando, che riducono il proprio peso rispetto agli anni passati e si attestano attorno al 12,9% degli importi assegnati.

Relativamente ai settori di intervento, la diminuzione del volume complessivo delle erogazioni (-20% a livello medio totale) non si è riflessa in maniera uniforme tra di essi.

In quelli a maggiore caratterizzazione sociale essa è decisamente meno pronunciata: la Salute pubblica registra una diminuzione del 9,3% degli importi, l'Assistenza sociale del 12,7%, l'Educazione del 14,3% e la Famiglia e Valori connessi del 16,6%. Un discorso a parte merita, in questo ambito, il dato relativo al settore Volontariato Filantropia e Beneficienza, che con un calo del 24% sembrerebbe in controtendenza rispetto ai casi sopra evidenziati. In realtà, il dato disaggregato evidenzia che il settore, se si escludono gli accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato (Legge 266/91), che si sono quasi dimezzati essendo questi determinati in funzione degli avanzi di gestione (diminuiti di circa il 68,1%), ha registrato una contrazione di circa il 15%.

Dal punto di vista del peso dei singoli settori sul totale delle erogazioni, il primo posto in graduatoria è occupato, come negli anni precedenti, dal settore Arte, attività e beni culturali, per il quale sono stati erogati 335 milioni di euro, pari al 30,7% del totale. Al secondo posto il settore Ricerca con 156,3 milioni di euro, pari al 14,3% degli importi erogati. In terza posizione si colloca il settore Assistenza sociale che ottiene 152,7 milioni di euro, pari al 14,0% delle somme erogate. Il settore Educazione, Istruzione e Formazione con 127 milioni di euro erogati (l'11,6% del totale degli importi) è al quarto posto, mentre al quinto è il settore Salute pubblica con 103,6 milioni di euro (9,5% del totale importi). Seguono Volontariato Filantropia e Beneficienza con 99,2 milioni di euro (9,1%) e lo Sviluppo locale che, con soli 50 milioni di euro destinati, registra una

delle più significative flessioni (-59,8% rispetto all'anno precedente), attestandosi al 4,6% del totale contro il 9,1% del 2010.

Ai numerosi altri settori di intervento vanno quote significativamente decrescenti di risorse, complessivamente pari a 68,4 milioni di euro, con una incidenza del 6,3% sul totale degli importi erogati.

Capitolo 1

IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

La crisi economica e finanziaria che sta affliggendo il nostro Paese e che nel 2011 si è ulteriormente acuita ha dimostrato l'importanza della presenza delle Fondazioni e del loro assetto giuridico istituzionale, come definito dalla legge "Ciampi" e come confermato dalla Corte Costituzionale.

Nei territori in cui operano, le Fondazioni sono una realtà di sicuro rilievo, del tutto inesistente prima della legge "Amato". Chi le conosce da vicino e ne esamina l'attività prende consapevolezza di quanto siano divenute riferimento delle comunità e delle istituzioni per i loro interventi e la loro capacità di operare per sviluppare buone reti per la salvaguardia della coesione sociale.

Le Fondazioni hanno piena consapevolezza dei gravosi compiti che devono assolvere in specie in questi anni di profonda crisi finanziaria e delle responsabilità, sempre maggiori, che hanno assunto sia a livello locale, che nazionale.

L'obiettivo di raggiungere sempre maggiori livelli in termini di trasparenza, responsabilità e terzietà ha portato le Fondazioni ad adottare un codice di autodisciplina, volontario, ma vincolante, e che costituisce un documento guida che consentirà loro di fare scelte coerenti a valori condivisi nel campo della *governance e accountability*, dell'attività istituzionale e della gestione del patrimonio.

Il progressivo consolidamento del quadro normativo che si è avviato dopo le sentenze della Corte Costituzionale è proseguito anche nell'anno in commento, ancorché durante lo stesso si siano registrate iniziative, senza seguito, ancora orientate a limitarne l'indipendenza. Iniziative di ordine puramente ideologico che non riconoscono la capacità delle organizzazioni non partitiche di essere rappresentative della società e, quindi, di concorrere alla individuazione e soddisfazione dei suoi bisogni, con la conseguente negazione del principio di sussidiarietà orizzontale oramai canone costituzionale irrinunciabile.

Si vuol fare riferimento al continuo stillicidio di prese di posizione sulla stampa o in Parlamento che vogliono imporre alle Fondazioni vincoli gestionali o addirittura espropriale delle loro risorse, o che le ritiene beneficiarie di chissà quali agevolazioni fiscali e che proseguono pervicacemente in tale convinzione, nonostante l'evidenza dei fatti dimostri l'infondatezza delle affermazioni.

Emblematico è il caso dell'imposta municipale propria, IMU, sostitutiva tra l'altro anche dell'ICI, alla quale le Fondazioni erano soggette come ogni contribuente con pari caratteristiche e che non ha mutato in alcun modo la situazione impositiva sui loro immobili. Ciò nonostante, le Fondazioni sono state accusate di non adempiere all'imposta, cosa totalmente destituita di qualsiasi fondamento, in quanto l'IMU non solo verrà assolta, alla stregua di tutti gli altri soggetti passivi, ma determinerà un aggravio rispetto al pregresso che si traduce in una triplicazione del carico fiscale.

Al pari degli altri soggetti non commerciali, l'unica norma esonerativa, in vigore anche precedentemente con il regime ICI, riguarda unicamente gli immobili in cui vengono svolte attività di interesse sociale. La disposizione, che intende valorizzare le finalità cui i beni immobili vengono destinati, sempreché tale finalità non siano esercitate con modalità non commerciali, costituisce appena 1/5 del patrimonio immobiliare delle Fondazioni.

Oltre all'innalzamento dell'IMU, che ammonterà a oltre 3 milioni di euro, le manovre fiscali succedutesi in questi ultimi mesi hanno fatto registrare un inasprimento del carico per le Fondazioni e ciò si deve in massima parte alla composizione del loro patrimonio, che è quasi totalmente investito in attività finanziarie.

Ci si riferisce all'innalzamento dal 1° gennaio 2012 della tassazione dei redditi di natura finanziaria dal 12,50% al 20%, che produrrà un maggior carico fiscale stimabile in decine di milioni di euro, e alla modifica del regime dell'imposta di bollo, che dal 1° gennaio 2013, si tradurrà in una mini imposta sul patrimonio mobiliare, pari all'1,5 per mille. Imposta che sarà pienamente subita dalle Fondazioni, dal momento che il loro patrimonio è quasi totalmente costituito da valori mobiliari.

Dunque, le Fondazioni sono ottimi e fedeli contribuenti. Tuttavia, non può sottolinearsi che l'attuale regime di tassazione non valorizza il loro ruolo sussidiario e non appare coerente con l'art. 118 della Costituzione, che invece invita a sostenere e rafforzare la sussidiarietà sia verticale, che orizzontale. E il confronto con l'Eu-

ropa rende ancor più evidente il trattamento sfavorevole applicato alle Fondazioni.

Vale la pena ricordare che valorizzare i corpi intermedi, definendo per loro una fiscalità che massimizzi il loro ruolo nel privato sociale, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale, significa assicurare risorse ai territori sostenendo e favorendo un *welfare* di comunità che in parte compensi l'arretramento di quello statale.

È del tutto evidente che un intervento sulla fiscalità di tutti gli enti con finalità di utilità sociale dovrebbe essere accompagnato o meglio preceduto dalla riforma del Titolo II, Libro I, del codice civile, ormai non più differibile, che deve creare un nuovo quadro giuridico al passo con le attuali esigenze, che avrebbe il merito, tra l'altro, di ricondurre le Fondazioni nell'alveo della disciplina civilistica comune.

L'occasione è costituita dalla presentazione da parte della Commissione Europea di una proposta articolata volta a istituire un'unica forma giuridica in ambito comunitario, la Fondazione Europea, che sarebbe sostanzialmente identica in tutti gli stati membri e coesisterebbe con le fondazioni nazionali. Essa potrà essere costituita *ex novo*, tramite conversione di una fondazione nazionale oppure attraverso la fusione di fondazioni nazionali, acquisendo personalità giuridica al momento della sua registrazione in uno stato membro dell'Unione.

Sarebbe auspicabile prendere spunto da tale iniziativa e avviare una seria riflessione sulla disciplina delle associazioni, fondazioni e comitati, che consenta altresì di ricondurre le Fondazioni di origine bancaria nella disciplina civilistica comune, superando le specificità.

Nell'ambito delle proposte di modifica del quadro normativo di riferimento delle Fondazioni, va ricordata l'approvazione, nell'ambito del pacchetto recato dal c.d. "Decreto liberalizzazioni", della norma che introduce una nuova ipotesi di incompatibilità fra le cariche negli organi delle Fondazioni e quelle "negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo".

La disposizione, che evidentemente si inserisce nel ricordato filone di contrarietà "per principio" alle Fondazioni, è stata inserita, come evidenziato dai proponenti, per assicurare concorrenza nel

mercato del credito e garantire i diritti dei consumatori. La finalità dichiarata della norma individua i limiti e al contempo evidenzia i dubbi in merito all'intervento legislativo.

CAPITOLO 2

IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

2.1 Il patrimonio

Il patrimonio contabile delle Fondazioni di origine bancaria, in base ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2011, ammonta a 43.034 milioni di euro e costituisce l'81,5% del passivo di bilancio (Tab. 2.6).

Nell'ultimo esercizio il valore contabile del patrimonio ha registrato una diminuzione del 14,2%, con una variazione netta negativa di circa 7 miliardi di euro, derivante principalmente dall'adeguamento dei valori delle partecipazioni detenute, motivato dall'esigenza di tenere conto dell'andamento dei mercati finanziari degli ultimi anni che hanno fortemente penalizzato i titoli quotati. Con riferimento alla conferitaria, l'adeguamento, che ha interessato 10 Fondazioni, è avvenuto riducendo direttamente il valore del patrimonio senza riflessi sul Conto economico, così come consentito dalla normativa (art. 9, comma 4, D.lgs. 153/99). Le Fondazioni, attraverso un processo di attenta analisi dei propri portafogli, hanno quindi applicato in pieno i principi di prudenza contabile e hanno ritenuto opportuno operare una svalutazione per recepire in bilancio un valore che tenesse conto delle condizioni di contesto. Tale comportamento è stato tenuto anche nei confronti di attività finanziarie immobilizzate, che rappresentando l'investimento *core*, cioè strategico e, come tali, destinate a permanere in portafoglio nel lungo periodo, erano meno esposte alla necessità di adeguare il valore di bilancio in base alle fluttuazioni dei mercati, in quanto l'orizzonte temporale di tali investimenti supera le vicende del breve-medio periodo.

È tuttavia necessario precisare che il valore contabile del patrimonio, nonostante la riduzione fatta segnare nel 2011, è costantemente aumentato negli anni e, se raffrontato con il valore al 31 dicembre 2000, anno di entrata in operatività della Legge "Ciampi" che regola l'attività delle Fondazioni, mostra un tasso di crescita medio annuo del 2,0%, del tutto in linea con l'andamento dell'inflazione media annua registrato nello stesso periodo che è stata del 2,1%.

In sostanza le Fondazioni in questi anni sono state in grado di effettuare accantonamenti patrimoniali tali da assicurare la copertura della svalutazione della moneta e preservare quindi il valore reale del patrimonio, nonostante la pesantissima e lunga crisi che affligge i mercati finanziari da oltre quattro anni, senza intaccarne la capacità di produrre reddito per l'attività erogativa. Infatti, nello stesso periodo 2000-2011, le Fondazioni sono riuscite a erogare risorse per complessivi 15,6 miliardi di euro circa e accantonare ulteriori risorse per l'attività erogativa futura per circa 1,8 miliardi di euro, per un totale di 17,4 miliardi di euro; assolvendo, quindi, agli obblighi di salvaguardia del patrimonio e di generazione di una redditività in grado di sostenere l'attività istituzionale.

Con riferimento alla distribuzione dimensionale e geografica dei patrimoni, si rileva come questa sia caratterizzata, sin dalle origini, da una marcata concentrazione¹ (Tab. 2.1 e Tab. 2.8).

Per quanto riguarda il primo aspetto, le 47 Fondazioni che hanno sede nel Nord del Paese hanno complessivamente un patrimonio di circa 31 miliardi di euro, pari al 70,6% del patrimonio complessivo. In particolare nel Nord Ovest del Paese, dove risiedono 6 delle 18 Fondazioni di grande dimensione, il valore medio del patrimonio è più del doppio della media generale (1.087 milioni di euro contro 489). Il Nord Est ha una presenza più diffusa di Fondazioni (30), ma un valore medio del patrimonio più contenuto della media (397 milioni di euro).

Il Centro, che pure conta 30 Fondazioni, ha valori patrimoniali medi ancora più contenuti, con 351 milioni di euro.

Il Sud e le Isole pesano meno nella distribuzione territoriale (solo il 4,9% del totale), contando 11 Fondazioni dotate di un patrimonio medio che con 191 milioni di euro si pone sotto la metà del dato generale.

La forte disomogeneità territoriale deriva dalla distribuzione delle originarie Casse di Risparmio, da cui hanno tratto origine le Fondazioni, molto diffuse nel Centro-Nord del Paese, solo in parte compensata dalla presenza degli istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sardegna, Banco di Sicilia e Banca Nazionale delle Comunicazioni) meno numerosi e di dimensioni patrimoniali inferiori.

¹⁾ I criteri di segmentazione delle Fondazioni secondo la dimensione sono illustrati nella Nota metodologica.

Tab. 2.1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali ed aree geografiche (situazione al 31/12/2011)													
Gruppi piccole	Fondazioni medio-piccole		Fondazioni medie		Fondazioni medio-grandi		Fondazioni grandi		Fondazioni		Totale		
	milioni di euro	N°	milioni di euro	N°	milioni di euro	N°	milioni di euro	N°	milioni di euro	N°	milioni di euro	N°	Media
Aree geografiche													
Nord-ovest	154	4	111	1	786	4	536	2	16.886	6	18.473	17	1.087
Nord-est	117	5	446	4	978	6	2.930	8	7.442	7	11.913	30	397
Centro	316	7	611	7	1.165	7	2.020	5	6.425	4	10.537	30	351
Sud	72	2	537	5	161	1	477	2	864	1	2.111	11	192
Totale	659	18	1.705	17	3.090	18	5.963	17	31.617	18	43.034	88	489
Media		37		100		172		351		1.757		489	

Passando all'aspetto della concentrazione dimensionale, si rileva che il gruppo delle 18 Fondazioni di grande dimensione detiene il 73,5% del totale del patrimonio complessivo, mentre le 18 Fondazioni di dimensione piccola pesano per l'1,5%.

La distribuzione territoriale e dimensionale sopra evidenziata ha come conseguenza che alle regioni del Sud dell'Italia viene destinato un minor volume di attività istituzionale. Come noto, le Fondazioni, con il coordinamento dell'Acri, hanno intrapreso alcune iniziative con l'obiettivo di contribuire ad attenuare tali differenze. In particolare, sono stati finanziati alcuni progetti finalizzati allo sviluppo di distretti culturali nelle regioni del Sud e, alla fine del 2005, le Fondazioni, sottoscrivendo un accordo con il mondo del Volontariato e con gli altri principali attori del Terzo settore, hanno costituito le basi per la nascita di Fondazione con il Sud che ha iniziato a operare dal 2007 nelle regioni meridionali.

Oltre alla dotazione iniziale, le Fondazioni si sono impegnate, subordinatamente ai propri vincoli statutari, a ulteriori erogazioni a favore della Fondazione con il Sud, impegno che è stato rinnovato nel 2010, con la sottoscrizione di un altro protocollo di intesa che riguarda il quinquennio 2010-2014.

2.2 Gli impieghi del patrimonio

L'attivo delle Fondazioni al 31 dicembre 2011 ammonta a 52,8 miliardi di euro e registra una diminuzione di 6,7 miliardi di euro, -11,3% rispetto al 2010, che è strettamente collegata alla diminuzione del valore delle partecipazioni dapprima citata. La struttura generale degli investimenti² non è tuttavia mutata rispetto all'anno precedente; infatti l'attivo è costituito per circa il 96% da attività finanziarie, mentre le immobilizzazioni materiali e immateriali rappresentano solo il 3,5% rispetto al 2,7% dell'anno precedente. L'incremento dell'incidenza percentuale è dovuto sia ad un effettivo aumento, peraltro lieve, dei valori investiti in immobilizzazioni materiali, sia alla riduzione del totale dell'attivo.

²⁾ Le categorie di investimento cui si fa riferimento nel commento non sono evidenziate distintamente negli schemi di bilancio proposti a fine capitolo, che sono strutturati in forma sintetica e con un maggior grado di aggregazione. A tale riguardo si rimanda alla Nota metodologica.

Nell'ambito delle attività finanziarie, che nel loro complesso segnano una contrazione di 7 miliardi di euro, le variazioni riguardano tutte le poste con l'eccezione delle partecipazioni in società strumentali, la cui motivazione di investimento non è legata al reddito per cui si sottraggono alle vicende dei mercati finanziari che hanno, al contrario, determinato le variazioni evidenziate delle altre poste di bilancio.

Le attività finanziarie immobilizzate ammontano a 35 miliardi di euro e nonostante si siano ridotte di 3,7 miliardi (-9,6%) rappresentano quasi il 67% dell'attivo rispetto al 65,6% del 2010³ dal momento che la riduzione del totale dell'attivo è stata, in termini percentuali, ancora più marcata (-11,3%).

L'investimento in attività finanziarie non immobilizzate si ridimensiona di 3,4 miliardi di euro (-19,6%) attestandosi a 14 miliardi; in particolare la variazione più sensibile è quella che riguarda i titoli di debito e i fondi di investimento, la cui diminuzione rappresenta oltre il 70% della variazione negativa dell'intero comparto non immobilizzato. Un lieve incremento, infine, fanno registrare le forme di investimento a brevissimo termine (operazioni di pronti contro termine) e della liquidità pura che insieme pesano il 2,2% contro l'1,6% del 2010⁴; complessivamente gli investimenti liquidi sono passati da 0,9 miliardi del 2010 a 1,1 miliardi nel 2011.

Queste variazioni tra classi di investimento dipendono non solo dall'adeguamento dei valori delle partecipazioni detenute da alcune Fondazioni nella banca conferitaria e degli strumenti finanziari non immobilizzati, come si è accennato in precedenza, ma sono anche frutto di una gestione dell'investimento volta a reperire la liquidità necessaria alla sottoscrizione di aumenti di capitale nelle banche di riferimento. Nel corso dell'anno 2011, infatti, le Fondazioni hanno sottoscritto aumenti di capitale per complessivi 1.277,7 milioni di euro.

Esse si sono comportate, anche in questa circostanza, come un investitore istituzionale, quale sono, continuando a sostenere le banche di riferimento, sopportando il prezzo della crisi dei mercati finanziari, evitando di uscire dall'investimento bancario, proprio nel

³⁾ Le attività finanziarie immobilizzate mostrano un trend in costante aumento dal 2005, anno in cui l'incidenza sull'attivo era del 41%.

⁴⁾ Gli investimenti a brevissimo termine e la liquidità avevano fatto registrare un picco di incidenza sull'attivo nel 2008 con il 6,1%, mentre, negli altri anni, il livello si era sempre attestato intorno al 2-2,5%.

momento di maggiore difficoltà per gli istituti di credito. Le Fondazioni hanno confermato la loro natura di investitori non di breve periodo, condividendo gli indirizzi strategici delle banche partecipate, al fine di non fare mancare il sostegno creditizio alle imprese e alle famiglie. Hanno così sostenuto le scelte del *management* volte ad accrescere il grado di patrimonializzazione delle banche, con la rinuncia ai dividendi e con la sottoscrizione degli aumenti di capitale e di prestiti obbligazionari. Dall'avvio della crisi finanziaria internazionale, conclamatasi nel 2008, al 2011 le Fondazioni hanno messo a disposizione delle principali banche nazionali 7.121,2 milioni di euro (6 miliardi, per gli aumenti di capitale e 1,1 miliardi in obbligazioni convertibili) consentendo loro di conseguire i maggiori coefficienti patrimoniali richiesti dall'EBA (European Banking Authority).

In tal senso le Fondazioni hanno contribuito al sostegno del sistema creditizio nazionale che, a differenza di quanto avvenuto in altri paesi, non è ricorso al sostegno pubblico e non ha gravato, per tal verso, sulla collettività.

Il ruolo svolto dalle Fondazioni nei confronti delle banche partecipate è stato apprezzato anche dalla Banca d'Italia che in diverse circostanze ha sottolineato la positività della presenza dell'azionista Fondazione nel capitale della banca. L'ultimo recente richiamo, in tal senso, risale all'intervento del Direttore Generale, dr. Saccomanni che, partecipando al XXII Congresso dell'Acri tenutosi nel mese di giugno 2012, ebbe a dire:

“Nel complesso, la presenza delle Fondazioni nel capitale delle banche si è rivelata come un fattore positivo per la stabilità del sistema. Anche nell'attuale contesto di mercato, eventuali interventi normativi diretti a favorire una maggiore diversificazione degli investimenti non dovrebbero mettere in discussione la possibilità di continuare a svolgere il loro ruolo di investitori istituzionali in questo importante segmento del sistema finanziario”.

2.3 Gli assetti partecipativi nelle banche

2.3.1. La situazione attuale

L'evoluzione delle partecipazioni delle Fondazioni di origine bancaria si è sviluppata nell'ambito di un quadro normativo dinamico e

talvolta contraddittorio nel tempo. L'iniziale obbligo di detenere il controllo delle banche conferitarie⁵ fu abolito dalla Legge n. 474/94 e la relativa direttiva "Dini" favorì la diversificazione degli investimenti patrimoniali, introducendo il limite del 50% all'incidenza percentuale delle partecipazioni bancarie rispetto al patrimonio.

Infine, nel 1998, la Legge "Ciampi" introdusse l'obbligo di cedere le quote di partecipazione che attribuivano il controllo delle banche conferitarie, obbligo da cui, successivamente, furono dispensate le Fondazioni con un patrimonio inferiore ai 200 milioni di euro e quelle con sede in regioni a statuto speciale.

Nel passato le Fondazioni hanno contribuito in maniera significativa alla nascita dei grandi gruppi creditizi, fra i quali: Intesa San Paolo, Unicredit, Monte dei Paschi, UBI, con un ruolo di protagoniste nel riassetto del settore creditizio italiano, che tuttora sono chiamate a svolgere sostenendo le operazioni di aumento di capitale.

In termini sintetici si può affermare che l'evoluzione del processo delle dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie, a partire dal 1990, anno in cui le Fondazioni di origine bancaria detenevano il controllo pressoché totale delle banche conferitarie, ha portato, a dicembre del 2011, alla situazione rappresentata nel seguente schema:

A) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria > del 50% ⁶	14
B) Fondazioni che non detengono partecipazioni nella Conferitaria	18
C) Fondazioni con partecipazione nella conferitaria < al 50%	56
di cui:	
<i>C.1 partecipazione inferiore al 5%</i>	<i>20</i>
<i>C.2 partecipazione fra il 5% e il 20%</i>	<i>16</i>
<i>C.3 partecipazione fra il 20% e il 50%</i>	<i>20</i>
Totale Fondazioni	88

⁵⁾ A garanzia del rispetto di questo obbligo, la normativa prevedeva che le Fondazioni accantonassero annualmente non meno del 50% dei proventi loro derivanti dalle banche, in una apposita Riserva patrimoniale destinata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale, con un evidente impatto negativo sull'ammontare delle risorse disponibili per l'attività istituzionale.

⁶⁾ Nel pieno rispetto della specifica normativa, che prevede una deroga in tema di controllo a favore delle Fondazioni di piccola dimensione e di quelle con sede nelle regioni a statuto speciale.

2.3.2 Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni

Il quadro evolutivo delle aggregazioni realizzate nel settore bancario italiano in questi ultimi anni è particolarmente complesso; di seguito si è cercato di sintetizzare il risultato delle principali operazioni che hanno interessato le Fondazioni e le rispettive Banche, non prendendo in considerazione quelle il cui controllo è ancora delle rispettive Fondazioni e non hanno costituito un gruppo.

Le Fondazioni hanno dato un apporto determinante alla riorganizzazione del settore bancario, contribuendo, fra l'altro, alla formazione dei maggiori gruppi creditizi italiani.

Il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo trae origine dalla concentrazione dei due gruppi bancari Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Hanno concorso a costituire Intesa Sanpaolo la Cariplo, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, l'Istituto Banco di Napoli e la Banca Nazionale delle Comunicazioni. Fanno invece parte del Gruppo le Casse di Risparmio di Ascoli Piceno, di Città di Castello, di Civitavecchia, di Foligno, di Pistoia e Pescia, di Rieti, di Spoleto, di Terni e Narni, di Viterbo, di Venezia e di Firenze, che aveva incorporato la Cassa di Risparmio di Mirandola, la Banca Monte di Parma, la Cassa dei Risparmi di Forlì, la Cassa di Risparmio in Bologna e Cardine, derivante dalla concentrazione delle Casse di Risparmio di Padova e Rovigo, di Udine e Pordenone, di Gorizia.

In **UniCredit Group** sono confluite il Banco di Sicilia, che aveva incorporato la Cassa di Risparmio di Palermo, la Cassa di Risparmio di Torino, di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, di Treviso-Cassamarca, di Trieste, di Trento e Rovereto, di Modena, di Carpi, di Perugia, di Roma, di Reggio Emilia, della Banca del Monte di Bologna e Ravenna.

Il Gruppo Monte dei Paschi di Siena controlla, oltre alla Banca Monte dei Paschi di Siena, la Biverbanca S.p.A., risultante dall'unione delle Casse di Risparmio delle Fondazioni di Biella e di Vercelli⁷.

⁷⁾ Al momento della stesura del presente Rapporto sono in corso contatti per l'eventuale cessione della partecipazione di controllo di Biverbanca S.p.A.

Nel **Gruppo Carige** della Banca Carige S.p.A., oltre alla Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, sono confluite la Banca del Monte di Lucca S.p.A., la Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. e la Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.. Il Gruppo comprende anche la Banca Cesare Ponti⁸.

Il **Gruppo Bancario Banca delle Marche** è nato dalla fusione delle Casse di Risparmio di Macerata, Pesaro e Jesi. Il Gruppo comprende anche la Carilo - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A.

Nel **Gruppo UBI Banca** sono confluite la Banca Regionale Europea-B.R.E. Banca S.p.A., originata dalla fusione della Cassa di Risparmio di Cuneo e della Banca del Monte di Lombardia, in cui successivamente è stata assorbita la Cassa di Risparmio di Tortona, e la Banca Carime S.p.A., nata dalla fusione delle Casse di Risparmio meridionali: la Cassa di Risparmio Salernitana, la Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania e la Cassa di Risparmio di Puglia.

Al **Gruppo della Banca Popolare dell'Emilia-Romagna - BPER** appartengono la Carispaq-Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, il Banco di Sardegna, la Banca della Campania S.p.A., incorporate con la Banca del Monte di Foggia. La Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola è stata fusa per incorporazione nella capogruppo.

Le originarie Cassa di Risparmio di Lucca, di Pisa, di Livorno e di Imola fanno parte del **Gruppo Banco Popolare**.

Il **Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Cesena**⁹ è la nuova denominazione assunta dal Gruppo Bancario Unibanca dopo la fusione per incorporazione della Cesena S.p.A., che ha tratto origine dall'aggregazione della Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. stessa e della Banca di Romagna S.p.A., che, a sua volta, era nata dalla concentrazione della Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e della Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza.

⁸⁾ Istituto di credito esterno al comparto delle Casse di Risparmio.

⁹⁾ Il 4 ottobre 2010 la Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. si è fusa per incorporazione nella controllante Unibanca S.p.A. La nuova società ha assunto la denominazione di Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. ed è la Capogruppo del "Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Cesena".

Fanno parte del **Gruppo Crédit Agricole** la Cassa Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., risultante dalla fusione della Cassa di Risparmio di Parma e di quella di Piacenza e la Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.

La Cariprato - Cassa Di Risparmio di Prato S.p.A. è stata incorporata dalla **Banca Popolare di Vicenza**.

La Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A. è stata incorporata nella Banca di Legnano, appartenente al **Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano**.

Il **Gruppo Veneto Banca** controlla la Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.

La Carifano - Cassa di Risparmio di Fano S.p.A., è controllata dal **Gruppo Credito Valtellinese**.

La **Popolare di Bari** detiene il controllo della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.

A completamento del quadro generale delle aggregazioni che hanno interessato le banche nate dall'applicazione della Legge n. 218/90 "Amato" si riportano sinteticamente le seguenti situazioni:

Il **Gruppo Cassa di Risparmio di Ferrara** comprende, oltre alla capogruppo Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., la Banca di Credito e Risparmio di Romagna S.p.A.⁸, la Banca Farnese S.p.A.⁸, la Banca Modenese S.p.A.⁸ e la Banca Popolare di Roma S.p.A.⁸.

Il **Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna** comprende, oltre alla capogruppo Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., la Banca di Imola S.p.A.⁸, il Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.⁸ e la Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A.⁸, costituita sul modello storico delle Casse di Risparmio.

Il **Gruppo Bancario Tercas** comprende, oltre alla capogruppo Banca Tercas S.p.A., la Cassa di Risparmio di Pescara (Banca Caripe S.p.A.).

2.4 Il bilancio e l'analisi dei risultati della gestione di investimento del patrimonio e della attività istituzionale

A premessa della illustrazione dei risultati della gestione economico-finanziaria delle Fondazioni e per favorire una migliore interpretazione dei dati, è utile richiamare alcune caratteristiche dell'attività delle Fondazioni e della rappresentazione contabile della stessa.

Le Fondazioni operano destinando all'attività istituzionale una quota dell'Avanzo dell'esercizio, cioè dei proventi che derivano dall'investimento delle disponibilità patrimoniali al netto dei costi e delle imposte, dopo aver effettuato gli accantonamenti a riserva e assolto gli obblighi previsti dalla Legge n. 266/91 sul volontariato.

Dal punto di vista contabile, la destinazione di risorse per lo svolgimento dell'attività istituzionale e le delibere di erogazione non hanno natura economica, poiché, a differenza dei costi, non concorrono a determinare l'Avanzo della gestione, ma rappresentano la destinazione dell'Avanzo alle finalità previste dallo statuto.

Per questo stesso motivo, la revoca di erogazioni già deliberate, che consegue alla variazione del beneficiario delle somme, non dà origine a ricavi straordinari, ma ricostituisce le risorse della Fondazione per l'attività istituzionale, che risultano così disponibili per una successiva destinazione.

Tale principio, insieme a quello della competenza, ha ispirato le disposizioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in base alle quali le somme deliberate a fronte di risorse accantonate ai Fondi erogazioni non appaiono nel conto economico, fra le destinazioni dell'Avanzo poiché il principio della competenza prevede che si faccia riferimento solo alla destinazione delle risorse prodotte nell'esercizio.

Pertanto, l'ammontare complessivo delle delibere dell'anno può non coincidere con quello dell'attività istituzionale che appare nello schema di bilancio e che rappresenta la quota di Avanzo della gestione rivolta agli scopi istituzionali, sia come delibere dell'esercizio in corso, sia come accantonamento ai fondi che troveranno concreto utilizzo in quello successivo.

L'attività erogativa, del resto, è illustrata in forma dettagliata nel bilancio di missione delle Fondazioni nel quale vanno indicate, tra le altre informazioni, tutte le delibere assunte nel corso dell'anno e quindi anche quelle che fanno riferimento alle disponibilità accanto-

nate nei fondi, cioè quelle che sono state prodotte negli esercizi precedenti.

Lo schema di Conto economico evidenzia distintamente i fatti gestionali relativi alla produzione del reddito (proventi, costi e Avanzo della gestione) e quelli relativi alla sua distribuzione (accantonamenti al patrimonio e destinazione alle attività istituzionali).

Esaminando lo schema di bilancio allegato all'atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, emanato il 19 aprile del 2001¹⁰, si potrà osservare che il Conto economico vero e proprio (che attiene alla formazione delle risorse nette e spendibili) termina con la quantificazione dell'Avanzo della gestione, mentre le voci di bilancio che sono al di sotto dello stesso, ne indicano le diverse destinazioni, fra le quali l'attività istituzionale.

2.5 L'investimento del patrimonio: la redditività

Il totale dei proventi registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2011 ammonta a 1.236,9 milioni di euro e fa segnare una diminuzione del 37,3% rispetto a quello dell'esercizio precedente (1.973,1 milioni di euro)¹¹.

Se si analizza la composizione dei proventi totali, si osserva che: i dividendi aumentano, anche se quelli distribuiti dalla conferitaria mostrano una lieve flessione; le gestioni patrimoniali chiudono positivamente, anche se a livelli nettamente inferiori rispetto al 2010; gli interessi e proventi assimilati crescono mentre il risultato netto della gestione degli strumenti finanziari evidenzia una drastica riduzione facendo segnare una perdita per 857,6 milioni di euro, per svalutazioni e minusvalenze quale effetto della crisi dei mercati finanziari; gli altri proventi e i proventi straordinari aumentano per effetto di componenti straordinarie di natura non finanziaria.

La Tab. 2.2 e il grafico 2.1 riportano la composizione percentuale per tipologia di provento con riferimento al 2011, confrontata con gli esercizi precedenti a partire dal 2001.


¹⁰ Il provvedimento del 19 aprile 2001 rappresenta, al momento, l'unica fonte normativa in materia di bilancio delle Fondazioni di origine bancaria.

¹¹ Il saldo della gestione straordinaria (proventi straordinari meno costi straordinari), passa a 616 milioni di euro, per effetto dell'utilizzo di riserve patrimoniali per 598 milioni.

Tab. 2.2 - Composizione percentuale del totale dei proventi per tipologia

Tipo di provento	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Dividendi da Conferitaria	57,0	64,4	42,8	41,6	38,7	36,7	51,4	78,5	24,4^(*)	35,6	54,7
Altri proventi:	43,0	35,6	57,2	58,4	61,3	63,3	48,6	21,5	75,6	64,4	45,3
- Risultato delle gestioni patrimoniali	1,0	-0,9	15,0	16,5	13,9	9,6	9,5	-6,5	18,9	18,1	1,5
- Dividendi da altre partecipazioni	11,2	8,4	8,7	8,1	11,3	17,3	15,1	21,8	10,0	12,4	34,5
- Risultato della gestione investimenti finanziari	24,5	17,6	28,1	25,6	28,7	28,9	20,1	-5,7	37,9	24,2	-43,5
- Altri proventi ordinari e straordinari	6,3	10,5	5,4	8,2	7,4	7,5	3,9	11,9	8,8 ^(*)	9,7	52,8
Totale	100,0	100,0	100,0								

(*) Gli *scrip dividend* sono stati inclusi fra i dividendi da Conferitaria. Classificando gli *scrip dividend* fra gli altri proventi gli indici sono rispettivamente 17,8% e 15,4%

Fig. 2.1 - Composizione % dei proventi

La redditività del patrimonio¹² delle Fondazioni (Tab. n. 2.4) si attesta per il 2011 al 2,7%. Un risultato indubbiamente positivo, sia in termini assoluti che in termini relativi, se si tiene conto della

¹²⁾ Il rapporto è composto al numeratore dall'ammontare dei proventi totali, al denominatore dalla media dei valori del patrimonio, a valori di libro, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

straordinaria volatilità dei mercati che ha caratterizzato il secondo semestre 2011. Pertanto, seppur inferiore a quella del 2010 (4,0%), il dato conferma una buona tenuta della struttura complessiva degli investimenti dell'insieme delle Fondazioni. Estendendo l'analisi dell'andamento della redditività su un orizzonte temporale di riferimento di lungo periodo (2000-2011), al fine di poter valutare la *performance* della gestione del patrimonio delle Fondazioni al di là degli effetti generati dalla recente crisi, si può rilevare come la redditività media ponderata di periodo del patrimonio sia stata particolarmente significativa, pari al 5,9% medio annuo. Il dato è ancora di più significativo se si prende in considerazione l'andamento complessivo degli indici dei mercati finanziari nello stesso periodo, quali, ad esempio, l'Euro Stoxx (-4,9% medio annuo), o il FTSE MIB (-6,7% medio annuo) per gli investimenti azionari e il JPM EMU Government All Mats. Total Return Index (+4,7%) per gli investimenti di emittenti governativi dell'area euro.

Analizzando l'andamento delle due principali componenti dei proventi - i dividendi da società conferitarie e gli interessi e i proventi dagli altri investimenti finanziari - si rileva che il totale dei dividendi della conferitaria¹³ è, come anticipato in precedenza, leggermente diminuito (-4,3%) passando da 707 milioni nel 2010 a 677 nel 2011; pur tuttavia la redditività di queste partecipazioni si attesta al 2,9%, confermando il dato del 2010.

Gli investimenti in strumenti finanziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria, invece, fanno registrare un valore di redditività negativo, -0,3%; tale indicatore ha seguito negli ultimi anni un andamento discontinuo (3,4% nel 2010, 4,7% nel 2009, 0,2% nel 2008, 4,5% nel 2007) evidenziando la fluttuazione che ha caratterizzato il mercato finanziario nello stesso periodo.

La flessione della redditività degli strumenti finanziari è dovuta alle svalutazioni cui essi sono stati soggetti e allo sfavorevole risultato della negoziazione di titoli.

A fine 2011 le gestioni patrimoniali raccoglievano investimenti per 9,4 miliardi di euro, in leggero calo rispetto ai 10,3 miliardi del 2010, uguagliando l'importo del 2009. Le gestioni hanno complessivamente fatto registrare un utile di circa 19 milioni di euro con una

¹³⁾ Nelle tabelle 2.7 del Conto economico, in calce al presente capitolo, i dividendi da conferitaria sono compresi nella posta "Dividendi e proventi assimilati".

redditività media dello 0,1%. Nel 2011 il numero di Fondazioni che hanno sofferto perdite nelle gestioni è pari a 28 per un ammontare complessivo di 68 milioni di euro, mentre 18 hanno registrato proventi per 87 milioni. Nella Tab. 2.3 è sintetizzata l'evoluzione delle gestioni patrimoniali.

Tab. 2.3 - Sintesi della situazione degli investimenti in gestioni patrimoniali individuali (importi in milioni di Euro)

Anni	N°. di Fondazioni che hanno gestioni patrimoniali a fine anno	Importo delle gestioni a fine periodo	Risultato complessivo	N°. di Fondazioni che hanno dichiarato perdite
2000	40	3.993	127,0(*)	11
2001	45	6.383	19,8	23
2002	51	7.360	-15,8	27
2003	49	8.187	315,0	0
2004	50	8.599	366,8	1
2005	52	8.920	408,1	1
2006	57	9.626	356,6	3
2007	60	14.343	376,9	5
2008	50	8.862	-192,9	41
2009	50	9.126	509,1	3
2010	47	10.349	359,8	3
2011	42	9.366	18,9	28

(*) L'esercizio chiuso il 31/12/2000 non ha avuto durata omogenea per tutte le Fondazioni e, in molti casi, ha superato i dodici mesi.


A completamento dell'esame delle varie tipologie di proventi e dei relativi indici di redditività per categoria di investimento, la Tab. 2.4 e la Fig. 2.3 riportano la serie storica dei valori dei principali indici descritti per l'insieme delle Fondazioni di origine bancaria.

Tab. 2.4 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento

Indicatori	Anni																		
	'92/'93	'93/'94	'94/'95	'95/'96	'96/'97	'97/'98	'98/'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11
Proventi Patrimonio $\times 100$	1,2	1,6	1,7	1,8	2,2	2,7	4,2	5,5	4,9	5,0	5,2	5,0	6,3	7,3	8,0	5,4	5,1	4,0	2,7
Proventi finanziari Investimenti finanziari medi $\times 100$	n.d.	7,1	8,0	7,1	5,9	5,5	3,9	4,8	3,1	1,9	3,8	3,7	5,0	5,6	4,5	0,2	4,7	3,4	-0,3
Dividendi da Società conferitaria Partecipazione nella Società conferitaria (media [t-1],t) $\times 100$	1,0	1,4	1,4	1,2	1,7	2,1	4,4	6,7	6,4	9,3	6,5	6,9	8,5	10,2	14,8	15,7	3,1(*)	2,9	2,9

N.B. L'esercizio 2000 ha avuto una durata media superiore ai dodici mesi. Gli indici esprimono i livelli di redditività di ognuna delle diverse tipologie di investimento evidenziate.

(*) Include i 175,8 milioni relativi agli *scrip dividend*

Fig. 2.2 - Andamento dei principali indicatori di redditività

Per una corretta lettura dei dati riportati nella tabella e nel relativo grafico, è opportuno rammentare che gli indicatori di rendimento relativi alle partecipazioni nelle società conferitarie non sono strettamente paragonabili al rendimento degli altri investimenti finanziari¹⁴. Tuttavia i trend sono confrontabili.

I dati evidenziano come, a fronte della crescita della redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni, l'evoluzione della redditività delle due principali forme di investimento del patrimonio segue andamenti decorrelati: fino al 2002, il rendimento è quasi sempre crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie e quasi sempre decrescente per le attività finanziarie; nel 2003 tali tendenze si invertono; nel 2004 i rispettivi livelli di redditività si stabilizzano, per poi salire insieme fino al 2007, anno in cui nuovamente si divaricano. Il 2008 rappresenta l'anno in cui i rendimenti delle due tipologie di investimento raggiungono la massima forbice a causa delle note difficoltà dei mercati finanziari, da un lato, e della massima distribuzione di dividendi da parte delle banche, dall'altro. Il 2009 vede il prevalere del rendimento degli investimenti finanziari sul rendimento delle partecipazioni bancarie a causa della mancata distribuzione dei dividendi da parte di grandi gruppi bancari di cui si è detto. Il 2010, infine, mostra una riduzione del totale e di tutte le componenti, mentre il 2011, pur segnando una riduzione della redditività complessiva, mostra una tenuta del rendimento delle partecipazioni e un significativo peggioramento del risultato della gestione degli strumenti finanziari.

Dal grafico si rileva, inoltre, che il rendimento medio del patrimonio, che deriva sostanzialmente dalle due categorie di investimento rappresentate nel grafico, coincide, fino al 2000, con il rendimento della conferitaria; dopo tale data, a conferma del processo di diversificazione, si posiziona invece a metà strada fra le curve dei due rendimenti.

¹⁴⁾ Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, infatti, il dato al numeratore non include le valutazioni/svalutazioni implicite della partecipazione e il dato al denominatore riflette il valore contabile, e non di mercato come per gli investimenti finanziari, della partecipazione. Per quanto riguarda gli altri proventi il rendimento tiene invece conto di tutte le componenti.

2.6 Le risorse destinate all'attività istituzionale

L'Avanzo di esercizio relativo all'anno 2011 è pari a 470,6 milioni di euro milioni di euro, rispetto a 1.477,2 milioni del 2010; tale contrazione risente dell'effetto combinato dell'andamento dei proventi e dell'incremento degli accantonamenti prudenziali per fronteggiare i rischi di mercato.

Con riferimento alla struttura dei costi¹⁵ e alle altre poste del Conto economico, si rileva quanto segue.

I puri costi di funzionamento per l'insieme delle Fondazioni nell'anno 2011 diminuiscono del 4,1% passando da 217 a 208 milioni di euro. L'andamento denota la forte attenzione alla gestione delle risorse da parte delle Fondazioni, che si è ulteriormente intensificata in questo particolare momento di criticità e che è ancora più significativo se si considera che la riduzione è avvenuta in un contesto inflattivo (2,8% nel 2011) e di incremento dell'IVA (costo non recuperabile per le Fondazioni) di 1 punto percentuale da metà settembre 2011.

I costi relativi alla gestione degli investimenti (commissioni, oneri finanziari, ecc.) sono pari a 57 milioni di euro contro i 33,5 dell'anno precedente.

Se si includono gli accantonamenti, gli oneri complessivi passano dai 450 milioni del 2010 a 731 milioni di euro per ragioni di carattere eccezionale che hanno comportato, nel 2011, accantonamenti per oltre 466 milioni di euro (rispetto ai 199 nel 2010), necessari per fronteggiare rischi e oneri futuri dovuti a possibili perdite correlate alla turbolenza dei mercati.

Fra le voci di spesa, si rileva che quelle relative ai compensi agli Organi collegiali rimangono inalterate, mentre quelle per il personale diminuiscono dell'1,6%, nonostante il numero complessivo dei dipendenti sia aumentato dell'1,2% passando da 1.014 a 1.026

¹⁵⁾ Ai fini di una migliore interpretazione dei dati di bilancio nel corso dell'analisi si è ritenuto utile talvolta far riferimento alle due componenti in cui sono stati suddivisi gli oneri complessivi: oneri amministrativi o di funzionamento (compensi agli Organi collegiali, stipendi, spese per collaboratori, ammortamenti, accantonamenti ed altri oneri) e oneri di gestione dell'investimento (commissioni di negoziazione, commissioni di gestione, oneri finanziari, ecc.). Nella prima delle due componenti, all'interno della voce accantonamenti, possono essere talvolta iscritti valori prudenziali relativi a rischi futuri la cui natura può non essere collegata al funzionamento, *strictu sensu*, della Fondazione.

unità; il costo medio si riduce da 62,9 a 61,2 mila euro procapite. Benché molte Fondazioni si siano già dotate di personale con specifiche competenze operative nell'attività tipica, e altre stiano ancora rafforzando l'organico, i dati denotano una certa agilità e flessibilità delle strutture organizzative.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, dai dati di bilancio 2011 si rileva un incremento dell'ammontare delle imposte e tasse del 20,6%, che infatti passano da 18,7 milioni di euro, del 2010, a 22,6 milioni. Va osservato, tuttavia, che dai bilanci non si evince l'effettivo carico fiscale sostenuto dalle Fondazioni, poiché la normativa di bilancio impone di iscrivere i proventi al netto delle imposte trattenute a titolo sostitutivo. Se si considera anche tale tipologia di imposte emerge che nel 2011 l'effettivo carico fiscale per le Fondazioni è stato di circa 100 milioni di euro (era di 82 milioni nel 2010), di cui 1,5 milioni corrisposti per ICI, 4 milioni per IRAP e 10 milioni a titolo di IRES.

L'Avanzo della gestione, nel rispetto delle previsioni normative e dei singoli statuti, è stato distribuito fra gli accantonamenti al patrimonio e l'attività istituzionale, nelle sue varie forme.

In merito agli accantonamenti al patrimonio, l'Autorità di Vigilanza per l'anno 2011, ha confermato l'aliquota dell'accantonamento alla "Riserva obbligatoria" al 20% dell'Avanzo della gestione e ha fissato al 15% l'aliquota massima di accantonamento alla "Riserva per l'integrità del patrimonio". Le Fondazioni, quindi, hanno potuto complessivamente destinare al patrimonio risorse, in misura variabile, da un minimo del 20% a un massimo del 35% dell'Avanzo della gestione. Questo margine di flessibilità ha reso possibile graduare l'entità dell'accantonamento complessivo in relazione al risultato della gestione e alla necessità di salvaguardare i livelli erogativi.

Per l'insieme delle Fondazioni, il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari a 240 milioni di euro (471,8 nel 2010) che non riesce a compensare i 419 milioni di disavanzo fatto registrare da 10 Fondazioni che determinano i risultati dell'intero sistema.

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, sono stati destinati 639 milioni di euro, rispetto a 1.133 milioni del 2010. Se si rapporta tale dato al totale degli avanzi positivi di gestione l'incidenza risulta del 71,8%, in linea con il 70,7% del 2010.


L'evoluzione dell'andamento della gestione delle Fondazioni può essere rappresentata in forma sintetica mediante la serie storica 1992/93-2011 delle principali grandezze economiche, espresse in forma di indice percentuale rispetto al patrimonio medio, presentato nella Tab. 2.5 e nel relativo grafico della Fig. 2.3. Il fenomeno che appare con evidenza è la crescita, fino al 2007, dei proventi totali e la corrispondente crescita dell'Avanzo dell'esercizio e dell'attività istituzionale in rapporto al patrimonio, cui è seguito un ridimensionamento dovuto alle turbolenze dei mercati a partire dal settembre del 2008. Si noterà che l'indice percentuale degli accantonamenti al patrimonio, pur mostrando un trend positivo, cresce in maniera meno che proporzionale rispetto agli altri indicatori: dal 1992 al 2007 l'incidenza dell'Avanzo d'esercizio sul patrimonio cresce di sei volte dall'1,2 al 7,2, mentre la quota dell'accantonamento patrimoniale sul patrimonio cresce meno di 4 volte, passando da 0,7 a 2,4; l'indice percentuale dell'attività erogativa passa da 0,4 a 4,8 nel 2007, con un aumento di dodici volte. Nel 2008 tutti gli indici registrano una diminuzione a seguito delle note difficoltà che hanno caratterizzato l'esercizio, ma l'indicatore relativo all'attività istituzionale mostra, anche in questa circostanza, una riduzione più contenuta di quanto ci si sarebbe potuto attendere. Nel 2010 e nel 2011, come avvenuto dall'inizio della crisi del 2008, l'andamento dei proventi mostra una flessione, così come gli altri indicatori a esso correlati. Tuttavia, l'indicatore relativo all'attività istituzionale flette meno drasticamente di quelli dei proventi e dell'Avanzo. In conclusione, si osserva come, in questi ultimi anni segnati da una profonda crisi che ha impattato duramente su tutti i settori del mondo economico e finanziario, le Fondazioni abbiano cercato di minimizzare la riduzione dell'attività erogativa, adeguando gli accantonamenti secondo i criteri di una prudente gestione ispirata alla conservazione del valore del patrimonio, pur in uno scenario generale di grave flessione dei mercati finanziari, senza far mancare ai territori di riferimento il sostegno nel tempo.

Tab. 2.5 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni di origine bancaria

Indicatori	Anni																		
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	2000 ^b	2001	2002 ^c	2003	2004	2005	2006	2007	2008 ^c	2009	2010 ^c	2011 ^c
1 Prov.totali ^a /Patr. medio	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	4,3	8,4	5,1	5,2	5,4	5,4	6,9	8,0	8,3	6,5	5,5	4,0	2,7
2 Avanzo d'es./Patr.medio	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,2	3,9	7,6	4,7	4,7	5,0	4,9	6,2	6,6	7,2	4,1	4,1	3,0	1,0
3 Acc.to patr./Patr.medio	0,7	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	1,3	2,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,9	2,2	2,4	1,2	1,2	0,9	0,5
4 Att. Ist.le/Patr. medio	0,4	0,6	0,7	0,9	1,3	1,4	2,6	5,3	3,3	3,5	3,3	3,3	4,3	4,4	4,8	3,0	2,8	2,3	1,4

- (a) Comprendono i proventi straordinari.
- (b) L'esercizio 2000 ha avuto una durata superiore ai dodici mesi; depurato da questo effetto, gli indici del 2000 sono sostanzialmente in linea con il periodo successivo.
- (c) La somma degli indici 3 e 4 si discosta dal valore dell'indice 2 a causa del disavanzo dell'esercizio.

Fig. 2.3 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni di origine bancaria in rapporto al Patrimonio medio



L'ammontare delle delibere di erogazione assunte nel corso del 2011, al netto dei 23,8 milioni di euro destinati per legge al Volontariato (erano 42,2 nel 2010) si attesta a 1.068,8 milioni di euro, con una diminuzione del 19% rispetto a 1.324,4 dell'esercizio precedente¹⁶. Il deliberato complessivo (includendovi anche lo stanziamento

¹⁶⁾ I dati si ottengono dalla somma degli importi delle poste indicate con le lett. c) e g) degli schemi di Conto economico contenuti nelle tabelle 2.7.

per il Volontariato previsto dalla Legge n. 266/91) assomma a 1.092,5 milioni di euro rispetto a 1.366,6 registrato nel 2010 (-20%) e fa segnare un tasso di erogazione del 2,3% sul patrimonio medio dell'insieme delle Fondazioni contro il 2,7% del 2010.

La flessione nell'attività istituzionale, seppur importante, è tuttavia estremamente contenuta se la si rapporta alla diminuzione dell'Avanzo di esercizio. Ciò è stato possibile attraverso l'utilizzo di risorse prudentemente accumulate dalle Fondazioni negli anni precedenti nei Fondi di stabilizzazione per far fronte a situazioni di difficoltà, dimostrando ancora una volta di aver adottato nel tempo una strategia di oculata e attenta gestione delle risorse. A conferma di questa impostazione è la consistenza del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni¹⁷ (cui, come si diceva, le Fondazioni ricorrono in anni di scarsa redditività per integrare l'attività istituzionale), che a fine 2011 si attestava a 1.849,3 milioni di euro, un valore molto prossimo sia ai 1.946,9 milioni di euro del 2007, anno che precedeva l'inizio della perdurante crisi dei mercati finanziari, che a quello dell'esercizio 2010, pari a 2.008,3 milioni di euro.

Analizzando la dinamica delle delibere complessive e la loro articolazione si osserva che i circa 274 milioni di minore ammontare del 2011 sono determinati per 184 milioni dalla riduzione delle delibere sul margine dell'esercizio, il cui andamento risente più direttamente della variazione dei proventi, e da quella, meno drastica, di 90 milioni delle erogazioni finanziate con i fondi accantonati in anni precedenti.

Per una analisi dei dati economico gestionali disaggregata per gruppi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alle tabelle di Stato patrimoniale e di Conto economico in calce a questo capitolo.

¹⁷⁾ Tale posta di bilancio è inclusa nella voce "Fondi per l'attività di istituto" negli schemi di Stato Patrimoniale delle tabelle 2.6.

TABELLE RELATIVE
AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Totale Fondazioni				
ATTIVO	31/12/2011		31/12/2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	1.828,9	3,4	1.611,8	2,7
Attività finanziarie:	49.737,2	94,2	56.794,5	95,4
partecipazioni nella conferitaria	21.053,7	39,9	25.306,9	42,5
partecipazioni in altre società	5.062,4	9,6	6.018,8	10,1
partecipazioni in società strumentali	847,2	1,6	820,6	1,4
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	22.773,9	43,1	24.648,3	41,4
Credit, ratei e risconti attivi	465,4	0,9	390,8	0,7
Disponibilità liquide	676,4	1,3	615,9	1,0
Altre attività	97,8	0,2	90,2	0,2
Totale dell'attivo	52.805,6	100,0	59.503,2	100,0
PASSIVO	31/12/2011		31/12/2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	43.034,3	81,5	50.160,6	84,3
Fondi per l'attività d'istituto	3.886,8	7,4	4.207,8	7,1
Fondi per rischi ed oneri	1.367,0	2,6	1.229,8	2,0
Erogazioni deliberate	2.242,6	4,2	2.508,5	4,2
Fondo per il volontariato L. 266/91	139,9	0,3	174,1	0,3
Altre passività	2.135,0	4,0	1.222,4	2,1
Totale del passivo	52.805,6	100,0	59.503,2	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Piccole				
ATTIVO	31/12/2011		31/12/2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	56,6	7,4	41,6	5,5
Attività finanziarie:	686,3	89,2	678,9	90,5
partecipazioni nella conferitaria	279,4	36,3	275,7	36,8
partecipazioni in altre società	34,6	4,5	23,0	3,1
partecipazioni in società strumentali	5,6	0,7	5,4	0,7
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	366,7	47,7	374,8	50,0
Crediti, ratei e risconti attivi	5,7	0,8	5,6	0,8
Disponibilità liquide	15,0	1,9	19,3	2,6
Altre attività	5,6	0,7	4,4	0,6
Totale dell'attivo	769,2	100,0	749,9	100,0
PASSIVO	31/12/2011		31/12/2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	658,9	85,7	676,6	90,2
Fondi per l'attività d'istituto	35,8	4,6	40,1	5,3
Fondi per rischi ed oneri	4,2	0,5	5,6	0,7
Erogazioni deliberate da liquidare	15,4	2,0	18,5	2,5
Fondo per il volontariato L. 266/91	2,1	0,3	2,7	0,4
Altre passività	52,9	6,9	6,5	0,9
Totale del passivo	769,2	100,0	749,9	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medio-piccole				
	31/12/2011		31/12/2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella conferitaria	127,4	6,6	126,0	6,5
partecipazioni in altre società	1.713,6	89,1	1.729,9	89,8
partecipazioni in società strumentali	494,4	25,7	566,5	29,4
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	41,8	2,2	58,0	3,0
Crediti, ratei e risconti attivi	22,5	1,2	15,9	0,8
Disponibilità liquide	1.155,0	60,0	1.089,5	56,6
Altre attività	24,1	1,2	22,1	1,2
Totale dell'attivo	59,0	3,1	47,2	2,5
	0,2	0,0	0,3	0,0
	1.924,3	100,0	1.925,5	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	1.705,4	88,6	1.710,0	88,8
Fondi per rischi ed oneri	96,6	5,0	104,7	5,4
Erogazioni deliberate da liquidare	11,9	0,6	13,7	0,7
Fondo per il volontariato L. 266/91	36,3	1,9	32,3	1,7
Altre passività	4,6	0,3	4,7	0,3
Totale del passivo	69,5	3,6	60,1	3,1
	1.924,3	100,0	1.925,5	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medie				
	31/12/2011		31/12/2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali		7,2	222,5	6,2
Attività finanziarie:	257,3	89,8	3.254,6	91,3
partecipazioni nella conferitaria	3.197,6	36,6	1.282,8	36,0
partecipazioni in altre società	1.302,1	7,8	270,9	7,6
partecipazioni in società strumentali	276,0	1,2	50,9	1,4
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	43,9	44,2	1.650,1	46,3
Crediti, ratei e risconti attivi	1.575,5	1,0	35,5	1,0
Disponibilità liquide	34,0	1,9	52,6	1,5
Altre attività	68,5	0,1	1,1	0,0
Totale dell'attivo	3.561,6	100,0	3.566,3	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	3.090,3	86,8	3.079,2	86,3
Fondi per l'attività d'istituto	258,6	7,2	273,6	7,7
Fondi per rischi ed oneri	52,6	1,5	65,3	1,8
Erogazioni deliberate da liquidare	74,9	2,1	88,8	2,5
Fondo per il volontariato L. 266/91	6,8	0,2	8,9	0,3
Altre passività	78,3	2,2	50,5	1,4
Totale del passivo	3.561,6	100,0	3.566,3	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Medio-grandi				
	31/12/2011		31/12/2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali		5,0	316,0	4,5
Attività finanziarie:		90,7	6.524,6	92,3
partecipazioni nella conferitaria	1.992,8	28,9	2.158,4	30,6
partecipazioni in altre società	1.021,8	14,8	1.017,1	14,4
partecipazioni in società strumentali	147,3	2,1	127,9	1,8
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	3.095,8	44,9	3.221,3	45,6
Crediti, ratei e risconti attivi	98,9	1,4	70,9	1,0
Disponibilità liquide	136,9	2,0	97,4	1,4
Altre attività	59,1	0,9	56,1	0,8
Totale dell'attivo	6.894,7	100,0	7.065,0	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	5.963,1	86,5	6.193,1	87,7
Fondi per l'attività d'istituto	417,5	6,1	406,8	5,8
Fondi per rischi ed oneri	80,7	1,2	86,1	1,2
Erogazioni deliberate da liquidare	236,8	3,4	256,8	3,6
Fondo per il volontariato L. 266/91	17,1	0,2	21,0	0,3
Altre passività	179,5	2,8	101,2	1,4
Totale del passivo	6.894,7	100,0	7.065,0	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni Grandi				
	31/12/2011		31/12/2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	1.045,5	2,6	905,7	2,0
Attività finanziarie:	37.881,9	95,5	44.594,9	96,5
partecipazioni nella conferitaria	16.985,0	42,8	21.023,5	45,5
partecipazioni in altre società	3.688,1	9,3	4.649,9	10,1
partecipazioni in società strumentali	627,9	1,6	620,6	1,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	16.580,9	41,8	18.300,7	39,6
Crediti, ratei e risconti attivi	302,7	0,8	268,5	0,6
Disponibilità liquide	397,0	1,0	399,4	0,8
Altre attività	28,7	0,1	28,4	0,1
Totale dell'attivo	39.655,9	100,0	46.196,6	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	31.616,5	79,7	38.501,8	83,3
Fondi per l'attività d'istituto	3.078,3	7,8	3.382,5	7,3
Fondi per rischi ed oneri	1.217,6	3,1	1.059,1	2,3
Erogazioni deliberate da liquidare	1.879,2	4,7	2.112,1	4,6
Fondo per il volontariato L. 266/91	109,4	0,3	136,9	0,3
Altre passività	1.754,8	4,4	1.004,2	2,2
Totale del passivo	39.655,9	100,0	46.196,6	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Nord Ovest				
	31/12/2011		31/12/2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	185,4	0,8	167,3	0,7
Attività finanziarie:	21.777,5	97,6	22.747,8	98,2
partecipazioni nella conferitaria	8.076,7	36,2	7.987,3	34,5
partecipazioni in altre società	2.297,9	10,3	2.357,4	10,2
partecipazioni in società strumentali	292,8	1,3	290,2	1,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	11.110,0	49,8	12.112,9	52,3
Crediti, ratei e risconti attivi	115,4	0,5	92,1	0,4
Disponibilità liquide	170,6	0,8	114,7	0,5
Altre attività	56,7	0,3	53,6	0,2
Totale dell'attivo	22.305,6	100,0	23.175,5	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	18.677,8	83,7	19.472,1	84,0
Fondi per l'attività d'istituto	1.400,3	6,3	1.629,9	7,0
Fondi per rischi ed oneri	394,2	1,8	222,7	1,0
Erogazioni deliberate da liquidare	943,4	4,2	1.011,1	4,4
Fondo per il volontariato L. 266/91	57,1	0,3	66,3	0,3
Altre passività	832,7	3,7	773,5	3,3
Totale del passivo	22.305,6	100,0	23.175,5	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Nord Est				
	31/12/2011		31/12/2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	846,3	5,2	803,7	4,4
Attività finanziarie:	14.916,1	91,8	16.906,6	93,9
partecipazioni nella conferitaria	7.686,0	47,3	8.940,6	49,7
partecipazioni in altre società	1.641,5	10,1	2.063,4	11,5
partecipazioni in società strumentali	407,5	2,5	398,9	2,2
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	5.181,1	31,9	5.503,7	30,6
Crediti, ratei e risconti attivi	188,8	1,2	135,3	0,8
Disponibilità liquide	258,0	1,6	128,5	0,7
Altre attività	33,4	0,2	28,4	0,2
Totale dell'attivo	16.242,6	100,0	18.002,6	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	12.947,1	79,8	14.680,8	81,5
Fondi per l'attività d'istituto	1.447,5	8,9	1.543,3	8,6
Fondi per rischi ed oneri	440,3	2,7	585,8	3,2
Erogazioni deliberate da liquidare	848,5	5,2	920,1	5,1
Fondo per il volontariato L. 266/91	48,8	0,3	64,0	0,4
Altre passività	510,4	3,1	208,6	1,2
Totale del passivo	16.242,6	100,0	18.002,6	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Centro				
	31/12/2011		31/12/2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali				
Attività finanziarie:				
partecipazioni nella conferitaria	673,1	5,7	526,3	3,3
partecipazioni in altre società	10.903,4	91,6	14.810,9	93,7
partecipazioni in società strumentali	4.547,1	38,2	7.465,0	47,2
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	940,7	7,9	1.447,4	9,2
Credit, ratei e risconti attivi	135,0	1,1	121,1	0,8
Disponibilità liquide	5.280,6	44,4	5.777,6	36,5
Altre attività	117,5	1,0	151,6	1,0
Totale dell'attivo	198,0	1,6	313,1	2,0
	7,4	0,1	8,1	0,1
	11.899,3	100,0	15.810,0	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto				
Fondi per l'attività d'istituto	9.298,4	74,1	13.743,4	86,9
Fondi per rischi ed oneri	896,7	7,5	887,7	5,6
Erogazioni deliberate da liquidare	502,8	4,2	391,6	2,5
Fondo per il volontariato L. 266/91	401,9	3,4	531,7	3,4
Altre passività	26,3	0,2	36,4	0,2
Totale del passivo	773,2	6,6	219,3	1,4
	11.899,3	100,0	15.810,0	100,0

Tab. 2.6 - STATO PATRIMONIALE - Fondazioni del Sud				
	31/12/2011		31/12/2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni materiali e immateriali	124,1	5,3	114,5	4,6
Attività finanziarie:	2.140,2	90,8	2.317,4	92,1
partecipazioni nella conferitaria	743,8	31,5	913,9	36,3
partecipazioni in altre società	182,4	7,7	150,6	6,0
partecipazioni in società strumentali	11,9	0,5	10,4	0,4
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.202,0	51,0	1.242,4	49,4
Crediti, ratei e risconti attivi	43,7	1,8	23,5	0,9
Disponibilità liquide	49,9	2,1	59,5	2,4
Altre attività	0,2	0,0	0,2	0,0
Totale dell'attivo	2.358,1	100,0	2.515,2	100,0
PASSIVO				
Patrimonio netto	2.111,0	89,5	2.264,4	90,0
Fondi per l'attività d'istituto	142,3	6,0	146,9	5,8
Fondi per rischi ed oneri	29,7	1,3	29,7	1,2
Erogazioni deliberate da liquidare	48,8	2,1	45,6	1,8
Fondo per il volontariato L. 266/91	7,7	0,3	7,4	0,3
Altre passività	18,6	0,8	21,1	0,9
Totale del passivo	2.358,1	100,0	2.515,2	100,0

	2011		2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	18,9	1,5	359,8	18,3
Dividendi e proventi assimilati	1.104,0	89,2	953,2	48,3
Interessi e proventi assimilati	320,1	25,9	269,0	13,6
Risultato gestione strumenti finanziari	-857,6	-69,3	263,1	13,3
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	651,9	52,7	128,3	6,5
Totale proventi	1.236,9	100,0	1.973,1	100,0
Oneri (*)	731,3	59,1	450,1	22,8
di cui per gli organi statutari	51,2	4,1	51,0	2,6
Imposte	22,6	1,8	18,7	0,9
Oneri straordinari	12,4	1,0	27,2	1,4
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	470,6	38,1	1.477,2	74,9
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi progressi	0,3	0,1	3,4	0,2
Accantonamenti al Patrimonio:	240,0	51,0	468,4	31,7
a) alla riserva obbligatoria	178,0	37,8	319,5	21,6
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	62,0	13,2	148,9	10,1
Attività istituzionale:	638,9	135,7	1.133,1	76,7
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	350,2	74,4	516,0	34,9
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	23,8	5,0	42,2	2,9
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	265,0	56,3	574,8	38,9
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-408,5	-86,8	-127,7	-8,6
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	718,6		808,4	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	1.092,5		1.366,6	

(*) La posta 2011 include mil. € 466 per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 21,4%. Nel 2010 l'accantonamento era di mil. € 199 e l'indice rettificato era 12,6%.

	2011		2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Piccole				
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		8,8		7,1
Dividendi e proventi assimilati		-0,9		2,4
Interessi e proventi assimilati		18,7		58,7
Risultato gestione strumenti finanziari		6,6		17,7
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate		-36,9		3,7
Altri proventi e proventi straordinari		0,0		0,0
		2,2		1,9
Totale proventi		-10,3		100,0
Oneri (*)		9,2		24,9
<i>di cui per gli organi statutari</i>				
Imposte	2,8	-27,1	2,8	8,2
Oneri straordinari		0,6		1,5
		0,1		0,0
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio		-20,2		25,0
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi progressi		0,0		0,2
Accantonamenti al Patrimonio:		2,9		5,8
a) alla riserva obbligatoria	2,7	-13,4	5,0	19,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	0,2	-0,9	0,8	3,2
Attività istituzionale:		10,3		19,0
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	5,9	-29,3	10,9	43,7
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	0,4	-1,9	0,7	2,9
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	4,0	-20,1	7,3	29,2
f) Avanzo (disavanzo) residuo		-33,4		0,2
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti		10,1		9,0
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)		16,4		20,6

(*) La posta del 2011, come quella del 2010, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Medio-piccole				
	2011		2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		0,3		8,9
Dividendi e proventi assimilati	18,3	29,9	29,3	36,7
Interessi e proventi assimilati	30,3	49,3	24,6	30,8
Risultato gestione strumenti finanziari	3,3	5,3	10,6	13,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	9,4	15,2	8,5	10,6
Totale proventi	61,5	100,0	80,0	100,0
Oneri (*)	19,5	31,7	20,1	25,2
<i>di cui per gli organi statutari</i>		8,6	5,0	6,3
Imposte	1,5	2,5	1,8	2,3
Oneri straordinari	3,0	5,0	2,5	3,1
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	37,4	60,8	55,6	69,5
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)	
Copertura disavanzi progressi	0,3	0,7	0,6	1,1
Accantonamenti al Patrimonio:	9,4	25,2	15,0	27,0
a) alla riserva obbligatoria	7,4	19,9	11,0	19,8
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	2,0	5,3	4,0	7,2
Attività istituzionale:	27,5	73,5	39,4	70,9
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	11,5	30,9	16,8	30,2
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	1,0	2,7	1,5	2,6
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	14,9	39,9	21,1	38,0
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,2	0,7	0,6	1,1
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	23,6		20,9	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	36,1		39,1	

(*) La posta del 2011, come quella del 2010, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

	2011		2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	-1,8	-2,1	7,4	5,2
Dividendi e proventi assimilati	65,1	77,1	74,7	52,7
Interessi e proventi assimilati	30,1	35,7	26,8	18,9
Risultato gestione strumenti finanziari	-18,7	-22,1	7,0	5,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,4	-0,5	-0,3	-0,2
Altri proventi e proventi straordinari	10,0	11,9	26,1	18,4
Totale proventi	84,5	100,0	141,7	100,0
Oneri (*)	26,6	31,5	24,7	17,4
<i>di cui per gli organi statutari</i>		8,2	6,6	4,6
Imposte	1,4	1,7	1,6	1,1
Oneri straordinari	1,9	2,3	16,1	11,3
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	54,5	64,6	99,3	70,1
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi progressi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:	15,9	29,1	25,1	25,3
a) alla riserva obbligatoria	12,7	23,2	19,9	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	3,2	5,9	5,2	5,3
Attività istituzionale:	46,8	85,7	74,3	74,8
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	27,6	50,6	48,9	49,3
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	1,7	3,1	2,7	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	17,5	32,0	22,7	22,9
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-8,1	-14,8	-0,1	-0,1
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	35,7		28,2	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	65,0		79,7	

(*) La posta 2011, come quella del 2010, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

	2011		2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni Medio-grandi				
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		-1,0	22,7	9,5
Dividendi e proventi assimilati		60,6	121,2	50,8
Interessi e proventi assimilati		39,3	69,8	29,3
Risultato gestione strumenti finanziari		-27,7	15,5	6,5
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate		0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari		28,8	9,2	3,9
Totale proventi	215,2	100,0	238,4	100,0
Oneri (*)	48,5	22,6	48,1	20,2
<i>di cui per gli organi statutari</i>		4,7	10,4	4,3
Imposte	4,9	2,3	3,8	1,6
Oneri straordinari	3,0	1,4	4,9	2,1
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	158,8	73,8	181,6	76,2
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi progressi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti al Patrimonio:	43,9	27,7	46,4	25,5
a) alla riserva obbligatoria	31,8	20,0	36,3	20,0
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	12,2	7,7	10,0	5,5
Attività istituzionale:	114,9	72,3	135,2	74,5
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	76,0	47,8	81,1	44,7
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	4,2	2,7	4,8	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	34,7	21,8	49,2	27,1
f) Avanzo (disavanzo) residuo	00,0	0,0	0,0	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	63,5		84,8	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	143,7		170,8	

(*) La posta 2011, come quella del 2010, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

	2011		2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	23,6	2,7	320,2	21,6
Dividendi e proventi assimilati	871,4	98,3	708,0	47,9
Interessi e proventi assimilati	168,6	19,0	141,7	9,6
Risultato gestione strumenti finanziari	-745,9	-84,2	226,4	15,3
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	568,4	64,2	82,6	5,5
Totale proventi	886,1	100,0	1.479,1	100,0
Oneri (*)	627,5	70,8	348,7	23,6
<i>di cui per gli organi statutari</i>		2,9	26,3	1,8
Imposte	14,1	1,6	10,9	0,7
Oneri straordinari	4,4	0,5	3,7	0,2
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	240,1	27,1	1.115,7	75,4
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi progressi	0,0	0,0	2,8	0,2
Accantonamenti al Patrimonio:	167,9	69,9	376,1	33,7
a) alla riserva obbligatoria	123,4	51,4	247,3	22,2
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	44,5	18,5	128,8	11,5
Attività Istituzionale:	439,5	183,0	865,2	77,5
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	229,2	95,4	358,3	32,1
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	16,5	6,9	32,5	2,9
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	193,8	80,7	474,4	42,5
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-367,3	-153,0	-128,4	-11,5
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	585,6		665,6	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	831,2		1.056,4	

(*) La posta 2011 include mil. € 466 per accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 18,2%. Nel 2010 l'accantonamento era di mil. € 199 e l'indice rettificato era 10,1%.

		2011		2010	
		milioni di €	%	milioni di €	%
Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Nord Ovest					
	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	18,9	4,1	230,4	28,1
	Dividendi e proventi assimilati	430,4	94,3	397,9	48,5
	Interessi e proventi assimilati	83,6	18,3	68,0	8,3
	Risultato gestione strumenti finanziari	-112,9	-24,7	76,1	9,3
	Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,4	-0,1	-0,4	0,1
	Altri proventi e proventi straordinari	36,8	8,1	48,4	5,9
	Totale proventi	456,4	100,0	820,5	100,0
	Oneri (*)	125,9	27,6	76,4	9,3
	<i>di cui per gli organi statutari</i>	15,5	3,4	15,2	1,9
	Imposte	9,6	2,1	9,4	1,2
	Oneri straordinari	1,7	0,4	17,5	2,1
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	319,2	69,9	717,2	87,4
	Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
	Copertura disavanzi progressi	0,0	0,0	0,0	0,0
	Accantonamenti al Patrimonio:	87,9	27,5	220,4	30,7
	a) alla riserva obbligatoria	65,2	20,4	143,4	20,0
	b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	22,6	7,1	77,0	10,7
	Attività istituzionale:	227,9	71,4	496,7	69,3
	c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	163,7	51,3	280,7	39,1
	d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	8,7	2,7	19,1	2,7
	e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	55,5	17,4	196,9	27,5
	f) Avanzo (disavanzo) residuo	3,5	1,1	0,0	0,0
	g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	279,9		246,1	
	Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	452,3		545,9	

(*) La posta 2011 include mil. € 45 per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 17,7%. Nel 2010 non vi erano accantonamenti prudenziali.

Tab. 2.7 - CONTO ECONOMICO - Fondazioni del Nord Est				
	2011		2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		2,1		16,2
Dividendi e proventi assimilati	7,9			2,7
Interessi e proventi assimilati	337,7	88,2		331,7
Risultato gestione strumenti finanziari	96,8	25,3		76,7
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-356,2	-93,1		126,1
Altri proventi e proventi straordinari	0,0	0,0		0,0
Totale proventi	296,5	77,5	60,6	9,9
Oneri (*)	382,7	100,0	611,3	100,0
<i>di cui per gli organi statutari</i>	120,2	31,4	134,4	22,0
Imposte	17,3	4,5	17,4	2,8
Oneri straordinari	6,3	1,6	3,7	0,6
	2,8	0,7	2,9	0,5
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	253,4	66,2	470,3	76,9
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:	100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)	
Copertura disavanzi progressi	0,0	0,0	2,8	0,6
Accantonamenti al Patrimonio:	79,0	31,2	124,6	26,5
a) alla riserva obbligatoria	60,1	23,7	92,5	19,7
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	18,9	7,4	32,1	6,8
Attività istituzionale:	221,5	87,4	343,0	72,9
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	77,4	30,6	101,6	21,6
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	8,0	3,2	12,4	2,6
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	136,1	53,7	229,1	48,7
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-47,1	-18,6	-0,1	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	290,9		330,2	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	376,4		444,2	

(*) La posta 2011 include mil. € 35 per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria) senza i quali l'incidenza sarebbe 22,3%. Nel 2010 l'accantonamento era di mil. € 49 e l'indice rettificato era 13,9%.

	2011		2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	-8,4	-2,6	110,8	24,0
Dividendi e proventi assimilati	309,8	94,6	192,7	41,8
Interessi e proventi assimilati	99,9	30,5	85,0	18,4
Risultato gestione strumenti finanziari	-385,1	-117,6	58,0	12,6
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	311,2	95,1	14,9	3,2
Totale proventi	327,3	100,0	461,4	100,0
Oneri (*)	468,3	143,1	222,8	48,3
<i>di cui per gli organi statutari</i>	13,3	4,1	13,4	2,9
Imposte	4,4	1,4	3,1	0,7
Oneri straordinari	4,6	1,4	4,4	1,0
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	-150,0	-45,8	231,1	50,1
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi progressi	0,0	0,0	0,2	0,1
Accantonamenti al Patrimonio:	58,9	-39,3	106,2	45,9
a) alla riserva obbligatoria	43,1	-28,7	71,9	31,1
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	15,9	-10,6	34,2	14,8
Attività istituzionale:	156,2	-104,1	252,7	109,3
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	89,9	-59,9	111,7	48,3
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	5,7	-3,8	9,2	4,0
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	60,6	-40,4	131,9	57,1
f) Avanzo (disavanzo) residuo	-365,2	243,4	-127,9	-55,3
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	129,3		211,0	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	224,9		331,9	

(*) La posta 2011 include € 386,4/M. per gli accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura fiscale) senza i quali gli oneri sarebbero € 81,9/M. l'incidenza sarebbe 25,0%, l'Avanzo € 236,4/M. e l'Avanzo residuo € 21,3/M. Nel 2010 l'accantonamento era di € 150/M. e l'incidenza era 15,8%.

	2011		2010	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		0,7		3,1
Dividendi e proventi assimilati	26,1	37,1	30,9	38,7
Interessi e proventi assimilati	39,7	56,4	39,3	49,1
Risultato gestione strumenti finanziari	-3,4	-4,8	2,9	3,7
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi e proventi straordinari	7,5	10,6	4,3	5,4
Totale proventi	70,4	100,0	79,9	100,0
Oneri (*)	16,9	23,9	16,4	20,6
<i>di cui per gli organi statutari</i>		7,2	5,0	6,2
Imposte	2,2	3,1	2,5	3,1
Oneri straordinari	3,4	4,8	2,4	2,9
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	48,0	68,2	58,7	73,4
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% (su avanzo esercizio)		100% (su avanzo esercizio)
Copertura disavanzi progressi	0,3	0,6	0,5	0,9
Accantonamenti al Patrimonio:	14,2	29,6	17,2	29,3
a) alla riserva obbligatoria	9,6	19,9	11,6	19,8
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	4,6	9,7	5,6	9,5
Attività istituzionale:	33,2	69,3	40,7	69,3
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	19,2	39,9	22,1	37,7
d) Accantonamento al volontariato L. 266/91	1,3	2,7	1,6	2,7
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	12,8	26,7	17,0	28,9
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,3	0,6	0,3	0,5
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	18,5		21,0	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)	39,0		44,7	

(*) La posta del 2011, come quella del 2010, non include accantonamenti prudenziali (perdite e rischi di natura finanziaria).

Tab. 2.8 - Elenco delle Fondazioni per dimensione patrimoniale				
Gruppi dimensionali				
N°	N° nel Gruppo	Fondazione	Patrimonio 2011	Gruppi dimensionali
1	1	Fondazione C.R. Province Lombarde	6.449.077.428	Fondazioni grandi n. 18
2	2	Compagnia di San Paolo di Torino	5.559.321.938	
3	3	Fondazione C.R. Verona Vicenza B.A.	2.647.721.664	
4	4	Fondazione C.R. Torino	1.914.152.262	
5	5	Fondazione C.R. Padova e Rovigo	1.733.413.920	
6	6	Fondazione Roma	1.432.440.553	
7	7	Fondazione C.R. Cuneo	1.318.944.468	
8	8	Ente C.R. Firenze	1.294.613.734	
9	9	Fondazione Monte dei Paschi di Siena	1.283.860.930	
10	10	Fondazione C.R. Lucca	1.174.371.826	
11	11	Fondazione C.R. Genova e Imperia	1.059.479.438	
12	12	Fondazione C.R. Parma	936.650.345	
13	13	Fondazione Cassamarca C.R. Marca Trivigiana	867.229.034	
14	14	Fondazione Banco di Sardegna	863.776.240	
15	15	Fondazione C.R. Modena	814.754.106	
16	16	Fondazione B.M. Lombardia	789.790.629	
17	17	Fondazione C.R. Bologna	755.794.142	
18	18	Fondazione C.R. Bolzano	721.141.882	
19	1	Fondazione C.R. Perugia	661.501.167	Fondazioni mediograndi n. 17
20	2	Fondazione C.R. Pisa	524.530.157	
21	3	Fondazione C.R. Trieste	445.489.804	
22	4	Fondazione C.R. Forlì	429.764.511	
23	5	Fondazione C.R. Udine e Pordenone	400.212.822	
24	6	Fondazione C.R. Trento e Rovereto	380.356.974	
25	7	Fondazione Piacenza e Vigevano	369.989.584	
26	8	Fondazione di Venezia	366.077.039	
27	9	Fondazione C.R. Alessandria	319.244.620	
28	10	Fondazione C.R. Carpi	316.778.882	
29	11	Fondazione C.R. Pistoia e Pescia	297.538.636	
30	12	Fondazione C.R. Pesaro	272.040.007	
31	13	Fondazione Banco di Sicilia	267.946.422	
32	14	Fondazione C.R. Macerata	264.524.477	
33	15	Fondazione M. Bologna e Ravenna	221.485.873	
34	16	Fondazione C.R. Biella	216.667.388	
35	17	Fondazione C.R. Pescara e L.A.	209.001.596	

continua Tab. 2.8				
36	1	Fondazione C.R. Livorno	206.030.319	Fondazioni medie n. 18
37	2	Fondazione C.R. Tortona	205.885.064	
38	3	Fondazione C.R. Asti	203.162.427	
39	4	Fondazione C.R. La Spezia	200.916.376	
40	5	Fondazione C.R. Ferrara	181.880.327	
41	6	Fondazione C.R. Savona	176.107.898	
42	7	Fondazione C.R. Reggio Emilia	175.561.725	
43	8	Fondazione C.R. San Miniato	174.679.171	
44	9	Fondazione C.R. Gorizia	168.538.826	
45	10	Fondazione C.R. Ascoli Piceno	166.761.567	
46	11	Fondazione C.R. Teramo	161.435.373	
47	12	Fondazione C.R. Imola	160.969.826	
48	13	Fondazione C.R. Fano	159.210.492	
49	14	Fondazione C.R. Carrara	154.305.241	
50	15	Fondazione C.R. Terni e Narni	154.285.806	
51	16	Fondazione C.R. Ravenna	153.611.655	
52	17	Fondazione C.R. Volterra	149.714.185	
53	18	Fondazione C.R. Rimini	137.281.404	
54	1	Fondazione C.R. L'Aquila	136.502.223	Fondazioni mediopiccole n. 17
55	2	Fondazione M. Parma	124.963.744	
56	3	Fondazione C.R. Mirandola	121.330.652	
57	4	Fondazione C.R. Cesena	120.202.661	
58	5	Fondazione C.R. Puglia	118.563.266	
59	6	Banco di Napoli	117.449.251	
60	7	Fondazione C.R. Vercelli	111.266.309	
61	8	Fondazione C.R. Jesi	102.977.731	
62	9	Fondazione C.R. Rieti	100.430.174	
63	10	Fondazione C.R. Prato	91.415.800	
64	11	Fondazione C.R. Fermo	91.393.162	
65	12	Fondazione C.R. Chieti	89.087.871	
66	13	Fondazione C.R. Vignola	79.174.873	
67	14	Fondazione C.R. Fabriano e C.	75.933.710	
68	15	Fondazione C.R. Calabria e Lucania	75.536.163	
69	16	Fondazione B.M. Lucca	74.966.223	
70	17	Fondazione C.R. Foligno	74.219.738	

continua Tab. 2.8				
71	1	Fondazione C.R. Orvieto	66.869.154	Fondazioni piccole n. 18
72	2	Fondazione C.R. Spoleto	55.712.002	
73	3	Fondazione C.R. Cento	55.238.261	
74	4	Fondazione B.N. delle Comunicazioni	54.826.451	
75	5	Fondazione C.R. Fossano	51.060.698	
76	6	Fondazione C.R. Civitavecchia	50.641.392	
77	7	Fondazione C.R. Saluzzo	42.013.032	
78	8	Fondazione C.R. Salernitana	39.431.408	
79	9	Fondazione C.R. e B.M. Lugo	35.617.993	
80	10	Fondazione C.R. Savigliano	34.825.886	
81	11	Fondazione C.R. Viterbo	34.568.456	
82	12	Fondazione B.M. Foggia	32.226.036	
83	13	Fondazione C.R. Loreto	29.590.588	
84	14	Fondazione C.R. Bra	25.896.533	
85	15	Fondazione C.R. Città di Castello	24.484.339	
86	16	Fondazione B.M. e C.R. Faenza	17.276.762	
87	17	Fondazione B.M. Rovigo	6.890.324	
88	18	Fondazione Monte di Pietà di Vicenza	1.713.710	

CAPITOLO 3

LA STRUTTURA OPERATIVA

3.1 L'evoluzione organizzativa delle Fondazioni

La struttura organizzativa delle Fondazioni di origine bancaria è stata oggetto, nel corso degli anni, di un graduale ma profondo processo evolutivo. Questo percorso, che per sua natura non prevede un punto di arrivo ideale, è strettamente correlato all'evoluzione stessa del ruolo delle Fondazioni, del modo di intendere la missione e delle strategie messe in atto per perseguirla.

Come annualmente documentato dai Rapporti Acri, gli assetti organizzativi sono passati da strutture elementari, con un ricorso significativo al *service* affidato alle banche conferitarie e con l'utilizzo di risorse distaccate dalle stesse banche per l'espletamento delle funzioni gestite direttamente dalla Fondazione¹, a strutture sempre più complesse e articolate, con una crescente suddivisione dei ruoli e delle responsabilità e arricchite sia nel numero che nella qualità degli organici.

Le scelte, in origine, apparivano coerenti con la linea di estrema prudenza che ha ispirato i primi anni di vita delle Fondazioni, tanto nel dimensionamento degli organici, quanto nelle articolazioni organizzative, in considerazione dei livelli di redditività del patrimonio e dei volumi di attività contenuti. Strutture semplici, quindi, in cui prevaleva un approccio gestionale di tipo "ordinario", cioè volto alla gestione dell'esistente in attesa che il quadro normativo e di contesto divenisse più nitido e i confini dell'autonomia e dell'indipendenza delle Fondazioni venissero definitivamente chiariti.

Solo successivamente, una volta sanciti nelle sedi istituzionali ruolo e missione delle Fondazioni in maniera puntuale e definitiva, il processo di graduale trasformazione delle strutture organizzative

¹⁾ Si vedano al riguardo gli esiti dell'indagine sugli assetti organizzativi delle Fondazioni condotta dall'Acri nel 2003, i cui risultati sono stati pubblicati nel Sesto Rapporto sulle Fondazioni bancarie.

ha preso il via, portando nel corso degli anni, a profondi cambiamenti.

L'incremento dei volumi di attività e la progressiva consapevolezza di essere un punto di riferimento nel terzo settore, con la conseguente necessità di potenziare il grado di professionalità della struttura, hanno dato impulso a un progressivo aumento quali-quantitativo degli organici, e la crescente complessità delle funzioni svolte, connessa alla definizione di un ruolo più preciso e articolato, ha indotto le Fondazioni stesse a riportare sotto un più diretto controllo leve organizzative inizialmente affidate a gestioni esterne.

Una spinta all'innovazione organizzativa delle Fondazioni negli anni è derivata dall'adozione di nuovi modelli di intervento istituzionale centrati sull'autonoma capacità di interpretazione dei bisogni della comunità, sulla messa a punto di strumenti erogativi più efficaci e mirati, su progettualità gestite internamente, su metodologie e processi di monitoraggio e valutazione, non solo di tipo amministrativo, più articolati e orientati al risultato.

La diffusione di tali modelli, che ha interessato soprattutto le realtà grandi e medio-grandi, rappresenta uno stimolo per tutte le altre realtà e ha portato nel tempo le Fondazioni a ridisegnare la mappa di ruoli, funzioni e procedure, come conseguenza di un generale ripensamento delle strutture e dei processi operativi.

I percorsi di sviluppo organizzativo realizzati si caratterizzano oggi, per una maggiore specializzazione delle funzioni relative all'attività istituzionale, con l'enucleazione negli organigrammi di aree che fanno riferimento ai settori di intervento della Fondazione, ovvero marcano la distinzione tra l'attività istruttoria relativa a domande di contributo presentate da soggetti terzi rispetto alla gestione diretta di progetti ideati dalla Fondazione. Mutano parallelamente i ruoli del personale, con significativi processi di arricchimento professionale e specializzazione delle risorse, sempre più affini al profilo del *project manager*. Conseguentemente, è diminuita progressivamente nel tempo la quota di risorse umane distaccate dalla banca conferitaria o in service esterno, a favore di inserimenti in organico di personale con profili professionali più aderenti alle specifiche esigenze organizzative (nel 2005 erano 93 gli addetti in distacco dalla banca conferitaria contro i 42 del 2011, con conseguente riduzione della loro incidenza sull'organico totale dall'11% al 4,1%).

Allo stesso tempo, in relazione all'evoluzione dei mercati finan-

ziari e ai processi di graduale dismissione delle partecipazioni nelle banche conferitarie e di conseguente diversificazione degli investimenti, le funzioni organizzative preposte alla gestione del patrimonio si sono arricchite in termini di responsabilità e competenze. Le configurazioni organizzative in tale ambito riflettono inoltre la scelta di fondo di ciascuna Fondazione in merito alla modalità di gestione: all'opzione "interna" corrispondono nuclei operativi più numerosi e specializzati, a quella "esterna" si lega un più contenuto investimento organizzativo, con presidi dimensionalmente più contenuti focalizzati sulle attività di controllo dei risultati delle gestioni esterne attivate.

Si rafforzano, o prendono forma per la prima volta, funzioni di *staff* dedicate al supporto degli Organi e della Direzione nella pianificazione strategica della Fondazione: uffici studi e servizi di pianificazione e controllo di gestione.

Il settore della comunicazione viene individuato sempre più chiaramente come una componente altamente strategica per la Fondazione, e a questa maggiore considerazione consegue la strutturazione di unità preposte alle relazioni esterne e ai rapporti con la stampa.

L'interlocuzione con il pubblico più vasto avviene sempre di più attraverso i siti *web* delle Fondazioni che sono diventati il canale ormai più utilizzato per la conoscenza dell'istituzione e della sua attività, per la diffusione di informazioni relative ai bandi e alle opportunità di accesso ai processi erogativi, per la promozione delle proprie attività, e anche l'ambiente operativo di riferimento per la gestione delle pratiche di erogazione (es: raccolta *on line* delle domande di contributo e aggiornamento in tempo reale sullo stato delle pratiche aperte).

Le tradizionali funzioni amministrativo-contabili mantengono ancora, nonostante il crescente rilievo delle altre sopra richiamate, un peso molto significativo nelle strutture delle Fondazioni, trovando crescente supporto nell'evoluzione dell'*office automation* e nell'utilizzo delle sopra ricordate tecnologie *web*.

Da ultima, non per importanza, è da evidenziare la crescente attenzione delle Fondazioni alla sfera dei *controlli interni*, in conseguenza anche dei processi sin qui evidenziati di più ampia articolazione delle strutture e di generale aumento di complessità delle funzioni. Unità operative preposte ai controlli vengono strutturate in alcuni casi ad un primo livello, all'interno delle funzioni di linea,

mentre più spesso nascono presidi in staff alla Direzione con funzione di controllo di secondo livello o, nei casi più avanzati, di *auditing* interno.

Completano il quadro organizzativo delle strutture delle Fondazioni le tradizionali funzioni affari legali, in *staff* con la Direzione, di segreteria generale, in appoggio diretto alle attività degli Organi e della Direzione, e le aree tecniche di supporto logistico.

All'evoluzione dei modelli organizzativi si è gradualmente affiancata una modifica dei profili professionali del personale, al fine di rendere coerenti ruoli, responsabilità e competenze. Sono stati pertanto affinati nel tempo i processi di selezione del personale, che sono divenuti più strutturati ed efficaci e che hanno portato all'innesto di nuove figure caratterizzate da solida professionalità, spesso provenienti da settori diversi. Questo ha determinato anche un cambiamento della cultura organizzativa, che, forte dello scambio di esperienze e di competenze, è divenuta più aperta al cambiamento, in grado quindi di meglio assecondare i processi evolutivi delle Fondazioni.

I processi formativi hanno parallelamente assunto un particolare rilievo, non solo in termini quantitativi, ma anche e soprattutto in relazione ai contenuti dei percorsi di crescita del personale. Alla formazione di tipo tecnico si sono gradualmente aggiunti percorsi formativi di tipo motivazionale e gestionale, con l'obiettivo di favorire il lavoro integrato tra uffici, le sinergie tra diverse competenze, le attitudini manageriali, il lavoro di gruppo, il *project management*.

Infine, anche se con maggiore gradualità, si stanno introducendo, in realtà organizzative più strutturate, metodologie di valutazione del personale che consentono di stimolarne la motivazione, incentivarne la crescita, delineare percorsi individuali di sviluppo.

Questa crescente attenzione al ruolo della struttura organizzativa e del personale quali strumenti fondamentali per il perseguimento degli scopi statutari, non poteva trovare migliore conferma se non nella Carta delle Fondazioni varata dall'Acri, in cui, al Principio 9 della prima sezione dedicata alla governance, si afferma: *“Le Fondazioni riconoscono alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuovono la formazione e la crescita delle professionalità necessarie in funzione della loro dimensione e operatività”*.

ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI

3.2 Le risorse umane

Nel 2011 le Fondazioni hanno complessivamente impegnato nelle loro strutture operative 1.026 persone, di cui l'80% occupate a tempo pieno con un costo complessivo di 62,8 milioni di euro (-1,6% rispetto al 2010). Il numero totale di unità è aumentato dell'1,2% rispetto all'anno precedente (nel 2010 erano 1.014), portando a 11,6 il numero medio di dipendenti per Fondazione (era 11,5 nel 2010).

Le caratteristiche del personale sono esaminate in questo paragrafo, prima con riferimento al complesso delle Fondazioni, poi con riguardo a raggruppamenti dimensionali e geografici delle stesse², sulla base dei risultati delle tradizionali ricognizioni annuali svolte dall'Acri. Nella stesura del capitolo, quest'anno sono state inserite due tabelle, che vanno ad aggiungersi alle usuali, relative alla distribuzione del personale per genere. La prima tabella si colloca nella parte generale e offre un maggior dettaglio in relazione al ruolo organizzativo mentre la seconda, di carattere più generale, è collocata nella sezione dedicata ai gruppi dimensionali e geografici.

Il primo quadro è relativo alla natura dei rapporti di lavoro (Tab. 3.1) e conferma per il 2011 la composizione registrata nel 2010, con minimi assestamenti che rafforzano le collaborazioni esterne³ che aumentano di 10 unità.

L'organico della fondazione aumenta di un'unità e passa da 819 ad 820 unità impiegate confermando il percorso di autonomia organizzativa delle Fondazioni, con un'incidenza sul totale dell'80%.

La crescita delle collaborazioni esterne, che come evidenziato passano da 139 a 149 unità, con un lieve aumento della loro incidenza sul totale (il 15% contro il 14% nel 2010), appare coerente con l'esigenza delle Fondazioni di avvalersi di apporti professionali di profilo specialistico talora anche molto elevato, in funzione della

²⁾ Per il raggruppamento delle Fondazioni per classi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alla Nota metodologica.

³⁾ Le opzioni organizzative tradizionalmente utilizzate dalle Fondazioni in merito alla composizione quali-quantitativa del personale sono le seguenti: l'utilizzo di personale proprio della Fondazione; il distacco di personale della banca conferitaria; il service, cioè il ricorso a convenzioni stipulate con soggetti terzi (per lo più con la banca conferitaria) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di funzioni operative proprie della Fondazione; il ricorso a forme di consulenza esterna, configurate soprattutto nella forma di contratti a progetto.

crescente complessità di progetti e attività, senza tuttavia rinunciare alla snellezza e flessibilità delle strutture che le Fondazioni hanno sempre cercato di mantenere.

Le formule del distacco e del service sono sostanzialmente stabilizzate su un livello ormai marginale (nell'insieme 5%), con solo modesti assestamenti che finiscono per compensarsi più o meno tra loro (i distacchi aumentano di una unità, mentre le risorse in service rimangono alle 15 unità registrate nella precedente rilevazione).

Tab. 3.1 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro

Natura del rapporto di lavoro	2011		2010	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	820	80	819	81
Organico distaccato dalla Banca conferitaria	42	4	41	4
Organico in service	15	1	15	1
Collaborazioni Esterne	149	15	139	14
Totale	1.026	100	1.014	100

L'esame dei ruoli organizzativi del personale impiegato (Tabella 3.2 A) evidenzia una situazione in linea con gli anni precedenti, con qualche leggero scostamento rispetto al 2010.

I dipendenti con funzione di direzione sono 103 (tre in meno del 2010) e rappresentano il 10% del totale; i ruoli di coordinamento intermedio diminuiscono di 2 unità e occupano 168 persone, pari al 16% del totale; le funzioni specialistiche fanno segnare l'aumento più consistente: con 10 unità in più rispetto al 2010 impegnano 309 unità, pari al 30% del totale; il dato di incremento in questa fascia è la diretta conseguenza dell'espandersi nelle Fondazioni delle nuove funzioni di *staff* specialistico, già osservate tra gli andamenti evolutivi delle strutture organizzative.

Aumentano di sette unità i ruoli del comparto operativo/esecutivo che impegnano 446 persone e pesano per il 44% sul totale del personale (era 43% nel 2010).

Il quadro d'insieme segnala un assetto strutturale piuttosto "compresso" delle Fondazioni, con un rapporto alto tra le posizioni di contenuto manageriale e quelle di livello operativo.

Tab. 3.2 A - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo

Ruolo organizzativo	2011		2010	
	Unità	%	Unità	%
Direzione	103	10	106	10
Responsabilità di coordinamento intermedio	168	16	170	17
Specialistico	309	30	299	30
Operativo/esecutivo	446	44	439	43
Totale	1.026	100	1.014	100

Per quanto riguarda la distribuzione per genere, la ricognizione del 2011 conferma la generale prevalenza di donne per il 55% negli organici delle Fondazioni, sebbene dall'analisi dei dati di dettaglio relativi ai ruoli svolti emergano significative differenze tra i due sessi (Tabella 3.2B).

Le difformità maggiori si mostrano nei ruoli di direzione (Segretari Generali e Direttori) che registrano una netta prevalenza del genere maschile con dell'83% contro il 17% della presenza femminile.

Viceversa la componente femminile assume un peso maggioritario nei ruoli di Responsabilità di coordinamento intermedio (57% di presenze femminili) e in quelli Specialistici (54% di presenze femminili).

Se quindi i dati relativi alle posizioni apicali confermano una situazione generalizzata a livello nazionale e comune a tutti i settori produttivi, quelli relativi ai ruoli con Responsabilità di coordinamento intermedio e Specialistici sono confortanti ed evidenziano il superamento di stereotipi culturali diffusi a favore di una cultura della presenza del genere femminile nelle posizioni "medio-alte".

Merita invece una evidenza la differenza che emerge nelle funzioni Operative/ Esecutive in cui il divario tra uomini e donne si fa più marcato (rispettivamente il 65% di donne e il 35% di uomini); tali posizioni comprendono una serie di attività di "Segreteria" e "Lavori di Ufficio" all'interno delle quali sono state inserite professioni di supporto "trasversali e multidisciplinari" alle funzioni organizzative delle Fondazioni che sono di competenza prettamente femminile.

È proprio nelle "Segreterie" e nei così detti "Lavori di Ufficio", ove i dati evidenziano una presenza femminile determinate, che in

realtà si sviluppa una importante attività che può essere definita “l’aspetto pratico dell’attività *core* della Fondazione” ed è ricondotta ad una serie di mansioni tra cui:

- funzioni amministrativo/contabili (tenuta della contabilità e pratiche amministrative);
- funzioni organizzative (gestione appuntamenti, viaggi e riunioni);
- funzioni gestionali ed informatiche (trattamento e inserimento dei dati tratti dai siti *web* delle richieste di contributo);
- funzioni di archiviazione dei documenti, gestione della corrispondenza, fotocopiatura e fascicolatura, stesura dei verbali delle riunioni;
- funzioni relazionali e comunicative (accoglienza, gestione beneficiari e consulenti, organizzazione eventi).

Interessante sarà osservare l’evoluzione futura della composizione del personale delle Fondazioni, al fine di verificare la tendenza al graduale riequilibrio di genere.

Tab. 3.2 B - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo e al genere

Ruolo organizzativo	2011					
	N. Donne	% Donne	N. Uomini	% Uomini	Unità totali	% Totali
Direzione	17	17	86	83	103	100
Responsabilità di coordinamento intermedio	95	57	73	43	168	100
Specialistico	168	54	141	46	309	100
Operativo/esecutivo	288	65	158	35	446	100
Totale	568	55	458	45	1.026	100

La scolarizzazione delle risorse conferma l’elevato grado degli studi effettuati: il 61% del personale è laureato e il 33% è in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (rispettivamente +5 e +9 unità rispetto al 2010); viceversa nonostante le percentuali rimangano costanti, si registra una riduzione nel numero del personale dipendente che ha un diploma di scuola secondaria di primo grado (si veda Tab. 3.3)

Tali maggiori concentrazioni verso un grado alto di scolarità trovano conferma nel crescente sviluppo quali-quantitativo che ha segnato il secondo decennio di attività delle Fondazioni.

Tab. 3.3 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al grado di scolarizzazione

Grado di scolarizzazione	2011		2010	
	Unità	%	Unità	%
Laurea	623	61	618	61
Diploma di scuola secondaria di II grado	341	33	332	33
Diploma di scuola secondaria di I grado	62	6	64	6
Totale	1.026	100	1.014	100

Con riferimento all'inquadramento contrattuale, la scelta tipologica prevalente si conferma, come nel 2010, per il Contratto nazionale del Commercio e Servizi: gli addetti interessati sono 424, 14 in più del 2010 con un incremento di incidenza che si attesta al 41% del totale; segue, come secondo comparto contrattuale di inquadramento, il Contratto nazionale del Credito, con 321 dipendenti (4 unità in meno rispetto al dato del 2010) e il 31% del totale.

Stabile anche l'incidenza percentuale dei rapporti regolati da contratto individuale, che rappresentano globalmente il 27% del totale e riguardano 275 unità (aumentano di una unità, mentre rimangono stabili nella percentuale). Nell'ambito della tipologia in esame si registra una prevalenza dei contratti individuali collegati a regolamenti interni appositamente definiti dalle Fondazioni.

Tab. 3.4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato

Tipo di contratto	2011		2010	
	Unità	%	Unità	%
CCNL - Commercio e Servizi	424	41	410	40
CCNL - Credito	321	31	325	32
Altri CCNL	6	1	5	1
Contratto individuale (collegato a un Regolamento interno)	153	15	154	15
Contratto individuale (non collegato a un Regolamento interno)	122	12	120	12
sTotale	1.026	100	1.014	100

ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Gli aspetti sin qui descritti relativamente al complesso delle Fondazioni sono di seguito analizzati con riferimento ai raggruppamenti dimensionali e geografici delle Fondazioni richiamati in apertura del paragrafo.

Una prima visione d'insieme riguardo al numero di unità occupate (Tab. 3.5) evidenzia che esso aumenta con la maggiore dimensione patrimoniale, ma tale crescita è meno che proporzionale a quella dei patrimoni: mentre il rapporto fra la dimensione media del patrimonio delle Fondazioni "grandi" e delle Fondazioni "piccole" è di quasi 56 a 1, il rapporto del numero di dipendenti è di circa 8 a 1.

Ciò non toglie, tuttavia, che vi sia uno scarto significativo tra gli organici delle Fondazioni più grandi e quelli delle realtà di minore dimensione: nelle prime la media è di oltre 29 unità, mentre nelle classi dimensionali inferiori i valori si riducono di oltre due terzi nelle Fondazioni Medio-grandi e Medie (meno di 10 persone per Fondazione) e arrivano a meno di 4 unità nelle Fondazioni Piccole.

Secondo la prospettiva geografica, si rileva che la maggior parte delle risorse umane si concentra nelle Fondazioni del Nord (Ovest ed Est), dove è occupato il 65% del totale. Il dato riflette puntualmente sia la presenza territoriale delle Fondazioni (ben 47 al Nord rispetto alle 30 del Centro e alle 11 del Sud), sia la loro dimensione patrimoniale, che in questa area del Paese è mediamente più elevata.

Tab. 3.5 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione a numero, percentuale e media

Gruppi di Fondazioni	Nr. unità impieg.	Percentuale	Media
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>			
Fondazioni grandi (n. 18)	535	52	29,7
Fondazioni medio-grandi (n. 17)	134	13	7,8
Fondazioni medie (n. 18)	185	18	8,7
Fondazioni medio-piccole (n. 17)	109	11	6,4
Fondazioni piccole (n. 18)	63	6	3,5
Totale Fondazioni	1.026	100	11,6
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>			
Nord Ovest (n. 17)	306	30	18,0
Nord Est (n. 30)	354	35	11,8
Centro (n. 30)	270	26	9,0
Sud e Isole (n. 11)	96	9	8,7

Riguardo alla distribuzione del personale per genere vi sono alcuni scostamenti rispetto ai dati generali sia nelle ripartizioni dimensionali che in quelle geografiche (Tab. 3.6). In particolare, le tipologie di Fondazioni che divergono maggiormente dai dati di sistema sono: le Medie con il 64% di personale femminile impiegato (55% a livello generale) e le Fondazioni Piccole che viceversa, impiegano personale maschile per il 56% (45% dato complessivo). Nelle ripartizioni geografiche le fondazioni del Sud ed Isole sono quelle che si allontanano maggiormente dalla media generale utilizzando il 60% di personale maschile e il 40% di personale femminile; gli altri raggruppamenti geografici non mostrano evidenze particolari allineandosi ai dati di riferimento.

Tab. 3.6 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione al genere

Gruppi di Fondazioni	Donne	Uomini	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>			
Fondazioni grandi	53%	47%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	58%	42%	100,0%
Fondazioni medie	64%	36%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	56%	44%	100,0%
Fondazioni piccole	44%	56%	100,0%
Totale Fondazioni	55%	45%	100,0%
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>			
Nord Ovest	58%	42%	100,0%
Nord Est	57%	43%	100,0%
Centro	55%	45%	100,0%
Sud e Isole	40%	60%	100,0%

La distribuzione del personale in relazione alla natura del rapporto di lavoro (Tab. 3.7) rivela una netta differenziazione della situazione tra le classi dimensionali maggiori e quelle più piccole.

Mentre nelle prime il processo di strutturazione con organici propri è pressoché ultimato (88%: 8 punti percentuali in più del dato complessivo), nelle altre si registra una maggiore lentezza nel percorso di abbandono dell'originario modello basato sull'utilizzo di personale messo a disposizione dalla banca conferitaria, e si fa frequente il ricorso alle consulenze esterne al fine di garantire maggiore flessibilità e rendere variabile il costo.

Nelle dimensioni più piccole il "service" e le "collaborazioni esterne" ricorrono rispettivamente nel 10% (contro l'1% complessivo) e nel 31% dei casi (contro il 15% complessivo).

Da osservare, ancora, l'azzeramento del "service" nelle Fondazioni

Grandi, e una presenza di “distacchi” nelle Fondazioni Medio-grandi significativamente più alta rispetto al dato nazionale (7% contro 4%).

Passando ai raggruppamenti geografici, l’evidenza più marcata riguarda il Sud e Isole dove l’andamento dei dati diverge fortemente da quello complessivo. Qui, infatti, quasi la metà delle risorse impiegate (42%) è di matrice esterna: prevalgono in particolare le collaborazioni, con un’incidenza quasi doppia rispetto al dato generale (24% contro 15%), e mantengono ancora un peso significativo i distacchi dalla banca conferitaria (con il 14%: più del triplo del dato complessivo). I casi di *service*, seppur limitati a una ristretta quota del personale (4 %), si presentano con una frequenza quadrupla rispetto al dato nazionale.

Nelle Fondazioni del Nord la scelta di ricorrere all’inquadramento del personale nell’organico proprio dell’ente registra le percentuali più alte (88% nel Nord Ovest e 82% nel Nord Est, contro l’80% del dato nazionale).

Le forme del distacco dalla banca conferitaria sono riconducibili al 2% del totale nel Nord Ovest e al 3% nel Nord Est; l’utilizzo delle collaborazioni esterne nel Nord Ovest, che pesano per l’8%, è significativamente inferiore al dato complessivo (circa 7 punti percentuali in meno del dato nazionale), mentre nel Nord Est il dato è sostanzialmente allineato (con il 14 %).

Le Fondazioni del Centro presentano scostamenti più limitati con i dati complessivi. Le variazioni riguardano il minor ricorso all’organico proprio (76% contro 80% complessivo) e, per contro, una più alta incidenza delle collaborazioni esterne (19% contro 15%).

Tab. 3.7 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro

Gruppi di Fondazioni	Organico proprio dell’Ente	Organico distaccato dalla Banca conferitaria	Organico in service	Collaborazioni esterne	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni grandi	88%	4%	0%	8%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	75%	7%	1%	17%	100,0%
Fondazioni medie	74%	3%	2%	21%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	71%	4%	4%	21%	100,0%
Fondazioni piccole	54%	5%	10%	31%	100,0%
Totale Fondazioni	80%	4%	1%	15%	100,0%
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord Ovest	88%	2%	2%	8%	100,0%
Nord Est	82%	3%	1%	14%	100,0%
Centro	76%	4%	1%	19%	100,0%
Sud e Isole	58%	14%	4%	24%	100,0%

Passando all'esame della distribuzione del personale per ruolo organizzativo (Tab. 3.8) si evidenzia quanto segue.

Nelle Fondazioni Piccole il ruolo di direzione presenta un'incidenza più che doppia rispetto a quello generale (21% contro 10% complessivo); ciò evidentemente deriva dal fatto che le posizioni apicali della struttura (i Segretari o Direttori generali), sempre presenti anche nelle realtà più piccole, si rapportano con organici molto esigui, determinando così un valore di incidenza più alto delle posizioni manageriali. Sempre in questa ottica va letto il dato particolarmente contenuto, nelle Fondazioni Piccole, relativamente ai ruoli di coordinamento intermedio (6% contro 16% a livello nazionale): questi ruoli, infatti, trovano poco spazio nelle realtà di questo tipo poiché le funzioni di coordinamento della struttura tendono a essere concentrate tutte nella figura del Segretario Generale.

Relativamente ai ruoli specialistici, tranne il caso delle Fondazioni Medio-grandi, la correlazione con il dato dimensionale si affievolisce, e si assiste a una convergenza di andamenti in gruppi di Fondazioni strutturalmente molto differenti tra loro.

Le Fondazioni Grandi e le Medio-piccole sono infatti accomunate da incidenze dei ruoli specialistici superiori a quella nazionale: in entrambi i raggruppamenti l'incidenza è pari al 34% contro il 30% di media nel complesso delle Fondazioni. Le Fondazioni Medio-grandi, come anticipato, sono quelle dove questo tipo di ruolo è meno presente assestandosi al 15% del personale complessivamente impiegato, corrispondente alla metà del dato generale.

Nelle Fondazioni Medie e Piccole si registra quasi un allineamento al dato complessivo nell'utilizzo di risorse operative/esecutive (rispettivamente il 48% e il 44% del totale contro il 44% complessivo).

La segmentazione geografica rivela nel Sud e Isole una incidenza particolarmente elevata dei ruoli specialistici, che appaiono nettamente più presenti che nel resto del sistema (47% contro 30%); a seguire i ruoli operativi esecutivi con il 38% contro il 44% nel complesso delle Fondazioni e infine una incidenza particolarmente bassa dei ruoli di coordinamento intermedio (10% rispetto a 16% a livello nazionale).

In certa misura anche il Nord Ovest presenta un analogo profilo distributivo dei ruoli, con maggiore incidenza rispetto al dato nazionale dei ruoli specialistici (41% contro 30%) e sottodimensionamento dei ruoli operativi/esecutivi (33% rispetto a 44%).

Il Centro evidenzia invece scostamenti rispetto al dato nazionale di segno opposto: qui è maggiore l'incidenza dei ruoli di direzione (14% contro 10%) e di quelli esecutivi (54% contro 44%), mentre i ruoli specialistici incidono con frequenza minore (18% contro 30%).

Il Nord Est segue invece più da vicino la distribuzione vista a livello generale, con incidenza minore di ruoli specialistici (25% contro 30%) e maggiore di funzioni di coordinamento intermedio (20% contro 16%).

Tab. 3.8 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo

Gruppi di Fondazioni	Direzione	Responsabilità di coordinamento intermedio	Specialistico	Operativo Esecutivo	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni grandi	7%	19%	34%	40%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	17%	13%	15%	55%	100,0%
Fondazioni medie	9%	17%	26%	48%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	11%	16%	34%	39%	100,0%
Fondazioni piccole	21%	6%	29%	44%	100,0%
Totale Fondazioni	10%	16%	30%	44%	100,0%
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord Ovest	9%	17%	41%	33%	100,0%
Nord Est	9%	20%	25%	46%	100,0%
Centro	14%	14%	18%	54%	100,0%
Sud e Isole	5%	10%	47%	38%	100,0%

Riguardo al grado di scolarizzazione del personale (Tab 3.9), in tutti i raggruppamenti dimensionali trova conferma la prevalenza di laureati; la quota relativa degli stessi è superiore nelle Fondazioni Medie (68%). Le Fondazioni Medio-grandi registrano invece la presenza più alta di diplomati di scuola secondaria di secondo grado (43% su 33% nel complesso delle Fondazioni) riducendo più di tutti la quota di diplomati di scuola secondaria di primo grado (solo 3% rispetto al 6% nazionale).

Nelle ripartizioni geografiche si evidenzia presso le Fondazioni del Sud e Isole un grado di scolarizzazione più basso che nelle altre, testimoniato dalla minor incidenza di laureati (48% contro 61% com-

plexivo) e dalla contemporanea maggiore presenza di diplomati di scuola secondaria di primo grado (17% contro 6% complessivo).

Tab. 3.9 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al grado di scolarizzazione

Gruppi di Fondazioni	diploma di scuola secondaria I grado	diploma di scuola secondaria II grado	laurea	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>				
Fondazioni Grandi	7%	32%	61%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	3%	43%	54%	100,0%
Fondazioni Medie	5%	27%	68%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	6%	36%	58%	100,0%
Fondazioni Piccole	8%	36%	56%	100,0%
Totale Fondazioni	6%	33%	61%	100,0%
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>				
Nord Ovest	7%	29%	64%	100,0%
Nord Est	5%	36%	59%	100,0%
Centro	3%	33%	64%	100,0%
Sud e Isole	17%	35%	48%	100,0%

L'esame del personale riferito ai raggruppamenti di Fondazioni si conclude con l'analisi per tipologia di contratto utilizzato (Tab. 3.10).

Le Fondazioni Grandi costituiscono il luogo di prevalente utilizzo del contratto del settore Credito: 44% contro 31% complessivo. In tutti gli altri raggruppamenti la quota di rapporti di lavoro gestiti con questo strumento contrattuale è largamente minoritaria e al di sotto del valore medio complessivo.

Le Fondazioni Medie ricorrono maggiormente all'utilizzo del contratto del Commercio e Servizi, con l'inquadramento in questo ambito del 48% dei loro dipendenti (contro un dato generale del 41%).

Nelle Fondazioni Medio-grandi e Medio-piccole si fa invece più ampio ricorso allo strumento del contratto individuale (rispettivamente nel 45% e 46% dei casi contro il 27% complessivo).

Altre forme di inquadramento dei rapporti di lavoro si presentano episodicamente e hanno valore del tutto marginale.

Riguardo alle ripartizioni geografiche si registrano delle forti

polarizzazioni degli inquadramenti: il Nord Ovest appare soprattutto focalizzato sul CCNL Credito (52% contro il 31% complessivo); il Centro sul CCNL Commercio e Servizi (54% verso 41%); il Sud e le Isole adottano in via prevalente una regolamentazione contrattuale individuale (nel 56% dei casi verso il dato medio del 27%). Il Nord Est è il segmento territoriale dove l'utilizzo delle tre forme contrattuali esaminate è più equamente distribuito, pur se con una leggera prevalenza del CCNL del Commercio e Servizi (39%).

Tab. 3.10 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato

Gruppi di Fondazioni	CCNL- Credito	CCNL- Commercio e Servizi	Altri CCNL	Contratti Individuali	Totale
<i>Secondo la classe dimensionale:</i>					
Fondazioni Grandi	44%	41%	0%	15%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	17%	37%	1%	45%	100,0%
Fondazioni Medie	17%	48%	1%	34%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	12%	41%	1%	46%	100,0%
Fondazioni Piccole	24%	38%	0%	38%	100,0%
Totale Fondazioni	31%	41%	1%	27%	100,0%
<i>Secondo la ripartizione geografica:</i>					
Nord Ovest	52%	38%	1%	9%	100,0%
Nord Est	33%	39%	1%	27%	100,0%
Centro	9%	54%	1%	36%	100,0%
Sud e Isole	19%	25%	0%	56%	100,0%

CAPITOLO 4

IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE

Introduzione

Il decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999, nel ridefinire il profilo giuridico delle Fondazioni di origine bancaria, ne ha anche configurato con precisione il quadro istituzionale stabilendo che esse debbono operare, in rapporto prevalente con il territorio di riferimento, per il perseguimento di due fondamentali scopi: l'utilità sociale e la promozione dello sviluppo economico.

Pur ponendo un vincolo di indirizzo generale a tale azione, con l'indicazione dei settori nel cui ambito essa può svolgersi (c.d. "settori ammessi"), la stessa legge sancisce un fondamentale principio di autonomia delle Fondazioni nella individuazione di strategie e modalità del proprio intervento; un'autonomia, ribadita dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 300 e n. 301 del 2003, che riflette il loro essere soggetti appartenenti all'organizzazione delle libertà sociali e che rimanda a ciascuna di esse l'assunzione di una piena responsabilità nella individuazione di forme e strumenti per il raggiungimento delle finalità di interesse generale loro affidate.

Questo ampio grado di autonomia, che si inquadra pienamente nel paradigma della sussidiarietà orizzontale ed è declinato da ogni Fondazione attraverso lo statuto e i regolamenti interni, viene esercitato in presenza di elementi di garanzia per i terzi portatori di interessi: la vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli obblighi di trasparenza e pubblicità dell'operato e la conformazione degli organi di governo alle disposizioni che la legge ha stabilito in materia.

Nel corso degli anni le Fondazioni hanno acquisito sempre maggiore consapevolezza dei propri mezzi e potenzialità operative, in un percorso evolutivo che le ha portate a distaccarsi dall'originario profilo di meri "enti di beneficenza" e ad assumere un ruolo nevralgico nelle comunità di riferimento, con funzioni di propulsione e innovazione delle progettualità territoriali e di catalizzazione di

risorse, contribuendo in modo importante alla creazione di sistemi locali di rete.

I rendimenti del patrimonio costituiscono la tradizionale e prevalente leva attraverso cui le Fondazioni realizzano la propria missione: con essi, infatti, si alimentano le “erogazioni”, cioè i contributi a fondo perduto concessi a operatori pubblici o privati per la realizzazione di attività di pubblico interesse, ovvero le iniziative e i progetti di utilità sociale ideati e gestiti direttamente dalle Fondazioni (“progetti propri”).

Entrambe le modalità di intervento, riconducibili ai modelli dell’esperienza anglosassone definiti rispettivamente “*granting*” e “*operating*”, sono generalmente presenti nell’operare delle Fondazioni, in una proporzione variabile da caso a caso in funzione delle strategie di ciascun ente.

Il modello *granting* è stato di gran lunga dominante nella fase iniziale di sviluppo del sistema delle Fondazioni, ma con il passare degli anni è progressivamente aumentato l’impegno delle stesse nella realizzazione di progetti propri (modello *operating*), configurandosi nella maggior parte dei casi un *mix* integrato dei due approcci che, per le sue peculiarità, può forse oggi essere indicato come il modello di intervento tipico delle Fondazioni di origine bancaria.

Le Fondazioni, quindi, si propongono sul territorio in modo sempre più proattivo, leggendone e interpretandone i bisogni sulla base della profonda conoscenza che deriva loro dallo storico radicamento in esso, dalla plurale composizione dei propri organi e da sempre più attente pratiche di ascolto dei principali attori della comunità.

La sintesi dei bisogni espressi dai soggetti esterni e delle analisi autonome della Fondazione conduce alla definizione di strategie di intervento capaci di creare valore per la comunità, non solo per effetto delle risorse finanziarie messe in campo, ma anche per una forte propensione all’innovazione, in una proiezione di lungo periodo svincolata da logiche di ricerca del consenso a breve termine.

Un “vantaggio competitivo”, rispetto all’azione del soggetto pubblico, che si completa anche in virtù di processi decisionali molto più rapidi e per la possibilità di assumere maggiori rischi di insuccesso a fronte di attività innovative.

Proprio la ricerca di strumenti innovativi che diano una risposta originale ai bisogni rilevati nelle comunità di riferimento ha spinto inoltre le Fondazioni a sperimentare nuove forme progettuali che utilizzano risorse di investimento per sostenere in maniera più con-

tinuativa e stabile gli obiettivi prefissati. Negli ultimi anni le Fondazioni hanno così attivato, grazie all'intervento del legislatore che ha rimosso l'iniziale vincolo normativo, un ulteriore e complementare strumento per il raggiungimento delle proprie finalità: l'impiego di quote del patrimonio in operazioni di investimento direttamente correlate alla missione.

Con questo tipo di investimenti l'obiettivo tipico dell'adeguata remunerazione del capitale, entro gradi di rischio coerenti con la natura di investitore istituzionale, si coniuga con la finalità di sostenere e promuovere realtà economiche dedicate alla realizzazione di scopi riconducibili a fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

Pur se ancora marginale in termini di quota delle risorse finanziarie investite, anche in ragione dei vincoli di adeguata redditività, che deve tenere conto delle finalità perseguite, e di tutela del capitale, che comunque permangono, questa linea di intervento si va affermando, caratterizzandosi per il suo elevato contenuto strategico ed evidenziando la propensione delle Fondazioni a valorizzare sempre di più il proprio ruolo istituzionale, attraverso ogni possibile strumento a disposizione per il raggiungimento delle finalità assegnate.

Nel 2011 l'ammontare degli impieghi del patrimonio in rapporto funzionale con le finalità delle Fondazioni¹, al netto degli investimenti nelle società bancarie conferitarie, è stato pari a 3,44 miliardi di euro.

A questa più avanzata frontiera dell'intervento delle Fondazioni è dedicata la sezione intitolata "Gli investimenti correlati alla missione", inserita al paragrafo 4.2.

4.1 L'attività istituzionale

L'analisi dell'attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria si fonda sull'annuale rilevazione realizzata dall'Acri in collaborazione con le Associate. L'indagine abbraccia tutte le 88 Fonda-

¹⁾ Finalità perseguite attraverso strumenti finanziari direttamente correlati alle iniziative prescelte, ovvero indirettamente per il tramite di veicoli dedicati, come gli organismi di investimento collettivo.

zioni e si basa sulle erogazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2011², considerando sia le delibere a valere su risorse prodotte nel corso dell'anno, sia quelle a valere su fondi costituiti negli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda i progetti pluriennali, sono stati rilevati gli importi deliberati nell'esercizio 2011, cioè la quota parte di competenza dell'esercizio dell'intero impegno di spesa assunto dalla Fondazione.

Nell'ambito delle erogazioni annuali, la modalità di rilevazione è come al solito semplificata per gli interventi di piccolo importo, identificati nelle erogazioni non superiori a 5.000 euro.

È previsto, per tali modici importi, il censimento degli interventi per gruppi omogenei relativamente al settore e alla provincia di destinazione, con evidenziazione, per ognuno di tali gruppi, dell'importo complessivo erogato e del numero totale di interventi che lo compongono.

Questa tipologia di iniziative è censita con un grado di approfondimento minore rispetto alle altre due considerate (le erogazioni annuali di importo superiore a € 5.000 e le pluriennali): ciò comporta che per alcune analisi di dettaglio sviluppate nel Rapporto essa non sia stata presa in considerazione.

Ogni intervento erogativo censito è analizzato con riferimento alle variabili di seguito indicate:

- a) Settore beneficiario, cioè l'ambito generale in cui si inquadra l'intervento sostenuto con il contributo erogato. Il sistema di classificazione dei settori utilizzato nel Rapporto annuale non coincide con l'elenco dei "settori ammessi" contemplati dalla normativa vigente (D.Lgs 153/99), ma è definito in modo tale da consentire un allineamento con essi;
- b) Soggetto beneficiario, specificato in funzione della natura giuridica delle organizzazioni destinatarie del contributo. Si tratta di enti e organismi vari, pubblici e privati, che operano direttamen-

²⁾ Per "delibere" si intendono le formali assunzioni di impegno di spesa degli organi delle Fondazioni nei confronti di un beneficiario individuato; in questo capitolo, pertanto, con l'espressione "erogare" si intende "deliberare un'erogazione".

te sul territorio per la realizzazione di attività di interesse sociale. Essi, ricevendo contributi dalle Fondazioni a sostegno delle proprie attività, realizzano una sorta di intermediazione tra le Fondazioni stesse e i cittadini, che sono in definitiva i beneficiari ultimi delle erogazioni concesse;

- c) Tipo di intervento, ossia la destinazione funzionale dell'erogazione;
- d) Valenza territoriale, che indica l'ampiezza territoriale in cui si producono gli effetti dell'intervento realizzato con il contributo della Fondazione;
- e) Origine del progetto, cioè la fonte ispiratrice dell'idea progettuale da cui l'intervento prende le mosse;
- f) Gestione del progetto, che evidenzia la modalità organizzativa attraverso cui viene materialmente realizzato l'intervento;
- g) Collaborazioni con altri soggetti, ossia le compartecipazioni di altri enti al sostegno economico dell'intervento (erogazioni in *pool*).

L'articolazione di questa sezione prevede, dopo l'esposizione dei criteri di classificazione dei dati, una prima parte dedicata all'intero aggregato delle Fondazioni (cioè al totale delle 88 esistenti). Tra gli approfondimenti proposti in questo ambito vi è, in un paragrafo dedicato, quello sulle principali iniziative "di sistema", cioè condotte dalle Fondazioni in *partnership* tra loro.

Nella seconda parte della sezione si prendono in considerazione alcuni "spaccati" dell'intero sistema, vale a dire gruppi di Fondazioni costituiti in funzione della loro dimensione patrimoniale e dell'area territoriale di insediamento³.

³ Per i criteri di composizione dei gruppi si veda la Nota Metodologica posta dopo il Capitolo 5.

ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI

4.1.1 Quadro sintetico

Le Fondazioni, nonostante il perdurare della pesante crisi economica e i conseguenti riflessi sui rendimenti dei patrimoni, hanno cercato anche quest'anno di attenuare la flessione dei flussi erogativi, attingendo ai propri fondi di stabilizzazione per le erogazioni, per non far venire meno, per quanto possibile, il sostegno alle comunità locali in una congiuntura così difficile, che nell'anno appena trascorso ha fatto registrare una sostanziale stagnazione del PIL allo 0,4% e una correzione di un quarto dei valori del mercato borsistico nazionale rispetto al 2010.

Nel 2011 esse hanno erogato complessivamente 1.092,5 milioni di euro, ivi inclusi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91, pari a 23,8 milioni di euro, attraverso 24.906 interventi.

L'importo medio per iniziativa è di 43.866 euro (6.592 euro in meno del 2010), mentre il numero medio di interventi per Fondazione si attesta a 283 progetti (era 308 nella passata rilevazione).

La flessione del 20% degli importi erogati, rispetto all'anno precedente, non è lieve (anche se il numero di iniziative rimane più stabile, diminuendo solo dell'8%), ma risulta certamente meno pesante di quanto avrebbe potuto essere, in presenza di una diminuzione degli avanzi di gestione del 68,1%, se le Fondazioni non avessero dimostrato una fortissima sensibilità verso i propri territori evitando di adottare politiche di bilancio più "conservative" in merito all'utilizzo dei fondi per attività d'istituto.

La Tab. 4.1 (si veda a fine capitolo) illustra la distribuzione percentuale delle erogazioni secondo la tradizionale tripartizione adottata nella ricerca, distinguendo tra erogazioni non superiori a 5.000 euro, erogazioni annuali di importo superiore a 5.000 euro ed erogazioni pluriennali.

La quota largamente maggioritaria degli importi assegnati è assorbita, come di consueto, dalle erogazioni annuali maggiori di 5.000 euro, che rappresentano l'85,6% del totale erogato e il 50,5% del numero di interventi (nel 2010 essi erano rispettivamente 87,7% e 51,7%).

Il peso delle erogazioni non superiori a 5.000 euro aumenta lievemente rispetto all'anno precedente sia negli importi (2,7% contro

2,2%) che nel numero di iniziative (46,5% contro 44,2%).

Le erogazioni pluriennali registrano una maggiore incidenza rispetto all'anno passato, con un incremento da 10,1% a 11,7%, e una diminuzione nel numero di interventi, da 4,2% a 3% del totale.

Gli scostamenti in aumento delle incidenze delle erogazioni minori a 5.000 euro e delle erogazioni pluriennali, in presenza di un consistente calo delle risorse complessivamente erogate, fanno intuire una minore elasticità di queste due tipologie di intervento rispetto alle tipiche erogazioni annuali superiori a 5.000 euro.

Le prime (inferiori a 5.000 euro), in quanto difficilmente comprimibili al di sotto del livello minimo a cui da anni esse si sono attestate, sono destinate a una vasta rete di piccoli operatori che trovano in questi pur modesti contributi della Fondazione una risorsa vitale per la propria capillare funzione di supporto alle comunità.

Le seconde (erogazioni pluriennali), in quanto collegate in buona parte a impegni cumulativi già assunti in passato dalla Fondazione, sono difficilmente rimodulabili pur in presenza di una situazione di diminuzione delle disponibilità.

La distribuzione delle erogazioni per classi di ampiezza dell'importo unitario (si veda ancora Tab. 4.1), pur confermando la tradizionale concentrazione delle risorse su interventi di rilevante dimensione (il 43,5% degli importi erogati è di taglio superiore a 500.000 euro, e si riferisce all'1,9% del numero di interventi), fa registrare un riequilibrio delle iniziative a vantaggio di quelle di importo unitario meno alto, su cui evidentemente sono intervenuti tagli meno consistenti di quelli che hanno interessato le erogazioni di valore unitario maggiore.

Resta comunque largamente prevalente il peso complessivo delle erogazioni superiori a 100.000 euro, che incidono quanto ad ammontare per il 70,7% e per il 7,2% quanto a numero di interventi.

4.1.2 Settori di intervento

La normativa vigente definisce puntualmente gli ambiti di intervento nei quali le Fondazioni possono esclusivamente operare, individuando i seguenti 21 "settori ammessi"⁴:

⁴ D.Lgs. 17/5/1999, n. 153, art. 1, comma 1, lettera c-bis), e D.Lgs. 12/4/2006, n. 163, artt. 153, comma 2, e 172, comma 6.

- famiglia e valori connessi
- crescita e formazione giovanile
- educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola
- volontariato, filantropia e beneficenza
- religione e sviluppo spirituale
- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica
- sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
- sviluppo locale ed edilizia popolare locale
- protezione dei consumatori
- protezione civile
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
- attività sportiva
- prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
- patologie e disturbi psichici e mentali
- ricerca scientifica e tecnologica
- protezione e qualità ambientale
- arte, attività e beni culturali
- realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
- assistenza agli anziani
- diritti civili
- realizzazione di infrastrutture.

Come si può osservare, si tratta di un ventaglio ampio ed eterogeneo di tematiche e attività appartenenti alla sfera sociale: alcune voci dell'elenco si riferiscono ad ambiti estesi, mentre altre riguardano campi di attività più specifici. In alcuni casi, inoltre, la singola voce classificatoria comprende una definizione di carattere generale e, nel contempo, voci specifiche ad essa appartenenti (ad esempio "salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa"). Tale disomogeneità rende oggettivamente difficile utilizzare la griglia dei "settori ammessi" indicati dalla normativa ai fini di un'analisi sistematica dell'attività svolta.

Pertanto, solo in via introduttiva e per un opportuno riscontro con il primario riferimento di legge, i dati sono esposti secondo la

predetta lista; successivamente, l'analisi sarà imperniata su raggruppamenti settoriali definiti in modo più organico secondo la tradizionale griglia di classificazione utilizzata dall'Acri, già proposta nei Rapporti degli scorsi anni.

Di seguito si riporta, per il 2011 e per il 2010, la distribuzione percentuale degli importi erogati e del numero di iniziative per ognuno dei settori ammessi previsti dalla normativa.

SETTORE AMMESSO	EROGAZI	
	IMPORTI*	% IMPORTI
Arte, attività e beni culturali	335,4	30,7
Volontariato, filantropia e beneficenza	192,2	17,6
Ricerca scientifica e tecnologica	156,3	14,3
Educazione, istruzione e formazione incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola	116,1	10,6
Salute pubblica medicina preventiva e riabilitativa	101,8	9,3
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	44,2	4,0
Crescita e formazione giovanile	36,3	3,3
Assistenza agli anziani	34,0	3,1
Protezione e qualità ambientale	27,6	2,5
Famiglia e valori connessi	27,0	2,5
Attività sportiva	6,8	0,6
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	5,8	0,5
Protezione civile	3,6	0,3
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze	2,4	0,2
Patologie e disturbi psichici e mentali	1,8	0,2
Religione e sviluppo spirituale	0,5	0,0
Diritti civili	0,3	0,0
Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica	0,2	0,0
Protezione dei consumatori	0,1	0,0
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità	0,0	0,0
Realizzazione di infrastrutture	0,0	0,0
TOTALE COMPLESSIVO	1.092,5	100,0

Nota: I dati di questa tabella non sono direttamente confrontabili con quelle delle tabelle successive, poiché sono aggregati secondo l'elenco dei "settori ammessi" previsto dalla normativa e non sulla base del sistema di classificazione per settore utilizzato dall'Acri.

IONI 2011		EROGAZIONI 2010			
NUMERO	% NUMERO	IMPORTI*	% IMPORTI	NUMERO	% NUMERO
9.179	36,9	423,1	31,0	9.539	35,2
4.666	18,7	234,4	17,2	5.064	18,7
1.506	6,0	171,1	12,5	1.633	6,0
3.377	13,6	135,1	9,9	3.837	14,2
1.008	4,0	107,9	7,9	1.371	5,1
1.292	5,2	110,9	8,1	1.443	5,3
1.165	4,7	55,8	4,1	947	3,5
483	1,9	43,7	3,2	624	2,3
417	1,7	32,7	2,4	422	1,6
346	1,4	26,1	1,9	287	1,1
984	4,0	11,7	0,9	1.356	5,0
159	0,6	4,4	0,3	119	0,4
149	0,6	4,0	0,3	242	0,9
52	0,2	1,0	0,1	37	0,1
40	0,2	2,4	0,2	68	0,3
35	0,1	0,7	0,0	41	0,2
22	0,1	1,0	0,1	29	0,1
14	0,1	0,2	0,0	8	0,0
3	0,0	0,0	0,0	5	0,0
9	0,0	0,3	0,0	12	0,0
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
24.906	100,0	1.366,6	100,0	27.084	100,0

*Importi in milioni di euro

L'analisi dei settori di intervento delle Fondazioni (alla quale si riferiscono le tabelle a fine capitolo, dalla Tab. 4.1 alla Tab. 4.27) prosegue ora basandosi sullo schema di classificazione definito in sede Acri.

La distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario evidenziata nella Tab. 4.2 mostra come la diminuzione del volume complessivo delle erogazioni (-20% a livello medio complessivo) non si rifletta nello stesso modo in tutti i settori.

In quelli a maggiore caratterizzazione sociale essa è decisamente meno pronunciata: la Salute pubblica registra una diminuzione del 9,3% degli importi, l'Assistenza sociale del 12,7%, l'Educazione del 14,3% e la Famiglia e Valori connessi del 16,6%.

Un discorso a parte merita, in questo ambito, il dato relativo al settore Volontariato Filantropia e Beneficenza che, con un calo del 24%, sembrerebbe in controtendenza rispetto ai casi sopra evidenziati. In realtà, il dato disaggregato evidenzia che il settore, se si escludono gli accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato (Legge 266/91), che si sono quasi dimezzati essendo determinati in funzione degli avanzi di gestione (diminuiti di circa il 68,1%), ha registrato una contrazione di circa il 15%, inferiore a quella media delle erogazioni, con, al contempo, un aumento del 50% delle risorse destinate agli interventi diretti di promozione e sostegno delle organizzazioni di volontariato.

La maggiore tenuta del flusso erogativo nell'area *welfare*, che testimonia l'impegno e l'attenzione delle Fondazioni verso i bisogni più urgenti che la crisi sta amplificando, si abbina ad una analoga preferenza riservata al settore Ricerca, dove il calo rispetto al 2010 si attesta all' 8,9%.

Passando all'esame dettagliato della graduatoria dei settori si osserva al primo posto, come di consueto, il settore Arte, Attività e beni culturali con 335,4 milioni di euro (30,7% degli importi erogati) e 9.179 interventi (36,9%).

Il settore Ricerca sale dal terzo al secondo posto degli importi con 156,3 milioni di euro (14,3% degli importi erogati) per 1.506 interventi (6%).

Segue il settore della Assistenza Sociale, con 152,7 milioni di euro e 2.766 interventi (il 14% degli importi ed l'11,1% del numero).

Il settore Educazione, Istruzione e Formazione è stabile al quarto posto, con 127 milioni di euro erogati (l'11,6% del totale) e

4.032 interventi (il 16,2%).

Il quinto settore in graduatoria è la Salute Pubblica che guadagna una posizione e registra 103,6 milioni di euro (il 9,5% del totale), con 1.048 interventi (il 4,2%).

Segue, sesto in graduatoria, il Volontariato Filantropia e Beneficenza, con un importo complessivo di erogazioni pari a 99,2 milioni di euro e un numero di 2.858 iniziative (in termini di incidenza percentuale sul totale, rispettivamente 9,1% e 11,5%).

Al settimo posto si posiziona lo Sviluppo Locale che ottiene 50 milioni di euro, pari al 4,6% delle somme erogate, per un totale di 1.451 iniziative censite (pari al 5,8% del totale). È questo il settore che subisce la diminuzione più marcata rispetto al 2010, con il 59,8% degli importi in meno.

Concludono la graduatoria dei settori con percentuali superiori al 2%, la Protezione e Qualità Ambientale, in ottava posizione con 27,7 milioni di euro (2,5% del totale) per 426 interventi (1,7%) e il settore Famiglia e valori connessi con 27 milioni di euro (2,5% del totale), per 346 interventi (1,4%).

Gli altri quattro settori rilevanti incidono per una quota marginale sul totale erogato: a essi vanno complessivamente 13,8 milioni di euro con 1.294 interventi. In ordine decrescente di importi erogati essi sono: Sport e ricreazione, Religione e sviluppo spirituale, Diritti Civili, e Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica.

Come nei precedenti Rapporti, anche quest'anno si è misurato il grado di specializzazione settoriale che presentano le singole Fondazioni sulla base degli importi erogati.

A tal fine, si è fatto ricorso a un indice che può assumere tre gradi di intensità:

- a) grado alto, quando l'ammontare assegnato a un settore risulta maggiore o uguale al 50% del totale erogato, oppure l'ammontare assegnato a due settori raggiunge almeno il 60% del totale;
- b) grado medio, quando si registra almeno il 30% di erogazioni in un solo settore, oppure almeno il 40% in due;
- c) grado basso, nei casi restanti.

L'applicazione dell'indice vede ripartirsi percentualmente il numero di Fondazioni nel seguente modo:

Grado di specializzazione	N. Fondazioni	%
Alto	57	65
Medio	31	35
Basso	0	—
TOTALE	88	100

Come si evince dal prospetto, le politiche di erogazione delle Fondazioni sono improntate a una elevata specializzazione settoriale. In questo senso, le scelte delle Fondazioni sono pienamente in linea con l'impostazione data al riguardo dalla normativa di settore che, per evitare una eccessiva frammentazione degli interventi, impone loro di destinare almeno il 50% delle risorse disponibili per erogazioni a non più di cinque settori (c.d. "settori rilevanti"), scelti tra i "settori ammessi" richiamati in apertura del paragrafo.

Il numero medio di settori di intervento di ciascuna Fondazione è 7, in aumento rispetto alla rilevazione precedente (era 6,2).

Tutte le 88 Fondazioni operano nel settore Arte, attività e beni culturali, mentre sono 86 quelle impegnate nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza⁵. Per quanto riguarda gli altri settori, le presenze più numerose si registrano nel settore Educazione istruzione e formazione (dove operano 83 Fondazioni), Salute pubblica (69 Fondazioni), Ricerca (63 Fondazioni) e Assistenza sociale (58 Fondazioni).

L'analisi prosegue nei successivi paragrafi con un commento di maggiore dettaglio relativo a ognuno dei principali settori individuati, relativamente ai quali saranno delineate le prevalenti strategie e logiche di intervento, oltre a una più analitica osservazione dei dati quantitativi di riferimento.

⁵ È tuttavia da considerare, ai fini della corretta valutazione del dato, che in questo settore sono compresi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato, a cui tutte le Fondazioni di origine bancaria sono tenute a norma dell'art. 15 della Legge 266/91, sulla base degli avanzi di esercizio conseguiti.

4.1.2.1 Arte, attività e beni culturali

La crisi economica attuale ha reso ancora più cruciali alcuni obiettivi già presenti da tempo nelle politiche culturali delle Fondazioni, quali l'efficienza gestionale e la sostenibilità, le logiche di rete sul territorio, l'integrazione dell'offerta culturale e la produzione di azioni convergenti al fine di attrarre fasce di pubblico sempre più ampie e diversificate.

La riduzione delle risorse disponibili ha portato a un processo di selezione attenta degli interventi accanto a un uso di strumenti in grado di ottimizzare azioni, competenze e risorse. Sempre di più prevale, infatti, la necessità di operare attraverso linee di intervento integrato, che prevedono azioni congiunte e coordinate di conservazione, gestione, valorizzazione, comunicazione e promozione del bene culturale.

Nelle Fondazioni è ormai radicata la consapevolezza di operare in territori in cui molto importante è la presenza di un ampio patrimonio storico, artistico e culturale, e tra gli obiettivi primari vi è quello di tutelarlo, valorizzarlo e renderlo fruibile a un pubblico vasto, puntando soprattutto alle nuove generazioni. Gli interventi di restauro assumono, infatti, sempre più importanza non solo come attività strategiche per il recupero della memoria, della storia, della tradizione locale e per la valorizzazione dell'intero patrimonio, ma rivestono anche un ruolo fondamentale per la crescita culturale e civile della comunità di riferimento.

Le Fondazioni, pur individuando nel recupero del patrimonio storico e architettonico, soprattutto nei centri storici delle città, il comparto dove concentrare una parte rilevante delle risorse -riconoscendo alla conservazione e valorizzazione un valore strategico anche per la competizione con le altre città europee- guardano con grande attenzione a una pluralità di iniziative culturali che puntano soprattutto alla riqualificazione sociale, culturale ed economica del territorio. Il sostegno alle politiche culturali e turistiche nelle strategie urbane e territoriali si realizza attraverso azioni programmatiche condivise con gli altri attori e istituzioni locali, al fine di ottimizzare costi e raggiungere risultati di eccellenza. Le Fondazioni, nei programmi culturali dell'area territoriale di riferimento, continuano così a rappresentare una leva moltiplicatrice di risorse, di *know-how* e di benefici.

L'intervento delle Fondazioni nel settore, quindi, continua a svi-

lupparsi lungo diverse direttrici: dalla tutela e conservazione dei beni storico-artistici locali alla realizzazione di interventi catalizzatori e promotori di opportunità di sviluppo turistico-culturale; dal sostegno ad attività artistiche tese per lo più a dare impulso alla creatività giovanile, alla creazione di sistemi culturali innovativi in grado di offrire opportunità occupazionali, in particolare alle nuove generazioni. Si predilige infatti il sostegno a iniziative e istituzioni di eccellenza che favoriscono la formazione, la ricerca e la produzione culturale giovanile, in un'ottica di strategia condivisa per l'intero territorio.

Emblematico in tal senso è il progetto “fUnder35” promosso dalla Commissione per le attività e i beni culturali dell'Acri a sostegno dell'impresa culturale giovanile: il progetto si concretizza in un bando, frutto di un'iniziativa a carattere sperimentale sostenuta da 10 Fondazioni, che intende selezionare e accompagnare dal punto di vista gestionale e organizzativo le migliori imprese giovanili che operano in campo culturale. Lo stato attuale di questo tipo di impresa infatti è caratterizzato da una forte fragilità strutturale e operativa e dalla dipendenza da finanziatori pubblici e privati. In tale prospettiva, l'operato delle Fondazioni può rivelarsi strategico: esse infatti (da sempre presenti sia sul lato dell'accesso dei giovani al patrimonio culturale del nostro paese, sia su quello del sostegno a iniziative culturali direttamente promosse da organizzazioni a carattere giovanile) possono elaborare strumenti specifici e adeguati (facilitazione all'avvio dell'impresa, formazione di operatori e di professionalità innovative, ecc.), utilizzando tutte le possibilità offerte dalla reciproca cooperazione -cioè da una modalità che nel contesto attuale appare insostituibile- e lanciare una linea comune a livello nazionale (per ulteriori approfondimenti sul progetto si rimanda al paragrafo 4.1.6, alla fine di questo Capitolo, dedicato alle *Partnership di sistema*).

L'attenzione maggiore verso le giovani generazioni e verso iniziative volte a sviluppare in tale segmento l'autonoma capacità critica e di inventiva diventa così un tratto distintivo nelle politiche del settore: le Fondazioni stimolano e privilegiano progetti che coinvolgono i giovani direttamente e che usano la cultura come mezzo per il trasferimento di valori e pratiche di comportamento.

Le Fondazioni dotandosi di strumenti di selezione e valutazione e definendo per bandi e progetti di rete i criteri specifici di ammissibilità delle richieste, infatti, prestano maggiore attenzione

alle ricadute occupazionali dei progetti, puntando alla crescita e al rafforzamento dei contesti fertili e innovativi, accogliendo e favorendo le proposte provenienti dalla fasce più giovani, contribuendo così allo sviluppo economico locale.

Diventa quindi centrale il legame con il territorio in un costante confronto con gli altri soggetti pubblici e privati che vi operano. La contrazione delle risorse disponibili impone tuttavia una definizione delle priorità, come ad esempio l'individuazione di un numero ristretto di istituzioni locali ritenute maggiormente capaci di arricchire l'offerta culturale dell'area di riferimento con iniziative di qualità e di sostenibilità.

Un altro elemento di forte caratterizzazione nella scelta strategica e operativa delle Fondazioni è la focalizzazione su progetti che abbiano un forte impatto sociale ed economico per il territorio e che vedano la collaborazione e il coinvolgimento di più soggetti e istituzioni pubbliche e private⁶. La collaborazione con le istituzioni locali è frutto di un'intensa attività di dialogo e concertazione attraverso la quale si identificano linee comuni di intervento coerenti con le istanze provenienti dalla collettività.

La scelta quindi è quella di "fare sistema locale" puntando soprattutto all'efficienza gestionale ed economica, attraverso lo sviluppo ed il consolidamento di collaborazioni con le realtà economico-sociali, pubbliche, non profit o di mercato del territorio, al fine di far convergere interessi e ulteriori risorse su progetti articolati e di più ampio respiro. L'obiettivo è di mettere in funzione un sistema di rete che possa promuovere l'attivazione e la moltiplicazione di sinergie e risorse economiche, garantendo azioni stabili nel tempo, e che sia capace di assicurare il soddisfacimento dei bisogni culturali della comunità, nonché di cogliere potenzialità di sviluppo più generale da portare a vantaggio dell'area territoriale di riferimento.

Ad esaltare il profondo legame delle Fondazioni con il territorio di riferimento è l'azione svolta, in alcuni contesti territoriali, attraverso i "distretti culturali", con cui si punta a favorire l'integrazione

⁶ Si veda in proposito il protocollo d'intesa tra l'Acri e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nato per favorire la collaborazione tra pubblico e privato, al quale danno concreta attuazione accordi a livello territoriale, come quelli realizzati nel 2010 in Emilia Romagna e Toscana tra Fondazioni, Ministero e Regioni. In Emilia Romagna per esempio sono state individuate 5 aree territoriali per interventi di restauro e valorizzazione in cui Ministero, Regioni e Fondazioni contribuiscono ciascuno con un terzo.

tra l'offerta culturale, artistica e ambientale, le infrastrutture e la rete di servizi e attività produttive locali. Un distretto nasce e si sviluppa mediante un'estesa e attiva collaborazione tra i diversi operatori pubblici e privati: in questo le Fondazioni dimostrano di saper svolgere un importante ruolo di soggetti catalizzatori, mettendo a frutto la propria duttilità operativa, l'autorevolezza istituzionale conquistata sul campo in questi anni e la necessaria equidistanza tra realtà talvolta in posizioni competitive.

Continua per le Fondazioni l'attenzione e l'interesse rivolti alla sperimentazione di nuove forme di collaborazione anche a livello di sistema. Oltre all'esempio citato relativo alle imprese giovanili, vi è la cooperazione attraverso il progetto "R'Accolte. L'arte delle Fondazioni" promosso dall'Acri, a cui ha aderito la maggior parte delle Fondazioni. Il progetto, finalizzato al censimento delle collezioni d'arte presenti nelle varie raccolte di proprietà delle Fondazioni, vedrà a breve l'apertura del sito al pubblico esterno (anche questo progetto è compiutamente illustrato nel paragrafo 4.1.6, alla fine di questo Capitolo, dedicato alle *Partnership di sistema*).

Sotto il profilo dei processi organizzativi, le modalità operative delle Fondazioni puntano a un rafforzamento e miglioramento della programmazione autonoma dei progetti, con l'obiettivo primario di perseguire il sostegno allo sviluppo culturale ed economico della comunità di riferimento.

La scelta di una gestione più mirata delle risorse, infatti, indotta anche dalla contrazione delle disponibilità complessive, ha portato sempre più a forme di intervento caratterizzate da un crescente controllo strategico e operativo da parte della Fondazione, quali la progettazione diretta, i bandi strutturati e le società strumentali o la creazione di fondazioni *ad hoc*. Le Fondazioni svolgono sempre più un ruolo guida e catalizzatore anche nello sviluppo di programmi orientati alla razionalizzazione e focalizzazione degli interventi per meglio individuare opportunità nuove di sviluppo. Operare quindi per migliorare gli assetti gestionali delle iniziative e valorizzare le risorse culturali custodite nel territorio.

Tra le nuove opportunità, infatti, le Fondazioni prediligono i progetti tesi a potenziare e diversificare i consumi culturali soprattutto in termini di attrattori per il turismo, considerando questa componente essenziale nella strategia di sviluppo sociale ed economico del territorio in cui operano.

L'esame di dettaglio dei dati inerenti l'attività realizzata nel set-

tore nel corso del 2011 evidenzia, come già anticipato, una conferma del settore medesimo al primo posto nella graduatoria degli interventi delle Fondazioni, con 335,4 milioni di euro erogati e 9.179 interventi (rispetto al 2010: 18,8% in meno negli importi e 4,7% in meno nel numero di iniziative).

La Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici (Tab. 4.3), cui sono destinati 89,7 milioni di euro con un'incidenza del 26,7% sul totale erogato nel settore, è ancora l'ambito principale degli interventi, ma mostra una sensibile diminuzione rispetto al 2010 sia in valore assoluto (-34% degli importi assegnati) sia in termini di incidenza sul comparto (6,3 punti percentuali in meno). Se ne deduce che i tagli più consistenti delle erogazioni nel settore si sono verificati soprattutto in questo ambito.

La tipologia di iniziative in esame comprende prevalentemente il recupero del patrimonio monumentale e archeologico del territorio di riferimento, soprattutto nei centri storici, attraverso opere di riqualificazione urbana, restauri, recupero di immobili ed edifici storici.

Si punta in sostanza alla valorizzazione dei principali attrattori storico-architettonici urbani, mirando ad accrescerne la fruibilità da parte della cittadinanza con iniziative di consolidamento o ridestituzione funzionale, ovvero, al di fuori dei centri urbani, proponendosi il recupero di testimonianze artistiche e culturali disperse sul territorio in condizioni di forte degrado e scarsa valorizzazione.

Per dare un'idea tangibile degli interventi realizzati dalle Fondazioni in questo settore segue un elenco, meramente esemplificativo, di alcuni progetti finanziati.

NOTA PER IL LETTORE

Tutti gli esempi di iniziative proposti, in questo e nei successivi paragrafi del Capitolo, si propongono esclusivamente di fornire al lettore una esemplificazione delle varie tipologie di intervento a cui si fa riferimento nella trattazione. Essi, pertanto, non sono da intendersi in alcun modo un campione statisticamente rappresentativo dell'universo indagato, né una graduatoria dei progetti più importanti o meritevoli.

Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici

Alcuni esempi

- Progetto di recupero dell'area degli Zavatleri e degli spazi annessi, da destinare a Centro per la Gestione dei Servizi della Basilica Palladiana a Verona; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona.
- Interventi in ambito culturale, sociale e di riqualificazione urbanistica e ambientale nel Centro Storico di Chiavenna; erogazione di € 1.600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Recupero e restauro del Palazzo De' Rossi a Pistoia adibito a sede della Fondazione e degli enti strumentali dediti all'esercizio dell'attività istituzionale; erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
- Progetto di restauro del Castello di Moncalieri. L'intervento riguarda gli appartamenti reali, il parco e le pertinenze architettoniche del Castello sia nell'ottica di restituirli alla fruizione pubblica allargata, sia in vista della destinazione di una parte della struttura a ospitare il Centro nazionale del Libro; erogazione di € 1.000.000 della Compagnia di San Paolo.
- Progetto complessivo di riordino e di collegamento dei teatri del centro storico di Firenze con il capofila Teatro della Pergola; erogazione di € 1.000.000 della Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
- Recupero e restauro del complesso monumentale di San Francesco al Prato per la trasformazione in Auditorium e Centro Congressi; erogazione di € 750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
- Progetto globale per la ristrutturazione, il recupero e l'utilizzo del complesso monumentale di San Francesco in Cuneo; erogazione di € 1.000.000 della Compagnia di San Paolo.

zione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

- Progetto di restauro e di adeguamento urbanistico del corso Fanti Cabassi in Carpi; l'intervento si inserisce nell'opera di riqualificazione del centro storico cittadino. Erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
- Monitoraggio e interventi di consolidamento strutturale del complesso monastico Ex Convento della SS. Annunziata – Ex Caserma San Mamolo a Bologna, da destinare alla sede degli uffici MiBAC (direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle provincie di Bologna, Modena e Reggio Emilia, soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna); erogazione per il 2011 di € 500.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
- Progetto di ristrutturazione delle coperture del complesso dell'ex convento e degli ambienti del chiostro del Carmine a Parma; erogazione di € 310.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.

Gli interventi nell'ambito in esame sono caratterizzati da progettualità mediamente più onerose di quelle di altri comparti: l'importo medio unitario delle erogazioni è infatti quasi doppio rispetto alla media del settore (€ 71.435 contro € 36.537).

In merito alla natura dei beneficiari, si registra nel comparto in esame una prevalenza di soggetti privati su quelli pubblici: circa il 64% degli importi erogati va a organismi quali fondazioni, enti ecclesiastici e associazioni, contro il 36% destinato a comuni, provincie e altri enti locali territoriali.

Un'ultima annotazione riguarda le *partnership* messe in atto dalle Fondazioni con altri soggetti per la realizzazione degli interventi nell'ambito sin qui analizzato: esse hanno un peso più elevato di quello rilevato nell'anno precedente (22% contro il 16,1%). L'apertura verso forme di collaborazione in questo campo ha anche dato luogo a protocolli con il Ministero per i beni e le attività culturali per il coordinamento, come già evidenziato, di interventi con-

giunti delle Fondazioni e degli organi periferici del Ministero nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana e con l'Associazione dei comuni e dei beni Unesco per un coordinamento delle informazioni circa gli interventi sui siti dichiarati patrimonio culturale dell'umanità.

Altro ambito di primario rilievo dell'attività delle Fondazioni nel settore Arte, attività e beni culturali è quello delle Iniziative a sostegno di creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie a cui vanno 69,7 milioni di euro (il 20,8% delle erogazioni del settore) e 2.279 interventi.

Le iniziative del 2011 in questo campo hanno interessato praticamente tutte le forme di espressione artistica: dalla musica al balletto, dalla letteratura al teatro, dalla fotografia al cinema. Gli interventi assumono spesso la forma del sovvenzionamento di istituzioni stabili di storica presenza (enti lirici, teatri stabili, ecc.), ma non mancano gli interventi di diretto sostegno alla produzione di rappresentazioni e concorsi (diffuse le iniziative di sostegno alle programmazioni annuali teatrali e ai festival).

Come già visto nel precedente ambito, anche in questo le partecipazioni con altri soggetti nella realizzazione delle iniziative hanno un'incidenza molto superiore a quella riscontrata per il totale delle erogazioni, e si attestano al 28% del totale erogato nel comparto (contro il 16% a livello generale).

I soggetti privati sono di gran lunga i beneficiari che ricevono più risorse: a essi è destinato ben l'84% del totale relativo.

Iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie

Alcuni esempi

- Contributo istituzionale alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano; erogazione di € 3.217.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Sostegno a favore della Fondazione Accademia Musicale Chigiana per l'attività didattica e concertistica; erogazione di € 2.950.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
- Realizzazione della stagione lirica e della stagione concertistica 2011 a Parma e organizzazione del Festival Verdi 2011; eroga-

zione di € 1.800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.

- Contributo alla Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino; erogazione di € 1.300.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
- Sostegno alla programmazione artistica 2011-2012 del Teatro Fraschini e dell'Orchestra de "I Solisti di Pavia"; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.
- Contributo per la gestione dei servizi teatrali a favore della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia; erogazione di € 700.000 della Fondazione di Venezia.
- Sostegno alla Fondazione Perugia Musica Classica Onlus per l'organizzazione della stagione "Amici della Musica", la "Sagra Musicale Umbra" e per l'attività rivolta alle scuole denominata "Musica per Crescere"; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
- Contributo alla stagione teatrale 2011-2012 al "Festival Aperto" e alle stagioni di prosa, di opera, di concerti, di danza, di musical e operetta e alle domeniche a teatro per ragazzi; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori.
- Contributo al Comune di Lucca per il progetto "Speciale lirica" relativo alla promozione e allo sviluppo dell'attività musicale, svolta presso il Teatro del Giglio, dedicata in particolare alle giovani generazioni; erogazione di € 450.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
- Sostegno alla "Fondazione Rossini Opera Festival", dedicata alla diffusione dell'eredità rossiniana; erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

Proseguendo nell'esame dei principali ambiti di intervento nel settore Arte, attività e beni culturali si trova, a distanza dai primi due già esaminati, il sostegno ad Attività museali, con 414 interventi per complessivi 20,2 milioni di euro e un'incidenza sul comparto del

6% degli importi e del 4,5% del numero di iniziative. Il sostegno delle Fondazioni in questo campo interessa sia musei già esistenti sia interventi a supporto di nuove e originali forme espositive. Nel dare così spazio a tutte le forme d'arte, dalle più tradizionali a quelle emergenti, le Fondazioni concorrono in modo decisivo ad arricchire l'offerta culturale del territorio di riferimento.

Con analoghe finalità si muovono anche le iniziative ricomprese nell'ambito delle Arti visive (341 interventi per 15,3 milioni di euro), con incidenza del 4,6% sugli importi del comparto, attraverso le quali si sostengono soprattutto esposizioni temporanee di opere pittoriche e di sculture.

Ulteriori contributi delle Fondazioni nel macro-settore in esame sono destinati a Biblioteche e Archivi e all'Editoreia e altri mezzi di comunicazione, con un totale cumulativo di 734 interventi per un importo erogato pari a 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda il primo dei summenzionati sotto-settori, che da solo raccoglie il 3,2% degli importi del settore, le progettualità più diffuse riguardano attività di restauro di opere antiche, digitalizzazione, censimento, catalogazione e archiviazione, con un forte impulso all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali e multimediali.

L'impegno nell'editoria è contrassegnato da un elevato numero di iniziative (4,7% del totale interventi del settore, a fronte di un'incidenza di 1,3% sugli importi) e trova una tradizionale espressione nella produzione di volumi d'arte e pubblicazioni di pregio.

Attività museali, Arti visive, Biblioteche e Archivi

Alcuni esempi

- “Il Ritratto in Europa. Da Raffaello a Rembrandt a Van Gogh” e “Il paesaggio. Da Tiziano a Monet” sono le due esposizioni che tra il 2012 e il 2014 si terranno prima nella Basilica Palladiana a Vicenza e poi nel Palazzo della Gran Guardia a Verona. L'iniziativa è interamente sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona con l'erogazione di €4.800.000.
- Contributo per la gestione del sistema museale civico di Torino per l'anno 2010; erogazione di € 3.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

- “Melozzo da Forlì (Forlì, 1438-1494): l’umana bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello” è la più completa esposizione che sia stata mai dedicata all’artista. Al complesso museale di San Domenico a Forlì sono state esposte tutte le opere “mobili” del pittore, riunendo anche gli affreschi staccati del colossale ciclo da lui creato per l’abside della Chiesa dei Santi Apostoli a Roma, ciclo disperso tra Musei Vaticani e Quirinale. Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.
- Realizzazione della mostra “Guariento e la Padova Carrarese” promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e organizzata dalla società strumentale Auxilia nella rinnovata e ampliata sede espositiva di Palazzo del Monte. L’esposizione riunisce per la prima volta la quasi totalità della produzione di Guariento (attivo tra il 1338 e il 1367); erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Realizzazione del progetto “Una Città per gli Archivi”. L’obiettivo è quello di portare gli archivi, testimoni della storia cittadina, dalle cantine al web attraverso un lavoro di salvaguardia e valorizzazione. L’iniziativa è svolta in partenariato tra la Fondazione del Monte e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna; erogazione per il 2011 di € 850.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
- Restauro della casa natale di Giacomo Puccini (Lucca 1858-Bruxelles 1924) dove il compositore visse gli anni della formazione musicale prima di trasferirsi a Milano. L’intervento ha consentito il ripristino degli ambienti originali per creare un museo completamente rinnovato che racconta della vita e delle opere del Maestro; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
- Contributo al programma espositivo della Galleria Civica di Modena; erogazione di € 340.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

La voce Attività culturali e artistiche non altrimenti classificate ha natura residuale, dal punto di vista classificatorio, poiché racco-

glie una varietà di iniziative che in sede di classificazione non hanno trovato adeguata collocazione nelle altre voci della griglia di rilevazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di progetti “trasversali”, che si caratterizzano cioè per un approccio multidisciplinare, e per i quali non si è ritenuto di indicare un solo specifico sotto-settore di appartenenza.

Il raggruppamento ha accresciuto il suo peso nel comparto (da 15,4% nel 2010 a 16,7% nel 2011) e raccoglie ben 2.692 interventi (il 29,3% del totale di settore) e 56,1 milioni di euro.

Altre attività culturali e artistiche

Alcuni esempi

- Sostegno all’attività della società strumentale Vernice Progetti Culturali S.r.l.u.; erogazione di € 2.400.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
- Con il progetto “Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete”. La Compagnia di San Paolo intende promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico diffuso sul territorio piemontese e ligure attraverso la promozione di iniziative volte alla messa in rete di beni culturali. Bando di concorso 2011; erogazione di € 2.100.000 della Compagnia San Paolo.
- Progetto: “Edifici storici”. Interventi di acquisto di edifici liguri di grande rilievo storico e urbanistico al fine del loro restauro, della loro riqualificazione e valorizzazione; erogazione di € 1.350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.
- Intervento a sostegno della società strumentale Caffè Meletti S.r.l. per la valorizzazione del Caffè Storico Meletti quale strumento di promozione del territorio. L’iniziativa riguarda l’acquisto di impianti, arredi e attrezzature, e il sostegno dei costi di funzionamento e delle opere strutturali per la valorizzazione del Caffè; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

- Riqualficazione e restauro del complesso monumentale Battistero della Cattedrale di Padova e degli edifici circostanti: scavo archeologico e realizzazione di una trincea di drenaggio; erogazione di €300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Progetto “Piccoli e Grandi Musei 2011”. L’intervento prevede il sostegno a una rete di musei e itinerari culturali alternativi per la valorizzazione della Piana e delle colline a Nord di Firenze; erogazione di €350.000 dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

4.1.2.2 Ricerca

Nel contesto socio-economico, lo sviluppo della ricerca è oggi più che mai irrinunciabile per contribuire nel medio e lungo periodo alla crescita economica, sociale e culturale di un territorio. L’ampliamento delle conoscenze e le nuove applicazioni (tecniche o organizzative) che derivano dal progresso scientifico sono diventati fattori sempre più incisivi per la competitività delle singole realtà.

Con tale consapevolezza le Fondazioni nel corso del 2011 hanno continuato a operare con particolare impegno per la creazione di un ambiente favorevole per la ricerca, per il trasferimento tecnologico e per la valorizzazione del capitale umano impegnato in tale settore.

Le Fondazioni hanno governato le risorse disponibili, in significativa flessione in termini generali, cercando di limitare al massimo la diminuzione in questo settore e garantendo così continuità al sostegno degli anni passati, con l’obiettivo di contrastare per quanto possibile dinamiche recessive e sostenere lo sviluppo.

L’impegno delle Fondazioni per la ricerca si è concretizzato in diversi ambiti di intervento, sviluppando i temi della salute, delle scienze sociali, della salvaguardia ambientale e della comunicazione e divulgazione scientifica, attraverso il sostegno di studi, ricerche, pubblicazioni specializzate e momenti di incontro e condivisione della conoscenza.

Diverse Fondazioni, inoltre, hanno reso disponibili co-finanziamenti di ricerche applicate, capaci di generare significative ricadute sul territorio e di promuovere una cultura della progettualità e dell’innovazione, non limitata alle tecnologie ma estesa anche all’eco-

nomia, all'ambiente, al *welfare* e ai servizi di pubblica utilità.

Sono stati privilegiati progetti di studio inseriti in linee di ricerca internazionali e reti di *partnership* con altri enti pubblici e/o privati, confermando anche l'ormai tradizionale collaborazione e sostegno ad istanze provenienti dalle locali Università.

Una prospettiva fortemente voluta dalle Fondazioni è quella di condurre la ricerca locale a competere con le migliori realtà scientifiche internazionali, nella considerazione che un innalzamento della sua qualità si traduca in una migliore valorizzazione dei suoi risultati in termini di sviluppo economico e sociale del territorio.

Per questo le Fondazioni hanno continuato a monitorare le iniziative e gli interventi già attuati da altri soggetti del territorio, evitando così duplicazioni e svolgendo il ruolo di "catalizzatore" e di punto di riferimento che consente loro di moltiplicare le risorse e avere un impatto elevato sul territorio di riferimento.

Nella consapevolezza che la ricerca e l'innovazione rappresentano una leva determinante per lo sviluppo competitivo delle imprese, le Fondazioni, allo scopo di ridurre i noti fattori di debolezza del Paese in questo campo, sono intervenute cercando di favorire un dialogo efficace tra il mondo della ricerca (principalmente pubblica e universitaria) e quello imprenditoriale, introducendo tematiche come quelle del trasferimento tecnologico, della ricerca orientata allo sviluppo industriale e della creazione di imprese da *spin off* universitari.

Inoltre, le Fondazioni si sono impegnate a sostenere la ricerca di base e applicata nei diversi campi (scientifico, tecnologico, medico, ecc.), supportando la crescita e la formazione dei giovani ricercatori attraverso il cofinanziamento di borse di studio e/o dottorati di ricerca, d'intesa con il sistema universitario e i centri di ricerca, valorizzandone, altresì, i risultati conseguiti.

Le Fondazioni non si sono tuttavia limitate a sostenere finanziariamente la produzione scientifica o a promuovere le sinergie tra i diversi attori impegnati nel mondo della ricerca, ma hanno contribuito a diffondere modelli organizzativi innovativi nella gestione e nel finanziamento della ricerca, come nel caso di iniziative realizzate in collaborazione tra Fondazioni per la messa a punto di strumenti filantropici dotati dell'ideale massa critica e in grado di impattare significativamente sull'intero settore. Un esempio significativo è rappresentato dal progetto "Ager" incentrato sul tema della ricerca agro-alimentare (il progetto è illustrato nel paragrafo 4.1.6 dedicato

alle *Partnership di sistema*).

Sempre in tema di iniziative congiunte nel settore, anche se riconducibile a investimenti patrimoniali e non a interventi erogativi, va ricordato il Fondo TTVenture⁷ che ha lo scopo di finanziare attività di trasferimento e sviluppo tecnologico in una logica di rete territoriale.

In diverse circostanze la strategia erogativa delle Fondazioni nella Ricerca Scientifica e nel comparto dedicato al Trasferimento Tecnologico si è basata sul sostegno dell'eccellenza nei processi di produzione scientifica. Ciò ha portato a promuovere la competitività internazionale, a formare giovani ricercatori e a stimolare la creazione di *partnership* multidisciplinari. Il comparto si è confermato dinamico, propositivo e ha sviluppato nuove progettualità, anche in collaborazione con soggetti finanziatori nazionali ed internazionali, come ad esempio l'iniziativa FIRST⁸.

Va peraltro evidenziata anche un'importante attenzione alle esigenze del territorio che si è concretizzata in un aumento degli interventi a favore di piccoli progetti di elevato interesse locale.

Complessivamente le Fondazioni hanno destinato alla Ricerca

⁷⁾ Per maggiore informazioni sul progetto si rinvia al paragrafo 4.2 dedicato agli investimenti correlati all'attività di missione.

⁸⁾ FIRST - French-Italian Rice Science and Technology è un progetto di ricerca su tecnologie emergenti con forti ricadute applicative tra la Fondazione Cariplo e la francese Agropolis Fondation, sancita da un accordo stipulato nel settembre 2011, per la realizzazione di iniziative congiunte a sostegno della ricerca in ambito agroalimentare. L'obiettivo dell'accordo è quello di contribuire alla condivisione di competenze tra i gruppi di ricerca operativi nei territori di riferimento delle due fondazioni e al contempo favorire il trasferimento delle conoscenze e dei risultati conseguiti ai paesi in via di sviluppo, attraverso un loro diretto coinvolgimento nelle attività sostenute. L'accordo ha previsto in particolare la costituzione di un Comitato Congiunto di Monitoraggio per la definizione degli strumenti erogativi e delle relative modalità di selezione e valutazione. Il bando *FIRST - French-Italian Rice Science and Technology* rappresenta il primo strumento erogativo sviluppato congiuntamente dalle due fondazioni, con l'obiettivo specifico di sostenere progetti di ricerca volti a garantire la disponibilità di riso aumentandone la produzione con sistemi più efficienti e sostenibili dal punto di vista ambientale.

Il bando prevede la partecipazione di enti di ricerca francesi e italiani, che condividano il ruolo di capofila e il coinvolgimento di Paesi in Via di Sviluppo quali partner. Il 2011 ha impegnato le due fondazioni nel disegno dell'iniziativa, a favore della quale ciascuna fondazione ha già messo a disposizione 1 milione di euro da impiegare per il sostegno dei progetti meritevoli.

Il bando è stato pubblicato nel gennaio 2012 e la selezione dei progetti avverrà nel prosieguo dell'anno, con l'aiuto di esperti indipendenti e secondo le modalità operative definite dal suddetto Comitato Congiunto di Monitoraggio.

156,3 milioni di euro attraverso 1.506 iniziative. Come già evidenziato nella rassegna introduttiva degli andamenti relativi alle erogazioni nei diversi settori, il comparto in oggetto è quello, tra i settori principali, che ha subito la minore diminuzione sia negli importi (l'8,9%) che nel numero di interventi (il 3,3%).

La Tab. 4.4 evidenzia che la quota maggiore di tali risorse (46,4 milioni per 434 interventi, pari rispettivamente al 29,7% degli importi e al 28,8% del numero di iniziative) è andata al raggruppamento più eterogeneo di interventi, classificato come Altri campi di ricerca. Questa voce classificatoria comprende una molteplicità di interventi di natura multi-settoriale, iniziative congiunte o comunque non catalogabili in uno solo dei campi di ricerca contemplati dalla classificazione. Vi rientrano, tra le altre, le numerose iniziative finalizzate alla promozione e formazione dei ricercatori (quali ad esempio creazione di centri di Cultura Scientifica, valutazione di progetti, dottorati di ricerca in Italia e all'estero, borse di ricerca applicata in aziende, inserimenti lavorativi di giovani ricercatori, sostegni per il conseguimento di master, iniziative di studio su tematiche innovative e sperimentali, ricerche sulla sicurezza alimentare, ecc.) nonché progetti di ricerca applicata multi-settoriale e collaborazioni con enti scientifici di eccellenza.

Per quanto riguarda i campi di ricerca specifici, quello delle Scienze naturali e tecnologico raccoglie il maggior numero di interventi (383, pari al 25,4% del settore) e di importi erogati nel settore (43,5 milioni, pari al 27,8%).

Segue, facendo registrare la maggior contrazione nel settore, la Ricerca e sviluppo in campo medico, a cui sono destinati 10,9 milioni di euro (7% del settore) e 219 interventi (14,5%).

In netta controtendenza, invece, è il comparto della Ricerca nel campo delle scienze sociali, che quest'anno raddoppia gli importi erogati rispetto al 2010 attestandosi, con 10,9 milioni di euro e 155 iniziative, al 6,9% degli importi erogati e al 10,3% del numero di iniziative nel settore.

Il resto delle somme assegnate al settore non è stato classificato analiticamente: nell'insieme, si tratta di oltre 44 milioni di euro, per 315 interventi, con una quota del 28,6% del totale erogato.

Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali, tecnologico, medico e in altri campi di ricerca

Alcuni esempi

- Progetto “Ager” per lo sviluppo della ricerca agro-alimentare, gestito in collaborazione da 13 Fondazioni di origine bancaria (il progetto è illustrato nel paragrafo 4.1.6 dedicato alle *Partnership di sistema*).
- Progetto per l’implementazione dei sistemi per l’ablazione percutanea dei tumori con un sistema a Ultrasuoni Focalizzati (HIFU High Intensity Focused Ultrasound); erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Sostegno al Programma 2011 della Fondazione Cesifin: organizzazione di Convegni e attività di studio e di ricerca e progettazione dell’avvio di un Corso di dottorato di ricerca; erogazione di € 605.000 dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
- Progetto per il *setup* di una stazione di sequenziamento massivamente parallelo del genoma: identificazione di nuovi marcatori di aumentata predisposizione al cancro in una corte di pazienti affetti da tre o più neoplasie primitive; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Le tipologie di intervento più diffuse sono il finanziamento di specifici progetti di ricerca condotti da Enti e Istituti specializzati nei diversi campi, e i contributi mirati a questi stessi enti per il potenziamento della loro organizzazione: nell’insieme le due tipologie di intervento evidenziate assorbono da sole il 54% delle risorse erogate.

Ricerca - Realizzazione di progetti e sostegno alla Ricerca

Alcuni esempi

- Sostegno 2011 al Progetto Lagrange, volto a promuovere la ricerca multi-disciplinare di eccellenza in settori quali l’informatica, la biologia, la fisica quantistica, la neuroscienza e l’economia, ispirandosi alla logica dei “sistemi complessi”, attraverso

borse e contratti e con un sistema di controllo dei risultati con caratteri di significativa innovazione; erogazione di € 2.100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

- Sostegno a favore della Fondazione Toscana Life Sciences, ente no-profit che opera con l'obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle scienze della vita; erogazione di € 1.800.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
- Progettualità in ambito bio-medico: "Nanomedicina ricerca clinica e di base", progetto triennale di Verona "Nanomedicine Initiative"; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Progetto "Basi molecolari delle sindromi respiratorie gravi da influenza virus di tipo A (pandemico e stagionale)", studio dell'evoluzione virale e identificazione di marcatori genetici prognostici; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Prosecuzione della ricerca sulla terapia genica e farmacogenomica della talassemia; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Sostegno al progetto IMTLAB: linee di ricerca per lo sviluppo su Lucca di attività a elevato impatto applicativo; erogazione di € 450.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
- Realizzazione del progetto di ricerca "Nanosistemi ibridi multifunzionali innovativi per applicazioni biomediche (BioNI-Med)"; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto.

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari nel settore Ricerca, l'analisi dei dati del 2011 mostra una distribuzione piuttosto equilibrata tra soggetti pubblici e soggetti privati, con una leggera prevalenza dei primi rispetto ai secondi (51,7% degli importi erogati a istituti pubblici contro 48,3% destinato a privati). Il dato, in netta controtendenza rispetto ai valori complessivi riferiti all'insieme delle erogazioni (che assegnano ai soggetti pubblici solo il 35,1% degli importi assegnati), è la diretta conseguenza di un panorama nazionale dove le istituzioni di ricerca, con cui le Fon-

dazioni sono naturalmente impegnate a creare sinergie, risultano in maggioranza di emanazione pubblica.

La maggior parte delle risorse erogate (il 62,8%) è anche in questo settore destinato a proposte progettuali presentate da terzi, ma le quote riservate a progetti propri e ad assegnazione tramite bandi sono qui mediamente più rilevanti rispetto alle medie totali: rispettivamente il 18,9% e il 18,4% degli importi, contro il 17,9% e il 12,9%. Soprattutto quest'ultimo dato, nell'evidenziare il ricorso frequente delle Fondazioni allo strumento del bando, testimonia di un atteggiamento particolarmente proattivo delle Fondazioni, cioè orientato a fare da stimolo al territorio più che attendere passivamente le domande di contributo.

La propensione in questo senso è confermata anche dal dato inerente gli interventi realizzati mediante società strumentali, che assumono nel settore un peso molto maggiore che negli altri, impegnando l'11,7% delle erogazioni (contro un valore medio totale del 3,7%).

Come già evidenziato nella prima parte del paragrafo, nel settore Ricerca risulta piuttosto diffuso anche il ricorso alle *partnership*: nel 2011 sono stati erogati contributi a iniziative con questa caratteristica per il 18,4% degli importi, percentuale significativamente più alta del dato complessivo (14,9%).

4.1.2.3 Assistenza sociale

La denominazione di questo settore, volutamente ampia, consente di ricomprendere in esso le molteplici linee di intervento che le Fondazioni realizzano allo scopo di sostenere i cittadini in condizione di disagio o a rischio di esclusione sociale.

Si tratta di un contributo fondamentale offerto dalle Fondazioni al rafforzamento della coesione sociale sui territori di riferimento, tanto più importante e necessario in questo momento di grave crisi del Paese, di fronte al progressivo arretramento dell'iniziativa pubblica e al contemporaneo manifestarsi di nuove e più accentuate fragilità delle nostre comunità.

Integrazione dei disabili, vita protetta per gli anziani colpiti da inabilità o non autosufficienti, tutela dell'infanzia, recupero e reinserimento per le fasce sociali più esposte a forme di emarginazione e di abuso, sono alcune delle direttrici più tipiche dell'intervento delle Fondazioni in questo settore.

Il modello di riferimento è quello del *welfare di comunità*: un *welfare*, cioè, dove le forze migliori della società civile contribuiscono ad alimentare una rete solidaristica capace di integrarsi con la presenza pubblica, comunque necessaria e irrinunciabile, perseguendo gli obiettivi di protezione sociale sopra richiamati, secondo il paradigma della sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione.

È bene evidenziare, in proposito, che pur non sottraendosi all'attento ascolto del territorio e a un'ampia disponibilità di offerta, le Fondazioni hanno inteso marcare con nettezza il confine tra il proprio intervento "sussidiario" e un'azione meramente "sostitutiva" dell'intervento pubblico, cioè tesa alla mera compensazione finanziaria dei deficit di bilancio delle amministrazioni competenti.

Un'azione surrogatoria, quest'ultima, che oltre a contrastare in linea di principio con la corretta interpretazione della sussidiarietà orizzontale e con la stessa legge "Ciampi" di riforma delle Fondazioni, che vieta loro di sostituirsi alle istituzioni deputate per legge al perseguimento delle finalità pubbliche, sarebbe comunque impensabile tenendo conto del rapporto tra i fondi a disposizione delle Fondazioni e i volumi di risorse, di scala ben maggiore, necessari a fronteggiare il complesso dei bisogni del settore.

Nei limiti imposti dalla coerenza con questo approccio, le Fondazioni hanno dispiegato anche nel 2011 il loro intervento in un raggio d'azione molto ampio e con un ruolo che, di frequente, è stato di stimolo e supporto di reti locali, partecipate da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti integrati di primario rilievo per le comunità interessate.

Pur nell'ampia gamma delle linee d'azione, e nella conseguente eterogeneità dei singoli interventi realizzati, è possibile individuare alcune direttrici comuni che hanno ispirato le progettualità sostenute in ogni specifico ambito di intervento.

Nel campo dell'assistenza agli anziani e ai disabili si è prioritariamente perseguita una politica di contrasto alla non autosufficienza, privilegiando iniziative di domiciliarietà dell'assistenza e sostegno alle famiglie, attività di socializzazione, inserimento lavorativo e interventi sulle strutture di accoglienza.

Il contrasto al disagio minorile è stato affrontato operando da un lato per promuovere il benessere psico-fisico dei giovani nelle diverse fasce di età (dalla prima infanzia all'adolescenza), e dall'altro puntando a offrire opportunità di sviluppo delle capacità e potenzialità, nonché a prevenire rischi di emarginazione sociale e devianza.

Sul terreno del disagio sociale le Fondazioni hanno inoltre profuso crescenti sforzi tesi ad arginare il fenomeno delle “nuove povertà” e della disgregazione sociale derivanti dall’acuirsi della crisi economica degli ultimi anni ricorrendo a strumenti diversi in funzione del tipo di bisogno da soddisfare. Aiuti alle famiglie, fondi di garanzia per l’accesso al microcredito, anche per progetti di auto-impiego, iniziative promozionali della coesione sociale sono le principali direttrici di sviluppo dei programmi finanziati.

Da evidenziare, infine, è la massiccia mobilitazione delle Fondazioni sul tema dell’*housing sociale*, con riferimento al problema della carenza abitativa per soggetti e famiglie in condizioni di relativo disagio economico (cioè che pur non avendo i requisiti per accedere all’edilizia popolare pubblica, non sono in condizioni di poter sostenere costi di affitto a prezzi di mercato). Oltre allo strumento della partecipazione a fondi locali per il finanziamento di nuove residenze da assegnare a condizioni calmierate, operazione che più propriamente rientra nell’ambito degli investimenti patrimoniali in attività correlate alla missione, alcune Fondazioni hanno affrontato questa problematica impegnando risorse destinate a erogazioni per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente.

L’obiettivo del recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici o in ambienti deteriorati, in alternativa alla costruzione di nuovi alloggi, con conseguente consumo dei suoli, è uno dei temi trasversali ai vari settori di intervento, che evidenzia l’attenzione delle Fondazioni alla tutela dell’ambiente, promuovendo anche il ricorso a tecniche e prodotti eco-compatibili e alla promozione dello sviluppo culturale ed economico, recuperando contesti cittadini alla vita sociale.

Pur se attinenti agli ambiti sociali sopra richiamati, in questo paragrafo non saranno oggetto di approfondimento gli interventi delle Fondazioni destinati alle organizzazioni di volontariato e ad altri intermediari filantropici (come ad esempio le fondazioni comunitarie), essendo a essi riservato uno specifico ambito di trattazione nel successivo paragrafo 4.1.2.6, dedicato al settore Volontariato, Filantropia e Beneficienza.

Passando all’analisi quantitativa dell’intervento delle Fondazioni nel settore Assistenza sociale (Tab. 4.5) si deve preliminarmente rilevare che la sensibile riduzione del flusso erogativo totale del 2011 (-20%), evidenziata nel quadro introduttivo di sintesi di questo capitolo, si è fatta sentire anche qui, determinando una diminuzione in valore assoluto dei contributi concessi e del numero di interven-

ti: da 174,8 milioni di euro e 3.194 interventi nel 2010, a 152,7 milioni e 2.766 interventi nel 2011.

Si può tuttavia osservare che il calo degli importi erogati, pari al 12,6%, si attesta a un livello ben inferiore a quello generale sopra richiamato, segnando in questo campo una forte assunzione di responsabilità delle Fondazioni che, di fronte alle stringenti emergenze sociali del momento, hanno fatto scelte non facili di più pesante riduzione dei contributi rivolti ad altri settori.

Anche nel 2011 è dunque aumentata, com'era già avvenuto nei tre anni precedenti, la quota di incidenza del settore sul totale degli importi erogati, che passa dal 12,8% al 14%. In aumento anche l'importo medio unitario degli interventi, che progredisce da 54.736 euro a 55.206 euro.

La distribuzione per sotto-settore degli interventi mostra, come sempre e com'è naturale in considerazione della specificità del settore, una larghissima prevalenza del comparto Servizi sociali (126,4 milioni di euro pari a 82,8% del totale di settore). La quota rimanente, al netto delle iniziative per le quali non sono state fornite specifiche di sotto-settore, è destinata a Servizi di protezione civile e ad Assistenza a profughi e rifugiati (complessivamente il 2,4% pari a 3,6 milioni di euro).

Per quanto riguarda la distribuzione delle erogazioni per categorie sociali destinatarie dei servizi (Tab. 4.6), anche nel 2011 si conferma maggioritaria la quota destinata ai Disabili, a cui vanno 47,1 milioni di euro e 718 interventi (rispettivamente il 37% e il 30,7% del totale Servizi sociali)

Al secondo posto per volume di risorse assegnate, e in leggero aumento di incidenza nel comparto, si pone la categoria Anziani, a cui sono destinati 33,3 milioni di euro e 469 interventi, pari rispettivamente al 26,3% e 20%.

La categoria Altri soggetti comprende una molteplicità varia di figure in condizioni di forte disagio o a rischio di emarginazione sociale a cui si rivolgono numerose iniziative sostenute dalle Fondazioni (ad esempio: persone senza fissa dimora, componenti di famiglie a rischio di povertà, detenuti, prostitute, minoranze etniche, ecc.). Essa si pone al terzo posto, anch'essa con un peso percentuale in aumento rispetto al 2010, ottenendo 29,4 milioni di euro pari al 23,1% del comparto (era 20,6% nel 2010) e raccogliendo il 34,8% del numero di iniziative censite (era 29,7% nel 2010).

Segue al quarto posto in graduatoria la categoria dei Minori, in

calo di incidenza rispetto al 2010, con 13,3 milioni di euro (il 10,5% degli importi) e 193 iniziative (l'8,2%).

Tra le rimanenti situazioni di vulnerabilità sociale a cui le Fondazioni dedicano particolare attenzione vi è quella delle tossicodipendenze: pur se con valori nettamente inferiori a quelli visti sinora, l'intervento rivolto a questa categoria svantaggiata si pone in controtendenza rispetto al trend generale e di settore: l'importo delle erogazioni raddoppia (da 1,1 milioni di euro a 2,4 milioni), e con esso l'incidenza relativa nel comparto (da 0,7% nel 2010 a 1,9% nel 2011).

Servizi sociali

Alcuni esempi

- Progetto “Sevizi Domiciliari. Azioni di promozione e tutela della persona anziana” nel territorio del Comune di Verona per l'anno 2011; erogazione di €2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Sviluppo di azioni di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro finalizzate a contrastare la crisi occupazionale e abitativa (protocollo di intesa tra il Comune di Torino, la Compagnia di San Paolo e l'Ufficio Pio per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi di *welfare*); erogazione di €2.000.000 della Compagnia San Paolo.
- Progetto per la realizzazione a Monza della struttura di accoglienza “Maria Paola Colombo Svevo” destinata a studentesse e lavoratrici con ristrutturazione e ampliamento di un immobile e costruzione di una nuova palazzina; erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Sostegno al fondo di gestione operativa della Residenza Sanitaria “Leandro Lisino di Tortona”; erogazione di € 950.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.
- Progetto di sperimentazione dell'accreditamento transitorio nelle case residenze per anziani in condizione di non autosufficienza; erogazione di € 850.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

- Attività di prevenzione della non autosufficienza attraverso il sostegno agli anziani fragili e alle famiglie; erogazione di € 650.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
- Programma di recupero del patrimonio immobiliare della Fondazione Opera Pia Case a uso indigenti; erogazione di € 600.000 dell' Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
- Realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita (RSA) per anziani nell'ex Ospedale Tabarracci di Viareggio; erogazione di € 450.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Le risorse destinate nel 2011 ai servizi sociali alimentano, con equilibrio di importi assegnati, sia le forme di assistenza residenziale sia quelle di tipo non residenziale.

La prima tipologia, che riguarda il 53% delle erogazioni nel comparto, prevede la fruizione dei servizi nell'ambito di strutture di accoglienza dove i beneficiari sono anche alloggiati. Particolarmente numerosi risultano, al riguardo, gli interventi relativi a case di riposo e residenze assistite per anziani.

L'assistenza non residenziale, che raccoglie il restante 47% delle erogazioni del comparto, comprende invece i servizi domiciliari o presso strutture diurne dedicate.

Le tipologie di intervento più tipiche sostenute nel settore Assistenza sociale sono Programmi di attività specifici (35% degli importi nel settore), la Costruzione e ristrutturazione di immobili (poco meno del 27%) e Contributi generali (oltre il 17%).

Per quanto riguarda la natura dei soggetti beneficiari si registra una larga prevalenza dei privati, che raggiungono in questo settore una delle quote di incidenza più alte (74,7% degli importi assegnati, contro una media complessiva di 66,3%). Il dato riflette la pratica costante di una intensa cooperazione delle Fondazioni con le varie organizzazioni di terzo settore presenti sul territorio, ispirata, come evidenziato in premessa di questo paragrafo, alla creazione di una rete di assistenza comunitaria alle categorie sociali più deboli secondo il modello di sussidiarietà orizzontale. Tra gli interlocutori più ricorrenti si rilevano le fondazioni civili, a cui va il 29,5% dei contributi del comparto, le associazioni private (tra cui le associazioni di promozione sociale) con il 17,5% delle erogazioni, le istitu-

zioni religiose con il 13,7% e le cooperative sociali con il 12%.

Per quanto riguarda infine l'origine delle iniziative sostenute, la quota maggiore delle erogazioni del settore (81,9%) è destinata a soddisfare domande presentate da terzi. I progetti di origine interna pesano per il 9,9% degli importi erogati e le assegnazioni tramite bando incidono per l'8,3% delle risorse del settore.

Servizi sociali - progetti specifici

Alcuni esempi

- Progetto “Tirano si fa bella” interventi per la ristrutturazione dell'ex carcere mandamentale di Tirano, in provincia di Sondrio, destinato a nuova sede della casa alloggio e della comunità terapeutica dell'Associazione Comunità Il Gabbiano onlus; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Misure straordinarie per il sostegno alle famiglie e per la prevenzione dell'esclusione sociale ed interventi a contrasto della povertà; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Progetto di ristrutturazione e adeguamento normativo della Casa Soggiorno di Via San Rocco a Piove di Sacco (Padova); erogazione di € 480.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Progetto di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti; erogazione di € 450.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.
- Realizzazione dell'edizione 2010 del progetto “Anziani: Età Libera”, articolato in percorsi itineranti in diverse località della regione con l'obiettivo di promuovere l'invecchiamento attivo; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.
- Sostegno al progetto “Mai Soli”. Interventi socio-educativi

riabilitativi che prevedono l'inserimento di educatori a domicilio di famiglie con disabili e persone affette da patologia psichiatrica; erogazione di €315.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia.

4.1.2.4 Educazione, Istruzione e Formazione

Le Fondazioni svolgono un ruolo di riferimento nel settore in esame operando a tutti i livelli di educazione e istruzione a partire da quello pre-scolastico fino alla formazione post-universitaria. Consapevoli che lo sviluppo e la crescita economica di una società, nonché la capacità di produrre conoscenza e innovazione, dipendono soprattutto dalla qualità del capitale umano, le Fondazioni promuovono interventi in grado di alimentare un efficace processo di formazione, al fine di generare una cittadinanza consapevole, responsabile e democratica.

La strategia di fondo è quindi orientata al rafforzamento del tessuto culturale del territorio, creando in tal modo condizioni di sviluppo e di sostenibilità più adeguate alla crescente complessità di contesto dei nostri tempi.

Puntare al miglioramento sociale e culturale della comunità significa per le Fondazioni anche indirizzare le proprie scelte di intervento verso forme e tecniche più duttili e diversificate. È quindi strategico porre attenzione alla formazione e alla crescita culturale della persona e al sostegno dei sistemi scolastici della comunità, al fine di sviluppare opzioni educative più estese e differenziate, arricchendo la sfera delle opportunità formative dei bambini, dei ragazzi e degli adulti.

Tra le linee di intervento emerge la scelta operativa di sviluppare attività intersettoriali attraverso la realizzazione di progetti che si incrociano con quelli di altri settori o di altre aree tematiche⁹. Assumendo come principale obiettivo la crescita della persona e il miglioramento della società le Fondazioni si prefiggono la promo-

⁹ Per la Fondazione CRT, ad esempio, l'area di intervento "Istruzione e ricerca" (che comprende i due settori "Educazione, istruzione e formazione" e "Ricerca Scientifica e tecnologica") rappresenta un asse strategico di primaria importanza volto a valorizzare le risorse umane e soprattutto l'investimento nelle giovani generazioni, allo scopo di favorire l'"emersione" dei talenti; si vedano in proposito i progetti *Master dei Talenti e Diderot*.

zione del dialogo e del confronto tra le diverse culture dentro e fuori dalla scuola, attraverso temi interdisciplinari quali la scienza, l'arte, la musica e l'ambiente, con particolare attenzione alle fasce più deboli della comunità e puntando a una crescita educativa ampia e diversificata.

Più in generale si può affermare che nelle scelte di intervento delle Fondazioni l'attività di formazione universitaria e post-laurea (con il conseguente sostegno offerto ai dottorati, borse di studio, master e scuole di specializzazione) è strettamente connessa e trasversale ad altri settori istituzionali, quali la Ricerca scientifica e la Salute.

Alcune Fondazioni hanno scelto di operare nell'ambito dell'innovazione e delle nuove tecnologie, sapendo che la rapida diffusione di nuovi strumenti pone alla scuola e alle università una sfida in relazione al loro utilizzo. Ecco quindi la fattiva collaborazione delle Fondazioni con le istituzioni scolastiche e universitarie, nella convinzione che il processo formativo non possa prescindere dal contributo fornito dalle nuove tecnologie, per la capacità delle stesse di ampliare le opportunità, anche favorendo il superamento delle problematiche connesse alle disabilità di tipo intellettuale, motorio o di linguaggio, e delineare più efficaci strategie di conoscenza.

Un altro comparto della scuola dove continua a essere importante l'intervento delle Fondazioni è quello relativo all'edilizia scolastica, con interventi strutturali e di messa a norma, la realizzazione o l'implementazione di laboratori specialistici, il sostegno alle istituzioni per l'acquisto di allestimenti strumentali e funzionali per biblioteche o di arredi e attrezzature per le scuole. Nel campo dell'edilizia scolastica, le Fondazioni operano anche attraverso fondi immobiliari come il Fondo Social & Human Purpose promosso dalla Fondazione CRT e dalla Fondazione Cariplo che si rivolge all'edilizia universitaria.

Per le Fondazioni impegnarsi nel comparto della Scuola significa sostenere una buona scuola, in grado di migliorare la qualità dei processi formativi incidendo significativamente e positivamente sulla crescita umana e culturale della comunità¹⁰. Tra gli obiettivi primari vi è quello di modificare l'atteggiamento delle nuove gene-

¹⁰⁾ Un esempio interessante di approccio ad ampio raggio nel settore è quello della *Fondazione per la Scuola*, Ente strumentale della Compagnia San Paolo. L'Ente nasce nel 2001 con l'obiettivo di sostenere l'autonomia, lo sviluppo professionale di docenti e dirigenti

razioni verso aree significative del sapere puntando a un aumento delle conoscenze e delle competenze al fine di migliorare, una volta acquisiti, anche i comportamenti. Filoni di orientamento comuni su cui si sviluppano molti progetti sono: promozione dell'educazione ambientale, studio delle nuove tecnologie e delle scienze, inclusione sociale e interculturalità ed educazione civica.

Attente ai bisogni e alle urgenze della scuola e della formazione, le Fondazioni promuovono istituzioni educative e progetti finalizzati alla realizzazione di nuove strutture, all'innovazione degli strumenti didattici e soprattutto ad affrontare problematiche sociali come la dispersione scolastica, il rapporto con le famiglie e l'orientamento.

Favorire la crescita dei giovani come soggetti attivi della società è l'obiettivo del progetto didattico "A Scuola con le Fondazioni", che nasce per iniziativa dell'Acri e dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori. Portando nelle scuole una maggior conoscenza del ruolo delle Fondazioni e del loro intervento sussidiario in vari campi di interesse collettivo, emerge tra gli obiettivi quello di far comprendere meglio ai giovani il senso della partecipazione alla comunità, cogliendone l'evolversi delle esigenze e dando risposte che possono partire anche dall'attenzione e dal contributo di ogni individuo.

Un altro tema particolarmente sentito è quello dell'Educazione finanziaria, che vede coinvolte molte Fondazioni che hanno sentito l'esigenza di un intervento corale su questi temi: l'educazione finanziaria intesa quale strumento per l'accrescimento della consapevolezza e della capacità di giudizio dei cittadini rispetto ai fatti economici, che va ben al di là della formazione di tipo puramente tecnico, e che si inquadra nel più ampio spettro dell'Educazione alla Cittadinanza. Cittadini più consapevoli in campo economico e finanziario sono l'unica, concreta garanzia di stabilità dei sistemi economici.

Il processo avviato con l'accordo Acri con Abi/PattiChiari siglato nel corso del 2010, con l'obiettivo di coordinare e rafforzare le

scolastici, la diffusione delle migliori esperienze europee e internazionali attraverso l'elaborazione e lo sviluppo dei progetti in collaborazione con le scuole e i soggetti istituzionali che operano nel mondo dell'istruzione. Nel programma di attività del 2011 tra i vari filoni individuati considerati prioritari vi sono: l'autonomia scolastica e la costituzione di reti, le nuove tecnologie e l'apprendimento e la *civic education* in una prospettiva europea.

iniziative che autonomamente le singole organizzazioni svolgono in questo settore, ha visto poi la formazione di un Comitato Promotore fra alcuni soggetti istituzionali¹¹ per dare impulso, organicità e continuità all'azione attraverso la creazione di un soggetto stabile. Nasce così l'idea di costituire la "Fondazione Italiana per l'Educazione Finanziaria", con lo scopo di elevare e omogeneizzare i contenuti formativi attraverso lo sviluppo di materiali didattici originali, di favorire un apprendimento interattivo con finalità applicate e con iniziative che consentano il coinvolgimento di varie comunità interessate e di coagulare attorno a sé le principali forze del mondo dell'impresa, delle Fondazioni, degli istituti finanziari e della società civile (per ulteriori approfondimenti sul progetto si rimanda al paragrafo 4.1.6 alla fine di questo Capitolo, dedicato alle *Iniziative in partnership*).

Per quanto riguarda gli interventi nel segmento università, le Fondazioni, oltre a porsi nell'ottica di sostenere l'istruzione specialistica di eccellenza, promuovono attività formative da sviluppare oltre i confini nazionali attraverso progettualità che rafforzano e migliorano l'offerta formativa universitaria locale e rendono attrattiva l'offerta delle università internazionali¹². Diventano quindi prioritari gli interventi che favoriscono un accesso più ampio all'istruzione universitaria, con particolare attenzione alle aree e alle fasce più deboli, e che sostengono il miglioramento dell'offerta didattica.

Un ulteriore terreno di impegno delle Fondazioni, particolarmente rilevante vista l'attuale crisi economica del Paese, è quello che punta su una maggiore relazione tra formazione e successivi percorsi lavorativi. In tal senso, le Fondazioni promuovono attività che permettano ai giovani di acquisire competenze sempre più qua-

¹¹ Fanno parte del Comitato Promotore: Acri, ABI/Patti Chiari, Ania, Banca Monte dei Paschi di Siena, Compagnia di San Paolo, Federcasse, Fondazione Cariplo, Fondazione CRT, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo, Unicredit.

¹² La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo sostiene il bando "Borse di Studio per la Mobilità Internazionale Maestro Rigolin", che prevede l'assegnazione di quattro borse di studio a studenti del polo universitario di Rovigo. Il bando, promosso dalla Fondazione e dal Consorzio Università di Rovigo e dedicato alla memoria del Maestro Giuseppe Rigolin, intende incoraggiare i giovani a trascorrere un periodo di studio all'estero per migliorare le proprie conoscenze e competenze, nella convinzione che le esperienze maturate in ambito internazionale costituiscano un importante fattore di crescita personale e professionale.

lificate, professionali e attinenti al mondo del lavoro, favorendo l'accesso ai settori produttivi e prevedendo dove possibile anche un accompagnamento al mondo lavorativo internazionale. Investire dunque sulle nuove generazioni vuol dire creare un essenziale presupposto per qualunque ipotesi di soluzione della crisi economica di oggi e il miglior viatico per il miglioramento del tessuto sociale e civile della comunità. L'impegno che le Fondazioni riservano al sostegno e alla promozione dell'attività di formazione e sensibilizzazione verso i mestieri e l'artigianato artistico, per la valorizzazione delle identità locali, ha portato alla attivazione, in sede Acri, della Commissione "Artigianato artistico" per studiare e approfondire le esperienze in atto e formulare proposte aventi valenza culturale, economica e occupazionale.

Nel 2011 il settore Educazione, Istruzione e Formazione si conferma al quarto posto nella graduatoria generale per importi assegnati, con 127 milioni di euro (14,3% in meno del 2010) e 4.032 interventi. Anche in questo caso si deve segnalare una diminuzione dei volumi di contributi del settore meno che proporzionale rispetto al calo generale delle erogazioni registrato nel sistema, a testimonianza dell'attenzione che le Fondazioni hanno inteso riservare al settore medesimo (che infatti aumenta, seppur di poco, la propria incidenza sul totale erogato, passando da 10,8% a 11,6%).

Come evidenziato nella Tab 4.7, l'Istruzione superiore (comprendente l'istruzione universitaria e para-universitaria e le specializzazioni post-universitarie), si attesta sempre al primo posto nella graduatoria dei comparti interni con 46,3 milioni di euro (pari al 36,4% dei contributi erogati) e il 10,1% del numero di interventi (erano rispettivamente il 37% negli importi ed il 11,6% dei progetti).

Al secondo posto per importi assegnati (ma nettamente primo per numero di interventi realizzati) si trova l'Istruzione primaria e secondaria a cui vanno 44,9 milioni di euro, pari al 35,4% degli importi erogati (nel 2010 era 31,8%), e 1.710 interventi (42,4% del totale di settore).

Segue, confermando sostanzialmente l'incidenza del 2010, il comparto Istruzione professionale e degli adulti, con 14,2 milioni di euro (da 17,1 milioni nel 2010) e 656 interventi (697 nel 2010). L'incidenza nell'ambito del settore rimane sostanzialmente invariata passando da 11,6% nel 2010 a 11,1%.

La Crescita e formazione giovanile, ultimo degli ambiti conside-

rati partitamente nel settore, raccoglie 10,8 milioni di euro, pari a 8,5% degli importi erogati per un totale di 655 interventi (il 16,2% del settore, in aumento rispetto al 2010). Il comparto raggruppa iniziative che hanno come denominatore comune l'attenzione al mondo dei giovani o dei giovanissimi, proponendo progetti culturali, educativi, formativi e sportivi che si aggiungono e si integrano ai percorsi formativi dell'istruzione scolastica.

Il restante 8,5% delle risorse destinate al settore non è stato specificamente classificato in sede di rilevazione.

Gli interventi realizzati nell'*Istruzione superiore* sono prevalentemente rivolti al sostegno dell'attività didattica di istituzioni universitarie e para-universitarie. Il 43% degli importi erogati, cioè oltre 20 milioni di euro, è destinato a progetti specifici di supporto alla didattica e programmi di studio, con contributi a un'ampia gamma di corsi di diploma universitari, in discipline tradizionali (soprattutto scientifiche, giuridiche ed economiche) e su tematiche innovative (ad esempio quelle in campo informatico, dell'ambiente, agro-alimentare e del turismo). Trovano spazio in questo raggruppamento i progetti finalizzati all'innovazione delle metodologie didattiche e forme di tirocinio aziendali o progetti di inserimento lavorativo temporaneo per giovani laureati.

Oltre che con sussidi finalizzati in modo specifico, le Fondazioni hanno sostenuto le Università e gli Istituti di alta formazione anche con contributi generali per lo sviluppo delle organizzazioni: nel 2011 sono stati erogati a questo titolo 13 milioni di euro, pari al 27% del comparto.

Si rilevano, ancora, interventi per il potenziamento infrastrutturale delle istituzioni beneficiarie (dalla creazione di nuovi insediamenti universitari alle strutture integrate per l'alloggiamento degli studenti), con circa il 5% degli importi (11 milioni di euro) destinati a costruzione e ristrutturazione di immobili.

Infine, le Fondazioni non mancano di sostenere l'attività di alta formazione anche dal lato della domanda, soprattutto attraverso borse di studio agli studenti e professorati (complessivamente per circa 5 milioni di euro, pari a circa il 10% del totale di comparto).

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari, si rileva una prevalenza di soggetti privati, destinatari del 61,2% delle erogazioni, rispetto a quelli pubblici (38,8%).

Istruzione superiore - progetti specifici e programmi di studio

Alcuni esempi

- Sostegno al dipartimento di Area Scienze Cognitive e al CiMeC (Centro interdipartimentale Mente/Cervello) di Trento; erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.
- Realizzazione del progetto “Garantire pari opportunità nella scelta dei percorsi scolastici”; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Scuola di Dottorato di ricerca “Qualità, gestione, legislazione del sistema agro-alimentare”; erogazione di € 400.000 della Fondazione di Piacenza e Vigevano.
- Progetto “Alta Scuola di Studi Sociali” a Venezia; erogazione di € 300.000 della Fondazione di Venezia.
- Sostegno per la prosecuzione del Master in Finanza e per le spese di gestione dei MUL (Master Universitari Lucca); erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
- Progetto “Scuola ad Maiora”: attività di affiancamento alle scuole superiori di Salerno e provincia per la realizzazione di progetti diretti a colmare deficienze strutturali o didattiche e a migliorare strutture e servizi scolastici; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.
- Sostegno al progetto “April: ambiente personalizzato di rete per l’insegnamento linguistico”; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
- Fondo finalizzato allo sviluppo dell’Università, favorendo la crescita e la formazione di professionalità locali, anche attraverso la dotazione di borse di studio, ed incentivando l’utilizzo di docenti del territorio; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

Istruzione superiore - interventi di natura infrastrutturale

Alcuni esempi

- Sostegno alla Scuola Galileiana di studi superiori; erogazione di € 1.230.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Stanziamento per il nuovo complesso universitario presso l'Area Mezzalira di Vicenza (ex Cosma); erogazione di € 1.150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona
- Stanziamento per lavori di adeguamento alla normativa sulla sicurezza civile degli edifici scolastici di istruzione superiore, di proprietà della provincia di Cuneo, siti nelle città di Alba, Cuneo e Mondovì; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
- Progetto per la realizzazione di residenze universitarie presso l'ex Convento dei Crociferi di Venezia; erogazione di € 300.000 della Fondazione di Venezia.
- Contributo per la ristrutturazione dei Laboratori dell'Università di Fano; erogazione di € 90.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.
- Realizzazione di nuove residenze universitarie presso il Campus Universitario di Savona; erogazione di € 70.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Savona.

Nell'Istruzione primaria e secondaria le finalizzazioni più ricorrenti riguardano progetti e programmi specifici e le infrastrutture scolastiche.

I primi registrano importi complessivi pari a circa 15 milioni di euro, con un'incidenza del 33% sul comparto. Si annovera qui un'ampia gamma di iniziative, focalizzate talora su progettualità innovative e all'avanguardia (interventi per l'*e-learning*, progetti di collaborazione nelle scuole volte al risparmio energetico, l'uso delle

acque, il riciclo dei rifiuti), in alcuni casi sulla messa a disposizione di dotazioni strumentali per specifici insegnamenti o alla fruizione dei servizi scolastici (allestimento di laboratori linguistici e scientifici, aule multimediali, biblioteche, servizi di trasporto degli studenti), altre volte mirate ad ampliare il campo disciplinare e l'offerta formativa dell'insegnamento attraverso percorsi didattici interdisciplinari, o su materie non previste dai programmi didattici ufficiali e attività parascolastiche (sportelli di ascolto per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere a scuola).

Le risorse destinate alla costruzione o ristrutturazione di immobili e all'acquisto di attrezzature scolastiche ammontano nel complesso, a 13 milioni di euro, pari al 29% del totale di settore. L'importo significativo conferma la particolare sensibilità delle Fondazioni verso un ambito (quello dell'edilizia scolastica) nel quale si manifestano emergenze tra le più acute del sistema educativo nazionale.

Per quanto riguarda i beneficiari in questo comparto si rileva, come nel comparto precedente, una prevalenza dei soggetti privati per il 58,6% contro il 41,4% di quelli pubblici.

Istruzione primaria e secondaria programmi di studio e progetti specifici

Alcuni esempi

- Realizzazione del progetto: “AttivaMente 2011-12”; erogazione di € 930.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Progetto “Scuola per l’infanzia”: per la realizzazione di un nuovo grande edificio da adibire a scuola dell’infanzia statale e ad asilo nido; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde
- Progetto “Garantire pari opportunità nella scelta dei percorsi scolastici”; erogazione di € 200.000 della Compagnia di San Paolo.
- Progetto “Reti di accoglienza”: intercultura per l’anno scolastico 2011/2012. Sono previste 5 azioni diverse rivolte agli studenti stranieri delle scuole di infanzia, di istruzione primaria e secon-

daria del distretto di Carpi; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Istruzione primaria e secondaria - interventi di natura infrastrutturale

Alcuni esempi

- Interventi infrastrutturali per il potenziamento delle strutture adibite a scuole dell'infanzia e asili nido in alcune provincie di Milano; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.
- Realizzazione di un nuovo complesso scolastico a Carpi destinato ad ospitare la scuola dell'infanzia e primaria; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
- Realizzazione del "Pattinodromo delle Rose" a Padova; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Realizzazione di impianti sportivi per la scuola secondaria della provincia di Lucca; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
- Costruzione di una "Scuola di valle" nel Comune di Montessoro Grana (Cuneo) a favore dei comuni valligiani; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
- Contributo straordinario per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici del nuovo polo scolastico a Bazzano (PR); erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma
- Progetto di ristrutturazione per la creazione di un nuovo micro-nido all'interno dello stabile che ospita una scuola dell'infanzia a Piacenza; erogazione di € 100.000 della Fondazione di Risparmio di Piacenza e Vigevano.

I contributi a favore dell'Istruzione professionale e degli adulti vengono utilizzati principalmente per la realizzazione di progetti formativi specifici, con il 35% delle erogazioni (oltre 5 milioni di euro).

Segue, tra le tipologie di intervento più significative nel comparto, la Costruzione e ristrutturazione di immobili, con il 21% degli importi (3 milioni di euro) finalizzati in prevalenza alla riqualificazione e all'ammodernamento di strutture dedicate alla didattica.

In merito alla natura dei beneficiari si riscontra, anche in questo comparto, una prevalenza dei soggetti privati su quelli pubblici (rispettivamente il 70,9% contro i 29,1%).

Istruzione professionale e degli adulti - Progetti specifici e programmi di studio

Alcuni esempi

- Programma di sostegno agli “Insediamenti Universitari e Post Universitari a Rovigo anno 2011/2012”; erogazione di €4.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Progetto “Scuola per Lavorare nell’Agroalimentare”. Interventi di rilancio dell'istruzione professionale in ambito provinciale, da realizzare destinando una sede dedicata ad una scuola triennale professionale di secondo ciclo; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Contributo per la realizzazione del progetto “Terziario Motore dello Sviluppo” volto alla formazione e consulenza nei confronti delle piccole e medie imprese del settore terziario della provincia di Trieste; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste.
- Realizzazione del progetto “Rete Giovani” finalizzato al coinvolgimento di ragazzi dalle scuole primarie fino al compimento dei 32 anni, su temi dell'integrazione sociale, della cultura e della partecipazione attiva; erogazione di € 90.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma.

Istruzione professionale e degli adulti Ristrutturazione immobili

Alcuni esempi

- Lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'istituto di formazione professionale IPSIA "Garbin" di Thiene; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Acquisto di un terreno per la realizzazione di un centro polivalente all'interno della "Comunità Amore e Libertà" situata a Bottai vicino Firenze; erogazione di € 150.000 della Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

L'ambito della Crescita e formazione giovanile è l'ultimo preso in considerazione in questa analisi del settore Educazione, Istruzione e Formazione. La quota prevalente delle erogazioni in questo campo nel 2011 è destinata al sostegno di progetti specifici (49,4% degli importi per un totale di circa 5,3 milioni di euro), finalizzati a prevenire fenomeni di emarginazione sociale o integrare giovani in difficoltà e a promuovere il sostegno al diritto allo studio e l'arricchimento dei percorsi formativi di giovani e adolescenti.

L'altra principale tipologia di intervento nel comparto è costituita da progettualità di carattere infrastrutturale (per un totale di oltre 2 milioni di euro e il 20% degli importi), finalizzate al recupero di edifici e alla dotazione di attrezzature nei luoghi dedicati all'aggregazione giovanile (tipicamente: centri parrocchiali e strutture ricreative pubbliche).

Come negli altri comparti sin qui esaminati, anche in questo nel 2011 si riscontra una prevalenza dei soggetti privati rispetto ai pubblici, con una concentrazione in capo ai primi di circa il 56% delle erogazioni.

Crescita e formazione giovanile - Progetti specifici

Alcuni esempi

- Progetto di integrazione scolastica dei disabili presso le scuole di Modena; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

- Realizzazione dell'edizione 2011 del "Progetto Giovani" articolato in progetti culturali, educativi, formativi e sportivi a favore dei giovani; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.
- Progetto "Giovani - Cento Itinerari Più Uno": promozione della conoscenza del territorio presso le nuove generazioni nel nuovo territorio di Arezzo e della Valdichiana; erogazione di € 350.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze
- Borse di studio per studenti meritevoli e migliori laureati dell'anno in condizioni economiche disagiate; erogazione di € 160.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
- Progetto "Job Training": realizzazione di tirocini per giovani laureati di Salerno e provincia in aziende prevalentemente del salernitano favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.

Crescita e formazione giovanile - ristrutturazione immobili

Alcuni esempi

- Realizzazione di un polo scolastico in via Corsini a Modena; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Costruzione di nuovi spogliatoi presso due scuole della provincia di Padova (la scuola media Briosco e la scuola media Mamegli) e il completamento della palestra in via Bajardi a Padova; erogazione di € 310.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Realizzazione della prima fase delle opere di risanamento, restauro e ampliamento del complesso conventuale del Santuario di Nostra Signora di Loreto in Oregina dove realizzare un centro educativo giovanile; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova.

- Opere di ampliamento a favore dell'immobile Ex Ostello della Gioventù di Lucca; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L'analisi del settore Educazione, Istruzione e Formazione si conclude con un'ultima annotazione riguardante le fonti delle proposte progettuali finanziate nel 2011. Le erogazioni basate su domande presentate da terzi prevalgono nettamente con l'82% degli importi erogati. Seguono, con l'11,8%, i progetti di origine interna alla Fondazione ed i progetti selezionati attraverso i bandi, a cui viene assegnato il 5,8% degli importi.

4.1.2.5 Salute Pubblica

Come già si è osservato, l'azione delle Fondazioni si inserisce in un momento storico di transizione tra un modello di *welfare state*, prevalentemente caratterizzato dall'azione pubblica, e un modello di *welfare comunitario*, partecipato da una pluralità di soggetti pubblici e privati.

La volontà di porre il cittadino al "centro" rappresenta non solo una dichiarazione di principio, ma apre una sfida all'intera comunità per il ripensamento delle modalità assistenziali e della centralità delle reti, nella fase preventiva, acuta e riabilitativa.

La possibilità di affermazione di un nuovo modello di *welfare* e salute è strettamente conseguente alla capacità di creare nel Paese una nuova cultura politica, amministrativa e professionale che consenta di superare le differenze territoriali e di porre l'Italia al passo con i Paesi più evoluti, mantenendo e valorizzando i valori universalistici e pluralistici di solidarietà e sussidiarietà del nostro Servizio Sanitario.

Nella scelta delle progettualità nel campo della Salute, le Fondazioni hanno cercato di favorire una maggiore efficienza dei servizi e delle strutture socio-sanitarie promuovendone un più deciso orientamento alla qualità della prestazione. Per individuare le priorità, allo scopo di evitare la frammentazione e la dispersione di risorse, si è intervenuti a favore di progetti coerenti con le varie realtà già

esistenti sul territorio, tenendo anche conto, ove possibile, delle strategie dell'organizzazione sanitaria pubblica (aziende sanitarie e ospedaliere).

Nel corso del 2011 gli interventi sono stati realizzati soprattutto attraverso il finanziamento di progetti destinati all'acquisto di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche ad alto contenuto tecnologico e di particolare rilevanza clinica, in dotazione alle strutture ospedaliere per la ricerca, la diagnosi, la cura; una parte minore, ma pur consistente, è stata dedicata allo studio di nuovi modelli gestionali delle aziende sanitarie, anche attraverso lo sviluppo dell'attività "in rete" e di strategie di sistema nell'ambito della medicina d'urgenza.

A questi prevalenti ambiti di intervento si sono affiancati contributi di minore entità in aree specialistiche (neurochirurgia, trapianti, medicina d'urgenza) e nella lotta contro patologie socialmente rilevanti.

Anche se l'entità complessiva di questi interventi è evidentemente contenuta rispetto ai bisogni del sistema sanitario, non c'è dubbio che essi siano serviti a promuovere settori importanti della medicina e della chirurgia, svolgendo una preziosa funzione di sussidiarietà e di sperimentazione di possibili percorsi di innovazione.

Con i loro interventi le Fondazioni hanno inoltre contribuito al miglioramento della qualità organizzativa e professionale del personale medico e infermieristico, supportando l'attivazione di percorsi formativi dedicati, in particolare tramite il finanziamento di borse di studio.

Sono state promosse inoltre forme di assistenza sanitaria dirette a mantenere gli utenti nel proprio contesto ambientale e a favorirne le migliori condizioni di autosufficienza (servizi domiciliari), in collaborazione con i servizi sanitari territoriali. Tali progetti, focalizzandosi sul sostegno alla famiglia e riconoscendone il ruolo fondamentale sia per la crescita e lo sviluppo dell'individuo, che per la sua cura e assistenza, hanno soprattutto riguardato i servizi per la prima infanzia e il supporto in situazione di stress o disagio sociale, conseguente all'assistenza a domicilio dei propri cari.

Le Fondazioni hanno inoltre continuato a operare per sostenere e favorire la realizzazione e l'adeguamento di strutture a favore di soggetti diversamente abili, nonché di centri diurni socio-formativi e/o residenziali, estendendo all'ambito d'intervento sanitario iniziative legate all'assistenza agli anziani. In molti casi gli interventi censiti in questo specifico comparto richiamano strettamente quelli

inquadri nel settore Assistenza sociale, integrandosi con essi al punto da rendere talora difficile la demarcazione di un preciso confine (si pensi, ad esempio, alle attività di riabilitazione, alla dotazione di strutture e mezzi necessari a enti e associazioni per il servizio di trasporto fornito a disabili o a soggetti con difficoltà motorie, ecc.).

Al settore Salute pubblica nel 2011 sono stati destinati 103,6 milioni di euro ripartiti per 1.048 iniziative (9,5% degli importi totali erogati e 4,2% del numero di iniziative). Relativamente al gruppo dei sette settori di maggiore intervento delle Fondazioni (che nell'insieme coprono il 93,7% degli importi erogati), la Salute pubblica è tra quelli che segnano una delle diminuzioni minori rispetto agli importi erogati nel 2010 (-9,3% contro il più volte citato -20% delle erogazioni totali).

Il dato riflette la forte sollecitazione a cui le Fondazioni sono state esposte per effetto della progressiva contrazione delle risorse pubbliche nel settore; una sollecitazione a cui le Fondazioni, nonostante il calo generale di disponibilità che pure hanno sperimentato, hanno cercato di far fronte con massimo senso di responsabilità, intervenendo, talvolta, per salvaguardare le professionalità dei reparti, con dotazioni di strumenti altamente sofisticati, talaltra, per ammodernare strutture e impianti.

La testimonianza più consistente dell'impegno delle Fondazioni nel settore si rileva nell'ambito dei Servizi ospedalieri, tradizionalmente il maggioritario nel settore, a cui nel 2011 (Tab. 4.8) sono stati destinati 82,1 milioni di euro, pari a 79,2% degli importi erogati, con un aumento di oltre il 6,4 % dei contributi rispetto al 2010: caso assai raro di aumento della spesa in un anno caratterizzato da cali generalizzati per tutte le linee di intervento.

La quasi totalità di questi contributi è destinata a Ospedali e Case di cura generali, cui vanno 77 milioni di euro con un'incidenza del 75% degli importi nel comparto. A distanza seguono gli Istituti, cliniche e policlinici universitari, che ottengono 3,5 milioni di euro, e le Strutture sanitarie specialistiche e riabilitative, con poco meno di un milione di euro.

Coerentemente con i dati appena evidenziati, i beneficiari di gran lunga prevalenti delle erogazioni in questo comparto sono soggetti pubblici (circa l' 82% delle erogazioni del settore), essendo questa la natura più tipica delle strutture sanitarie sopra richiamate.

Analizzando le erogazioni del comparto dal punto di vista della

finalità degli interventi, si rileva che la quota maggiore di risorse, oltre 33 milioni di euro per il 32,6% degli importi, è destinata alla dotazione di apparecchiature e strumentazioni per attività diagnostica e terapeutica, quali ad esempio laboratori scientifici, strumentazioni robotiche di ultima generazione per sale operatorie, macchinari per risonanze magnetiche, T.A.C., ecografie, endoscopie, laparoscopie, ecc.

Segue, per importi erogati, la Costruzione e ristrutturazione di immobili, costituita da numerosi interventi per l'estensione o l'ammmodernamento di strutture già esistenti o per la creazione di nuovi presidi sanitari. A questa finalizzazione nel 2011 sono andati oltre 27 milioni di euro (26,4% degli importi assegnati nel comparto).

Ulteriori risorse pari a oltre 10 milioni di euro (circa il 10% dell'erogato nel settore) sono infine destinate a un amplissimo ventaglio di progetti realizzati nell'ambito delle strutture sanitarie: informatizzazione di servizi e unità operative, telemedicina, ricerche, formazione di medici e altri operatori sanitari, attivazione o sperimentazione di nuovi servizi, ecc.

Servizi ospedalieri Fornitura di apparecchiature mediche e realizzazione di progetti specifici

Alcuni Esempi

- Progetto triennale per l'acquisizione di un acceleratore lineare di ultima generazione in sostituzione di una unità di telecobaltoterapia, presso l'unità di Radioterapia dell'Ospedale di Verona; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Acquisto di apparecchiature per l'Ospedale di Perugia e allestimento laboratori scientifici didattici per la nuova Facoltà di Medicina; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
- Ammodernamento di apparecchiature per l'innovazione tecnologica dell'ospedale S. Croce e Carle (Cuneo); erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

- Prosecuzione del progetto “Telemedicina”; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
- Acquisto di un nuovo blocco operatorio per l’ospedale di Jesi; erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi.
- Potenziamento dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, con particolare riferimento al Laboratorio di Emodinamica, centro di eccellenza per la regione; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.
- Contributo per l’acquisto dell’arredo tecnico e della carrellistica per le sale operatorie del nuovo Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di Savigliano; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano.

Servizi ospedalieri - Costruzione e ristrutturazione immobili

Alcuni Esempi

- Contributo per la ristrutturazione dell’ospedale di Borgo Trento; erogazione di € 23.840.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Progetto “Hospice: per la cultura della vita anche nella malattia”, finalizzato alla realizzazione a Torino di una nuova struttura per il ricovero di pazienti in fase terminale; erogazione di € 4.500.000 della Compagnia San Paolo.
- Ristrutturazione del padiglione n. 4 del Complesso Sanitario di Bosisio Parini (LC); erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.
- Ristrutturazione del Pronto Soccorso presso l’Ospedale Ramazzini di Carpi; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

- Contributo per la realizzazione del nuovo Ospedale della Città di Alba; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Oltre ai servizi ospedalieri, sin qui descritti, le risorse impegnate dalle Fondazioni nel settore Salute pubblica sono destinate a una molteplicità di altri servizi sanitari, cui vanno 10,6 milioni di euro pari al 10,3% delle erogazioni del settore. La netta flessione del comparto rispetto al 2010 può essere messa in relazione al maggiore impegno delle Fondazioni a favore dei servizi ospedalieri, di cui si è appena detto, realizzatosi evidentemente attraverso un recupero di risorse da ambiti, come questo in esame, caratterizzati da una minore focalizzazione su strutture e servizi sanitari di base. Tra gli “altri servizi sanitari”, infatti, risultano iniziative sperimentali (ad esempio: progetti di formazione per la “Mobilità professionale”, progetti di personalizzazione dell’assistenza nel paziente), corsi specialistici per il personale medico, servizi di ambulanza, sostegno a centri di prevenzione medica, banche del sangue e attività paramediche rivolte in prevalenza a malati oncologici e a pazienti emopatici.

Altri servizi sanitari

Alcuni Esempi

- Progetto di formazione per la mobilità professionale. Prosecuzione del progetto pluriennale per gli anni 2011/2012; erogazione di € 700.000 della Compagnia di San Paolo.
- Contributo per il progetto “Centro di Ricerca Sperimentale per le nuove tecnologie di Chirurgia robotica”; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
- Edificazione della nuova sede dell’Unità di Raccolta dell’AVIS di Vignola; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Progetto di personalizzazione dell’assistenza nel paziente anziano: “Dall’intensità di cura al territorio”; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

- Progetto di qualità in cure palliative oncologiche a domicilio e in hospice; erogazione di € 150.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
- Interventi a sostegno dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

In merito all'origine progettuale degli interventi nel settore si osserva, infine, che la larga maggioranza di essi deriva da proposte presentate da terzi (86,3% degli importi erogati). Seguono a distanza le iniziative che nascono da una progettualità interna alle Fondazioni con l'8,2%, mentre le assegnazioni attraverso procedure di bando registrano il 5,5% degli importi.

4.1.2.6 Volontariato, Filantropia e Beneficenza

Il settore a cui è dedicato questo paragrafo si differenzia da quelli sin qui esaminati poiché l'elemento distintivo principale, quello cioè che accomuna dal punto di vista statistico le iniziative in esso ricomprese, non è come negli altri casi l'ambito disciplinare degli interventi (il "contenuto"), bensì la natura e la finalità ispiratrice dei soggetti intermediari attraverso cui si realizza l'azione (ossia il "mezzo"). Una natura di interesse tanto speciale per le Fondazioni, in ragione della stringente finalità solidaristica che ne è alla base, al punto da suggerire la creazione di una voce classificatoria dedicata.

In particolare, il settore include gli interventi delle Fondazioni a sostegno delle organizzazioni di volontariato e di altre tipologie di intermediari filantropici (quali ad esempio le fondazioni di comunità); sono anche incluse, per la stretta affinità, le iniziative assunte in proprio dalle Fondazioni con finalità di beneficenza, sostegno allo sviluppo dei paesi poveri e di cooperazione internazionale.

Le iniziative censite in questo gruppo di classificazione hanno pertanto contenuti molteplici e si riferiscono ai più svariati ambiti settoriali tra quelli sin qui esaminati; a essi andrebbero quindi virtualmente sommate, pro-quota, per completarne la ricostruzione statistica.

Le Fondazioni hanno consolidato un rapporto stringente con il

mondo del volontariato, mutuandolo dalla tradizione delle originarie Casse di Risparmio e Banche del Monte e rilanciandolo negli ultimi anni attraverso una forte strategia di alleanza. Al volontariato si riconosce infatti una fondamentale funzione di rafforzamento della coesione sociale nei territori, non solo per la capacità di dare risposte concrete alla cittadinanza in relazione a esigenze che altrimenti rimarrebbero insoddisfatte, ma anche per l'alto valore emblematico ed educativo della sua azione: un contributo decisivo per l'innalzamento del "capitale sociale" della comunità.

L'impegno delle Fondazioni a favore del volontariato si concretizza in due principali linee di sostegno: il finanziamento dei fondi speciali per il volontariato istituiti, in ciascuna regione, con l'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e l'erogazione diretta di contributi alle organizzazioni di volontariato per la realizzazione di progetti e programmi.

Gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato sono una forma di contribuzione obbligatoria prevista a carico delle Fondazioni di origine bancaria dalla già citata legge n. 266 del 1991. In base a essa una quota delle risorse annualmente prodotte dalle Fondazioni (un quindicesimo dell'avanzo d'esercizio al netto della riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti) deve essere finalizzata al sostegno e alla qualificazione delle organizzazioni di volontariato per il tramite dei Centri di servizio, organismi specificamente istituiti in tutte le regioni a tale scopo.

Il meccanismo della legge prevede che i fondi accantonati annualmente dalle Fondazioni siano affidati in amministrazione a Comitati di gestione regionali, anch'essi appositamente costituiti per lo svolgimento di questa funzione¹³, a cui spetta il compito di ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio della regione¹⁴ (sulla base dei programmi di attività presentati dagli stessi) e di vigilare sul corretto utilizzo delle risorse.

L'attività dei Centri di servizio, al cui governo partecipano diret-

¹³ È istituito un Comitato di gestione in ciascuna regione italiana, ad eccezione del Trentino Alto Adige, dove ne sono istituiti due: uno per la Provincia Autonoma di Trento e uno per quella di Bolzano.

¹⁴ La Legge 266/1991 ha attribuito il potere di istituire i Centri di servizio a ciascun Comitato di gestione regionale, lasciando a esso la facoltà di deciderne il numero. Questa discrezionalità ha comportato la costituzione di un numero diversificato di Centri per regione. In totale sono ad oggi attivi sul territorio nazionale 78 Centri di servizio per il volontariato.

tamente le organizzazioni di volontariato e che sono capillarmente presenti su tutto il territorio nazionale, propone molteplici forme di supporto al volontariato locale: la formazione dei volontari, la promozione del volontariato presso le varie fasce di popolazione (e in particolare verso i giovani, mediante una stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche), l'assistenza tecnico-amministrativa, il supporto alla predisposizione dei progetti, i servizi logistici, la comunicazione esterna, ecc.

Attraverso il finanziamento delle attività dei Centri di servizio le Fondazioni assicurano quindi indirettamente un essenziale supporto al mondo del volontariato. Un supporto divenuto con gli anni sempre più consistente (dalla loro nascita, che ha coinciso con l'emanazione della Legge 266/91, le Fondazioni hanno complessivamente destinato ai fondi speciali per il volontariato circa 1 miliardo di euro), e oggi avvertito dal volontariato stesso come uno strumento di promozione e qualificazione pressoché irrinunciabile.

Ma come si è detto le Fondazioni non limitano l'apporto al mondo del volontariato entro i confini obbligatori previsti dalla Legge 266/1991: esse infatti destinano ulteriori risorse, sulla base delle politiche di erogazione autonomamente definite, per dare sostegno a progetti e iniziative delle realtà di volontariato presenti sul territorio.

Negli ultimi anni il legame tra le Fondazioni e il volontariato si è ulteriormente rafforzato a seguito dell'accordo nazionale, sottoscritto nel 2005 e rinnovato nel 2010, stipulato tra l'Acri, per conto delle Fondazioni, il Forum terzo settore, la Consulta nazionale per il volontariato e la Convol, in rappresentanza del volontariato, CSVnet, per la rete dei Centri di servizio, e la Consulta nazionale dei Comitati di gestione, in rappresentanza dei Comitati medesimi.

Nella prima fase di applicazione dell'accordo, nel quinquennio dal 2005 al 2009, grazie a un rilevante flusso di risorse aggiuntive assicurato dalle Fondazioni (con extra-accantonamenti integrativi dei fondi ex art. 15 della L. 266/1991), si è realizzato un importante obiettivo di riequilibrio nella distribuzione territoriale dei fondi a vantaggio delle regioni meridionali del Paese¹⁵, avviando parallela-

¹⁵⁾ L'esigenza di un maggiore sostegno del volontariato nelle regioni meridionali derivava dalla squilibrata presenza delle Fondazioni sul territorio nazionale che, in ragione del meccanismo di funzionamento dei fondi speciali della L. 266/91, ha comportato un afflusso molto scarso di risorse al Sud rispetto alle aree del Centro Nord.

mente un importante processo di potenziamento e razionalizzazione del sistema nazionale di sostegno e qualificazione del volontariato imperniato sui fondi speciali della L. 266/91.

Tra i principali risultati di questa prima stagione di cooperazione si deve certamente annoverare la nascita della Fondazione con il Sud¹⁶, un nuovo soggetto filantropico governato pariteticamente dalle Fondazioni e dal volontariato e terzo settore, a cui è stato affidato il compito di realizzare un articolato programma di interventi nel Meridione per il rafforzamento delle infrastrutture sociali.

Nel 2010, come ricordato, l'accordo è stato rinnovato dagli stessi firmatari, aggiornandone gli obiettivi per il successivo quinquennio secondo una strategia che punta a mantenere nel periodo il sostegno economico alla Fondazione con il Sud, con una contribuzione speciale delle Fondazioni, a stabilizzare e perequare il flusso dei fondi speciali per il volontariato ex L. 266/91 e a completare il processo di razionalizzazione dei meccanismi di funzionamento degli stessi.

Per quanto riguarda il rapporto con altre categorie di intermediari filantropici, che come detto in apertura del paragrafo sono ricompresi nel settore qui esaminato, il principale filone di intervento è rappresentato, oltre al già menzionato sostegno alla Fondazione con il Sud, dalla promozione delle fondazioni comunitarie.

Si tratta di istituzioni filantropiche, fortemente radicate sul territorio, dedicate al soddisfacimento dei bisogni delle comunità e operanti secondo un modello che, sulla scia di esperienze di successo realizzate negli Stati Uniti, è stato introdotto in Italia proprio dalle Fondazioni.

Le risorse utilizzate per il perseguimento degli obiettivi sono in parte messe a disposizione da una fondazione "madre" (in questo caso la Fondazione di origine bancaria) che ne ha promosso l'istituzione e in parte provengono da donazioni raccolte direttamente dalla fondazione comunitaria tra i cittadini e le istituzioni del territorio.

Con progressione non rapida ma costante, il modello delle fondazioni comunitarie si è andato via via diffondendo, estendendosi prima, ad opera della Fondazione Cariplo in tutte le province della Lombardia (e, in Piemonte, a Novara e Verbania), successivamente

¹⁶⁾ Per maggiori informazioni sulla Fondazione con il Sud si rinvia al paragrafo 4.1.6 in questo Capitolo .

in Veneto, dove la Fondazione di Venezia ha costituito due fondazioni di questo tipo, e in Piemonte, ad opera della Compagnia San Paolo, con cinque ulteriori esperienze. Le più recenti realizzazioni si sono avute nel meridione dove, su impulso della Fondazione con il Sud, la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e l'Istituto Banco di Napoli - Fondazione hanno promosso la nascita a Salerno e Napoli di due fondazioni di comunità¹⁷.

Nel terzo comparto caratteristico che concorre a formare il titolo del settore, la Beneficenza, troviamo infine una molteplicità di iniziative messe in campo, con il contributo delle Fondazioni, per fronteggiare situazioni di prima emergenza o di estrema povertà, aiuti a famiglie in difficoltà economiche, ecc. Un comparto che, com'è facile intuire nello scenario economico e sociale del momento, vede da un lato in costante aumento le richieste di intervento rivolte alle Fondazioni e, dall'altro, l'assottigliarsi delle risorse a disposizione per questo scopo.

Le iniziative di solidarietà rivolte verso l'estero, che completano la gamma delle tipologie di intervento incluse nel settore, sono un comparto minoritario rispetto a quelli visti sinora, sia per gli oggettivi limiti statutari che talora precludono alle Fondazioni questa possibilità di intervento, sia per una più generale riluttanza che spesso si manifesta nel sistema per azioni al di fuori dei limiti territoriali di vocazione. Le Fondazioni di maggiori dimensioni, tuttavia, sostenute da strutture più specializzate in quest'ambito e spesso in collaborazione tra loro, non mancano di promuovere iniziative di notevole interesse impegnandosi nel sostegno a progetti di cooperazione internazionale e di aiuto alle popolazioni dei paesi poveri.

Ne sono interessanti esempi alcuni progetti, frutto di iniziative in *partnership* tra Fondazioni, avviati negli anni scorsi e ancora attivi nel 2011: il progetto "Fondazioni4Africa", il progetto "Medici con l'Africa - Cuamm" e il progetto "Haiti - Crescere Insieme, Nutrirsi Bene". Il primo è nato dalla collaborazione tra quattro Fondazioni¹⁸,

¹⁷ Una terza realizzazione nel Sud Italia, frutto dell'iniziativa della Fondazione con il Sud, si è avuta a Messina, dove la costituzione di una nuova fondazione di comunità è avvenuta su impulso di un comitato promotore formato dalle principali reti sociali, educative, istituzionali e della ricerca scientifica dell'area di riferimento, e da importanti attori sociali nazionali e internazionali.

¹⁸ Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo e Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

con lo scopo di stimolare lo sviluppo in Nord Uganda, sostenendo il rientro degli sfollati nei villaggi d'origine, e in Senegal¹⁹, per migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni che vivono nell'area rurale e peri-urbana del Paese. Al secondo progetto hanno aderito tre Fondazioni²⁰, con lo scopo di contribuire alla riduzione della mortalità infantile e materna in Africa rafforzando il sistema sanitario distrettuale attraverso un'efficace collaborazione tra servizio sanitario pubblico e ospedali cattolici. Il progetto "Haiti - Crescere Insieme, Nutrirsi Bene", infine, ha coinvolto una nutrita schiera di Fondazioni (43) coordinate dall'Acri, con l'obiettivo primario di portare un aiuto alla popolazione di Haiti duramente colpita dal terremoto, per produrre benefici sia sul fronte della cura dei bambini malnutriti, sia su quello dell'educazione alimentare.

Passando alla dimensione quantitativa, si rileva che le risorse complessivamente erogate nel 2011 dalle Fondazioni nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza ammontano a 99,2 milioni di euro, pari al 9,1% del totale erogato, per un totale di 2.858 iniziative (l'11,5% del totale).

Come già evidenziato nel quadro introduttivo di sintesi la forte diminuzione del volume di erogazioni totali del settore rispetto al 2010 (31,5 milioni di euro in meno, pari al 24% delle erogazioni 2010) è in gran parte determinata dalla drastica riduzione degli accantonamenti ex art. 15 L. 266/91. Essi, infatti, essendo calcolati in base all'algoritmo indicato dalla legge che li correla agli avanzi di gestione conseguiti dalle Fondazioni, si riducono del 43,7% (da 42,2 milioni di euro nel 2010 a 23,8 milioni nel 2011), scontando in pieno il risultato negativo della gestione 2011.

È tuttavia da considerare che, ai fini dell'assegnazione delle risorse ai Centri di servizio che avverrà nel corso del 2012 (e che fa perno sugli accantonamenti ex art. 15 del 2011), in base al citato accordo nazionale Acri-Volontariato del 2010 saranno attivati anche in questa occasione (come già accaduto nel 2011 con riferimento agli accantonamenti ex art. 15 effettuati nel 2010²¹), meccanismi di

¹⁹ Per maggiori informazioni sul progetto si fa riferimento al paragrafo 4.1.6 dedicato alle *partnership* di sistema, in questo Capitolo.

²⁰ Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cariverona e Fondazione Cariplo.

²¹ Nel 2011, infatti, l'importo complessivo assegnato ai Centri di servizio per l'attività ordinaria (cioè per l'erogazione di servizi al volontariato) è stato pari a 49 milioni di euro, a

stabilizzazione che consentiranno di integrare significativamente l'importo degli accantonamenti di legge approssimando l'assegnazione di fondi al valore minimo di soglia previsto dall'accordo stesso.

I dati del 2011, in ogni caso, comportano una novità nella graduatoria dei sotto-ambiti considerati relativamente al settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza (Tab. 4.9), portando per la prima volta i Contributi a fondazioni grant making e altri intermediari finanziari al primo posto, con 24,5 milioni di euro pari al 24,7% degli importi erogati nel settore. Tali risorse, come sopra evidenziato, sono state destinate principalmente alle fondazioni comunitarie e alla Fondazione con il Sud.

A seguire, dopo gli accantonamenti ex art. 15 L. 266/91 di cui si è detto, in terza posizione si trovano gli Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato, in netta crescita negli importi rispetto alla passata rilevazione (12,6 milioni di euro contro gli 8 milioni del 2010, con una incidenza nel comparto più che raddoppiata, pari al 12,7%). Il dato, che raggruppa i contributi direttamente concessi dalle Fondazioni alle associazioni di volontariato locali per il sostegno dei loro progetti, pare ben correlarsi con l'accresciuta attenzione delle Fondazioni, nella difficile fase congiunturale, alle problematiche sociali, nel cui ambito in prevalenza operano le realtà di volontariato.

Il comparto Beneficenza, al quarto posto in graduatoria, è in sensibile calo rispetto al 2010 per quanto riguarda gli importi (che passano da 15,6 milioni di euro nel 2010 a 10,2 milioni nel 2011), ma in aumento per numero di interventi (da 801 a 997: il 34,9% del settore). Di fronte alla crescente mole di richieste di sostegno e al contemporaneo calo delle risorse, le Fondazioni hanno evidentemente cercato di soddisfare la quota più ampia possibile di richiedenti riducendo l'importo unitario medio per intervento.

fronte di un accantonamento ex art. 15 dai bilanci 2010 pari a 42,2 milioni. Si è così prodotto, in virtù dell'Accordo Acri-Volontariato del 2010, un beneficio diretto per il sistema dei Centri di servizio pari a 6,8 milioni (recuperati da fondi precedentemente non assegnati e messi a riserva).

In aggiunta a tale assegnazione, nel 2011 è stata inoltre impegnata la somma di 10,9 milioni di euro (portando così l'assegnazione totale dell'anno a concorrenza dei 60 milioni previsti dall'Accordo nazionale) per il sostegno della progettazione sociale delle organizzazioni di volontariato; somma che è poi stata resa disponibile nel corso del 2012.

Beneficenza

Alcuni esempi

- Progetto “Emergenza Casa” per l’erogazione di specifici contributi a sostegno di nuclei familiari in difficoltà nel pagamento delle spese di mantenimento dell’abitazione e a rischio di sfratto o perdita della casa; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
- Interventi di carattere emergenziale a favore di famiglie che hanno subito pesanti effetti della crisi finanziaria a Bologna; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.
- “Fondo famiglie scuola lavoro” per il sostegno alle fasce deboli della popolazione e il contrasto alla povertà; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.
- Progetto “Avere cura della famiglia”. Sostegno a famiglie in difficoltà con distribuzione di alimenti di prima necessità; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
- Azioni di contrasto del disagio abitativo sul territorio di Alessandria; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Per il Sostegno allo sviluppo e alle condizioni di vita dei paesi poveri, al quinto posto in graduatoria, sono stati erogati 9,2 milioni di euro pari a 9,3% degli importi.

Completa il quadro degli interventi in ambito internazionale il comparto Scambi culturali e Cooperazione internazionale, con meno di mezzo milione di euro, pari allo 0,4% del totale erogato.

Sostegno dei paesi poveri, cooperazione internazionale

Alcuni esempi

- “Fondazioni 4 Africa”: progetto di cooperazione internazionale in Uganda e Senegal realizzato in *partnership* da: Fondazione

Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Compagnia di San Paolo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Cassa di Risparmio di Parma (il progetto è illustrato nel paragrafo 4.1.6 dedicato alle *Partnership di sistema*).

- “Crescere insieme, nutrirsi bene”: progetto di cooperazione internazionale che ha come obiettivo la lotta alla malnutrizione e l’educazione alimentare a Haiti. Al progetto hanno aderito 43 Fondazioni che hanno messo a disposizione circa €800.000 complessivi (il progetto è illustrato nel paragrafo 4.1.6 dedicato alle *Partnership di sistema*).
- Progetto “Modelli microimprenditoriali e servizi per lo sviluppo socio-economico dei *working poor* in India”; erogazione di €800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Prima parte della realizzazione di una centrale idroelettrica presso il fiume Yovi, regione di Morogoro, Tanzania; erogazione di €350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona.
- Sostegno a un progetto quinquennale socio-sanitario da realizzarsi in Etiopia; erogazione di €221.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Per concludere l’analisi del settore un’ultima considerazione va fatta in merito all’impegno delle Fondazioni a favore del volontariato. I dati del raggruppamento Volontariato, Filantropia e Beneficenza, esposti in precedenza, non sono in sé esaustivi delle molteplici iniziative promosse in questo campo. L’azione delle organizzazioni di volontariato si esplica infatti in una varietà di settori, e il sistema di rilevazione dei dati qui adottato consente a ciascun ente rilevatore di classificare questi interventi, in base a una propria valutazione di opportunità, nel settore Volontariato Filantropia e Beneficenza oppure nei settori tematici a cui si riferiscono. È quindi necessario, per avere un quadro completo delle contribuzioni a favore del Volontariato, estendere quanto meno l’orizzonte della ricerca anche agli altri settori, prendendo in esame i soggetti beneficiari

degli interventi in essi censiti (cfr. anche par. 4.1.3). Da questa ricognizione allargata si evince che nell'insieme ammonta a circa 47 milioni l'importo delle erogazioni direttamente destinate al sostegno delle organizzazioni di volontariato.

Andrebbero poi considerate altre due linee di intervento che certamente concorrono anch'esse al sostegno del volontariato. In primo luogo le erogazioni a favore delle cooperative sociali e delle associazioni di promozione sociale: realtà organizzative che, sebbene giuridicamente ben distinte dalle organizzazioni di volontariato, di fatto operano avvalendosi di significativi apporti di lavoro volontario, al punto da rendere talvolta difficile (è il caso di alcune associazioni di promozione sociale) una chiara e netta differenziazione rispetto alle organizzazioni di volontariato in senso proprio. L'ammontare delle risorse destinate a queste realtà è stato nel 2011 pari a circa 50 milioni di euro.

Infine, meritano una citazione, sebbene sia impossibile tentare una stima quantitativa, i numerosi interventi destinati a istituzioni pubbliche e private che per la realizzazione dei progetti, per i quali il contributo delle Fondazioni è concesso, attivano forme di collaborazione diretta con le organizzazioni di volontariato, riversando anche su di esse i benefici del contributo stesso.

4.1.2.7 Sviluppo locale

Il settore Sviluppo Locale chiude la rassegna dei sette principali settori di intervento delle Fondazioni a cui è dedicato uno specifico approfondimento in questo Capitolo.

I mutamenti economici e sociali che stanno caratterizzando il nostro Paese hanno influenzato molto l'agire delle Fondazioni rafforzando in esse la convinzione che per ottimizzare le risorse disponibili, sempre più scarse, e perseguire il *benessere* del proprio territorio, occorrono azioni sinergiche e di collegamento tra le diverse istituzioni. Non solo: la crisi ha reso ancora più stringente la necessità di perseguire con determinazione obiettivi già considerati da tempo nelle politiche delle Fondazioni, quali l'efficienza gestionale, l'efficacia degli interventi, la sostenibilità, le logiche di rete sul territorio.

La comunità di riferimento assume un ruolo fondamentale per le azioni di lungo termine e le Fondazioni, con i loro contributi, puntano a sostenere strategie che favoriscano l'integrazione delle diver-

se politiche locali, delle risorse e delle specificità del territorio.

Con l'espressione "sviluppo locale", utilizzata in tutti i programmi di attività delle Fondazioni, ci si riferisce a una gamma multidimensionale di iniziative accomunate dal fine di utilizzare o accrescere le potenzialità del territorio perseguendo un corale e armonico progetto di sviluppo complessivo della comunità.

Sul proprio territorio di riferimento ogni Fondazione, consapevole dei punti di forza del territorio stesso, elabora un suo modo di rispondere ai diversi fattori di crisi emergenti, individuando modalità specifiche per la destinazione di risorse per le erogazioni, l'individuazione di forme di investimento patrimoniali e di sinergie da promuovere tra i diversi attori del territorio attraverso sistemi di relazioni locali.

Le Fondazioni si pongono come istituzioni che puntano a individuare e affrontare le cause dei problemi sociali, economici e culturali che ostacolano lo sviluppo della comunità di riferimento: non solo, quindi, interventi a carattere emergenziale volti a risolvere situazioni contingenti di difficoltà, ma anche programmi di sviluppo di ampio respiro finalizzati a rafforzare i processi di crescita nel lungo periodo.

Proprio questa sensibilità ad affrontare il tema dello Sviluppo locale in maniera trasversale, sistematica e coordinata con gli altri attori del territorio ha spinto le Fondazioni, per il tramite dell'Acri, ad avviare la sperimentazione di un nuovo approccio metodologico, entrato nella sua fase operativa nel 2010 e proseguito nel 2011, volto a migliorare l'efficacia e l'impatto dell'azione delle Fondazioni sul tessuto locale tramite la valorizzazione dei suoi punti di forza (anche per questo progetto Sviluppo del Territorio si veda il paragrafo 4.1.6 dedicato alle *Partnership di sistema*).

Coerentemente con questa impostazione, e come emerge in più punti nell'analisi condotta in questo Capitolo, la finalità dello sviluppo locale è dunque trasversale a tutti i settori di intervento delle Fondazioni, e finisce per essere un "filo rosso" che li accomuna tutti in una visione unitaria di rapporto con il territorio.

Riassumendo in modo schematico le molteplici linee d'azione riferibili all'ambito in esame è possibile identificare cinque principali direttrici di intervento delle Fondazioni:

- attività di "marketing territoriale" volte a valorizzare le eccellenze culturali e produttive dei territori di riferimento e a stimolarne la messa in rete per accrescerne l'attrattività e l'originalità nei

confronti del “mercato” esterno (diffusione di *brand* locali, organizzazione di eventi, produzione di guide, promozione di interconnessioni di filiera produttiva e di consorzi per la produzione di servizi di accoglienza e ricettività turistica, ecc.);

- attività a favore delle imprese per il potenziamento e l’innovazione del tessuto produttivo locale (promozione di nuove imprenditorialità locali, progetti di fattibilità, promozione dei distretti industriali, diffusione di tecnologie nelle aziende, ecc.);
- sostegno alle cosiddette “vulnerabilità sociali”, cioè interventi per il sostegno di fasce deboli delle singole comunità locali (varie tipologie di servizi alla persona, sostegno a favore del pluralismo sociale, progetti di *housing sociale* o altre soluzioni innovative per fronteggiare la carenza di abitazioni a prezzi calmierati, misure straordinarie per combattere la crisi economica, microcredito, ecc.);
- sostegno a progetti per la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture ramificate nel territorio (mobilità viaria, ferroviaria e aeroportuale, strutture turistiche, reti di cablaggio, ecc.);
- strategie di investimento del patrimonio orientate a offrire un ulteriore apporto allo sviluppo economico delle aree di riferimento, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell’integrità del patrimonio e di adeguata redditività (investimenti nelle “*multiutilities*” locali, negli Enti, nel settore delle infrastrutture, in attività di “*venture capital*” e “*venture philanthropy*”, ecc.).

Nella voce “Sviluppo locale” prevista dalla classificazione dell’Acri, sono raggruppate molte delle attività sopra elencate, sebbene ve ne siano molte ancora che trovano collocazione nell’ambito di altri settori, in una logica di raggruppamento degli interventi che privilegia l’omogeneità di contenuto (o disciplinare) alla finalità strategica degli stessi.

Il volume complessivo delle erogazioni nel settore ammonta a 50 milioni di euro, per un totale di 1.451 interventi (pari rispettivamente al 4,6% e 5,8% del totale) (tab. 4.10). Rispetto all’anno precedente si registra il calo più pronunciato degli importi erogati relativamente ai settori di maggior impegno delle Fondazioni: ben il 59,8% in meno.

Anche in questo caso, come già osservato in altre situazioni, al decremento delle erogazioni si accompagna una diminuzione meno che proporzionale del numero di interventi (nel 2011 sono solo il 4% in meno del 2010) evidenziandosi un abbassamento degli importi medi concessi per ciascuna iniziativa quale effetto inevitabile di una

coniuntura di risorse calanti e domanda crescente.

Una possibile lettura del sensibile calo delle erogazioni nel settore in esame può ricondursi al loro essere, come sopra evidenziato, connaturati a prospettive di lungo periodo: un orizzonte difficile da considerare in una fase caratterizzata da fortissime criticità di breve periodo, se non addirittura emergenziali, in cui quindi le decisioni di spesa sono condizionate più dalle impellenti urgenze del momento che da logiche di investimento “a lungo”.

La Tab. 4.10 mette in evidenza l’andamento di tre principali linee di intervento realizzate dalle Fondazioni nel settore.

La Promozione dello sviluppo economico della comunità locale è il comparto che assorbe praticamente per intero la flessione negli importi del settore, passando da 77,6 milioni di euro erogati nel 2010 a 23,6 milioni nel 2011 (rispettivamente il 62,3% e il 47,2% del settore), con 1.038 interventi realizzati (erano 1.025 nel 2010). Tra i progetti più ricorrenti in questo ambito, pur nella grande varietà di iniziative censite, vi sono quelli finalizzati al rafforzamento del sistema produttivo locale (sostegno a centri polifunzionali, *start-up* di nuove imprese, innovazione tecnologica), gli interventi di riqualificazione urbana e le iniziative volte alla promozione dei prodotti tipici e della cultura locale.

Promozione dello sviluppo economico della comunità locale

Alcuni esempi

- Costruzione di impianti nel comprensorio sciistico di Monesi di Triora sulle Alpi marittime che rappresenta l’unico centro per sport invernali della provincia di Imperia e di tutta la regione Liguria; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.
- Progetto “La Comunità Sostenibile - Green sul Serio”, interventi di rigenerazione socio-economica della Comunità Valle Seriana; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde.
- Progetto per la promozione e la valorizzazione del *brand* di Monferrato attraverso il piano di comunicazione della RAI; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

- Interventi di solidarietà in favore del territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila.
- “Carpi Fashion System”, programma triennale di collaborazione con l'amministrazione locale rivolto alla formazione, alla promozione e all'innovazione per l'area moda del distretto di Carpi; erogazione di € 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.
- Organizzazione della “Fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba”; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
- Costruzione carri allegorici per la sfilata per il Carnevale di Viareggio 2011; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Al secondo posto nella graduatoria degli ambiti del settore, in aumento sia negli importi che nel numero di interventi rispetto ai dati 2010, compare l'Edilizia popolare locale, a cui vengono destinati 8,8 milioni di euro e 101 interventi, pari rispettivamente a 17,6% e 7% del settore.

Il comparto raggruppa interventi finalizzati per lo più all'incremento o al recupero del patrimonio abitativo destinato alle fasce sociali che non hanno accesso alle forme di edilizia pubblica, ma che hanno gravi difficoltà a sostenere i prezzi di mercato.

L'aumento dei flussi, nel descritto contesto di contrazioni generalizzate, evidenzia lo sforzo e la particolare attenzione delle Fondazioni nel dare risposte alle crescenti emergenze abitative del territorio dimostrando, coerentemente con quanto osservato nei precedenti settori dell'area “sociale”, una crescente sensibilità verso il sostegno delle fasce più deboli della popolazione.

È opportuno precisare che l'attività tipica di *housing sociale* svolta dalle Fondazioni è rappresentata solo in parte dal dato erogativo qui esposto. Il terreno di maggior impegno al riguardo è costituito infatti dall'investimento del patrimonio della Fondazione in fondi specializzati operanti nel settore dell'edilizia sociale come, ad esempio, il Fondo Housing Sociale Italia Centrale, ovvero dalla creazione

di strutture esterne specializzate (come ad esempio la Fondazione per l’Housing Sociale finanziata dalla Fondazione Cariplo).

Edilizia popolare locale

Alcuni esempi

- “Progetto di Edilizia Sociale” con il quale ci si propone di realizzare insediamenti abitativi e alloggi destinati alle fasce economiche più in difficoltà attraverso un canone di locazione agevolato; erogazione di €5.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.
- Progetto “Camminando...ci si avvicina a casa” intervento di edilizia sociale integrata per l’accoglienza e lo sviluppo di un’autonomia sostenibile; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.
- Modifiche interne e opere di adeguamento normativo all’edificio polifunzionale di Ferriere in provincia di Genova, destinato a nuovo Municipio, Bocciodromo, sede di Acli e Croce Verde e a spazi di aggregazione sociale per la comunità, con particolare attenzione agli stati di emarginazione; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

La Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità è la terza linea di intervento individuata nel campo dello Sviluppo locale. Nel 2011, anch’essa fa registrare un lieve aumento rispetto alla precedente rilevazione, in controtendenza quindi con il trend generale del settore. In particolare, essa ha ottenuto erogazioni per 5,8 milioni di euro, pari al 11,7% degli importi erogati, e un totale di 159 iniziative (l’11% del settore).

Gli interventi più tipici del comparto sono tesi alla rifunzionalizzazione e valorizzazione di aree urbane, al miglioramento delle infrastrutture territoriali (ad esempio reti viarie e sistemi di telecomunicazioni) e alla riqualificazione ambientale (riequilibrio dell’eco-sistema, sistemazione idro-geologica del territorio, ecc). Si tratta di opere pubbliche generalmente di grande rilievo economico, alle quali le Fondazioni concorrono in *partnership* con i soggetti pubblici che detengono la piena competenza istituzionale per la loro realizzazione.

Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Alcuni esempi

- Iniziative per il completamento strutturale e il decollo funzionale dell'operatività dell'aeroporto di S. Egidio a Perugia; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
- Intervento di messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici di istruzione superiore di competenza della Provincia di Asti; erogazione € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.
- Ristrutturazione dello Spazio Museo Puccini a Torre del Lago, finalizzato alla creazione di una biblioteca e di un museo; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.
- Contributo per il progetto "La chiesa di Pavia nell'arte: un altro Rinascimento per Pavia". L'intervento, della durata di 15 anni è volto a recuperare, restaurare, adeguare e promuovere culturalmente edifici di culto e di carattere religioso di interesse storico-artistico dell'area pavese; erogazione di € 100.000 della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, il settore nel suo complesso fa registrare una prevalenza dei privati, a cui è destinato il 68% degli importi erogati.

Tra i progetti sostenuti nel comparto, la maggioranza si basa su domande di soggetti terzi (53,5% degli importi assegnati nel settore), ma un peso di assoluto rilievo è assunto dai progetti interni alla Fondazione che costituiscono il 30% delle erogazioni del settore (a fronte del 17,9% rilevato come dato generale di complessivo). Molto significative nel settore risultano anche le assegnazioni mediante procedure di bando, sono 16,6% contro 12,9% sul totale delle erogazioni.

La modalità operativa di realizzazione degli interventi è in via largamente prevalente il sovvenzionamento di opere e servizi, che assorbe il 76,6% degli importi erogati. Una segnalazione particola-

re, tuttavia, è dovuta per le iniziative direttamente realizzate dalle Fondazioni, che in questo settore assumono un peso notevolmente superiore alla media complessiva raccogliendo il 22,2% (contro il 7,9% sul totale erogato in tutti i settori). Il sovvenzionamento di imprese strumentali raccoglie invece solo l'1,2%, rappresentando quindi una modalità del tutto marginale nel panorama del settore.

4.1.3 Beneficiari delle iniziative

Dopo le analisi svolte sin qui con riferimento ai singoli settori di intervento, a partire da questo paragrafo l'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni prosegue con una serie di approfondimenti riferiti all'insieme delle erogazioni di tutti i settori e dedicati in sequenza alle altre variabili indicate nel paragrafo 4.1. Si inizia in questo paragrafo con l'esame delle organizzazioni beneficiarie dei contributi.

Come già osservato i beneficiari tipici dei contributi delle Fondazioni sono istituzioni pubbliche oppure enti e organismi privati *non profit* che operano stabilmente sul territorio per il perseguimento di finalità non lucrative di pubblico interesse.

È per il "tramite" di tali soggetti che le risorse finanziarie messe a disposizione dalle Fondazioni si trasformano in attività, progetti e servizi a beneficio delle comunità a cui, in ultima istanza, l'azione delle Fondazioni è rivolta.

È da precisare che nell'esame di questa variabile non sono prese in considerazione le erogazioni di importo più limitato (non superiori a 5.000 euro) in quanto per questo tipo di intervento, come evidenziato in premessa, l'indagine ha previsto un minor dettaglio informativo.

La Tab. 4.11 evidenzia che nel 2011 i soggetti beneficiari privati hanno confermato la posizione di preminenza rispetto a quelli pubblici ottenendo il 64,8% degli importi erogati e il 67,1% del numero di interventi (nel 2010 erano rispettivamente il 64,9% e il 66,8%). Si tratta di una conferma della propensione delle Fondazioni a stabilire un legame preferenziale con le varie realtà del cosiddetto privato sociale operanti nei territori; è soprattutto insieme ad esse infatti che le Fondazioni, ispirandosi al principio di sussidiarietà orizzontale, puntano a svolgere un ruolo sociale attivo per il miglioramento della qualità di vita delle comunità di riferimento.

Analizzando le categorie specifiche di beneficiari nel comparto dei soggetti privati (Tab. 4.12) si conferma al primo posto, con peso in crescita rispetto al 2010, quella delle Fondazioni, con il 27,7% degli importi erogati e l'11,7% del numero di interventi.

Seguono, in ordine decrescente di risorse assegnate, la categoria residuale degli Altri organismi privati (17,6%), che include tra gli altri le Istituzioni religiose, le Associazioni (13,2% degli importi erogati, includendo anche le Associazioni di promozione sociale), le Organizzazioni di volontariato (3,5%) e le Cooperative sociali (2,8%).

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari pubblici, si riscontra un sostanziale equilibrio tra le erogazioni concesse agli Enti locali e agli Enti pubblici non territoriali, cioè scuole, università, strutture sanitarie, istituti di accoglienza e beneficenza, ecc. I primi, che perdono il loro tradizionale primato, ricevono il 16,7% degli importi e il 18,7% delle iniziative, mentre ai secondi, in progresso rispetto al 2010, va il 16,9% dei contributi e l'11,2% del numero di interventi.

Le Amministrazioni pubbliche centrali confermano anche nel 2011 uno scarso peso in questa particolare graduatoria, collocandosi come nel 2010 in ultima posizione tra i soggetti beneficiari, con l'1,5% degli importi e il 3,1% del numero di iniziative.

4.1.4 Tipo di intervento

Come si è già ampiamente illustrato le erogazioni delle Fondazioni sono dirette a sostenere interventi molto diversificati in funzione delle specifiche finalità delle iniziative sostenute.

La Tab. 4.13 illustra i principali tipi di intervento del 2011 con riferimento alle finalizzazioni più caratteristiche.

Al primo posto in graduatoria vi è la Realizzazione di progetti specifici che si conferma nella posizione del 2010 ma, pur mantenendo lo stesso peso in termini di numero di iniziative (16,6%), raccoglie una quota inferiore delle somme erogate (25,9% nel 2011 contro 30% nel 2010).

Questa voce classificatoria non fornisce informazioni puntuali sul contenuto specifico dell'iniziativa, ma pone in evidenza una "logica" dell'intervento che non si limita a promuovere una singola e specifica "azione" (ad esempio l'acquisto di un bene, o la concessione di un contributo per il generico sostegno dell'attività di un

ente) ma punta a generare (o contribuisce a farlo) un'idea progettuale più complessa, con obiettivi più articolati e una pianificazione attuativa più particolareggiata.

In tal modo le Fondazioni puntano a rendere più consapevole ed efficace l'utilizzo delle proprie risorse e hanno modo di individuare con maggior precisione gli interventi che meglio si inseriscono nelle strategie territoriali perseguite.

La Costruzione e ristrutturazione di immobili è al secondo posto in graduatoria, con peso in crescita rispetto al 2010 relativamente agli importi (17,2% contro 13,2% nel 2010) e stazionario per numero di interventi (7,4%). La concretezza degli interventi sul patrimonio immobiliare artistico, civile e religioso delle comunità è uno dei fattori che inducono le Fondazioni a privilegiare l'impegno in questo campo; non disgiunto dal fatto che esse sono spesso tra i pochi, se non unici, attori del territorio in grado di affrontare nel breve e medio termine le ingenti spese di ristrutturazione necessarie.

Stabili al terzo posto in graduatoria appaiono i Contributi generali per l'amministrazione con il 12,6% degli importi erogati e il 5% del numero di interventi. Si tratta di contributi diretti, concessi alle organizzazioni beneficiarie in ragione di un apprezzamento generale dell'attività istituzionale da esse svolta e volti a offrire un supporto d'insieme alla gestione, senza una specifica correlazione con singoli progetti da realizzare.

Proseguendo con l'esame delle finalizzazioni con peso minore, si rilevano nell'ordine: Attrezzature e Sostegno alla ricerca (entrambe con il 5,5% degli importi), Sviluppo dell'organizzazione (4%), Produzione di rappresentazioni artistiche (3,5%), Mostre ed esposizioni (3,1%), Borse di studio (2,4%), Spese di avviamento (1,6%), Sviluppo di programmi di studio (1,5%), Conferenze e Seminari (1,4%); Conservazione e manutenzione di collezioni librerie e artistiche (1,2%).

Le variazioni più significative rispetto al 2010 sono: in crescita relativamente a Sostegno alla ricerca (da 4,1% a 5,5%), Borse di studio (da 0,9% a 2,4%) e Spese di avviamento (da 0,1% a 1,6%); in diminuzione invece per Sviluppo dell'organizzazione (da 6,4% a 4%) e Mostre ed esposizioni (da 5,1% a 3,1%).

Si fa rinvio alla Tab. 4.13 per il completamento della rassegna delle tipologie di intervento, tra cui le diverse che pesano per meno dell'1% degli importi erogati.

4.1.5 Altre caratteristiche dei progetti

L'analisi dedicata alle caratteristiche principali degli interventi erogativi delle Fondazioni si completa in questo paragrafo dove vengono presi in esame alcuni ulteriori profili indagati in sede di rilevazione.

Anche in questo caso, come per le variabili esaminate nei due precedenti paragrafi, le analisi si riferiscono solo a una parte degli interventi censiti nel 2011, essendo infatti escluse tutte le erogazioni inferiori a 5.000 euro (per le quali il dettaglio informativo raccolto è più limitato) e gli interventi per i quali i dati della rilevazione erano incompleti.

L'attività erogativa del 2011 conferma e rafforza la prevalenza dell'impostazione *granting*²² da parte delle Fondazioni sebbene, come evidenziato in apertura del Capitolo, in una versione "ibrida" caratterizzata da una partecipazione spesso diretta della Fondazione alla definizione di aspetti strategici e attuativi degli interventi, tali da configurare una sorta di modello misto (tipico delle Fondazioni di origine bancaria).

L'andamento delle prime due variabili qui esaminate, riguardanti il ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi e l'origine dei progetti, offre un aggiornamento sugli orientamenti del sistema, a questo proposito, nel corso del 2011.

La modalità del Sovvenzionamento di opere e servizi (Tab. 4.14) riguarda l'88,4% degli importi erogati e il 94,3% del numero di iniziative, con un significativo aumento, circa gli importi assegnati, rispetto al 2010 (era l'83%).

Le Iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni sono, per contro, in decisa flessione e assorbono il 7,9% degli importi e il 4,7% del numero di interventi (contro rispettivamente il 13,9% e il 5% del 2010).

Pressoché invariato è invece il ricorso alle Società strumentali,

²²⁾ Come già ricordato all'inizio di questo Capitolo, il modello *granting* prevede il perseguimento delle finalità istituzionali attraverso l'erogazione di contributi finanziari a soggetti terzi, ai quali è demandata la realizzazione materiale dei progetti di intervento. Nell'altro approccio tipico (c.d. *operating*) la Fondazione si impegna invece nella realizzazione diretta di progetti e iniziative sul territorio (ad esempio gestendo una struttura residenziale di assistenza socio-sanitaria, o un museo, ovvero organizzando una mostra presso la propria sede).

altro tipico mezzo di intervento delle Fondazioni, che rimangono stazionarie ottenendo poco meno del 4% degli importi erogati (erano il 3% nel 2010).

Analogo trend si rileva passando a esaminare l'origine dei progetti finanziati dalle Fondazioni (Tab. 4.15), cioè la fonte ideativa primaria delle iniziative.

Gli interventi che originano da proposte di terzi accrescono in modo consistente il proprio peso rispetto al 2010, passando da 55,5% a 69,2% degli importi, e da 68,5% a 73,8% del numero di interventi.

Viceversa, i progetti di origine interna alle Fondazioni diminuiscono negli importi passando da 23,3% a 17,9 %, pur con una tenuta nel numero di iniziative (che anzi passano dal 7,9% all'8,4%).

Egual andamento subiscono le erogazioni conseguenti a bando, che nel 2011 diminuiscono notevolmente il proprio peso, passando da 21,2% a 12,9% negli importi e da 23,6% a 17,8% nel numero di iniziative. L'allocazione dei fondi tramite bando rappresenta anch'essa una modalità di approccio all'attività istituzionale intermedio tra il finanziamento di progetti di terzi (ideati e sviluppati totalmente al di fuori della Fondazione) e la realizzazione diretta di programmi di intervento propri della Fondazione. Le Fondazioni, infatti, elaborano i bandi sulla scorta della propria strategia di intervento sul territorio, alla base della quale vi è una visione specifica dei bisogni della comunità e di come questi possano essere soddisfatti al meglio. Conseguentemente, i bandi vengono impostati in modo da identificare con precisione obiettivi, destinatari e modalità di realizzazione dei progetti ammissibili alla selezione. In tal modo, in definitiva, le Fondazioni si propongono di svolgere un ruolo di "regia" complessiva degli interventi, pur non essendo direttamente coinvolte nella fase esecutiva degli stessi; con il vantaggio, così, di contenere notevolmente gli oneri organizzativi ricadenti sulle proprie strutture e di stimolare e valorizzare al tempo stesso le competenze progettuali "esterne" presenti sul territorio.

I dati sopra descritti mostrano un'evidente battuta d'arresto del processo che negli scorsi anni aveva visto crescere il peso delle progettualità di più diretto controllo delle Fondazioni, lasciando intravedere una possibile correlazione di questo andamento con la diminuzione delle risorse complessivamente erogate.

Sembra di poter affermare, seppure i soli dati quantitativi non consentano di dimostrarlo a pieno, che di fronte alla crescente pres-

sione esterna degli attori del territorio, stretti a loro volta dalla crisi, le Fondazioni abbiano rivolto gli inevitabili tagli, imposti dalle minori disponibilità di risorse, prevalentemente o prioritariamente alle iniziative proprie, tentando così di mantenere quanto più alto possibile il sostegno alle organizzazioni operanti nella comunità. È un dato che si presta a una duplice lettura. Se da un lato testimonia positivamente la sensibilità delle Fondazioni nei confronti delle molte realtà locali che, in un momento di grave difficoltà, hanno intensificato le proprie richieste di sostegno, dall'altro palesa il rischio di un indebolimento delle strategie di intervento elaborate dalle Fondazioni autonomamente, che negli ultimi anni hanno dimostrato di essere una risorsa preziosa per lo sviluppo del territorio.

L'ultima caratteristica presa in esame in questo paragrafo riguarda il coinvolgimento di altri soggetti nel sostegno alle iniziative (erogazioni in pool). L'argomento viene qui sviluppato con riferimento alle collaborazioni realizzate con tutti i *partner* censiti, mentre nel paragrafo successivo si presenterà un approfondimento particolare sulle collaborazioni tra Fondazioni di origine bancaria.

Non sono considerate in questa sede le forme di esclusivo co-finanziamento delle iniziative, quali ad esempio quelle che si realizzano nei casi in cui la Fondazione vincola la concessione del proprio contributo alla partecipazione di altri soggetti con una quota di co-finanziamento. Questa prassi è largamente diffusa poiché con essa le Fondazioni, oltre a determinare un effetto moltiplicatore dei contributi concessi, hanno modo di meglio verificare la serietà dell'impegno del soggetto proponente, a cui è richiesto di "rischiare" sul progetto anche proprie risorse, o di individuare altri soggetti disposti a farlo. Tuttavia, questo tipo di compartecipazione al progetto non testimonia di per sé che vi sia un coinvolgimento ideativo, gestionale o esecutivo del co-finanziatore nelle azioni progettuali da realizzare. Il raggruppamento delle erogazioni *in pool* che qui è oggetto di esame presuppone invece l'esistenza di tale coinvolgimento.

Nel 2011 questo tipo di erogazioni contrae la propria incidenza sia in termini di importi erogati rispetto all'anno precedente, passando da 18,4% a 14,9%, sia di numero di iniziative, da 5,9% a 5,5% (Tab. 4.16).

Nelle iniziative *in pool* realizzate nel 2011 i soggetti *partner* più ricorrenti sono Enti della pubblica amministrazione, con il 31% dei casi censiti, e altri soggetti del terzo settore (tra cui le altre Fondazioni di origine bancaria), impegnati nel 17% dei casi di *partners-*

hip. Rispetto al 2010 si assiste a un accorciamento delle distanze tra le due tipologie di *partnership*, con una diminuzione del peso di iniziative comuni con Enti pubblici (era il 47%) e un aumento di quelle condivise con le realtà del privato sociale (era il 10%).

La restante metà delle progettualità partecipate dalle Fondazioni con altri soggetti vede impegnato in *partnership* un ventaglio molto ampio di altri soggetti: enti ecclesiastici, organizzazioni internazionali, enti di ricerca, strutture socio-sanitarie, imprese, ecc.

4.1.6 *Partnership* di sistema

Negli ultimi anni hanno assunto un rilievo crescente le iniziative che vedono cooperare tra loro diverse Fondazioni di origine bancaria, con interventi coordinati e proiettati in un orizzonte pluriennale.

I progetti comuni nascono talora su iniziativa diretta di alcune Fondazioni, che decidono di “consorzarsi” per la realizzazione di interventi comuni a regia condivisa; in altri casi l’ispirazione nasce all’interno dell’Acri, dove si configurano ipotesi di progettualità comune, con successiva volontaria adesione alle stesse da parte delle Fondazioni che ne condividono le finalità.

In entrambi i casi i progetti si caratterizzano per l’ampio respiro, di portata spesso nazionale, e per la valenza cruciale che in essi assume l’approccio “comune”, quale fattore essenziale di successo.

Talvolta in ragione della scala territoriale dei problemi che, estendendosi oltre i confini localistici in cui tradizionalmente operano le Fondazioni, richiede la costituzione di una rete di soggetti che permetta una più adeguata copertura geografica. In altri casi è la variabile economica che incide, con la necessità di costituire una massa critica di risorse che nessuna Fondazione potrebbe (o riterrebbe opportuno) investire da sola. In altri casi, ancora, nella sperimentazione di iniziative complesse e altamente innovative, la *partnership* è dettata dall’opportunità di aggregare competenze complementari derivanti da esperienze e specializzazioni proprie delle singole Fondazioni. L’impegno corale delle Fondazioni può trovare la sua motivazione anche nel perseguimento di obiettivi di maggiore efficienza e razionalizzazione degli interventi: dove impegni separati di più soggetti sullo stesso problema esporrebbero al rischio di frammentazione e dispersione delle utilità prodotte, una progettualità condivisa può invece consentire di indirizzare gli sforzi in modo

sincronico e con maggiore impatto.

Ma la collaborazione tra Fondazioni può produrre effetti positivi anche guardando oltre le motivazioni originarie per le quali essa si è attivata. Tra questi, ad esempio, lo sviluppo di competenze integrate negli ambiti disciplinari dei progetti realizzati, con lo scambio e la messa a fattor comune delle professionalità “domestiche” maturate da ciascuna Fondazione nel proprio ambito territoriale. Oppure, la disseminazione più estesa dei risultati e delle buone prassi derivanti dai progetti, in virtù della plurale titolarità dell’iniziativa e della naturale propensione di ogni Fondazione a promuovere sul proprio territorio gli esiti positivi della propria azione. Infine, non meno significativa degli elementi sin qui evidenziati, vi è la possibilità di rendere riconoscibile su scala nazionale una soggettività “di sistema” delle Fondazioni di origine bancaria, importante per completare il profilo di ruolo e di responsabilità sociale nello scenario istituzionale del Paese.

Come nel precedente Rapporto, per dare adeguata evidenza dell’importante lavoro svolto dalle Fondazioni in *partnership* con l’ottica di sistema sopra definita, si fornisce di seguito una rassegna delle principali iniziative realizzate o avviate nel 2011, oltre ad un aggiornamento di quelle a carattere pluriennale già presentate lo scorso anno.

PROGETTO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Si tratta di un progetto sperimentale per la promozione dello sviluppo locale, attraverso il sostegno e la valorizzazione delle identità dei territori di riferimento. Il progetto, coordinato dall’Acri, si propone di definire una nuova modalità di intervento integrato a favore dello sviluppo dei territori con l’intento di promuovere la cooperazione tra i diversi attori locali, espressione delle realtà istituzionali, produttive e sociali, su assi di sviluppo che fanno perno sui punti di forza di ciascun territorio. In questo contesto, le risorse delle Fondazioni possono agire come *seme di innovazione* per lo sviluppo locale.

Il progetto è stato articolato in tre fasi di cui la prima si è conclusa ed è in corso di attuazione la seconda.

La prima fase del progetto è stata incentrata sull’analisi del con-

testo locale e dei suoi punti di forza e debolezza. L'analisi del territorio è stata sviluppata attraverso metodologie qualitative (interviste a testimoni qualificati) e metodologie quantitative (analisi dei dati secondari), contribuendo così a identificare, oltre alle principali caratteristiche socio-economiche, anche le sfide strategiche che il territorio si trova ad affrontare e le potenzialità/opportunità che intravedono per la promozione dello sviluppo locale.

La seconda fase, attualmente in corso di svolgimento, prevede l'analisi delle potenzialità locali per lo sviluppo del territorio e la selezione delle idee-progetto. In questa seconda parte del lavoro sono state esplicitate le potenziali leve per lo sviluppo del territorio su cui la Fondazione si propone di insistere. Tali leve sono state dettagliate sia in termini di dotazione attuale sia in termini di opportunità future.

La terza fase consiste infine nella implementazione delle idee – progetto e nel monitoraggio degli esiti.

Ciascuna delle 7 Fondazioni partner ha presentato fino ad ora le proprie idee progettuali illustrando le principali finalità, la tempistica, i caratteri degli interventi, le eventuali *partnership* promosse e i passaggi successivi previsti per la sua messa a punto operativa.

Partner

Hanno aderito 7 Fondazioni di origine bancaria: Fondazione Banco di Sicilia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo.

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO IN PIEMONTE

Il Fondo regionale di garanzia è stato costituito nel 2010, con una deliberazione della Giunta regionale del Piemonte, per prestare garanzie fideiussorie agli Istituti di credito convenzionati sui finanziamenti erogati a favore di imprese di nuova costituzione, in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali e di soggetti titolari di Partita IVA, nella fase di avvio dell'attività.

Il Fondo, gestito da Finpiemonte S.p.A., rappresenta uno strumento importante per consentire, anche a coloro che non dispongo-

no di capacità di garanzia propria e che non sono comunque in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario (*in primis* i giovani, le donne e gli immigrati), di realizzare un'idea imprenditoriale o un'attività di lavoro autonomo.

L'agevolazione si sostanzia in un finanziamento bancario erogato da Istituti di credito convenzionati con Finpiemonte a condizioni di particolare favore, che sarà garantito per l'80% dal Fondo di garanzia regionale a costo zero. Il Fondo opera come garanzia "sostitutiva" e consentirà agli Istituti di credito di non richiedere ulteriori garanzie al soggetto beneficiario.

Gli Istituti di credito convenzionati operano attraverso sportelli bancari opportunamente informati in considerazione della peculiarità dell'intervento e riconoscono un moltiplicatore delle risorse stanziolate per il Fondo non inferiore a 3 e un costo convenzionato per l'attivazione del conto corrente da parte dei soggetti beneficiari dell'aiuto.

Un'attività di accompagnamento al microcredito a favore dei "soggetti non bancabili" è messa a disposizione da una rete di soggetti no profit che già hanno esperienza nel settore e che si avvalgono dell'attività di volontari (ex dirigenti d'azienda, ex direttori di banca) sul territorio e da un'Associazione Temporanea di scopo che ha come soggetto "capofila" la Confcommercio Piemonte e che coinvolge nove Associazioni datoriali.

Partner

L'iniziativa è frutto di una *partnership* pubblico-privata, che vede presenti, insieme alla Regione Piemonte e a Unioncamere Piemonte, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo.

Risorse erogate

Le risorse messe a disposizione dai partner ammontano complessivamente a 4.300.000 euro, di cui 1.000.000 erogato dalla Compagnia di San Paolo e 300.000 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

PRO-MUOVITI ABRUZZO

L'iniziativa è nata nel 2005 per affrontare in modo intelligente e proficuo il problema dell'immigrazione dando la possibilità a uomini e donne provenienti da paesi extra-comunitari di realizzare le loro

idee imprenditoriali, cercando così di favorire il superamento delle principali problematiche legate al sommerso e alla illegalità.

Il progetto si articola in diverse fasi. Dopo una prima selezione gli aspiranti imprenditori seguono un percorso formativo in cui acquisiscono le nozioni di base per svolgere una corretta analisi di fattibilità di una idea imprenditoriale. Successivamente i partecipanti al progetto sviluppano la propria idea imprenditoriale descrivendone il mercato, la concorrenza, i punti di forza-debolezza e la fattibilità finanziaria. Al termine del processo i neo-imprenditori vengono accompagnati in tutta la fase di *start-up* con varie forme di assistenza contabile e fiscale e con un sostegno economico, grazie a un fondo istituito *ad hoc* per facilitare l'accesso al credito bancario e abbattere gli oneri finanziari sui prestiti concessi.

I percorsi formativi si svolgono di norma presso la sede della CNA regionale a Pescara, ma possono essere organizzati anche presso strutture provinciali.

Partner

Il progetto è frutto di una *partnership* delle Fondazioni di origine bancaria abruzzesi (Fondazione Pescaraabruzzo, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo) con la CNA regionale, la Caritas e Abruzzo fidi, il fondo rischi dedicato alla garanzia dei prestiti concessi ai neo-imprenditori.

Risorse erogate

L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di microcredito per famiglie e piccole imprese volto a promuovere lo sviluppo locale e l'integrazione sociale territoriale e che, nel 2011, ha erogato finanziamenti complessivi per circa 3,9 milioni di euro.

FONDAZIONE CON IL SUD

La Fondazione con il Sud è un soggetto privato nato dall'alleanza tra le Fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno. La Fondazione si propone di promuovere e potenziare le strutture immateriali per lo sviluppo sociale, civile ed economico del Meridione, in particolare Basilicata, Calabria, Campania,

Puglia, Sardegna e Sicilia -regioni che rientrano nell'obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999- attuando forme di collaborazione e di sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale. La Fondazione con il Sud non interviene direttamente sui bisogni immediati, ma stimola le energie del territorio a produrre risposte alle esigenze locali, promuovendo la crescita delle reti di solidarietà, sostenendo idee e progetti esemplari capaci di favorire lo sviluppo di comunità locali attive, coese e solidali, di organizzazioni della società civile pluralistiche e partecipate, capaci di esprimere bisogni e proposte condivisi. L'esperienza di una moderna filantropia propria delle Fondazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale, quali luoghi di partecipazione attiva e di esercizio concreto della democrazia, sono quindi gli elementi che ne caratterizzano l'identità e l'azione.

Partner

La Fondazione nasce quale frutto principale di un protocollo d'intesa per la realizzazione di un piano di infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno firmato nel 2005 dal Forum del Terzo Settore e dall'Acri, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, Consulta Nazionale Permanente del Volontariato presso il Forum, Convol-Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato, Csv.net-Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione-Co.Ge.

Risorse investite

La Fondazione con il Sud si è costituita alla fine del 2006 con un patrimonio di circa 315 milioni di euro, di cui 210 milioni versati dalle 77 Fondazioni aderenti e i restanti 115 milioni provenienti dai fondi speciali volontariato (ex D.M. 11.09.2006).

Oltre a tali risorse, nei suoi primi cinque anni di attività le Fondazioni aderenti hanno versato ulteriori contributi finalizzati a sostenere l'attività erogativa per circa 149 milioni di euro complessivi.

Risultati

Nel quinquennio 2007-2011 la Fondazione ha finanziato 188 Progetti Esemplari, 75 programmi di sostegno delle reti di volonta-

riato e l'avvio delle prime tre Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno (Fondazione della Comunità Salernitana, Fondazione di Comunità di Messina, Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli).

Le risorse messe complessivamente a disposizione, attraverso le numerose iniziative promosse, sono state pari a circa 75 milioni di euro, con un valore medio unitario dei contributi assegnati di circa 274.000 euro. Altrettante risorse sono state destinate a bandi e iniziative in corso di implementazione a fine 2011 o da avviare nel 2012.

AGER- AGROALIMENTARE E RICERCA

Ager è un progetto di collaborazione tra Fondazioni finalizzato allo sviluppo del settore agroalimentare, attraverso il sostegno ad attività di ricerca scientifica. Ager finanzia la ricerca nei seguenti comparti: ortofrutticolo (melo, pero e prodotti pronti al consumo), cerealicolo (frumento duro e riso), vitivinicolo, zootecnico (filiera del suino).

Particolare attenzione è data ai progetti con forti ricadute applicative. L'obiettivo, infatti, è contribuire al miglioramento dei processi produttivi, allo sviluppo di tecnologie e alla promozione e valorizzazione del capitale umano. Ager mira a realizzare progetti condivisi e a promuovere (o rafforzare se già esistenti) reti di collaborazione tra operatori del settore, università e centri di ricerca pubblici e privati.

Il progetto ha durata triennale e funziona tramite un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che è il "veicolo" attraverso il quale le Fondazioni gestiscono l'iniziativa.

È governato da due Comitati:

- il Comitato di gestione, composto in totale da 12 membri, che definisce il piano delle attività, gli strumenti, le risorse e le modalità per la loro realizzazione, e approva le rendicontazioni delle spese sostenute;
- il Comitato scientifico, composto da 24 membri (esponenti del mondo della ricerca scientifica, professori di materie tecniche ed economiche e rappresentanti del mondo produttivo), che formula gli indirizzi tecnico-scientifici di attività di Ager, monitora il suo andamento e vigila sulle attività realizzate.

Le Fondazioni *partner* selezionano gli enti di ricerca a cui destinare un contributo attraverso gli strumenti della "chiamata di idee"

e del bando, avvalendosi del supporto di esperti che garantiscono la terzietà del giudizio.

Partner

Partecipano al progetto 13 Fondazioni: Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione di Venezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Risorse erogate

Per il triennio di durata del progetto sono stati messi a disposizione complessivamente 27 milioni di euro. A tre anni dall'avvio ufficiale di Ager sono stati assegnati complessivamente oltre 25 milioni di euro.

Risultati ad oggi

Le prime “chiamate di idee” sono state lanciate a dicembre 2008. Le proposte di ricerca pervenute sono state valutate con il metodo della *peer review*.

Nel corso del 2011 sono stati finanziati 16 progetti di ricerca (dei 69 in gara) selezionati sulla base della valutazione di merito di 56 esperti internazionali. Il 2011 ha visto anche l'avvio di tutti i progetti finanziati ed è stato pertanto caratterizzato da un'intensa attività di stipula di convenzioni. A titolo di esempio si cita il progetto “Risinnova” coordinato dal CRA - Consiglio per la Sperimentazione e per la Ricerca in agricoltura, con risorse pari a 3,5 milioni di euro (di cui 2,48 milioni di euro messi a disposizione da Ager), che vede ben 12 *partner* italiani coinvolti in un progetto di ricerca finalizzato al miglioramento genetico del riso. Questa iniziativa è stata riconosciuta come la più importante del settore a livello nazionale.

FONDAZIONI 4 AFRICA

Si tratta di un progetto di cooperazione internazionale finalizzato a promuovere lo sviluppo del Nord Uganda e del Senegal.

L'intervento in Nord Uganda sostiene il rientro degli sfollati dai campi IDP (Internally Displaced People: sfollati interni) ai villaggi d'origine o verso altri luoghi di insediamento, con l'obiettivo di favorire la ricostruzione, la pace e lo sviluppo sostenibile.

L'intervento in Senegal punta a migliorare le condizioni economiche e sociali delle popolazioni che vivono nelle aree rurali e periurbane del paese, grazie al supporto di alcune associazioni di migranti senegalesi residenti in Italia.

Caratteristiche comuni ai due interventi sono il forte impatto sull'area del paese beneficiario, l'approccio multidimensionale e multidisciplinare, lo sviluppo delle capacità locali, l'innovazione nei contenuti e nei metodi e la durata pluriennale.

Le Fondazioni realizzano la co-progettazione degli interventi e gestiscono le attività di coordinamento e comunicazione, mentre le azioni sul campo sono concretamente realizzate da una rete di esperti soggetti attuatori, di cui fanno parte alcune organizzazioni italiane attive sul fronte della cooperazione allo sviluppo e alcune associazioni africane. Il monitoraggio e la valutazione sono affidate a Punto.sud e alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Nella strategia di Fondazioni4Africa riveste un ruolo importante l'educazione allo sviluppo. Sono previsti, infatti, percorsi di sensibilizzazione, informazione e condivisione delle esperienze e dei temi dei progetti, rivolti alle scuole primarie (per il progetto Nord Uganda) e secondarie (per il progetto Senegal). I percorsi puntano fortemente sulle nuove tecnologie, sulla didattica laboratoriale, sulle arti espressive, sulla fotografia e sulla narrazione, coinvolgendo i *partner* locali. Particolare rilievo, in una ottica sistemica dei due interventi, assume inoltre l'azione volta a valorizzare le rimesse nei paesi di origine degli immigrati residenti in Italia, sia attraverso la riduzione dei costi dei trasferimenti (commissioni), sia mediante la promozione di progetti di sviluppo locale che possano essere in parte finanziati dalle rimesse stesse.

Il progetto è terminato a fine ottobre 2011. Sulla base dei risultati positivi ottenuti, l'Acri ha inteso proseguire, integrare e sviluppare l'iniziativa Fondazioni4Africa con un progetto più ampio di cooperazione internazionale per il triennio 2012-2014, in grado di

coinvolgere un numero elevato di Fondazioni italiane (si veda nello stesso paragrafo il progetto “L’idea progettuale di cooperazione internazionale”).

Partner

Il progetto coinvolge quattro Fondazioni di origine bancaria (Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo e Fondazione Monte dei Paschi di Siena) e gode di un contributo finanziario anche della Fondazione Umano Progresso e della Fondazione De Agostini.

Risorse erogate

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalle quattro Fondazioni per sostenere il progetto ammontano a 11,1 milioni di euro.

CELEBRAZIONI PER IL 150° UNITÀ D’ITALIA

Le Fondazioni di origine bancaria hanno visto nella ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia una importante occasione di sensibilizzazione e di stimolo delle comunità verso la coesione e lo spirito di appartenenza nazionale, visti come fattori di crescita sociale e civile del Paese.

A tal fine le Fondazioni hanno deciso di attivarsi lungo due direttrici:

- partecipando collettivamente a un importante progetto di restauro e riqualificazione relativo al Forte Arbuticci, che sorge nell’isola di Caprera non lontano da casa Garibaldi e dove sarà allestito il Museo Nazionale “Giuseppe Garibaldi”;
- organizzando autonomamente numerose iniziative locali sui rispettivi territori di riferimento.

Il progetto di carattere “nazionale” ha visto coinvolte le Fondazioni nel sostegno finanziario alla realizzazione di una delle più importanti iniziative fra quelle promosse dal Comitato Interministeriale per la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, in ragione del suo grande valore simbolico e del contributo che potrà offrire allo sviluppo turistico dell’isola.

L’intervento complessivo previsto ha compreso anche il nuovo allestimento museale, la sistemazione stradale dell’accesso all’area (che si trova a 150 metri di altezza) e le iniziative dell’Ente Parco

Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sulle attività sviluppate dall'Eroe in ambito agricolo e ambientale.

Il complesso del Forte Arbuticci è stato inaugurato il 3 luglio 2012 alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Partner

L'iniziativa del restauro del Forte Arbuticci si è realizzata con la diretta partecipazione dello Stato e ha visto coinvolte, quali partner finanziatori, 45 Fondazioni di origine bancaria.

Risorse erogate

Il costo totale del progetto ammontava a circa 5,6 milioni di euro, di cui oltre il 40% finanziato dalle Fondazioni per un ammontare pari a 2,2 milioni di euro.

Per il sostegno dei progetti programmati localmente per la ricorrenza del 150° dell'Unità d'Italia, le Fondazioni hanno messo a disposizione, nel complesso, circa 19,5 milioni di euro.

PROGETTAZIONE SOCIALE: SOSTEGNO AI PROGETTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (EX ACCORDO VOLONTARIATO 23 GIUGNO 2010)

Il 23.06.2010 l'Acri, in rappresentanza delle Fondazioni di origine bancaria, gli Organismi di rappresentanza nazionale del Volontariato (Forum Terzo Settore, Consulta Nazionale Permanente del Volontariato presso il Forum, Convol) e gli organi di coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il Volontariato e dei Comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91 (CSVnet e Consulta nazionale dei Comitati di gestione) hanno sottoscritto un accordo di durata quinquennale finalizzato, oltre a rinnovare il sostegno alla Fondazione con il Sud, al conseguimento di obiettivi di primario rilievo in materia di sostegno al volontariato.

Relativamente a quest'ultimo profilo, l'accordo è teso a stabilizzare i flussi di risorse destinati ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91 e a favorirne una più equilibrata distribuzione regionale, attenuando così gli effetti delle forti oscillazioni degli accantonamenti annuali delle Fondazioni verificatisi negli ultimi anni e della squilibrata distribuzione territoriale delle assegnazioni conseguente alla concentrazione delle Fondazioni nel Centro Nord del paese. L'intesa, inoltre, punta a realizzare una maggiore efficienza nell'utilizzo dei fondi speciali ex. L. 266/91, promuovendo

un miglioramento della gestione dei Centri di servizio e incentivandone le prassi più virtuose.

In questa ampia e articolata cornice si inserisce la previsione di un contributo delle Fondazioni, aggiuntivo rispetto all'accantonamento annuale previsto dalla L. 266/91, destinato a sostenere i progetti delle Organizzazioni di volontariato con erogazioni dirette mediante bandi gestiti di concerto dalle espressioni locali delle parti sottoscrittrici l'accordo.

Partner

Le Fondazioni aderenti all'Accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010 sono 78.

Risorse

Nel 2011 sono stati emessi i bandi per l'assegnazione dei fondi impegnati nel 2010, pari a 13 milioni di euro, e sono stati impegnati ulteriori 11 milioni di euro da utilizzare con un nuovo ciclo di bandi che saranno emessi a completamento delle procedure relative al ciclo precedente.

INTERVENTO DI SOLIDARIETÀ NEI CONFRONTI DELLE POPOLAZIONI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA COLPITE DAL TERREMOTO

A seguito del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito il territorio aquilano, le Fondazioni hanno testimoniato partecipazione e vicinanza alle popolazioni colpite destinando complessivamente oltre 12 milioni di euro per interventi di solidarietà. Di questa somma, circa la metà (6,1 milioni di euro) è stata impegnata dalle Fondazioni per una iniziativa comune, coordinata da Acri, finalizzata ai seguenti obiettivi:

- mettere in sicurezza la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- sostenere la ripresa delle attività economiche, per ricostruire il sistema delle relazioni tra commercio, servizi e popolazione, quale premessa indispensabile per un graduale ritorno alla normalità della vita nella città dell'Aquila e nei 42 comuni della provincia colpiti dal sisma;
- aiutare le istituzioni culturali di maggiore spessore che di fatto hanno creato l'identità dell'Aquila, per evitare che si trovino

- costrette a interrompere la loro operatività e avviarsi a un irreversibile degrado o alla definitiva scomparsa;
- favorire la ripresa dell'Università dell'Aquila nella consapevolezza che questa rappresenta, per l'indotto che genera, l'azienda trainante dell'economia aquilana.

Partner

All'iniziativa comune coordinata da Acri hanno aderito 83 Fondazioni.

Risorse investite

6,1 milioni di euro per l'iniziativa comune coordinata da Acri, più altri 6 milioni di euro circa erogati dalle Fondazioni per iniziative autonomamente definite e realizzate.

HAITI - CRESCERE INSIEME, NUTRIRSI BENE

L'Acri e le Fondazioni di origine bancaria hanno deciso di impegnarsi in questo progetto di solidarietà verso la popolazione di Haiti, duramente colpita dal terremoto del 2010, secondo un piano d'azione che travalichi l'emergenza.

L'obiettivo primario è quello della lotta alla malnutrizione, con la volontà di produrre benefici di ampia portata sia sul fronte della cura dei bambini malnutriti, sia su quello dell'educazione alimentare. L'analisi dei bisogni ha messo in luce che la malnutrizione è un fenomeno complesso, riconducibile a un insieme di problemi relativi alla mancanza di accesso al cibo, all'inadeguatezza della produzione agricola e dei processi di trasformazione, alla carenza di servizi nutrizionali e sanitari. A partire dalle competenze specifiche di tre ONG (AVSI, Fondazione Rava e Oxfam Italia), il progetto intende contribuire alla riduzione della malnutrizione infantile secondo un approccio integrale plurisetoriale e che valorizza le competenze locali. In modo particolare il progetto interverrà nella identificazione e cura dei bambini malnutriti attraverso centri nutrizionali e sanitari, nell'educazione alimentare, nella fornitura di alimenti nelle scuole e nel rafforzamento della produzione e trasformazione agricola. Il progetto, della durata di 12 mesi, si realizza sia nella capitale Port-au-Prince sia nella zona rurale di Les Cayes, nel Département du Sud. L'implementazione è in *partnership* con organizzazioni locali e in coordinamento con istituzioni nazionali e interna-

zionali. L'intervento è coerente con le linee guida stabilite dai donatori e dal governo di Haiti e ha il pieno consenso della direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo (Dgcs) della Farnesina.

Partner

Il progetto vede impegnati l'Acri e 43 Fondazioni di origine bancaria in *partnership* con le Fondazione AVSI, Fondazione Rava NPH Italia Onlus e Oxfam Italia.

Nel corso del 2011 il progetto "Crescere insieme, nutrirsi bene" è proseguito secondo le fasi attuative previste, come verificato dalla "Commissione per l'Attività delle Fondazioni nei Paesi in via di Sviluppo" dell'Acri sulla base della reportistica redatta dalla Fondazione Rava, capofila del progetto.

La conclusione del progetto è prevista a giugno 2012.

Risorse

Le Fondazioni di origine bancaria sostengono il progetto con un contributo complessivo di circa 800.000 euro.

R'ACCOLTE. L'ARTE DELLE FONDAZIONI

Il progetto è finalizzato al censimento delle collezioni d'arte delle Fondazioni di origine bancaria con l'obiettivo primario di realizzare la catalogazione delle opere presenti nelle varie raccolte di proprietà delle Fondazioni medesime. È stata costituita una banca dati in rete, accessibile dall'area riservata del sito *web* dell'ACRI, che rende fruibili le informazioni sull'entità, la natura e la composizione delle collezioni d'arte delle Fondazioni. Il progetto consente non solo di sviluppare una maggiore cooperazione tra le associate per iniziative comuni, ma permette altresì una maggiore diffusione delle conoscenze e informazioni sull'entità e sul valore del patrimonio dei beni culturali delle Fondazioni. Obiettivo del Progetto R'Accolte, oltre all'identificazione di un bene culturale e l'individuazione delle sue qualità intrinseche, è anche divenire un "laboratorio di ricerca" storico-artistico in grado di creare le premesse per un'azione di alto profilo finalizzata alla valorizzazione dei beni culturali delle Fondazioni di origine bancaria.

L'operazione svolta in questi anni si può definire "anagrafica" per il sistema con cui si costituisce, ma riferendosi necessariamente alla conoscenza specifica del singolo bene, alle sue finalità e alla

relazione al contesto culturale e territoriale, rappresenta il presupposto preliminare ad ogni altra azione di approfondimento come la catalogazione, lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio.

Il lavoro promosso e sostenuto da Acri è articolato in un impegno conoscitivo di base che si è tradotto in un'operazione complessa di indagine e documentazione, in continuo sviluppo, e condotta con rigore scientifico, anche grazie al lavoro corale degli operatori e collaboratori delle singole Fondazioni, che ha portato alla registrazione e alla consultazione informatica dei dati e delle immagini di oltre 9.000 opere, appartenenti a 57 collezioni d'arte delle Fondazioni. Alla "tutela oggettiva" del bene, svolta dalle singole Fondazioni, l'Acri intende contribuire alla conoscenza della fisionomia di questo particolare panorama artistico promuovendo l'apertura al pubblico esterno del sito "R'Accolte" attraverso un programma di eventi espositivi che dia conto della varietà e della ricchezza del patrimonio delle Fondazioni, favorendo l'analisi e la ricostruzione della trama delle relazioni stabilitesi tra le opere e i diversi contesti culturali e le varie vicende collezionistiche. L'evento di apertura si terrà a Bologna, presso la Fondazione del Monte, il 5 dicembre 2012.

Partner

Attualmente a *R'Accolte* aderiscono 51 Fondazioni con 58 collezioni, e sono in corso le adesioni entro breve di altre Fondazioni.

Risorse erogate

Per le spese d'impianto del prodotto informatico e per la realizzazione del sito *R'Accolte*, l'Acri ha sostenuto il costo complessivo di circa 100.000 euro. Per la gestione del progetto la spesa annua è di circa 20.000 euro.

Risultati

Sono state catalogate finora circa 9.000 opere di cui 5.315 dipinti, 1.526 disegni e 569 sculture. La catalogazione comprende anche un nucleo consistente di circa 1.400 opere tra ceramiche, porcellane, maioliche, numismatica e stampe, e circa 200 opere tra arredi antichi e strumenti musicali.

OSSERVATORIO DEI MESTIERI D'ARTE

L'Associazione *Osservatorio dei Mestieri d'Arte* (OmA) nasce nel 2010 su proposta dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e diviene associazione senza scopo di lucro delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana, con sede e personale specializzato a Firenze presso l'Ente Cassa di Risparmio. La partecipazione si è immediatamente estesa anche ad altre Fondazioni italiane interessate a valorizzare, conservare e tutelare il patrimonio storico artistico, con particolare riferimento all'artigianato artistico di qualità. L'allargamento a tutto il territorio nazionale di questa esperienza di successo vuole rappresentare un contributo alla rinascita della qualità, all'occupazione qualificata dei giovani e all'immagine di un paese che deve gran parte del patrimonio storico e culturale all'abilità e alla competenza degli artigiani del passato. La rivista bimestrale "OmA" che riunisce la redazione composta da componenti designati dalle Fondazioni di origine bancaria aderenti all'Associazione, il portale *web*, la *newsletter* mensile e il *blog* dei giovani artigiani "OmA Ventiquaranta", sono alcuni degli strumenti messi a disposizione dall'Associazione delle Fondazioni per promuovere i mestieri d'arte in contesto nazionale e estero, con l'obiettivo di creare una rete europea di istituzioni per favorire la comprensione delle varie identità culturali e approfondire i temi della qualità delle produzioni. OmA persegue i suoi obiettivi mediante un'articolata attività editoriale, conferenze, convegni, *workshop* e didattica a sostegno dei mestieri d'arte.

Partner

Attualmente fanno parte dell'Associazione OmA 12 Fondazioni di origine bancaria: l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Fondazione Cassa di Risparmio Carrara, la Fondazione Cassa di Risparmio Biella.

Risorse impegnate

Le Fondazioni aderenti all'Associazione OmA sostengono una

quota associativa annuale di 5.000 euro che dà diritto alla presenza con una pagina nella Rivista bimestrale e a uno spazio illimitato sul portale web e si riservano la partecipazione con ulteriori risorse finanziarie a seconda dei progetti proposti in sede di consiglio direttivo.

TENDER TO NAVE ITALIA

Si tratta di un vasto progetto che utilizza la navigazione a vela per favorire processi di crescita e integrazione a favore di giovani appartenenti a categorie svantaggiate o a rischio. La Fondazione Tender to Nave Italia ha sviluppato una metodologia che consente a ragazzi portatori di disabilità psicofisiche e adolescenti resi fragili dal disagio familiare o sociale di vivere il mare da vicino, navigando a vela per cinque giorni lungo le coste del Tirreno su Nave Italia, il più grande brigantino a vela del mondo, il cui equipaggio è composto da personale della Marina Militare. Il Brigantino è stato costruito nel 1993 rispettando fedelmente la struttura di una nave del XIX secolo: è lungo 61 metri e largo 9, ha una superficie velica di 1.300 mq ed è in grado di alloggiare, oltre l'equipaggio, 24 ospiti. Nel 2011 in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, Nave Italia ha navigato lungo tutte le coste italiane.

Le Fondazioni di origine bancaria si sono affiancate alla Fondazione Tender to Nave Italia per realizzare il progetto, i cui obiettivi sono al contempo terapeutici e formativi. La navigazione a vela, infatti, è unica per efficacia nell'insegnare regole di convivenza, rispetto degli altri e dell'ambiente, limiti e pregi di ciascuno e di se stessi. Un'efficacia misurata con specifici indicatori, come il livello di autostima, che la vita di bordo può rapidamente modificare. I ragazzi coinvolti nell'iniziativa sono selezionati da organizzazioni di volontariato e scuole operanti in tutta Italia nel settore dell'assistenza ai disabili e nella prevenzione del disagio giovanile.

Partner

La Fondazione Tender to Nave Italia, costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano, ha ricevuto nel 2011 il sostegno di 19 Fondazioni di origine bancaria (Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Carical, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Fondazione

Carige, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cariparma, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Banco di Sardegna, Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti, Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo, Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Fondazione Banca del Monte di Foggia, Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, Fondazione Banco di Sicilia, Fondazione De Mari Savona), da Fondazione con il Sud e dalla Consulta Regionale delle Fondazioni Toscane, con il coordinamento e il patrocinio dell'Acri.

Risorse

Le risorse impiegate complessivamente nel 2011 dalle Fondazioni ammontano a circa 313.000 euro.

Risultati

Nella stagione 2011 sono stati portati a termine 27 progetti, che hanno coinvolto ragazzi, specialisti, scuole, strutture di assistenza e associazioni di volontariato e terzo settore.

IRST - ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

L'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) è interamente dedicato alla cura, alla ricerca clinica, biologica e traslazionale e alla formazione in campo oncologico.

Operativo dal 2007 all'interno delle strutture dell'ex Ospedale Civile di Meldola, l'IRST s'inserisce nell'articolato processo di costituzione dell'Area Vasta Romagna.

L'IRST, quale centro dall'alto potenziale tecnologico e scientifico, è in grado di dialogare con le più qualificate strutture nazionali e internazionali di cura e studio delle patologie neoplastiche, proponendosi quale soggetto ideale per condurre ricerca ad alto livello e vocato alla formazione di personale medico e infermieristico.

L'istituto si prefigge di:

- assumere il ruolo di nodo centrale e guida nel campo della ricerca clinica, biologica e traslazionale in ambito di Area Vasta Romagna, regionale e nazionale;
- garantire un approccio globale al paziente oncologico;
- favorire il trasferimento dei risultati della ricerca alle attività assistenziali;

- accrescere la qualità dell'assistenza ai malati oncologici;
- sperimentare nuovi modelli organizzativi così da potenziare e migliorare le relazioni tra i nodi della rete oncologica dell'Area Vasta;
- garantire la qualificazione dei professionisti e l'aggiornamento attraverso il potenziamento delle attività di formazione;
- sviluppare e implementare la collaborazione e lo scambio di conoscenze con altri centri di eccellenza.

Partner

L'IRST è nato dall'integrazione di risorse pubbliche (le quattro Aziende Unità sanitarie Locali di Forlì, Ravenna, Rimini e Cesena più il Comune di Meldola) e risorse private (l'Istituto Oncologico Romagnolo e 6 Fondazioni di origine bancaria: Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di Faenza, Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo).

Risorse investite

La società ha un capitale sociale di 15,1 milioni di euro, di cui 4,2 milioni sono stati sottoscritti dalle 6 Fondazioni aderenti al progetto, cui si aggiungono risorse che annualmente vengono erogate per progettualità specifiche.

Risultati

Pienamente operativo dal 2009 l'Istituto può contare su 36 posti letto e 28 posti in *day hospital* divisi tra le sedi di Meldola, Forlì e Cesena. Il personale è composto da circa 300 persone fra medici, ricercatori, infermieri e personale amministrativo.

FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI

Il modello di attività della Fondazione, ormai consolidato da anni, mira a rafforzare e valorizzare le competenze dei giovani a rischio di esclusione sociale e a strutturare in modo sistematico l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, grazie anche alla creazione di relazioni con concrete opportunità occupazionali. La Fondazione intende intervenire migliorando e innovando i servizi educativi, ponendo attenzione particolare alle politiche di inclusione sociale e alla prevenzione delle diverse forme di disagio giovanile e

ai fenomeni di dispersione scolastica.

Con tali finalità la Fondazione gestisce, in collaborazione con altri soggetti del privato sociale, centri di aggregazione polivalenti per i giovani introducendo e sperimentando modalità di cogestione dove gli stessi possano accedere a una pluralità di proposte inerenti: orientamento, inserimento in percorsi di alternanza, formazione tecnico-professionale, attività di sostegno al percorso scolastico, attività culturali, attività sportive e ricreative.

Le attività della Fondazione si svolgono in una sede dedicata: una struttura di circa 7.000 mq nata dal recupero di una vecchia fabbrica. Tutti i locali della struttura si affacciano su una corte che, come la piazza di un tempo, è il luogo di incontro di persone, esperienze e rappresenta la possibilità di accoglienza per i giovani. Nel 2011 la Fondazione ha inaugurato una seconda sede in un edificio adiacente, denominata “Piazza 2” con l’obiettivo di farne un punto di eccellenza mondiale per la multimedialità, la creatività e l’innovazione.

Partner

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra Compagnia San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Regione Piemonte, Città di Torino e Cosis.

Risorse investite

La ristrutturazione dell’immobile ha richiesto risorse per circa 15 milioni di euro. Per il progetto di ampliamento della sede nella cosiddetta “Piazza 2” è stato effettuato un investimento di circa 6 milioni di euro per un totale di circa 4.000 mq.

PROGETTO DI TERAPIA GENICA PER PREVENIRE IL RIGETTO NEI TRAPIANTI

Si tratta di un progetto triennale (2010-2012) che si propone di affrontare il problema del rigetto cronico degli organi trapiantati attraverso la terapia genica e viene sviluppato da un *network* di tre centri: l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Bergamo (che è anche Centro Coordinatore), il Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi Tessuti, Cellule e Medicina Rigenerativa (CORIT) di Padova, il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB) di Trieste.

I trapianti (di rene, cuore o fegato) registrano una probabilità di successo del 90% a un anno dall'intervento chirurgico. Ma i risultati a lungo termine - 10/15 anni - non sono altrettanto positivi. Ciò è dovuto al fatto che i farmaci antirigetto in uso hanno eliminato quasi del tutto il rigetto acuto (quello che si verifica entro un mese dal trapianto), ma non sono in grado di contrastare quello che i medici chiamano rigetto cronico, una forma di danno progressivo all'organo che si manifesta negli anni e porta pian piano alla perdita delle funzioni degli organi trapiantati.

Il lavoro dei ricercatori del Mario Negri negli scorsi anni aveva aperto una strada nuova per affrontare questo problema ancora irrisolto nella medicina del trapianto, ma vi era la necessità di svolgere ulteriori verifiche precliniche. È quello che hanno deciso di fare in team i gruppi di ricerca dell'Istituto Mario Negri, del CORIT, dell'ICGEB. Utilizzando un modello di rigetto cronico messo a punto nei primati, i ricercatori impiegano nuovi vettori virali e studiano l'efficacia del trasferimento genico nell'impedire il rigetto cronico nel trapianto di rene che rappresenta un paradigma per future applicazioni in tutti gli altri trapianti di organi solidi.

Partner

I sopra richiamati istituti di ricerca assicurano il necessario apporto scientifico al progetto, mentre il sostegno economico è fornito da 2 Fondazioni di origine bancaria: la Fondazione Cariplo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Il progetto è inoltre patrocinato dalla Fondazione ART per la Ricerca sui Trapianti.

Risorse erogate

Le due Fondazioni finanziatrici hanno erogato un contributo complessivo per il triennio 2010-2012 di circa 1.100.000 euro (distribuiti in quote uguali dai due finanziatori).

PROGETTI REGIONALI SPECIALI DELL'AIRC - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO NELLA REGIONE (VENETO)

A partire dal 2005, la tipologia dei progetti sostenuti da AIRC si è arricchita di una nuova formula, i "Progetti regionali speciali", che hanno l'obiettivo principale di dare respiro alla ricerca locale potenziando i gruppi e le strutture maggiormente attive che già operano

nei diversi ambiti regionali. I Progetti Regionali di AIRC privilegiano le ricerche che, nel campo della prevenzione, diagnosi e terapia delle neoplasie, assicurano una diretta applicazione clinica e sostengono progetti di ricerca di ampio respiro che abbiano obiettivi raggiungibili attraverso l'interazione e la collaborazione di più gruppi di ricerca operanti nella stessa Regione, complementari tra loro.

Nel 2011 in Veneto sono proseguiti due progetti triennali strategici per il miglioramento delle terapie contro il cancro, focalizzati sull'influenza del microambiente sullo sviluppo del tumore. I progetti hanno una dimensione importante e coinvolgono 12 unità operative, per un totale di più di cento scienziati, in ricerche su tumori ematici e solidi. Obiettivo di questi studi è capire quali elementi presenti nel micro-ambiente influenzano la crescita neoplastica, e in tal modo creare le premesse per disegnare nuovi farmaci in grado di inibire i fattori negativi che favoriscono l'espansione della neoplasia.

Partner

L'iniziativa è co-finanziata in parti uguali da AIRC, Fondazione Cariverona e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Risorse erogate

Le Fondazioni hanno erogato per il progetto un contributo complessivo di 1,8 milioni di euro (con quote di 900.000 euro ciascuna), su uno stanziamento totale di 2,7 milioni di euro.

IDEA PROGETTUALE ACRI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'idea progettuale di cooperazione internazionale a favore di alcuni paesi dell'Africa sub sahariana è stata elaborata in seno alla Commissione per l'Attività delle Fondazioni nei Paesi in via di Sviluppo dell'Acri e approvata dal Consiglio il 16 luglio 2011, sulla base dei risultati positivi ottenuti dall'iniziativa Fondazioni4Africa e sviluppando un progetto più ampio in grado di coinvolgere un numero elevato di Fondazioni italiane.

L'idea progettuale prevede l'inserimento nel progetto Acri di residue azioni previste per il 2012 in Senegal e Nord Uganda dal progetto Fondazioni4Africa, iniziativa promossa da Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cariparma, Fondazione Monte dei Paschi di Siena nel 2008. Tali azioni saranno definite prioritariamente in modo da evitare interruzioni nelle azioni in corso.

Gli interventi saranno indirizzati verso i temi della sicurezza alimentare e sul ruolo centrale della donna per il futuro dell’Africa, fortemente orientato alla creazione delle condizioni che possano favorire lo sviluppo delle comunità locali, nell’ottica della sostenibilità e dell’auto-sviluppo. Inoltre, considerata l’esperienza maturata nel progetto Fondazioni4Africa, soprattutto in Senegal, di valorizzare il risparmio e le rimesse dei migranti per lo sviluppo del Paese d’origine così come per quello d’accoglienza, è emerso l’interesse di avviare una collaborazione con l’ABI al fine di pervenire alla stipula di un Protocollo di Intesa che consenta di canalizzare quella parte di risparmio del migrante spesso esclusa dal processo di intermediazione bancaria, nel quale sono coinvolti gli istituti di credito italiani e altri gli operatori. Pertanto, si ritiene che oltre agli ambiti sopra citati, il progetto possa comprendere azioni di inclusione finanziaria delle popolazioni locali e della diaspora in senso ampio, con interventi volti al rafforzamento istituzionale e organizzativo delle istituzioni di micro finanza, all’educazione finanziaria, all’offerta di prodotti di credito e investimento per sostenere attività produttive nelle aree rurali *target*, alla valorizzazione del risparmio dei migranti presenti in Italia.

Con questa iniziativa l’Acri, oltre ai benefici che potranno derivare dalla collaborazione tra le Fondazioni, ha inteso porre all’attenzione del mondo della cooperazione internazionale l’approccio delle Fondazioni di origine bancaria ai temi dello sviluppo, attraverso una azione corale che veda coinvolte il maggior numero di Fondazioni in un intervento di carattere innovativo ed esemplare.

Partner

Attualmente all’iniziativa hanno aderito 30 Fondazioni.

Risorse

Le risorse messe a disposizione sono di circa 3.200.000 euro. Una parte di queste risorse (circa 1.700.000 euro) sono già state stanziare per azioni residue programmate nel 2012 in Senegal e Nord Uganda e finalizzate al raggiungimento della sostenibilità di alcune attività sviluppate nel triennio del progetto Fondazioni4Africa. Le altre risorse disponibili (pari a 1.500.000 euro) saranno destinate all’estensione del programma a un altro Paese africano (Burkina Faso), con un progetto operativo a partire dal 2013.

FONDAZIONE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE FINANZIARIA

L'Acri ha ritenuto utile attivare una linea interna dedicata all'analisi e definizione delle attività connesse alla educazione finanziaria e civica. Si tratta di un tema di particolare rilievo per l'Associazione dal momento che molte sue associate svolgono in maniera autonoma, sui propri territori di riferimento, una attività di divulgazione e formazione su tematiche finanziarie.

L'educazione finanziaria, nella accezione di interesse dell'Acri, è intesa quale strumento per l'accrescimento della consapevolezza e della capacità di giudizio dei cittadini rispetto ai fatti economici, che va ben al di là della formazione di tipo puramente tecnico, e che si inquadra nel più ampio spettro dell'Educazione alla Cittadinanza. Cittadini più consapevoli in campo economico e finanziario sono l'unica, concreta garanzia di stabilità dei sistemi economici. Un primo risultato ottenuto lo scorso ottobre è stata la firma di un protocollo di intesa tra Acri e ABI/Patti Chiari, siglato nell'ottobre del 2010, volto a promuovere congiuntamente l'attività in questo campo e con l'obiettivo di coordinare e rafforzare le iniziative che autonomamente le singole organizzazioni svolgono in questo settore. Tale impegno ha visto poi la formazione di un Comitato Promotore fra alcuni soggetti istituzionali per dare impulso, organicità e continuità all'azione attraverso la creazione di un soggetto stabile. Nasce così l'idea di costituire la "Fondazione Italiana per l'Educazione Finanziaria", che sarà avviata nel corso del 2012, con lo scopo di elevare e omogeneizzare i contenuti formativi attraverso lo sviluppo di materiali didattici originali, di favorire un apprendimento interattivo con finalità applicate e con iniziative che consentano il coinvolgimento delle comunità interessate e di coagulare attorno a sé le principali forze del mondo dell'impresa, delle Fondazioni, degli istituti finanziari e della società civile.

Si tratta dunque, nelle sue varie declinazioni operative, di un soggetto nuovo, dotato di una propria autonomia, di un proprio sistema di *governance* e delle risorse necessarie, che sia in grado di divenire nel tempo il punto di riferimento per l'educazione finanziaria nel paese. La fondazione intende promuovere lo sviluppo e la standardizzazione di prodotti, metodi e applicazioni; diffondere via web e territorialmente gli strumenti e il loro utilizzo; mantenere alta la tensione a livello nazionale sui temi dell'educazione finanziaria. Ai fini della capillare diffusione dell'attività educativa e formativa nei ter-

ritori, la Fondazione, attraverso accordi di *partnership*, si avvarrà di una rete di *Centri di Educazione Finanziaria (CEF)* che rappresenteranno un riferimento per le comunità locali sulle tematiche dell'educazione finanziaria.

Partner

Acri, ABI/Patti Chiari, Ania, Banca Monte dei Paschi di Siena, Compagnia di San Paolo, Federcasse, Fondazione Cariplo, Fondazione CRT, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo, Unicredit.

Risorse

Per il primo anno di vita, tra risorse destinate alla dotazione patrimoniale e quelle destinate alla gestione, si stima un obiettivo di raccolta dai Soggetti Fondatori di circa 3 milioni di euro.

FUNDER35. UN FONDO PER L'IMPRESA CULTURALE GIOVANILE

Lo stato attuale delle imprese culturali giovanili è caratterizzato da una forte fragilità strutturale e operativa, e dalla dipendenza da finanziatori pubblici e privati. Nella maggior parte dei casi, infatti, l'esistenza delle imprese culturali giovanili è intimamente legata al ciclo di vita dei progetti per i quali ricevono occasionali finanziamenti che molto di rado riescono a innescare processi capaci di garantire un'attività più consolidata e costante. Il presente bando è frutto di un'iniziativa a carattere sperimentale di durata triennale (2012-2014), promossa da 10 fondazioni di origine bancaria ed è nata nel 2011 in seno alla Commissione per le Attività e i Beni culturali dell'Acri. Il bando intende selezionare e accompagnare le migliori imprese giovanili che operano in campo culturale. Pertanto, il contributo si configurerà come un incentivo destinato a un numero limitato di soggetti che, oltre a distinguersi per la qualità dell'offerta culturale, nonché per una corretta politica del lavoro, si prefiggano chiari obiettivi di sostenibilità economica tramite specifici progetti di miglioramento. Saranno sostenuti interventi tesi all'efficienza gestionale e finalizzati a rendere sostenibili nel tempo tali imprese e le loro attività attraverso:

- azioni mirate al consolidamento/valorizzazione della struttura organizzativa (come ad esempio iniziative di qualificazione del personale non artistico e dei servizi interni tramite percorsi di

- formazione e innesto di competenze manageriali);
- azioni finalizzate al rinnovamento delle modalità e degli strumenti di produzione (funzionali al rafforzamento, all'estensione, alla differenziazione dell'offerta quando non addirittura alla riconversione delle attività, attraverso *start up* di nuove iniziative);
 - azioni orientate all'attivazione di collaborazioni stabili (ad esempio attraverso il meccanismo della residenza artistica) e aggregazioni/fusioni con altri soggetti del settore nella prospettiva di realizzare economie di scopo e di scala.

Partner

L'iniziativa è promossa e sostenuta dalle seguenti Fondazioni: Cariplo, Fondazione capofila del progetto, Banco di Sardegna, Cariparma, Cassa dei Risparmi di Livorno, Cassa di Risparmio della Spezia, Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Modena, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, CRT, Monte di Bologna e Ravenna.

Risorse

Con riferimento all'anno 2012, l'ammontare del fondo è di 1.070.000 di cui 900.000 euro da destinare ai vincitori del bando e 170.000 euro per sostenere i costi di gestione.

4.1.7 Localizzazione delle iniziative

La forte caratterizzazione territoriale dell'attività erogativa delle Fondazioni è un tratto distintivo consolidato da tempo, che anche nel 2011 trova puntuale conferma (Tab. 4.17) .

Le erogazioni destinate alla regione di appartenenza, ovvero alla provincia per le Fondazioni più piccole che ad essa riferiscono la propria proiezione territoriale di riferimento, rappresentano una quota preponderante (91% degli importi e 95% del numero di iniziative), sostanzialmente in linea con l'anno precedente.

Il limitato volume di risorse che travalicano i confini regionali, in tutto meno del 10% delle erogazioni totali, mantiene invariate, salvo modesti riallineamenti, le destinazioni registrate nel 2010: alle erogazioni indirizzate ad altre ripartizioni geografiche va il 4,9% degli importi, alle erogazioni a valenza nazionale il 2,7%, e infine

alle erogazioni assegnate a regioni appartenenti alla stessa ripartizione geografica della Fondazione l'1,4% .

La tenuta rispetto all'anno precedente della quota di risorse destinata fuori regione, in un anno come il 2011 caratterizzato da una mole straordinaria di richieste di sostegno rivolte alle Fondazioni dalle realtà locali, offre una interessante chiave di lettura riguardo a questo spaccato dell'attività delle Fondazioni. Si evidenzia infatti che, pur in costanza del quadro spiccatamente localistico degli interventi, le Fondazioni sembrano aver maturato una visione della propria missione che non distoglie lo sguardo da ambiti di intervento anche più "distanti", riservandosi comunque la possibilità di destinare ad essi una quota, minoritaria ma non priva di peso e significato, delle risorse a disposizione.

Il risultato delle scelte di indirizzo territoriale sopra evidenziate si riflette, data la dislocazione delle Fondazioni sul territorio nazionale, nella distribuzione delle erogazioni per ripartizione geografica esaminata nella Tab. 4.18.

Relativamente a questo profilo di analisi si è proceduto, come in passato, a un assestamento dei dati della suddetta tabella, al fine di evidenziare anche gli impegni assunti dalle Fondazioni verso le regioni del Sud (per effetto dell'accordo Acri-Volontariato del 23.06.2010) che non risultavano ancora censiti nell'ambito della rilevazione Acri dell'anno in esame.

Anche nel 2011, infatti, secondo quanto previsto dall'intesa le Fondazioni si sono impegnate a destinare alla Fondazione con il Sud l'importo di 20 milioni di euro, da liquidare nel 2012.

I criteri di contabilizzazione di tali impegni adottati da ciascuna Fondazione sono stati diversi: alcune di esse hanno iscritto l'impegno tra le delibere dell'anno 2011, per un totale di circa 1,4 milioni, mentre la maggior parte ha registrato l'importo tra i fondi per future erogazioni (per un totale di 18,6 milioni di euro).

L'assestamento della tabella 4.18, che tiene conto di questa quota di impegni, offre una evidenza più completa delle risorse messe a disposizione delle regioni meridionali.

La distribuzione geografica delle erogazioni è influenzata dal fatto che la maggior parte delle Fondazioni ha sede nelle regioni del Nord e del Centro d'Italia (76 Fondazioni sul totale di 88), e che le Fondazioni presenti al Sud sono limitate, nella propria azione, da una ridotta dotazione patrimoniale.

Il Nord raccoglie la quota maggiore di erogazioni: il 71,4% degli

importi e il 65,7% del numero di interventi. Rispetto al 2010 il dato della macro-area è in aumento (era 69,9% degli importi e 63,5% del numero), sia nel Nord Ovest che nel Nord Est.

Il Centro, in lieve diminuzione, ottiene il 22% degli importi (era 24,7% nel 2010) e il 24,9% del numero delle erogazioni (27,9% nel 2010).

Il Sud e Isole aumenta la propria incidenza rispetto al 2010 sul totale: da 5,4% a 6,7% relativamente agli importi, e da 8,6% a 9,4% per il numero di interventi. Si deve inoltre ricordare che, nelle regioni meridionali, le Fondazioni assicurano anche una “copertura” indiretta, che si aggiunge all’intervento erogativo sopra evidenziato. Essa avviene attraverso la Fondazione con il Sud che, come già illustrato, garantisce un sostegno quantitativamente e qualitativamente rilevante alle comunità di queste regioni.

ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Terminato l’esame dell’attività erogativa delle Fondazioni viste nel loro insieme, si presenta ora, in questa parte del capitolo, un’analisi dei risultati relativi ad alcuni raggruppamenti delle stesse²³.

4.1.8 Quadro sintetico

Gli andamenti generali dell’attività erogativa dei raggruppamenti di Fondazioni considerati sono esposti nella Tab. 4.19 .

In merito ai gruppi formati secondo la dimensione patrimoniale delle Fondazioni, la prima evidenza dei dati riguarda la forte concentrazione delle somme erogate. Le Fondazioni Grandi, che numericamente rappresentano poco più del 20% del totale, distribuiscono il 76,1% dell’importo complessivo erogato e realizzano il 43,1% degli interventi.

All’estremo opposto si collocano le Fondazioni Piccole. Il loro peso numerico coincide con quello delle Grandi (20,4% del totale), ma la loro attività erogativa pesa solo per l’1,5% in termini di importo e per il 8,9% del numero di iniziative.

²³ Per i criteri di composizione dei gruppi si veda la Nota Metodologica posta dopo il Capitolo 5.

Una Fondazione Grande realizza nell'anno in media 596 progetti di importo unitario di 77.456 euro, una Fondazione Piccola attua invece mediamente 123 iniziative di 7.384 euro cadauna.

Gli altri gruppi dimensionali di Fondazioni si collocano su una scala intermedia tra i due valori di soglia, con una media di iniziative oscillante tra 168 e 266, e importi medi unitari tra 12.500 e 30.000 euro.

Passando alla dimensione geografica, si osserva che le Fondazioni con sede nel Nord hanno il peso maggiore, incidendo per il 75,9% dell'importo complessivo e per il 66,2% del numero di iniziative. Tra le due ripartizioni del Nord, il Nord Ovest segna una prevalenza sia per gli importi erogati (41,4% contro 34,5% del Nord Est) che per il numero di interventi realizzati (34,1% nel Nord Ovest e 32,1% nel Nord Est).

Il Centro diminuisce la propria quota attestandosi al 20,6% delle erogazioni e al 24,2% del numero di iniziative (nel 2010 erano, rispettivamente, 24,2% e 27,3%).

Le Fondazioni ubicate nel Sud e nelle Isole confermano come negli anni passati l'incidenza minore, sebbene in leggera crescita rispetto al 2010. Numericamente esse contano per il 13,6% circa (sono in tutto 11) ma incidono solo per il 3,5% quanto a importo e per l'9,7% sul numero di interventi.

Il differenziale tra il Centro Nord e il Sud si conferma anche relativamente al numero di iniziative e ai valori medi di attività: il numero medio di interventi per Fondazione ha un picco nel Nord Ovest (499), si attesta intorno alle 275 iniziative nel Nord Est e 201 al Centro e nel Sud e Isole. L'importo unitario medio degli interventi si attesta a 53.320 euro nel Nord Ovest, 47.157 euro nel Nord Est e 37.308 euro nel Centro; si riduce notevolmente nel Sud e Isole (16.138 euro).

La distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli (Tab. 4.20) evidenzia, com'è naturale, una correlazione diretta tra dimensioni patrimoniali delle Fondazioni e rilievo economico dei singoli interventi.

Le Fondazioni Grandi e quelle ubicate nel Centro e Nord indirizzano la quota più alta delle proprie erogazioni verso interventi di importo unitario superiore a 500 mila euro: il gruppo dimensionale delle Grandi destina a questa classe di intervento quasi la metà del totale erogato (49,6%); nelle ripartizioni geografiche centro-settentrionali le risorse destinate ad erogazioni di questo "taglio" pesano

tra il 39% e il 54% circa del totale erogato. Nel Sud e Isole la quota in argomento si riduce a poco meno del 20%, mentre per contro il 60% degli importi viene erogato con interventi al di sotto di 100.000 euro (di cui il 34,5% inferiori a 25.000 euro).

Soffermandoci ancora su questo raggruppamento geografico, e sempre riguardo alle erogazioni di limitato importo, è da rimarcare che l'incidenza delle iniziative di importo non superiore a 5.000 euro è notevolmente più alta che nelle altre ripartizioni: essa raggiunge il 9,3% degli importi erogati, contro il 2% rilevato nel Nord Ovest, il 2,6% nel Nord-Est ed il 3,4% nel Centro.

Il dato relativo a queste erogazioni di importo unitario più modesto mostra un andamento molto differenziato anche in funzione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Tra le Grandi, esse incidono in misura molto marginale (1,2%), mentre per gli altri gruppi dimensionali il peso è ovunque significativamente superiore al dato medio complessivo (2,7%), giungendo a toccare un massimo tra le Fondazioni Piccole (19,3%).

Esaminando, infine, l'orizzonte temporale dei progetti finanziati (Tab. 4.21), si osserva che le erogazioni pluriennali hanno un peso nettamente più significativo tra le Fondazioni del Nord Est e tra le Medio-grandi, dove assumono un'incidenza rispettivamente del 20,6% e 25,2% contro il 11,7% rilevato a livello complessivo.

4.1.9 Settori di intervento

L'analisi in questo paragrafo si concentra sulla distribuzione per settori beneficiari degli importi erogati da parte dei diversi raggruppamenti di Fondazioni, evidenziando gli scostamenti di maggior rilievo rispetto alla media complessiva. (Tab. 4.22).

Concentrando l'esame sui sette settori di maggior intervento (che assorbono complessivamente il 93,7% del totale erogato) si osserva che:

- nel settore Attività culturali e artistiche si evidenzia una delle rare similitudini di andamento tra le Fondazioni Grandi e Piccole, in entrambe le quali il settore si colloca al di sotto della media complessiva (rispettivamente 29,2% e 27,8% contro 30,7%), mentre in tutti gli altri gruppi dimensionali le erogazioni nel settore presentano un'incidenza significativamente più alta (da 34,6% a 41,9%). Relativamente a raggruppamenti geografici, l'importanza del settore risulta particolarmente elevata tra le Fondazioni del

- Sud e Isole, dove impegna il 41,4 % delle risorse;
- il settore Ricerca mostra un'incidenza particolarmente alta nel Sud e Isole, dove supera in misura consistente la quota della media nazionale (22,6% contro il 14,3%). Sempre al di sopra della media, pur se con minore distacco da essa, si collocano le Fondazioni Grandi (16,2%) e del Nord-Ovest (16,7%). Il peso del settore è invece molto modesto tra le Fondazioni Piccole e Medie, dove interessa rispettivamente solo il 3,4% e il 3,1% delle somme erogate;
 - il settore Assistenza sociale (che incide per il 14% a livello complessivo), mostra una rilevanza maggiore tra le Fondazioni Grandi (16,4%) e, ancor di più, tra quelle del Nord Ovest (18,9%). Particolarmente bassa è invece l'incidenza nelle Fondazioni piccole (4%) e in quelle del Sud e Isole (1,5%);
 - per quanto riguarda l'Educazione, istruzione e formazione, il confronto con il dato complessivo è lievemente a sfavore delle Fondazioni Grandi (10% contro 11,6% complessivo) mentre tutti gli altri gruppi dimensionali mostrano incidenze maggiori (tra il 15,3% e il 20,9%). Dal punto di vista geografico il settore mostra una forte concentrazione nel Nord Est: la ripartizione geografica che è la sola a superare il dato generale con il 15,7%; tutte le altre ripartizioni sono inferiori al dato generale con una punta minima nel Sud e Isole che si attesta al 6,1%;
 - il settore Salute pubblica (che incide per il 9,5% a livello complessivo), mostra percentuali superiori alla media tra le Fondazioni Piccole (14,1%). Nei raggruppamenti territoriali le ripartizioni geografiche evidenziano percentuali superiori o di poco inferiori al dato complessivo, tranne il Nord Ovest, che presenta invece una incidenza del settore particolarmente bassa (4,1%);
 - nel settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza i gruppi dimensionali di Fondazioni sono tutti al di sopra della media complessiva (9,1%) tranne le Fondazioni Grandi con l'8,5%. Secondo la ripartizione geografica, è invece il Sud e Isole a evidenziare il maggior peso del settore, con una quota di incidenza del 13,4% mentre in questo caso è il Nord Est a registrare valori inferiori al dato generale (7,3%);
 - lo Sviluppo locale segna la più bassa incidenza nelle Fondazioni Grandi (2,9% contro il 4,6% di media nazionale), mentre è superiore alla media complessiva negli altri gruppi dimensionali. A livello di gruppi territoriali si registra invece uno scostamento

negativo rispetto al dato nazionale nel solo raggruppamento del Nord Est (2,4%).

4.1.10 Beneficiari delle iniziative

Con lo stesso metodo di analisi del paragrafo precedente, anche qui, con riferimento ai soggetti beneficiari, si esaminano i principali scostamenti rispetto ai risultati complessivi delle Fondazioni (Tab. 4.23).

Come rilevato a livello generale (64,8% degli importi assegnati), per tutti i gruppi dimensionali e geografici si osserva una netta prevalenza, tra i beneficiari, dei soggetti privati, con punte verso l'alto nelle Fondazioni Medio-grandi (66,9%) e incidenza invece meno pronunciata nelle Fondazioni Piccole (61,3%).

A livello territoriale, la quota dei beneficiari privati è particolarmente elevata nel Centro (69,8%).

La distribuzione degli importi assegnati alle singole categorie di soggetti beneficiari da parte dei vari raggruppamenti di Fondazioni, in confronto a quella del complessiva, presenta le seguenti caratteristiche.

La categoria Fondazioni assorbe una percentuale molto superiore²⁴ nel Nord Ovest (35% contro 27,7% della media generale) mentre registra i dati più bassi nelle Fondazioni Piccole (10,2%) e nelle Fondazioni del Sud e Isole (9,5%).

Gli Enti locali sono in posizione di prevalenza assoluta nei gruppi delle Fondazioni Piccole (32,2%) e in quelle del Nord Est (22%).

Gli Enti pubblici non territoriali hanno il peso più significativo rispetto al dato generale del 16,9% nel Nord Est (24%) e nel Sud ed Isole (21,2%), mentre registrano la minore incidenza nelle Fondazioni Piccole (5,8%).

Per quanto riguarda gli Altri soggetti privati registrano percentuali significativamente più alte del dato generale (17,6%): le Fondazioni Medio- grandi (24,9%), le Medio-piccole (21,5%) e le Piccole (23,7%). Ancora maggiori sono gli scostamenti registrati nelle ripartizioni geografiche: al Sud e Isole le percentuali sono larga-

²⁴) Si osservi, al riguardo, che in questa ripartizione si concentra la maggior parte delle Fondazioni di comunità operanti nel Paese e sono altresì attive alcune importanti Fondazioni strumentali costituite da Fondazioni di origine bancaria di grande dimensione.

mente superiori alla media complessiva (32,7%) mentre le Fondazioni del Nord Ovest registrano percentuali inferiori (12%).

Tra le altre categorie di soggetti considerate, aventi peso minore:

- le Altre Associazioni pesano di più tra le Fondazioni Grandi (12,2%), in quelle Piccole (12,9%) e nel Nord Ovest (18,7%);
- le Organizzazioni di volontariato presentano in tutti i raggruppamenti dimensionali, tranne che nelle Fondazioni Grandi (3%) un'incidenza superiore al dato complessivo, con valori oscillanti tra il 4,7% e il 6,4%. Tra le ripartizioni geografiche i valori sono più prossimi a quello medio generale; il più basso (2,9%) si registra nel Nord Ovest.

4.1.11 Tipo di intervento

Anche per questa variabile si evidenziano i profili dei singoli raggruppamenti di Fondazioni rispetto al totale (Tab. 4.24). Limitando l'analisi alle finalità più rilevanti si può osservare quanto segue:

- la realizzazione di Progetti specifici mostra un rilievo più marcato tra le Fondazioni Piccole (28,2% contro 25,9% complessivo), mentre a livello territoriale è presente in misura maggiore nel Nord Ovest (35,4%);
- la Costruzione e ristrutturazione di immobili pesa maggiormente tra le Fondazioni Grandi (18% contro 17,2% complessivo). A livello territoriale la maggiore incidenza è nel Nord Est (28%), mentre al Nord Ovest si riduce al 9,8%;
- i Contributi generali per l'amministrazione assumono un valore maggiore tra le Fondazioni del Nord Ovest (21,8%) e in quelle Medie (13,9%); le più basse incidenze si osservano invece nelle Fondazioni Piccole e nel Centro (rispettivamente 5,4% e 6%);
- le erogazioni per le Attrezzature mostrano una maggiore consistenza nei gruppi di Fondazioni Medie e nel Nord Est (con incidenze rispettivamente di 10,3% e 7,1%, contro una media di 5,5%).

4.1.12 Altre caratteristiche delle iniziative

In questo paragrafo vengono riprese le caratteristiche dei progetti trattate nel paragrafo 4.1.5 comparando, come fatto finora, i risultati

emersi a livello complessivo con quelli relativi ai gruppi di Fondazioni.

Per quanto attiene il ruolo della Fondazione nella realizzazione dei progetti (Tab. 4.25), il sovvenzionamento di organismi terzi (tipico del profilo di fondazione *granting*) si conferma maggioritario per tutti i gruppi considerati, raggiungendo le punte maggiori nel Nord Ovest (97,1%) e tra le Fondazioni Grandi (92,7%).

Gli interventi realizzati per il tramite di imprese strumentali toccano una punta molto significativa nelle Fondazioni Piccole (11,2%) e nel Centro (12,7%).

La realizzazione diretta di progetti da parte delle Fondazioni mostra scostamenti molto accentuati rispetto ai dati complessivi nelle Fondazioni Medio-grandi e Piccole: rispettivamente il 25,7% e il 28,3% contro il dato generale del 7,9%, mentre nei gruppi territoriali il Centro (22,1%) mostra lo scostamento maggiore.

Passando a esaminare l'origine dei progetti sostenuti dalle Fondazioni (Tab. 4.26), si osserva che la netta prevalenza osservata a livello generale dei contributi assegnati sulla base di domande di terzi, incontra alcune significative eccezioni, collocandosi in alcuni raggruppamenti molto al di sotto della media complessiva: nel Centro (35,1% contro 69,2%), nelle Medio-grandi (43,2%) e nelle Piccole (47,9%). In tali realtà, infatti, i progetti propri (cioè le iniziative che nascono da autonoma progettualità delle Fondazioni) assumono un peso decisamente maggiore rispetto al dato nazionale (17,9%) assorbendo il 44,8% nelle Fondazioni del Centro, il 45,3% nelle Medio-grandi e il 32,1% in quelle Piccole.

L'utilizzo di bandi per l'assegnazione delle risorse, che nella media nazionale riguarda il 12,9% delle erogazioni, assume un rilievo decisamente maggiore nelle Fondazioni del Centro (20,1%) e in quelle Piccole (20%). Lo strumento del bando è invece poco utilizzato nelle regioni del Sud e Isole e del Nord Est (rispettivamente con il 7,9% e il 4,9%).

Un ultimo approfondimento è dedicato agli interventi realizzati con il coinvolgimento di altri soggetti erogatori (erogazioni in *pool*). Queste forme di collaborazione (Tab. 4.27) appaiono strettamente correlate, in senso positivo, con la dimensione delle Fondazioni: nelle sole Grandi esse infatti presentano un'incidenza superiore alla media nazionale (18,2% contro 14,9%), mentre il raggruppamento dove il ricorso alla progettualità in *pool* è minore è quello delle Medio-piccole (4,5%). A livello geografico, il Nord Ovest evidenzia una più spiccata propensione alle erogazioni della specie in esame, impe-

gnando per esse il 26,6% delle risorse; all'opposto, nelle Fondazioni del Centro la modalità di intervento in questione è utilizzata in misura appena residuale, con meno dell'1% degli importi assegnati.

4.2 Gli investimenti correlati alla missione

4.2.1 Un breve inquadramento teorico

Come anticipato nell'introduzione del Capitolo si sta sempre più affermando, anche in Italia, una visione evoluta dell'attività delle Fondazioni, che in linea con l'orientamento già affermatosi a livello internazionale, tende a perseguire gli scopi istituzionali anche tramite l'investimento delle risorse patrimoniali. In tale contesto, si attribuisce all'investimento non solo la finalità propria di conseguire i proventi, ma anche quella di raggiungere gli obiettivi statutari, orientando l'impiego delle disponibilità in settori e verso soggetti le cui caratteristiche operative e qualitative siano in linea con quelle proprie della Fondazione. Si parla in questi casi di *Mission Related Investment* (MRI).

Per descrivere gli MRI si può far riferimento a una frase, molto esplicativa e di forte impatto, tratta da un documento illustrativo sugli MRI redatto dalla Trillium Asset Management Corporation, una società leader che opera in maniera innovativa negli USA nell'investimento sostenibile e responsabile: “Investire senza avere alcun riguardo all'impatto sociale o allo sviluppo può comportare dei seri problemi alla struttura degli investimenti che si tenderà successivamente a risolvere con la politica delle erogazioni. È come se da un lato si premette sull'acceleratore e dall'altro, contemporaneamente, si frenasse”.

Gli MRI, dunque, possono essere intesi come uno strumento grazie al quale un soggetto erogativo, quale una Fondazione, riesce a moltiplicare l'effetto della propria azione nei settori di intervento indirizzando sugli stessi sia gli investimenti che i proventi da questi generati.

Agli MRI si attribuiscono in genere due caratteristiche principali: la prima è quella di favorire l'avvicinamento dell'operatività delle organizzazioni agli obiettivi definiti dalla missione, grazie alla selezione degli investimenti che tende a escludere quelli che contrastano con i principi di base della missione. La seconda è l'ampliamento della gamma di strumenti per perseguire i propri scopi istitu-

zionali, contemplando anche l'investimento come mezzo per concretizzare le aspirazioni definite nella *mission*.

Questo approccio rappresenta la forma probabilmente più avanzata nel quadro dei cosiddetti investimenti responsabili, che si inseriscono in un ampio spettro di comportamenti che vanno, come appena illustrato, dal cosiddetto “*screening* negativo” (che esclude alcune categorie di investimento considerate eticamente sconvenienti, come ad esempio nei settori della produzione di armi e delle forniture militari, del tabacco, degli alcolici, ecc.), passando per lo “*screening* positivo” (che orienta gli investimenti verso prodotti finanziari aventi contenuto etico, come ad esempio le energie rinnovabili), sino a giungere, appunto, ai *Mission Related Investment*, in cui l'investitore svolge un ruolo attivo nella ricerca di opportunità di investimento che consentano, insieme alla generazione di una adeguata redditività, di perseguire gli obiettivi di missione.

Nelle accezioni sopra richiamate, è “investitore responsabile” quel soggetto che nelle proprie scelte utilizza, in modo consapevole, oltre ai classici criteri economico-finanziari (rendimento, rischio, liquidabilità, scadenza, trattamento fiscale, ecc.), altre variabili basate su principi etici, sociali e/o ambientali.

È opportuno chiarire che la relazione tra investimento responsabile e scarsa o nulla redditività oltre a non essere automaticamente verificata è inappropriata, poiché esistono opportunità di reddito anche in questo settore, del tutto paragonabili a quelle offerte dagli investimenti tradizionali non legati alla missione. Il tema è particolarmente rilevante per le Fondazioni che, in materia di impiego delle risorse patrimoniali e di adeguato rendimento, debbono osservare precise disposizioni di legge²⁵, che impongono loro di investire il patrimonio nel rispetto dei principi della prudenza e della diversificazione, “al fine di conservarne il valore e di ottenerne una adeguata redditività”. A tal fine le Fondazioni possono avere partecipazioni in società e, nel caso in cui queste siano strumentali alla loro attività, ne possono detenere il controllo. Infine le Fondazioni possono investire una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili da destinare al reddito. La deroga al principio generale dell'adeguata redditività è ammessa solo nel caso di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile

²⁵ D.Lgs. n. 153/90, art. 5, comma 1; art. 6, comma 1; art. 7, commi 1 e 3-bis.

destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della Fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

Va osservato, dunque, che la normativa di riferimento delle Fondazioni, anche se non cita esplicitamente gli investimenti responsabili, nel delineare i criteri che sovrintendono l'attività di impiego del patrimonio, da un lato richiama che le Fondazioni operano secondo principi di moralità, dall'altro tende ad esaltare la valenza istituzionale degli investimenti e il riflesso che questi dovrebbero produrre sulla collettività e sullo sviluppo del territorio. Di fatto vengono ripresi tutti gli elementi distintivi dell'investimento correlato alla missione, quando si raccomanda il collegamento con gli scopi istituzionali propri della Fondazione e con quelli del territorio di riferimento²⁶; inoltre, in relazione all'investimento in beni mobili e immobili, quando la norma cita, quale unica deroga al principio dell'adeguata redditività dell'impiego del patrimonio, la loro strumentalità all'azione.

Le motivazioni sottostanti le decisioni di investimento delle Fondazioni in correlazione alla propria missione possono essere diverse, ma riconducibili a due specifiche fattispecie:

- in primo luogo, in quanto consente loro di perseguire gli obiettivi di missione con una prospettiva di lungo periodo. A differenza del finanziamento di progetti attraverso l'utilizzo di risorse erogative, che normalmente si realizzano nell'arco di uno o due anni, gli investimenti responsabili possono sostenere attività nel lungo periodo, fornendo solide e stabili basi alle iniziative promosse;
- in secondo luogo, perché questi investimenti innescano un importante effetto "leva", o moltiplicativo, sia in termini quantitativi che di ambiti di applicazione: si sostengono iniziative coerenti con la missione e, al contempo, si generano risorse per alimentare l'attività erogativa ordinaria; inoltre, si amplia il campo di azione nei settori di interesse delle Fondazioni, integrando l'attività erogativa con investimenti correlati in settori contigui.

Gli strumenti e le forme tecniche che possono assumere gli

²⁶ L'art. 7, comma 1, in particolare prevede per gli investimenti patrimoniali un "collegamento funzionale con le [loro] finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio".

MRI sono quelle tradizionali degli investimenti finanziari, per cui si possono avere partecipazioni azionarie, investimenti obbligazionari, in quote di fondi, ecc.

In merito alla partecipazione azionaria si osserva che, data la facilità con cui l'investimento si realizza, essa è assai diffusa e assume un aspetto preponderante, anche se più recentemente sta acquistando una sempre maggiore frequenza l'impiego del patrimonio in fondi di investimento, dedicati esplicitamente ai settori di operatività istituzionale.

Un'altra modalità di realizzare gli MRI è il *community investing*, una forma di finanziamento che mira a generare risorse e opportunità per le persone economicamente svantaggiate o che hanno difficile accesso ai tradizionali canali di finanziamento creditizio, favorendone l'inclusione finanziaria.

A questa categoria possono essere ricondotte le esperienze delle Fondazioni nel settore del Microcredito con iniziative in *partnership* con soggetti attivi nel comparto come Banca Popolare Etica, Banca Etica Adriatica, Banca Prossima e Extrabanca e alcuni fondi di investimento quale il Fondo Microfinanza 1.

La valenza di questi investimenti si concretizza nella possibilità di raggiungere settori, persone o aree geografiche marginali, e quindi nell'allargamento (e in alcuni casi nel completamento) del mercato finanziario che ne deriva.

Gli interventi realizzati, oltre che favorire l'accesso al credito ad attività o gruppi di persone che altrimenti ne resterebbero escluse o penalizzate, producono un effetto riflesso dovuto all'impatto che il finanziamento erogato ha, o può avere, sull'intera comunità in cui il progetto è inserito, ampliando, in tal modo, i benefici ben oltre i confini dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

Agli effetti ora descritti spesso si affianca un altro fattore che contribuisce a elevare l'impatto sociale del finanziamento e cioè l'attività di consulenza finanziaria, l'accompagnamento nella fase di progettazione, la creazione di reti territoriali, la formazione nel campo economico-finanziario, ecc.

Tali aspetti qualificano le operazioni di finanziamento a favore del terzo settore (o settore non profit), e in particolare gli interventi di microcredito e/o di microfinanza in paesi in via di sviluppo o in altri contesti di marginalità socio-economica.

In breve, questi interventi producono degli effetti virtuosi che vanno al di là del mero finanziamento, innescando processi di crescita non

solo economica ma anche culturale nelle collettività di riferimento.

Un altro diffuso esempio di impiego del patrimonio per finalità istituzionali sono gli investimenti finalizzati, indirettamente, allo sviluppo economico del territorio di riferimento, dell'intero Paese, o di settori specifici nei quali la Fondazione opera (ad esempio a sostegno della sanità o della ricerca scientifica o della cultura o del sistema delle infrastrutture, ecc.).

Anche in questo caso, la modalità di realizzazione dell'investimento assume le tradizionali forme della partecipazione azionarie in società che operano direttamente per lo sviluppo economico del territorio locale o a vantaggio dell'intero Paese (nei settori delle infrastrutture, della ricerca, dell'innovazione tecnologica, ecc.) o attraverso la partecipazione a iniziative comuni di investimento attuate tramite fondi immobiliari o specializzati, ad esempio, nelle operazioni di *venture capital* o di *private equity*.

4.2.2 La situazione attuale

Al fine di proporre un quadro descrittivo sufficientemente ampio e, per quanto possibile, esaustivo del panorama dell'attività istituzionale svolta dalle Fondazioni appare utile estendere l'analisi qui sviluppata, dedicando un commento all'attività istituzionale svolta dalle Fondazioni tramite l'impiego delle risorse patrimoniali, cioè gli MRI di cui si è dianzi trattato. A tale proposito si descriveranno i risultati dell'indagine che è stata condotta sulla base delle informazioni contenute nei bilanci di esercizio 2010, raffrontando queste con i dati relativi al 2009, con riferimento agli investimenti finanziati con le sole risorse patrimoniali, escludendo quelli effettuati con risorse destinate all'attività istituzionale generate dai flussi di reddito e rilevati, quindi, nella tradizionale attività erogativa.

Sono stati censiti gli investimenti delle Fondazioni correlati alla missione, nel senso appena descritto, comprendendo sia le partecipazioni assunte in società, che la sottoscrizione di quote di fondi o altre forme di investimento, sempre facendo riferimento alle somme effettivamente versate alla data di chiusura del bilancio e non a quelle sottoscritte.

Nei bilanci del 2010 gli investimenti correlati alla missione si attestano complessivamente a 3.440 milioni di euro e rappresentano il 6,0% del totale attivo e il 6,9% del patrimonio.

Rispetto al 2009 si registra un aumento del 6%; tutti i settori mostrano, anche se in misura diversa, un incremento degli investimenti ad eccezione dei settori Educazione, istruzione e formazione e della Salute pubblica.

La situazione generale conferma sostanzialmente il quadro che era già emerso sulla base dei dati tratti dai bilanci 2009; nella tabella viene proposto un confronto fra i dati relativi ai due anni, distinti per settore, mentre nelle due successive tabelle i dati sono distinti fra investimenti in partecipazioni, da un lato, e investimenti in fondi e in altri strumenti finanziari, dall'altro.

La disaggregazione del dato globale permette di osservare come l'aumento complessivo di 204 milioni di euro degli investimenti connessi alla missione derivi per gran parte da un maggiore investimento netto in fondi e strumenti finanziari piuttosto che in assetti partecipativi. Risulta, inoltre, che anche le variazioni negative nei due settori prima citati dipendono dalla diminuzione delle somme investite nei fondi e in altre attività finanziarie.

L'interpretazione del dato permette di affermare che l'investimento in partecipazioni è, ovviamente, più stabile rispetto a quello in fondi di investimento e altre attività finanziarie (tipicamente obbligazioni e titoli di credito). Infatti sia nel settore dell'Educazione, istruzione e formazione che in quello della Salute pubblica la scadenza, nel corso dell'esercizio, di prestiti obbligazionari finalizzati al sostegno di iniziative in quei campi ha determinato la riduzione delle somme investite rispetto al 2009.

Distribuzione degli MRI delle Fondazioni per settori (milioni di euro)				
Settori	2010	2009	Δ	Δ%
SVILUPPO LOCALE	3.117	2.924	193	7
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI	128	114	14	12
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	81	101	-20	-20
ASSISTENZA SOCIALE	45	37	8	22
SALUTE PUBBLICA	31	22	9	41
RICERCA	24	26	-2	-8
FONDI ETICI	13	11	2	18
SICUREZZA ALIMENTARE E AGRICOLTURA DI QUALITÀ	2	2	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	3.441	3.237	204	6

Distribuzione degli MRI delle Fondazioni per settori (Somme investite di partecipazioni - milioni di euro)				
Settori	2010	2009	Δ	Δ%
SVILUPPO LOCALE	2.653	2.626	27	1
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI	117	84	33	39
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	5	4	1	25
ASSISTENZA SOCIALE	20	45	5	33
SALUTE PUBBLICA	12	12	0	0
RICERCA	8	7	1	14
FONDI ETICI	-	-	-	-
SICUREZZA ALIMENTARE E AGRICOLTURA DI QUALITÀ	2	2	0	0
TOTALE COMPLESSIVO	2.817	2.750	67	2

Distribuzione degli MRI delle Fondazioni per settori (Somme investite in fondi e in altre forme - milioni di euro)				
Settori	2010	2009	Δ	Δ%
SVILUPPO LOCALE	464	297	167	56
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI	11	30	-19	-63
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	75	97	-22	-23
ASSISTENZA SOCIALE	26	22	4	18
SALUTE PUBBLICA	12	14	-2	-14
RICERCA	23	15	8	53
FONDI ETICI	13	11	2	18
SICUREZZA ALIMENTARE E AGRICOLTURA DI QUALITÀ	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	623	486	137	28

Nel 2010 le partecipazioni azionarie in società la cui attività è collegata ai fini istituzionali delle Fondazioni si attestano a 2.817 milioni di euro, con una crescita del 2% sul dato del 2009, mentre 623 milioni di euro sono quelle investite in fondi e altri strumenti di investimento correlati alla missione, con un aumento più consistente pari al 28%.

Il settore che fa registrare il maggior impegno finanziario, sia come investimento in *equity* che in fondi, è lo Sviluppo locale che assorbe circa il 90% del totale.

La variazione in questo settore è quasi totalmente da attribuire al

maggior investimento in fondi collegato ai versamenti delle quote sottoscritte effettuati nel 2010 dalle Fondazioni nel Fondo F2i, nel Fondo Microfinanza e in altri come, ad esempio, il FIP-Fondi immobili pubblici.

Che il settore Sviluppo locale sia quello verso il quale sono canalizzate la stragrande maggioranza delle risorse era già emerso nel 2009 e trova ampia conferma nei dati del 2010.

Il fenomeno non sorprende considerato che questo settore include innanzitutto la partecipazione azionaria che 65 Fondazioni detengono in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per un ammontare di 1.050 milioni di euro.

L'operazione è stata effettuata a fine 2003 ed ha coinciso con la privatizzazione della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) la cui missione è stata ampliata a seguito del processo di privatizzazione.

La CDP, oltre alla tradizionale attività di finanziamento agli Enti pubblici locali e alla Pubblica Amministrazione, ha esteso la sua operatività a settori di intervento che sono ancora più vicini agli obiettivi istituzionali delle Fondazioni quali, ad esempio, lo sviluppo della rete infrastrutturale del Paese, il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese, al settore della ricerca e del trasferimento della tecnologia al mondo produttivo, ecc.. CDP inoltre sostiene gli Enti pubblici offrendo loro servizi di assistenza e consulenza e mettendo a disposizione attività di studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria.

Nello specifico, l'attività di finanziamento della società si articola in due principali filoni di operatività:

- il primo si occupa del finanziamento degli investimenti statali e di altri enti pubblici, quali regioni, enti locali e altre strutture afferenti allo Stato, utilizzando quale fonte principale di provvista la raccolta del risparmio postale. Nel 2011, CDP aveva 86,2 miliardi di euro di crediti verso tali enti, e una raccolta di 218 miliardi di euro attraverso il canale postale.

Sempre in questo ambito, CDP può anche utilizzare il risparmio postale per finanziare iniziative, realizzate anche da privati, purché siano operazioni di interesse pubblico da questi ultimi promosse, nonché assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico;

- il secondo si occupa del finanziamento di opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifi-

che (con un volume di circa 12,2 miliardi nel 2011). Per far fronte a questa attività CDP raccoglie risorse attraverso l'assunzione di finanziamenti e l'emissione di titoli, in particolare obbligazioni (nel 2011, circa 36 miliardi complessivi). Contrariamente all'attività tradizionale finanziata con il risparmio postale, questa non è garantita da parte dello Stato.

Proprio in virtù della contiguità di scopi, oltre alle interessanti prospettive reddituali offerte, le Fondazioni hanno deciso di entrare nell'azionariato di CDP sottoscrivendone il 30% del capitale sociale.

Le Fondazioni, inoltre, hanno diffuse partecipazioni in società che hanno forti legami con il territorio di riferimento e operano per lo sviluppo economico dello stesso. Sono, per lo più, società che gestiscono le infrastrutture come le autostrade (circa 769 milioni di euro ripartiti fra le più importanti: Atlantia S.p.A. a livello nazionale; a livello regionale l'Autostrada Torino Milano S.p.A., l'Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., la Società per l'Autostrada di Alemagna (Mestre-Belluno) S.p.A. o gli aeroporti locali (oltre 52 milioni di euro per le società che gestiscono quelli delle città di Firenze, di Verona, di Pisa, di Treviso, di Venezia, di Sarzana), oppure le municipalizzate e le società a capitale misto pubblico-privato che operano nella distribuzione di energia (gas e elettricità, quali ad esempio Delmi S.p.A., Enia S.p.A., A2A S.p.A., SnamRetegas Spa, Terni Energia S.p.A. e, a livello locale, tra le altre, la Dolomiti Energia S.p.A., la IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A., che insieme ad altre sommano un investimento complessivo di 267 milioni di euro), o che hanno finalità di promozione del tessuto economico locale, essendo attive nei settori che spaziano dalla promozione del turismo a quella dell'artigianato, alla rivalutazione di aree urbane degradate, o che gestiscono le fiere e i mercati locali (a titolo di esempio di piccole e medie realtà che operano a livello locale, l'Ente Autonomo Fiera di Bolzano, la Fiera di Forlì S.p.A., la Rimini Fiera S.p.A., la Terme di Acqui S.p.A., la Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.).

Fra gli investimenti partecipativi merita citare quelli in banche la cui operatività è particolarmente attenta a segmenti di clientela svantaggiata, che avrebbero difficile accesso ai tradizionali canali finanziari e creditizi, per le condizioni sociali ed economiche (disoccupati, occupati a basso reddito o non in grado di offrire garanzie, immigrati, ecc.). Rientrano tra questi casi le partecipazioni in Banca

Prossima (che vede oltre alla Banca Intesa San Paolo, partecipare la Fondazione Cariplo a cui si sono aggiunte recentemente la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo), che è particolarmente vicina alle associazioni, alle fondazioni e alle cooperative sociali; la Banca Popolare Etica (Fondazioni Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Cassa di Risparmio di Prato) e la Banca Etica Adriatica - Eticredito (partecipata dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Fano e Cassa di Risparmio di Lugo): due istituti di credito la cui gestione, improntata sulla base dei principi fondanti della Finanza Etica, cerca di coniugare l'etica e l'operatività bancaria; la Extranbanca (i cui principali azionisti sono la Fondazione Cariplo e le Assicurazioni Generali), una banca dedicata ai cittadini stranieri residenti in Italia.

Per quanto riguarda l'investimento non partecipativo, quindi in fondi o in obbligazioni, nel settore dello sviluppo locale, meritano di essere citati, fra gli altri, il Fondo F2i e il Fondo Microfinanza 1.

Il Fondo F2i, uno dei principali fondi italiani, è attivo nel settore delle infrastrutture e nella distribuzione di energia. Il Fondo raccoglie adesioni fra molti investitori istituzionali e, in particolare, 26 Fondazioni hanno già versato oltre 160 milioni di euro (erano 111 milioni nel 2009) a fronte dell'impegno a sottoscrivere quote per 440 milioni.

La missione del Fondo è quella di affermarsi come investitore e *partner* di lungo periodo, contando sulle seguenti leve:

- gli *sponsor*, costituiti da primarie istituzioni finanziarie in Italia che forniscono a F2i supporto professionale e finanziario e un capillare *network* di relazioni e penetrazione sul territorio;
- il *management*, che comprende professionisti del settore con qualificate esperienze e competenze industriali e finanziarie;
- il settore d'intervento, quello delle infrastrutture, che in Italia presenta rilevanti opportunità d'investimento, nell'ambito sia di processi di modifica di assetti societari sia di processi di sviluppo, tenuto conto del rilevante *gap* infrastrutturale che caratterizza l'Italia rispetto agli altri Paesi europei.

Il Fondo Microfinanza 1, nel quale l'investimento ammonta a 33 milioni di euro, è di recente costituzione e investe almeno l'80% delle proprie disponibilità finanziando oppure partecipando al capitale delle MFI (*Micro finance Institution* - Istituzioni di micro finanza) che a loro volta concedono piccoli prestiti, nell'ottica di soste-

nere attività artigiane e la piccola imprenditoria realizzata da lavoratori del Paese emergenti o delle fasce sociali che sarebbero escluse dai tradizionali canali finanziari.

La ripartizione geografica degli interventi realizzati dal fondo vede a pari livello l'America Latina e l'Asia con il 37% delle risorse per ciascuna, poi l'Europa dell'Est con il 15% e l'Africa con l'11%; l'allocazione delle risorse è per il 70% nel debito e per il resto nell'*equity*.

Il settore dell'Arte, attività e beni culturali con 128 milioni di euro, in sensibile aumento rispetto ai 114 del 2009, rappresenta il 3,7% di tutte le risorse investite e si pone al secondo posto per importanza. Nel suo ambito operano 30 società la cui attività spazia dalla editoria alla organizzazione e realizzazione di opere teatrali e musicali. Anche in questo settore si possono elencare, a mero titolo di esempio, società a operatività locale come la Polymnia Venezia S.r.l. che sta realizzando un importante progetto relativo alla creazione di un polo museale, la Euterpe Venezia S.r.l., attiva nel settore musicale, la Teatri S.p.A. che nel Trevigiano promuove iniziative teatrali e concertistiche, la Carima Arte S.r.l. che opera per la valorizzazione del patrimonio artistico nella zona di Macerata, la RiminiCultura S.r.l., attiva a Rimini, la società Palazzo del Governatore Srl che in Alessandria sta realizzando uno spazio museale ed espositivo, grazie al recupero di un immobile storico.

Gli investimenti correlati alla missione non trascurano inoltre il settore dell'Educazione e istruzione nel cui ambito spiccano i 97 milioni di euro impiegati per la sottoscrizione di obbligazioni bancarie finalizzate al sostegno di interventi edilizi di istituzioni universitarie.

Nel settore dell'Assistenza sociale sono impiegati complessivamente 45 milioni di euro, pari all'1,3% del totale degli MRI; il dato mostra una crescita rispetto al 2009 del 22%, pari a 8 milioni di euro, per gran parte dovuta all'incremento degli investimenti partecipativi. Anche gli investimenti in fondi rivestono particolare importanza e, grazie ai versamenti effettuati, passano da 22 milioni a 26.

Nell'ambito di questo settore di attività si collocano i progetti di *housing sociale* cui le Fondazioni attribuiscono particolare importanza.

Con il termine *housing sociale* si fa riferimento a un programma di interventi che prevede l'offerta di alloggi, servizi, azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il

proprio bisogno abitativo, sia per ragioni economiche che per l'assenza di un'offerta adeguata. La soluzione del problema del disagio abitativo è fortemente sentito anche a livello governativo, come testimoniano le norme varate negli ultimi anni, tra cui il decreto ministeriale del 22 aprile 2008, col quale si è data una definizione di abitazione in regime di *housing sociale* come una "unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie". L'*housing sociale* si pone quindi l'obiettivo non solo della creazione di un contesto abitativo e sociale dignitoso, che assicuri un alloggio e servizi adeguati, ma anche di favorire lo sviluppo e il mantenimento di relazioni umane ricche e significative che sono il presupposto del benessere della comunità.

Il tema dunque rientra pienamente fra gli scopi istituzionali delle Fondazioni che già da qualche anno operano con interventi volti ad arginare il problema dell'emergenza abitativa dei soggetti che pur non rientrando nei parametri per l'assegnazione delle case popolari, non sono in grado di accedere a un'abitazione a prezzi di mercato (come giovani coppie, famiglie monogenitoriali, anziani, giovani professionisti, studenti e immigrati).

In tale contesto, l'azione condotta dalle Fondazioni si concretizza sia partecipando a fondi specializzati nell'investimento di risorse nell'*housing sociale*, sia attraverso autonome iniziative realizzate anche in *partnership* con altre Fondazioni.

Per quanto riguarda la partecipazione a fondi specializzati, la sperimentazione positiva di singole Fondazioni ha consentito di offrire al Governo la proposta di un piano di edilizia sociale da attuare attraverso un fondo nazionale: il *Fondo Investimenti per l'Abitare-FIA* che realizzerà nei prossimi anni 20.000 alloggi da dare in locazione a canoni ridotti del 40-50% a studenti universitari, anziani, giovani coppie, lavoratori a basso reddito, immigrati con un posto di lavoro.

Il Fondo FIA è promosso e gestito da CDP Investimenti Sgr, società partecipata al 70% da CDP Spa e al 15% ciascuna dall'Acri e dall'Abi, e ha ricevuto sottoscrizioni per 1.908 milioni di euro.

CDPI Sgr, per conto del FIA, ha assunto delibere di investimento preliminari non vincolanti per 478,5 milioni di euro in 14 fondi locali, gestiti da 8 Società di gestione del risparmio immobiliari. Per 7 di essi CDPI Sgr ha preso delibere definitive di sottoscrizione per 144,7 milioni di euro, relative a 30 progetti immobiliari. Tra questi, a titolo di esempio, merita di essere citato il Fondo Abitare Sociale 1 - ora denominato Fondo Immobiliare di Lombardia - gestito da Polaris Investimenti Italia SGR: esso catalizza risorse in ambito lombardo ed è impegnato a dare concrete risposte al disagio abitativo con modalità innovative, affrontando tale disagio secondo prospettive non convenzionali. Nato su iniziativa della Fondazione Cariplo è stato il primo fondo etico dedicato all'*housing sociale*.

Per ciò che riguarda le iniziative realizzate al di fuori del FIA e svolte in partnership con altre Fondazioni, è di esempio la costituzione in Piemonte del Fondo *Social and Human Purpose*, alla cui sottoscrizione hanno concorso Fondazione Crt, Fondazione Sviluppo e Crescita-Crt, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. Gestito da Ream Sgr S.p.A. che nel 2010 ha raccolto dalle Fondazioni circa 16 milioni di euro, il Fondo è suddiviso in tre comparti (Immobiliare sociale ad uso collettivo, Rigenerazione urbana, Housing sociale temporaneo e presidi socio sanitari) e gli investimenti sono indirizzati prevalentemente in Piemonte e Valle d'Aosta. Le risorse sono destinate a favore di asili, scuole, università, case di cura e di riposo, ospedali, musei e biblioteche, progetti di rigenerazione urbana, riconversione di siti industriali abbandonati e *housing sociale* temporaneo.

Nel settore della Ricerca gli MRI sommano, a fine 2010, 31 milioni di euro con un aumento del 41% rispetto al 2009, articolati in 8 milioni sotto forma di partecipazioni e in 23 milioni in fondi di investimento. L'attività svolta dalle società partecipate e dai fondi di investimento in questi settore si concretizza nell'assunzione di partecipazioni dirette e indirette in enti, imprese e società che svolgono attività di ricerca nel settore delle biotecnologie, delle scienze della vita e di altre aree ad alto contenuto innovativo, nonché il trasferimento sul piano industriale e tecnologico dei risultati dell'attività di ricerca.

Le società partecipate sono 15 fra le quali si rilevano la Biofund S.p.A. e la Siena Biotech S.p.A., per dimensione dell'investimento

(oltre 14 milioni), oltre alla Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a., alla Democenter-Sipe Centro Servizi per l'Innovazione, alla Trasferimento Tecnologico S.c.a.r.l, alla Romagna Innovazione S.r.l., alla Veneto Nanotech S.c.p.a..

Per quanto riguarda l'investimento in fondi si menzionano: Il Fondo TTVenture e il Fondo Toscana Innovazione.

Il primo è il più importante fondo italiano di *venture capital* dedicato al trasferimento tecnologico: la sua caratteristica peculiare è quella di privilegiare investimenti in presenza di proprietà intellettuale e sostenere progetti ad alto contenuto tecnologico in *joint-venture* tra università e imprese, negli ambiti biomedicale, agroalimentare, energetico-ambientale e della scienza dei materiali. A fine 2010, 8 Fondazioni avevano versato circa 16 milioni di euro (quasi raddoppiando l'investimento dell'anno precedente) dei 53 previsti dagli impegni di sottoscrizione. I principali interventi del fondo sono rappresentati dall'avvio di alcune società: la BlueGreen, specializzata nell'identificazione e nella produzione di molecole bioattive per il trattamento di patologie neuro-degenerative e infiammatorie; la Directa Plus, focalizzata su due principali piattaforme nano tecnologiche con diverse applicazioni industriali, dai catalizzatori nel settore automobilistico alle batteria al litio, ai chip elettronici; la BiOnSil, che è uno *spin-off* dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca che opera nel settore biotecnologie (la società sviluppa *kit* per la diagnosi di farmacoresistenza dei tumori del colon; fanno parte delle future linee di sviluppo anche inibitori farmacologici che potrebbero risensibilizzare i tumori ai trattamenti chemioterapici); la Biouniversa, *spin-off* dell'Università del Salento, insieme alla realtà napoletana Vertis Sgr, sono concentrate sul settore della diagnostica con l'obiettivo, per la fase di *start-up*, di realizzare *bio-markers* in ambito cardiovascolare e oncologico-pancreatico.

Il Fondo Toscana Innovazione vede la partecipazione, oltre alla Regione Toscana, di 11 Fondazioni (Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Monte dei Paschi di Siena), che a fine 2010 avevano versato 7 milioni di euro. Il fondo opera a livello regionale

a favore delle piccole e medie imprese operanti in Toscana, o che abbiano in programma un investimento finalizzato all'insediamento nella regione, sostenendole anche in fase di *start-up*, e che siano attive in settori ad alto contenuto tecnologico o innovativo. Settori di particolare interesse sono l'aerospaziale, l'ambiente e le energie rinnovabili, l'automazione industriale, la meccanica avanzata, la domotica, la fotonica, le biotecnologie, l'ottica avanzata, la microelettronica. Ma anche tutti i settori tradizionali oggetto di innovazione tecnologica di processo o di prodotto. Gli interventi del Fondo sono diretti ad acquisire partecipazioni sino al 100% del capitale delle società partecipate, con una dimensione indicativa dei singoli investimenti compresi tra 500.000 e 5 milioni di euro, con un limite di 1.500.000 di euro all'anno per singola impresa. Il periodo di detenzione delle partecipazioni è indicativamente compreso tra i 3 e i 7 anni.

In conclusione di questa analisi degli investimenti correlati alla missione si può affermare che il fenomeno è presente nel panorama delle Fondazioni, in particolare nella forma di investimenti partecipativi in società la cui attività è rivolta prevalentemente allo sviluppo dei territori di riferimento.

Le possibilità di ampliamento di queste modalità di investimento sono significative, sia per la maggiore sensibilità delle Fondazioni nei confronti di questa tematica, sia per l'emergere di nuovi strumenti e tecniche di correlazione con la missione delle Fondazioni.

L'affiancamento dei MRI alla tradizionale attività erogativa delle Fondazioni, quale opportunità per amplificare il loro impatto nei vari settori di intervento, sta registrando un sempre maggiore interesse e potrà generare ulteriori positivi sviluppi nel prossimo futuro.

TABELLE RELATIVE
ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Avvertenza

L'eventuale diseallineamento tra i valori percentuali esposti nelle tabelle ed il totale 100 deriva dall'arrotondamento al 1° decimale dei suddetti valori, operato in via automatica in fase di elaborazione

Tab. 4.1 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2011-2010)				
Voci	2011		2010	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Tipologia di erogazioni: a) erogazioni annuali: - di importo non superiore a 5.000 euro - di importo superiore a 5.000 euro b) erogazioni pluriennali	2,7	46,5	2,2	44,2
	85,6	50,5	87,7	51,7
	11,7	3,0	10,1	4,2
Classi di importi unitari delle erogazioni: - oltre 500 mila euro - da 250 a 500 mila euro - da 100 a 250 mila euro - da 25 a 100 mila euro - da 5 a 25 mila euro - fino a 5 mila euro	43,5	1,9	48,7	2,2
	13,4	1,7	12,2	1,8
	13,9	3,6	13,8	4,1
	17,1	14,4	14,7	15,5
	9,4	31,9	8,4	32,2
	2,7	46,5	2,2	44,2

Settori	2011				2010			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Arte, Attività e Beni Culturali	9.179	36,9	335,4	30,7	9.628	35,5	413,0	30,2
Ricerca	1.506	6,0	156,3	14,3	1.557	5,7	171,6	12,6
Assistenza Sociale	2.766	11,1	152,7	14,0	3.194	11,8	174,8	12,8
Educazione, Istruzione e Formazione	4.032	16,2	127,0	11,6	4.252	15,7	149,2	10,8
Salute pubblica	1.048	4,2	103,6	9,5	1.425	5,3	114,2	8,4
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	2.858	11,5	99,2	9,1	3.025	11,2	130,7	9,6
Sviluppo Locale	1.451	5,8	50,0	4,6	1.509	5,6	124,5	9,1
Protezione e Qualità Ambientale	426	1,7	27,7	2,5	460	1,7	33,8	2,5
Famiglia e Valori connessi	346	1,4	27,0	2,5	285	1,1	32,3	2,4
Sport e Ricreazione	1.220	4,9	12,7	1,2	1.632	6,0	21,4	1,6
Religione e Sviluppo Spirituale	35	0,1	0,5	0,0	43	0,2	0,7	0,0
Diritti Civili	25	0,1	0,3	0,0	63	0,2	1,1	0,1
Prevenzione della Criminalità e Sicurezza Pubblica	14	0,1	0,2	0,0	11	0,0	0,1	0,0
Totale complessivo	24.906	100,0	1.092,5	100,0	27.084	100,0	1.366,6	100,0

Sotto-Settori	2011			2010		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici	1.255	13,7	89,7	1.427	14,8	136,2
Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro, balletto, cinema, ecc.)	2.279	24,8	69,7	2.318	24,1	74,8
Altre attività culturali e artistiche n.c.a.*	2.692	29,3	56,1	2.800	29,1	63,4
Attività dei musei	414	4,5	20,2	417	4,3	27,1
Ari visive (pittura, scultura, ecc.)	341	3,7	15,3	359	3,7	20,6
Attività di biblioteche e archivi	298	3,2	10,6	319	3,3	12,1
Editoria e altri mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, internet, ecc.)	436	4,7	4,4	492	5,1	6,1
Non classificato	1.464	15,9	69,4	1.496	15,5	72,8
Totale complessivo	9.179	100,0	335,4	9.628	100,0	413,0

* Questa voce raccoglie una miscellanea di iniziative pluri-ambito o che non hanno trovato collocazione nelle voci della griglia di rilevazione.

Tab. 4.4 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Ricerca (2011-2010)									
Sotto-Settori	2011				2010				
	Numero		Importo		Numero		Importo		
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%	
Altri campi di ricerca n.c.a.*	434	28,8	46,4	29,7	485	31,1	59,1	34,4	
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e tecnologico	383	25,4	43,5	27,8	387	24,9	56,0	32,6	
Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico	219	14,5	10,9	7,0	224	14,4	33,9	19,8	
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali	155	10,3	10,9	6,9	140	9,0	5,5	3,2	
Non classificato	315	20,9	44,7	28,6	321	20,6	17,2	10,0	
Totale complessivo	1.506	100,0	156,3	100,0	1.557	100,0	171,6	100,0	

* Questa voce raccoglie una miscellanea di iniziative pluri-ambito o che non hanno trovato collocazione nelle voci della griglia di rilevazione.

Tab. 4.5 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Assistenza sociale (2011-2010)									
Sotto-Settori	2011					2010			
	Numero		Importo		%	Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%		Interventi	%	milioni di €	%
Servizi sociali	2.342	84,7	126,4	82,8	2.521	78,9	158,1	90,5	
Servizi di assistenza in caso di calamità naturale, di protezione civile e di assistenza ai profughi e ai rifugiati	149	5,4	3,6	2,4	274	8,6	4,9	2,8	
Non classificato	275	9,9	22,7	14,8	399	12,5	11,8	6,7	
Totale complessivo	2.766	100,0	152,7	100,0	3.194	100,0	174,8	100,0	

Tipologie di destinatari	2011				2010			
	Numero		Importo		Numero		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%
Disabili	718	30,7	47,1	37	809	32,1	59,1	37,4
Anziani	469	20,0	33,3	26,3	538	21,3	38,2	24,1
Minori	193	8,2	13,3	10,5	251	10,0	21,5	13,6
Tossicodipendenti	52	2,2	2,4	1,9	40	1,6	1,1	0,7
Altri soggetti	816	34,8	29,4	23,1	749	29,7	32,6	20,6
Non classificato	94	4,0	0,9	0,7	134	5,3	5,7	3,6
Totale complessivo	2.342	100,0	126,4	100,0	2.521	100,0	158,1	100,0

	2011						2010			
	Numero		Importo		Numero		Importo		Importo	
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%	milioni di €	%
Sotto-Settori										
Istruzione superiore	407	10,1	46,3	36,4	493	11,6	54,9	37,0	54,9	37,0
Istruzione primaria e secondaria	1.710	42,4	44,9	35,4	1.845	43,4	47,2	31,8	47,2	31,8
Istruzione professionale e istruzione degli adulti	656	16,3	14,2	11,1	697	16,4	17,1	11,6	17,1	11,6
Crescita e formazione giovanile	655	16,2	10,8	8,5	517	12,2	14,5	9,8	14,5	9,8
Non classificato	604	15,0	10,8	8,5	700	16,5	14,5	9,8	14,5	9,8
Totale complessivo	4.032	100,0	127,0	100,0	4.252	100,0	148,2	100,0	148,2	100,0

Tab. 4.8 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Salute pubblica (2011-2010)										
	2011					2010				
	Numero		Importo			Numero		Importo		
	Interventi	%	milioni di €	%		Interventi	%	milioni di €	%	
Sotto-Settori										
Servizi ospedalieri	286	27,3	82,1	79,2	312	21,9	77,1	67,5		
Altri servizi sanitari	546	52,1	10,6	10,3	711	49,9	25,0	21,9		
Patologie e disturbi psichici e mentali	40	3,8	1,8	1,7	64	4,5	2,4	2,1		
Non classificato	176	16,8	9,1	8,8	338	23,7	9,7	8,5		
Totale complessivo	1.048	100,0	103,6	100,0	1.425	100,0	114,2	100,0		

Tab. 4.9 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Filantropia e volontariato (2011-2010)										
Sotto-Settori	2011					2010				
	Numero		Importo		%	Numero		Importo		%
	Interventi	%	milioni di €	%		Interventi	%	milioni di €	%	
Contributi a fondazioni grant-making e ad altri intermediari filantropici	122	4,3	24,5	24,7	148	4,9	25,9	19,8		
Accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato (L.266/91)	79	2,8	23,8	24,0	86	2,8	42,2	32,3		
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato	754	26,4	12,6	12,7	858	28,4	8	6,1		
Beneficenza	997	34,9	10,2	10,3	801	26,5	15,6	11,9		
Attività di sostegno allo sviluppo ed alle condizioni di vita dei paesi poveri	158	5,5	9,2	9,3	199	6,6	11,7	8,9		
Scambi culturali e cooperazione internazionale	33	1,2	0,4	0,4	41	1,4	0,7	0,5		
Non classificato	715	25,0	18,5	18,6	892	29,5	26,7	20,4		
Totale complessivo	2.858	100,0	99,2	100,0	3.025	100,0	130,7	100,0		

Tab. 4.10 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Sviluppo locale (2011-2010)									
Sotto-Settori	2011				2010				
	Numero		Importo		Numero		Importo		
	Interventi	%	milioni di €	%	Interventi	%	milioni di €	%	
Promozione dello sviluppo economico della comunità locale	1.038	74,5	23,6	47,2	1.025	67,9	77,6	62,3	
Edilizia popolare locale	101	7,0	8,8	17,6	69	4,6	6,7	5,4	
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	159	11,0	5,8	11,7	158	10,5	5,0	4,0	
Non classificato	153	10,5	11,8	23,5	257	17,0	35,2	28,3	
Totale complessivo	1.451	100,0	50,0	100,0	1.509	100,0	124,5	100,0	

Tab. 4.11 - Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2011-2010)				
Soggetti	2011		2010	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Enti privati	64,8	67,1	64,9	66,8
Enti pubblici	35,2	32,9	35,1	33,2
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.12 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2011-2010)				
Soggetti	2011		2010	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Fondazioni	27,7	11,7	26,9	10,9
Associazioni private	11,4	25,1	10,5	24,7
Organizzazioni di volontariato	3,5	3,3	4,7	3,6
Cooperative sociali	2,8	3,3	3,2	3,5
Associazioni di promozione sociale	1,8	5,2	1,7	4,9
Altri soggetti privati	17,6	18,4	17,9	19,1
Enti locali	16,7	18,7	19,3	18,4
Enti pubblici non territoriali	16,9	11,2	14,6	12,4
Amministrazioni centrali	1,5	3,1	1,2	2,4
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.13 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per principali tipi di intervento (2011-2010)				
Tipo di intervento	2011		2010	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Realizzazione di progetti specifici	25,9	16,6	30,0	16,5
Costruzione e ristrutturazione immobili	17,2	7,4	13,2	7,4
Contributi generali per l'amministrazione	12,6	5,0	10,1	6,0
Attrezzature	5,5	4,9	5,0	3,6
Sostegno alla ricerca	5,5	2,2	4,1	1,4
Sviluppo dell'organizzazione	4,0	0,9	6,4	1,4
Produzione di rappresentazioni artistiche	3,5	4,0	3,6	4,1
Mostre ed esposizioni	3,1	2,0	5,1	2,2
Borse di studio	2,4	0,9	0,1	0,6
Spese di avviamento	1,6	0,1	0,9	0,1
Sviluppo programmi di studio	1,5	1,1	1,3	0,7
Conferenze e Seminari	1,4	1,9	1,5	1,3
Conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche	1,2	1,2	1,1	0,4
Professorati	0,9	0,1	0,1	0,1
Fondi per emergenze	0,7	0,1	0,5	0,3
Fondi di dotazione	0,7	0,3	3,5	1,5
Pubblicazioni	0,6	1,4	0,5	1,2
Valutazione di progetti	0,5	0,1	0,1	0,1
Altre tipologie minori	11,1	49,7	12,7	51,1
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.14 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2011-2010)				
Tipo di intervento	2011		2010	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Sovvenzionamento di opere e servizi	88,4	94,3	83,0	94,3
Realizzazione diretta della Fondazione	7,9	4,7	13,9	5,0
Sovvenzionamento di imprese strumentali	3,7	1,0	3,0	0,7
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.15 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all'origine dei progetti (2011-2010)				
Tipologia di intervento	2011		2010	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Progetti e domande presentati da terzi	69,2	73,8	55,5	68,5
Progetti di origine interna alla Fondazione	17,9	8,4	23,3	7,9
Erogazioni conseguenti a bando	12,9	17,8	21,2	23,6
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.16 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2011-2010)				
Tipo di intervento	2011		2010	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	85,1	94,5	81,6	94,1
Erogazioni in pool	14,9	5,5	18,4	5,9
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab.4.17 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2011-2010)					
Localizzazione	2011		2010		Numero %
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %	
Provincia sede della Fondazione	61,5	72,4	60,6	73,0	
Altre province della stessa regione della Fondazione	29,5	22,6	31,2	20,3	
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	1,4	1,4	1,0	2,7	
Altre ripartizioni geografiche	4,9	2,6	4,5	3,2	
Nazionale	2,7	1,0	2,7	0,9	
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 4.18 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per area geografica di destinazione (2011-2010)					
Area geografica di destinazione	2011		2010		Numero %
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %	
Nord Ovest	37,9	34,0	36,9	30,4	30,4
Nord Est	33,5	31,7	33,0	33,1	33,1
Centro	22,0	24,9	24,7	27,9	27,9
Sud e Isole	6,7	9,4	5,4	8,6	8,6
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab.4.19 - Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2011-2010)						
Gruppi di Fondazioni	Distribuzioni					
	Fondazioni		2011		2010	
	Numero	%	Importi erogati %	Numero di interventi %	Importi erogati %	Numero di interventi %
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni Grandi	18	20,4	76,1	43,1	77,4	43,3
Fondazioni Medio-grandi	17	19,4	13,2	19,3	12,4	18,2
Fondazioni Medie	18	20,4	6,0	17,3	5,8	19,0
Fondazioni Medio-piccole	17	19,4	3,3	11,4	2,9	10,1
Fondazioni Piccole	18	20,4	1,5	8,9	1,5	9,3
Totale Fondazioni	88	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord Ovest	17	19,4	41,4	34,1	40,1	30,6
Nord Est	29	33,0	34,5	32,1	32,6	33,7
Centro	30	34,0	20,6	24,2	24,2	27,3
Sud e Isole	12	13,6	3,5	9,7	3,2	8,4

Tab. 4.21 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per durata dei progetti (2011)

Gruppi di Fondazioni	Erogazioni annuali	Erogazioni pluriennali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni Grandi	90,6%	9,4%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	74,8%	25,2%	100,0%
Fondazioni Medie	88,0%	12,0%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	85,5%	14,5%	100,0%
Fondazioni Piccole	94,8%	5,2%	100,0%
Totale Fondazioni	88,3%	11,7%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord Ovest	97,3%	2,7%	100,0%
Nord Est	79,4%	20,6%	100,0%
Centro	83,8%	16,2%	100,0%
Sud e Isole	96,5%	3,5%	100,0%

Gruppi di Fondazioni		Principali Settori di intervento							
		Arte, Attività e Beni Culturali	Ricerca	Assistenza Sociale	Educazione, Istruzione e Formazione	Salute Pubblica	Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Sviluppo Locale	
1) Secondo la classe dimensionale:									
	Fondazioni Grandi	29,2%	16,2%	16,4%	10,0%	9,9%	8,5%	2,9%	
	Fondazioni Medio-grandi	34,6%	10,7%	5,3%	15,3%	7,5%	10,5%	12,4%	
	Fondazioni Medie	35,6%	3,1%	10,1%	18,8%	8,4%	12,5%	6,7%	
	Fondazioni Medio-piccole	41,9%	9,5%	5,2%	16,8%	6,8%	9,7%	7,3%	
	Fondazioni Piccole	27,8%	3,4%	4,0%	20,9%	14,1%	12,7%	8,3%	
	Totale Fondazioni	30,7%	14,3%	14,0%	11,6%	9,5%	9,1%	4,6%	
2) Secondo la ripartizione geografica:									
	Nord Ovest	29,2%	16,7%	18,9%	10,4%	4,1%	9,8%	5,7%	
	Nord Est	26,1%	10,6%	14,8%	15,7%	12,8%	7,3%	2,4%	
	Centro	39,7%	14,2%	4,9%	8,1%	15,1%	9,7%	5,5%	
	Sud e Isole	41,4%	22,6%	1,5%	6,1%	7,4%	13,4%	7,5%	

Tab. 4.23 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per soggetti beneficiari (2011)										
Gruppi di Fondazioni	Soggetti									Totale
	Fondazioni	Altri soggetti privati	Enti pubblici non territoriali	Enti locali	Altre associazioni	Organizzazioni di volontariato	Cooperative sociali	Associazioni di promozione sociale	Amministr. centrali	
1) Secondo la classe dimensionale:										
Fondazioni Grandi	28,3%	16,1%	17,6%	16,5%	12,2%	3,0%	3,3%	1,6%	1,4%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	26,6%	24,9%	16,4%	15,6%	7,3%	5,4%	1,5%	1,1%	1,2%	100,0%
Fondazioni Medie	27,2%	18,8%	12,6%	19,2%	9,5%	6,1%	1,3%	4,1%	1,2%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	25,8%	21,5%	11,7%	16,8%	9,2%	4,7%	0,3%	3,2%	6,8%	100,0%
Fondazioni Piccole	10,2%	23,7%	5,8%	32,2%	12,9%	6,4%	0,8%	7,2%	0,8%	100,0%
Totale Fondazioni	27,7%	17,6%	16,9%	16,7%	11,4%	3,5%	2,8%	1,8%	1,5%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:										
Nord Ovest	35,0%	12,0%	12,8%	13,1%	18,7%	2,9%	4,1%	0,8%	0,6%	100,0%
Nord Est	20,6%	19,3%	24,0%	22,0%	4,9%	3,3%	2,3%	1,8%	1,8%	100,0%
Centro	27,6%	26,0%	10,9%	15,8%	5,9%	5,5%	1,1%	3,8%	3,4%	100,0%
Sud e isole	9,5%	32,7%	21,2%	10,6%	11,5%	4,6%	0,7%	4,7%	4,5%	100,0%

Tab. 4.24 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2011)										
Gruppi di Fondazioni	Principali tipi di intervento									
	Realizzazione di progetti specifici	Costruzione e ristrutturazione immobili	Contributi generali per l'amministrazione	Attrezzature	Sostegno alla ricerca	Sviluppo della organizzazione	Produzione di rappresentazioni artistiche	Mostre ed esposizioni		
1) Secondo la classe dimensionale:										
Fondazioni Grandi	26,3%	18,0%	13,5%	4,4%	5,8%	5,2%	3,3%	3,1%		
Fondazioni Medio-grandi	26,5%	16,8%	7,9%	9,3%	5,3%	0,7%	3,4%	3,5%		
Fondazioni Medie	24,9%	13,2%	13,9%	10,3%	2,1%	0,0%	4,7%	4,2%		
Fondazioni Medio-piccole	15,2%	12,5%	13,0%	7,3%	4,8%	0,4%	5,0%	2,5%		
Fondazioni Piccole	28,2%	7,1%	5,4%	6,3%	4,3%	0,0%	3,4%	1,4%		
Totale Fondazioni	25,9%	17,2%	12,6%	5,5%	5,5%	4,0%	3,5%	3,1%		
2) Secondo la ripartizione geografica:										
Nord Ovest	35,4%	9,8%	21,8%	3,5%	7,9%	3,9%	3,6%	1,6%		
Nord Est	19,9%	28,0%	6,2%	7,1%	3,5%	6,7%	3,5%	5,1%		
Centro	17,2%	16,1%	6,0%	6,9%	2,3%	0,5%	2,1%	3,4%		
Sud e Isole	24,5%	5,3%	6,6%	4,6%	15,2%	0,3%	9,0%	1,4%		

Tab. 4.25 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per ruolo della Fondazione nella realizzazione dei progetti (2011)				
Gruppi di Fondazioni	Sovvenzionamento di opere e servizi	Sovvenzionamento di imprese strumentali	Realizzazione diretta della Fondazione	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni Grandi	92,7%	3,2%	4,1%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	67,8%	6,5%	25,7%	100,0%
Fondazioni Medie	84,9%	1,9%	13,2%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	73,0%	4,8%	22,2%	100,0%
Fondazioni Piccole	60,5%	11,2%	28,3%	100,0%
Totale Fondazioni	88,4%	3,7%	7,9%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord Ovest	97,1%	1,5%	1,4%	100,0%
Nord Est	88,5%	2,4%	9,1%	100,0%
Centro	65,2%	12,7%	22,1%	100,0%
Sud e Isole	78,2%	5,1%	16,7%	100,0%

Tab. 4.26 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine dei progetti (2011)

Gruppi di Fondazioni	Progetti e domande presentati da terzi	Progetti di origine interna alla Fondazione	Erogazioni conseguenti a bando	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni Grandi	74,0%	12,8%	13,2%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	43,2%	45,3%	11,5%	100,0%
Fondazioni Medie	68,8%	22,7%	8,5%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	54,8%	29,7%	15,5%	100,0%
Fondazioni Piccole	47,9%	32,1%	20,0%	100,0%
Totale Fondazioni	69,2%	17,9%	12,9%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord Ovest	72,2%	10,7%	17,1%	100,0%
Nord Est	80,8%	14,3%	4,9%	100,0%
Centro	35,1%	44,8%	20,1%	100,0%
Sud e Isole	65,9%	26,2%	7,9%	100,0%

Tab. 4.27 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2011)			
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	Erogazioni in pool	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni Grandi	81,8%	18,2%	100,0%
Fondazioni Medio-grandi	96,9%	3,1%	100,0%
Fondazioni Medie	93,2%	6,8%	100,0%
Fondazioni Medio-piccole	95,5%	4,5%	100,0%
Fondazioni Piccole	94,3%	5,7%	100,0%
Totale Fondazioni	85,1%	14,9%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord Ovest	73,4%	26,6%	100,0%
Nord Est	89,8%	10,2%	100,0%
Centro	99,2%	0,8%	100,0%
Sud e Isole	95,4%	4,6%	100,0%

CAPITOLO 5

COMMENTO ALLA “CARTA DELLE FONDAZIONI”

Le Fondazioni e la “Carta delle Fondazioni”*

1. Il significato di fondo della scelta pluralista

In tutto il testo della bozza della “Carta delle Fondazioni”, ma soprattutto nel suo Preambolo, troviamo un significativo ed opportuno tentativo di chiarire e puntualizzare la particolare posizione istituzionale e la complessiva missione che le Fondazioni di origine bancaria hanno attualmente nel nostro sistema costituzionale e giuridico.

Ciò sembra davvero necessario: infatti, malgrado il passaggio di circa quattordici anni dalle leggi n. 461/1998 e 153 /1999 e di nove anni dalle due fondamentali sentenze della Corte Costituzionale nn. 300 e 301 del 2003, occorre prendere atto dell’esistenza abbastanza diffusa di dubbi e perplessità, se non di vere e proprie battaglie di retroguardia, malgrado la chiara scelta di fondo operata dal legislatore nel 1998/9 e la sua successiva condivisione da parte del nostro organo di giustizia costituzionale¹. Ma non mancano neppure, pur fra alcuni di coloro che hanno preso atto del mutamento intervenuto, alcune letture eccessivamente riduttive di tutta la vicenda, analizzata e rappresentata quasi come una normale innovazione, meramente fondata sul dettato legislativo.

Soprattutto tra coloro che non avevano condiviso quelle scelte, ancora adesso non mancano coloro che sembrano prescindere dallo status finalmente conseguito dalle Fondazioni di origine bancaria e dai punti fermi posti dalla stessa giurisprudenza costituzionale: da ciò tutta una serie di proposte o consigli del tutto estranei all’assetto giuridico vigente. Si è potuto pertanto scrivere che “le tensioni e

* La presente monografia è stata redatta dal Prof. Ugo De Siervo.

¹⁾ Per tutti, si vedano, fra i più recenti volumi (ivi ampie bibliografie): *Fondazioni bancarie: una grande riforma da consolidare*, a cura di Giorgio Pastori e Gustavo Zagrebelsky, Il Mulino 2011; *Fondazioni e Banche. Modelli ed esperienze in Europa e Stati Uniti*, a cura di Ginevra Cerrina Feroni, Giappichelli 2011.

gli appetiti che le riguardano sono tutt'altro che spenti e gli equivoci e le ipocrisie che ne accompagnano la vita sono tutt'altro che scomparsi”².

Tutto ciò dipende dal riemergere di vecchie visioni teoriche di cui è evidentemente difficile liberarsi, malgrado il passaggio di sistemi giuridici ed il mutamento di Costituzioni, o da ritornanti concreti interessi (di cui certo si sono avute tante sconcertanti manifestazioni soprattutto negli anni che hanno preceduto le citate sentenze), ma atteggiamenti del genere trovano il loro fondamento ultimo nella mancanza in molti di una piena presa di consapevolezza del profondo rapporto intercorrente fra le modificazioni legislative intervenute e l'attuazione dei principi e delle disposizioni in tema di pluralismo sociale che caratterizzano la nostra Costituzione.

L'equivoco sembra spesso risiedere nel convincimento che le novità costituzionali in materia si riducano ad un formale riconoscimento dell'importanza dei fenomeni di tipo associativo o anche del ruolo svolto da alcune specifiche realtà sociali (le cosiddette formazioni sociali): non che queste nuove tutele costituzionali manchino e non siano molto importanti, ma in realtà la fondamentale innovazione introdotta nel settore di nostro interesse deriva dal riconoscimento, ad opera dell'art. 2 della nostra Costituzione, che i diritti delle persone e delle forme aggregative entro le quali si svolge la vita interpersonale e sociale preesistono rispetto agli stessi pubblici poteri.

Per cercare di recuperare il senso di fondo dell'innovazione costituzionale, mi permetto allora di compiere una breve digressione addirittura ad un importante testo delle progettazioni della Resistenza europea (qualche volta genericamente ricordato, ma in realtà poco riconsiderato), testo che era ben conosciuto da alcuni dei nostri maggiori costituenti: nel “progetto di dichiarazione dei diritti” elaborato da Emmanuel Mounier nel 1945, si aveva anzitutto l'affermazione che i diritti non derivano “né dall'individuo, né dallo Stato”, ma dai valori innati delle persone singole e “nel seno delle comunità naturali in cui esse si trovano”. Allo Stato spetta quindi “di

²) Gustavo Zagrebelsky, *Conclusioni. Fondazioni bancarie: una grande riforma da consolidare*, in *Fondazioni bancarie*, cit., pag. 231. D'altra parte sembra paradossale che si debba ancora polemizzare contro coloro che ripropongono la tesi della pubblicità delle Fondazioni: cfr. Giuseppe Morbidelli, *Le attività delle fondazioni tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Fondazioni e Banche cit.*, pag. 33 ss.

dare impulso, sia all'indipendenza delle persone, sia alla vita delle comunità"³. E poi nell'articolato che accompagna il documento ci si riferiva a comunità naturali "nate fuori dello Stato" e che "non possono essere asservite ad esso, né identificate con esso", tanto che lo stesso "potere dello Stato è limitato dai poteri spontanei delle società naturali"⁴.

Né si dica che il riferimento ad un testo del genere rappresenta una inutile sorta di fuga nell'astratta utopia progettuale di una lontana fase storica, dal momento che, invece, il fondamentale art. 2 della nostra Costituzione ne traduce in termini giuridici proprio le linee di fondo⁵: basti considerare anzitutto che vi si determina che le nostre istituzioni repubblicane riconoscono i diritti inviolabili (il verbo utilizzato nella disposizione costituzionale indica che ci si riferisce a qualcosa che preesiste allo Stato), prima ancora di impegnarsi a garantirli. Ma poi i diritti inviolabili dell'art. 2 Cost. sono sia quelli individuali che quelli dell'uomo che opera nelle libere strutture sociali.

Forse allora è bene ricordare, seppure solo in estrema sintesi, l'assoluta centralità di questa disposizione nel dibattito che portò all'adozione della nostra Costituzione: in particolare, Giorgio La Pira nella sua proposta iniziale scrisse di "comunità naturali, attraverso le quali si svolge la personalità umana", e chiari bene che "la persona è necessariamente membro di ognuna di queste comunità, e ne possiede lo status; la violazione dei diritti essenziali di queste comunità costituisce una violazione dei diritti essenziali della persona umana e indebolisce o addirittura rende illusorie quelle affermazioni di libertà, di autonomia e consistenza sociale che sono contenute nelle dichiarazioni dei diritti"; quindi "dall'individuo si va allo Stato attraverso la mediazione di ordinamenti anteriori, la cui esistenza non può essere dallo Stato disconosciuta"⁶.

A sua volta, Aldo Moro nel dibattito generale in Assemblea ple-

³) *Mounier in Italia. 1935-1949*, testi e documenti a cura di Giorgio Campanini, Eecumenica editrice 1986, pag. 79 ss.

⁴) Cfr. artt. 27, 30 e 38.

⁵) Mi permetto di riportarne il testo: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

⁶) Giorgio La Pira, *I principi relativi ai rapporti civili*, ora in *Materiali per la Repubblica. Assemblea costituente*, vol. 1 tomo pagg. 11 ss. 2, Notor ed. 1991.

narìa si batté vittoriosamente per riportare all'inizio del testo costituzionale questa disposizione insieme agli attuali artt. 1 e 3 (i tre articoli furono da lui definiti in quella occasione come i “tre pilastri, sui quali mi pare che pesi il nuovo Stato italiano), che per motivi vari erano stati collocati separatamente nel Progetto della Costituzione, dal momento che li riteneva espressivi degli “orientamenti fondamentali che storicamente caratterizzano la Repubblica italiana”, la “chiave di volta della nostra Costituzione, il criterio fondamentale di interpretazione di essa”⁷.

In quella stessa occasione ebbe anche a chiarire qualche possibile equivoco di tipo terminologico e concettuale: “Quando discutevamo di questa materia con l'amico onorevole Lelio Basso, qualche volta da parte sua, e da parte dell'amico onorevole Concetto Marchesi, ci è venuta questa obiezione: voi parlate di comunità naturale; ma non vi è nulla di naturale in tal senso. Si tratta sempre di formazioni storiche, si tratta sempre di formazioni sociali... Ma, alla fine, noi siamo riusciti a farci capire. Si parli pure di storicità, in questo senso, come noi parliamo, dal nostro punto di vista, di naturalità. Non poniamo una cosa contro l'altra, ché non si tratta di cose diverse. Sta di fatto che la persona umana, la famiglia, le altre libere formazioni sociali, quando si siano svolte pure con il concorso della società, hanno una loro consistenza e non c'è politica di Stato veramente libero e democratico che possa prescindere da questo problema fondamentale e delicatissimo di stabilire, tra le personalità e le formazioni sociali, da un lato, lo Stato dall'altro, dei confini, delle zone di rispetto, dei raccordi”⁸.

Ed, infine, in occasione della illustrazione del testo definitivamente accolto della disposizione, dichiarò: “La libertà dell'uomo è pienamente garantita, se l'uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi. Lo Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti dell'uomo isolato, che sarebbe in realtà un'astrazione, ma i diritti dell'uomo associato secondo la sua libera vocazione sociale”⁹.

Ma allora davvero questa disposizione costituzionale conduce ad un mutamento radicale rispetto all'ordinamento precedente: anzitutto-

⁷⁾ *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea costituente*, Camera dei deputati- Segretariato generale, 1970, vol I, pag. 368 ss.

⁸⁾ *Op. ult. cit.*, pag. 373.

⁹⁾ *Op. ult. cit.*, pag. 594.

to non sono più le istituzioni pubbliche che “creano” le fondamentali situazioni soggettive di vantaggio, dal momento che queste preesistono alle stesse istituzioni pubbliche, che quindi sono semplicemente chiamate a riconoscerne l’esistenza ed a fornir loro un’adeguata tutela.

In secondo luogo, questi diritti umani inviolabili riguardano non solo le persone, ma anche i soggetti sociali in cui operano le persone.

L’attuazione di questa disposizione costituzionale non si è concretizzata subito ed ovunque: i primi mutamenti hanno riguardato, con tutte le inevitabili difficoltà derivanti dal patrimonio legislativo ereditato soprattutto dal regime fascista, la tutela dei classici diritti di libertà, ma il mutamento è stato ed è tuttora assai più lento e complesso per quei settori nei quali lo Stato italiano – che fin dal periodo liberale è stato caratterizzato da un rigido modello statalistico per tutto ciò che non fosse riconducibile alla mera iniziativa privata a fini economici – ha sottoposto a speciali regimi amministrativi la disciplina ed il funzionamento dei settori ritenuti socialmente importanti (ma non tanto da riservarli alla sola azione pubblica), malgrado la presenza in essi significativa, se non egemone, di soggetti rappresentativi di segmenti sociali o di realtà associative. Infatti, soprattutto nel periodo di costruzione del nostro Stato unitario, la mancanza di apposite legislazioni relative ai diversi soggetti sociali operanti per finalità non commerciali, nonché l’esigenza politica di sottoporre comunque a controllo numerosi settori, hanno fatto sorgere legislazioni (o letture interpretative della legislazione) che hanno imposto a larga parte dei soggetti sociali esistenti la natura di soggetti dotati di una sorta di semi-pubblicità: dopo l’adozione della Costituzione sarebbe occorsa quindi una sistematica rivisitazione delle diverse legislazioni al fine di ridare autonomia a ciò che non fosse stato effettivamente e definitivamente pubblicizzato (in via giuridica, ma anche semplicemente in via di fatto) nelle lunghe fasi di trasformazione istituzionale dal primo Stato liberale all’attuale Stato sociale, per di più con il lungo passaggio attraverso l’ordinamento giuridico fascista.

Ma di questa revisione della vecchia legislazione alla luce dell’art. 2 Cost., ve ne è davvero poca traccia nei lavori parlamentari dei primi decenni successivi all’adozione della Costituzione, mentre semmai innovazioni favorevoli ai soggetti del pluralismo sociale cominciano lentamente ad apparire solo successivamente, per nuove

iniziative e categorie di soggetti (dalla cooperazione al volontariato, dalle più varie fondazioni alle O.N.L.U.S.).

2. I ruoli svolti dal legislatore e dalla Corte costituzionale

Pertanto il panorama relativo alla revisione delle antiche eredità statalistiche ha cominciato a mutare solo con le lunghe e diffuse tensioni prodottesi nell'ambito dei servizi sociali, nel quale le vecchie Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza rischiavano in sostanza di essere assorbite dal sistema degli enti locali, in occasione del processo di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato a Regioni ed enti locali.

Infatti, in occasione della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano trasferito molti poteri in materia di I.P.A.B.¹⁰ a Regioni ed enti locali, già la più risalente giurisprudenza della Corte costituzionale ha cominciato ad affermare che, dinanzi ad istituzioni di questo tipo, radicate in tanti complessi passaggi della nostra storia nazionale (non a caso, si è opportunamente parlato di istituzioni dotate di significativo "spessore storico"), qualsiasi valutazione dei processi di riforma dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana avrebbe dovuto necessariamente fare "debito conto" del rispetto dei nuovi precetti costituzionali¹¹.

Come ben noto, la successiva giurisprudenza della Corte costituzionale coerentemente è giunta con la sentenza n. 396 del 1988 a dichiarare la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Crispi del 1890 per permettere ad enti formalmente pubblici (e spesso da molti decenni) come le I.P.A.B. di poter cercare di assumere¹² infine un regime giuridico di tipo privatistico, nel frattempo infine appositamente disciplinato dalle nuove legislazioni del periodo repubblicano finalizzate a permettere ai diversi soggetti colletti-

¹⁰ Mi permetto di rinviare a Ugo De Siervo, *Le trasformazioni della legislazione in tema di I.P.A.B.*, in Giurisprudenza costituzionale, 1985, n. 2, pag. 269 ss.

¹¹ Cfr. in particolare il punto n. 10 del "Considerato in diritto" della sentenza n. 173 del 1981.

¹² Si noti, peraltro, che la sentenza n. 396 del 1988 subordinava la trasformazione al fatto che le istituzioni interessate "abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata". Su questa sentenza mi permetto di rinviare a Ugo De Siervo, *La tormentata fine delle I.P.A.B.*, in Giurisprudenza costituzionale 1988, n. 3, pag. 1757 ss.

vi di operare a fini sociali. Dati questi precedenti, era evidente che qualcosa di analogo sarebbe dovuto accadere anche per il settore, sotto molti profili analogo (essendo addirittura passato in parte per gli stessi percorsi normativi almeno nel periodo liberale), costituito dalle imprese operanti nel settore del credito e del risparmio locale, non di rado espressione di varie ed importanti iniziative spontanee rappresentative di gruppi di privati, dei più vari soggetti sociali, se non di istituzioni o comunità locali dalla incerta natura giuridica (ma - come ben noto - per vicende del genere spesso si risale ad epoche storiche nelle quali le categorie giuridiche erano molto diverse da quelle attuali).

Era però anche chiaro che tra i due settori vi erano varie e significative differenze: da una parte, sul piano istituzionale, specie con la legislazione del periodo fascista, si registrava una netta prevalenza del pieno controllo pubblico sul settore bancario e perfino la formale pubblicizzazione degli enti ivi operanti, a prescindere perfino dai precedenti differenziati percorsi storici o istituzionali. Dall'altra, occorre però considerare che l'art. 47 della Costituzione pone, invece, solo il problema della disciplina, del coordinamento e del controllo da parte delle istituzioni pubbliche del settore creditizio nell'ambito di un sistema aperto e liberale.

Non a caso, in quest'ambito l'evoluzione legislativa, per quanto assai faticosa, è stata nel senso di collocare anche le aziende creditizie in un pieno regime concorrenziale, eliminando progressivamente i vari fattori di monopolio o di privilegio pubblico.

Ma, una volta che il legislatore ha proceduto - per quanto in modo inevitabilmente opinabile ed anche contorto, avendo dovuto intervenire su una realtà di grande importanza ma dall'ordinamento giuridico largamente multiforme e non poco stratificato - a dividere chiaramente l'azienda creditizia, ora riservata ad apposite società per azioni del tutto autonome, da quella delle originarie fondazioni, espressamente definite, dopo la complessa fase dei conferimenti, come speciali persone giuridiche private, era evidente che ogni successivo mutamento del regime giuridico delle fondazioni privatistiche si sarebbe dovuto misurare con la sua compatibilità con il processo di riforma appena realizzato, in attuazione del disegno costituzionale di rispetto del pluralismo sociale nel particolare settore delle fondazioni di origine bancaria.

Pertanto, diversamente che per il caso delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la Corte costituzionale per le Fondazio-

ni di origine bancaria non si è trovata dinanzi alla notevole difficoltà derivante dall'assenza di una legislazione di privatizzazione.

Nel caso delle I.P.A.B. la Corte ha, infatti, prima dovuto rimuovere gli ostacoli alla possibilità di procedere alla privatizzazione, attraverso la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma di quasi un secolo prima, ma poi ha dovuto accontentarsi di adottare una complessa sentenza additiva di principio, che affidava la concretizzazione dei valori del pluralismo sociale nel settore assistenziale e cioè la privatizzazione di una parte delle I.P.A.B. alla successiva azione degli organi legislativi e giurisdizionali, se non degli organi amministrativi.

Nel caso delle Fondazioni bancarie la Corte costituzionale, invece, ha dovuto semplicemente (seppur fra non poche forti pressioni ostili) attestare che le riforme operate nel 1998/9 erano nella linea della corretta attuazione dei valori costituzionali e che quindi non potevano essere stravolte da norme successive, libere certo di meglio specificare singoli particolari del nuovo quadro normativo, ma ormai impossibilitate a tornare indietro verso assetti precostituzionali. Da ciò le varie dichiarazioni di illegittimità costituzionale o di infondatezza "nei sensi di cui in motivazione" che sono contenute nella sentenza n.301 del 2003.

A proposito della giurisprudenza costituzionale, occorre peraltro cercare di eliminare qualche equivoco derivante da un noto e molto citato passaggio della sentenza n. 300 del 2003: qui, infatti, si afferma esplicitamente che le fondazioni di origine bancaria vanno annoverate tra "i soggetti dell'organizzazione delle "libertà sociali" (sentenza n.50 del 1998)" e questo riferimento - scisso dal contesto in cui è inserito e dalle altre affermazioni contenute nelle sentenze - è a molti apparso in qualche misura riduttivo rispetto ai valori in gioco ed alla consistenza e complessità del settore delle fondazioni di origine bancaria.

In realtà questo riferimento fa parte di un passaggio argomentativo nel quale occorre escludere l'ulteriore utilizzabilità della vecchia tesi che basta l'identità terminologica dei settori materiali in cui operano i soggetti privati e quelli di competenza legislativa di un ente pubblico per rendere lecita una penetrante legislazione pubblicistica; quindi occorre negare che le fondazioni potessero ancora essere limitate nel loro assetto giuridico in quanto operanti in materie nelle quali le Regioni dispongono di indubbie competenze legislative: è a tal fine che la Corte ricorda che in una sua precedente giu-

risprudenza aveva già affermato come nell’area in cui operano le inviolabili libertà tutelate dalla Costituzione l’intervento del legislatore è ammissibile solo ove l’esercizio delle libertà vada ad incidere su altri significativi interessi pubblici (e comunque il legislatore può intervenire in ambiti del genere solo in modo ragionevole). D’altra parte, anche nella sent. n. 301 del 2003¹³ la Corte costituzionale ha dovuto ricordare che non bisogna confondere responsabilità pubbliche o private per una semplice uniformità linguistica (lì si trattava di escludere che i cosiddetti “settori ammessi” comprendessero anche poteri di tipo pubblicistico).

Se quindi lo specifico punto di arrivo di questa parte della sentenza n. 300 è solo che “non è possibile invocare le funzioni attribuite alla competenza delle Regioni per rivendicare ad esse il potere di ingerenza nell’organizzazione di soggetti che appartengono ad un ordine diverso da quello pubblicistico che è il loro”, mi sembrano, invece, assai più significative in questa stessa sentenza altre due affermazioni: anzitutto, quella secondo la quale “la trasformazione della natura giuridica degli originari enti conferenti può dirsi normativamente realizzata”; in secondo luogo, si consideri l’affermazione secondo cui “l’evoluzione legislativa ha spezzato quel “vincolo genetico e funzionale” di cui parlano le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l’ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante”.

D’altra parte, la Corte costituzionale quando successivamente è dovuta tornare sul tema, dovendosi questa volta riferire ad una vicenda relativa ad una Fondazione operante in una Provincia autonoma, ha pienamente confermato con la sentenza n. 438 del 2007 la propria precedente giurisprudenza ed utilizzando proprio le argomentazioni prima appena ricordate: anzi, la mutazione radicale conseguente alla “profonda modifica” legislativa del settore che ha scisso “il sistema delle fondazioni e quello degli istituti creditizi”, è stata ora qualificata come una “riforma economico-sociale”. E ciò malgrado l’esistenza della speciale deroga per le Fondazione ope-

¹³) Si veda il n. 4 del *Considerato in diritto*.

ranti nelle Regioni ad autonomia particolare relativamente al divieto di “detenere partecipazioni di controllo nelle società creditizie conferitarie”.

3. I nuovi rischi per i soggetti del pluralismo sociale

Ci si potrebbe chiedere quali siano stati i motivi delle diffuse difficoltà di tradurre in concreto integralmente il modello pluralistico da parte degli organi legislativi della nostra democrazia: certamente ha molto pesato il perdurare delle mentalità e degli interessi sorti durante la lunga stagione dello statalismo.

Forse ha in piccola parte anche pesato una qualche debolezza nella rivendicazione dell'autonomia da parte degli stessi interessati: ciò anzitutto per le notevoli tensioni sociali e politiche dei primi decenni dell'esperienza repubblicana, che sollecitavano a dare priorità ad altri interessi, ma anche per le molte trasformazioni economico-sociali che hanno modificato in profondo tante realtà che esprimevano varie forme di pluralismo sociale o che ne hanno messo in evidenza aspetti ormai invecchiati.

Ma - se vogliamo essere sinceri - ha pesato non poco il paradossale emergere di nuovi rischi per il pluralismo ad opera di altri soggetti appartenenti al pluralismo sociale ed istituzionale.

Nel nuovo assetto democratico, infatti, hanno trovato naturalmente grandi spazi d'azione ed hanno conseguito non poco potere alcuni grandi soggetti del pluralismo sociale, dotati di incomprimibile forza e liberi da particolari vincoli legislativi (partiti, sindacati, gruppi di interesse nazionali e locali, confessioni religiose, ecc.), mentre rischiavano sempre più un progressivo indebolimento gli altri soggetti del pluralismo che necessitavano di appositi interventi legislativi che li rendessero liberi dai tanti e diversi vincoli previsti nelle vecchie normative; soggetti sociali che, inoltre, avevano bisogno di operare in contatto con le nuove istituzioni pubbliche e con gli altri più potenti soggetti del pluralismo sociale.

Tutto ciò ha originato non pochi problemi, dal momento che non sono mancati certo casi nei quali alcuni “soggetti forti” del pluralismo sociale hanno operato per conquistare pezzi degli altri soggetti del pluralismo sociale, se non “colonizzarli” integralmente, al fine di rafforzarsi o di affermare una vera e propria egemonia sulla società. Il primo, notissimo caso (ma purtroppo non è affatto l'unico), è

ovviamente quello relativo ai partiti politici, che in molte occasioni sono riusciti a condizionare o a conquistare la guida di altri soggetti sociali attraverso il loro notevole potere di influenza sul piano politico o - tanto più - utilizzando la loro presenza nelle istituzioni pubbliche nazionali, regionali o locali, che sono non di rado titolari, a causa di vicende storiche e giuridiche differenziate, di svariati poteri di designazione per la composizione degli organi di alcuni soggetti sociali.

Ma lo stesso potrebbe dirsi per tanti gruppi di potere operanti a livello nazionale e locale, e che (magari anche utilizzando i canali partitici), sono riusciti a conseguire l'improprio controllo di soggetti del pluralismo sociale.

Questi riferimenti potrebbero anche contribuire a spiegare qualche troppo debole difesa (almeno nel passato) dell'autonomia delle istituzioni del pluralismo sociale ad opera di qualche suo rappresentante, divenuto in realtà prevalentemente espressivo di interessi estranei.

Proprio gli esempi relativi al fatto che i poteri di designazione da parte degli enti locali di componenti degli organi di soggetti del pluralismo sociale possono fornire alle forze politiche egemoni nelle diverse aree territoriali agevoli strumenti per portare avanti linee di vero e proprio controllo e dominio politico sui soggetti del pluralismo sociale, conferma la profonda erroneità della tesi, che addirittura si è a lungo teorizzata (e ancor più spesso praticata), secondo la quale le tradizionali esigenze sottostanti al pluralismo sociale avrebbero potuto essere soddisfatte tramite il sistema delle amministrazioni locali, che rappresentano le popolazioni locali e quindi sono estranee a culture e prassi statalistiche.

Si tratta, invece, di una tesi profondamente errata e pericolosa, come abbiamo appena accennato. Ciò perché se è vero che gli enti locali dovrebbero rispondere essenzialmente ai loro cittadini e dovrebbero godere di autonomia rispetto agli organi centrali dello Stato, essi sono però enti pubblici rappresentativi delle volontà politiche dei cittadini dei loro territori, nonché articolazioni delle complessive istituzioni repubblicane.

In altre parole: gli enti locali sono parte del sistema politico e quindi rappresentano gli interessi pubblici dei loro cittadini, mentre le istituzioni rappresentative del pluralismo sociale sono titolari di alcuni interessi generali, ma certamente non pubblici, individuati nei loro atti fondativi e specificati dagli organi che li gestiscono.

Anche se il territorio o la comunità interessata fossero gli stessi, l'ente locale ed il soggetto del libero pluralismo sociale che vi opera appartengono a due categorie di istituzioni tra loro intrinsecamente diverse, che quindi non possono essere ridotte ad unità.

L'autonomia delle istituzioni del pluralismo sociale viene quindi radicalmente contraddetta – dovrebbe essere ormai ben chiaro – non solo per il dominio da parte dello Stato, ma anche per l'eventuale dominio da parte del sistema delle amministrazioni territoriali: non a caso, la sent. n.301 della Corte costituzionale, pur ritenendo non irragionevole che il legislatore del 1999 avesse previsto che le fondazioni cosiddette di tipo istituzionale potessero avere “una significativa presenza nell'organo di indirizzo di soggetti espressi dagli enti territoriali, secondo le determinazioni dei diversi statuti”, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n.448 del 2001, che pretendeva di imporre alle Fondazioni “una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti” regionali e locali. Se, infatti, per le Fondazioni “è storicamente indiscutibile un loro collegamento con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine”, il punto ineludibile è che la presenza eventuale degli enti locali, accanto ad altri enti e fondazioni, deve essere il frutto dell'autonomia statutaria e soprattutto deve mirare a rappresentare la comunità locale come realtà sociale e non già la mera realtà politica locale.

Il punto resta peraltro molto delicato poiché il peso comunque spesso significativo, sulla base degli stessi statuti delle Fondazioni, degli enti pubblici nella designazione di componenti degli organi delle Fondazioni, se non integrato dal rispetto sostanziale di regole finalizzate ad evitarne ogni uso di parte o strumentale (di cui, almeno nel passato, si sono purtroppo avuti vari esempi), fa sorgere un rischio assolutamente evidente: anche fondazioni autonome come quelle di origine bancaria, malgrado tutte le dichiarazioni legislative, potrebbero non essere di fatto autonome e ridursi o a svolgere un ruolo meramente e strumentalmente politico o a rappresentare solo un tassello di un unitario disegno nazionale posto in essere da rappresentanti del potere pubblico.

In quest'ambito, la Corte costituzionale nella sent. n.301 del 2003 non è potuta andare oltre ad alcune valutazioni interpretative (che peraltro integrano una conforme disposizione legislativa) ed un monito: malgrado lo stesso riferimento legislativo al termine di rap-

presentanza, in realtà gli enti che nominano i componenti degli organi di indirizzo delle Fondazioni non fanno altro che designare componenti di questi organi, che non hanno però alcun vincolo di mandato e che anzi “agiscono , e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall’ente che li ha nominati”. D’altra parte, già il secondo comma dell’art. 4 del d.lgs. n. 153 prescrive che “i componenti dell’organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono”.

4. Alcune scelte della Carta delle Fondazioni relativamente all’effettiva autonomia delle Fondazioni

Qui opportunamente la “Carta delle Fondazioni”, nella parte dedicata alla “governance”, fa invece indubbi passi in avanti poiché, mentre ribadisce in molteplici passaggi il legame delle Fondazioni con il territorio e con la comunità di riferimento, afferma però con nettezza che i componenti degli organi devono essere selezionati in base alle loro qualificazioni personali e professionali e devono operare “nell’esclusivo interesse delle Fondazioni e non sono rappresentanti degli enti designanti, né ad essi rispondono” (cfr. Principi 3¹⁴, 4¹⁵, 5¹⁶). Anzi, il Principio 7¹⁷ ipotizza interessanti e nuove fattispecie di incompatibilità ed ineleggibilità anche in specifico riferimento a candidature politiche, affidando anche alle Fondazioni il compito di disciplinare “eventuali ipotesi di discontinuità tra cessazione dalla Fondazione e assunzione successiva di incarichi politici (elettivi o amministrativi).”

Naturalmente tutto ciò tramite regole autonome, di varia caratteristica , ma tutte certamente riconducibili alla categoria delle norme di “soft law”, come d’altronde la stessa “Carta delle Fondazioni”, che si autodefinisce nel suo Preambolo come contenente “principi di autodisciplina” integrativi degli Statuti delle singole Fondazioni.

Ma appunto di un moderno ed avvertito codice di autoregolamentazione delle Fondazioni di origine bancaria, capace di eviden-

¹⁴) *Principio 3. Rappresentatività*

¹⁵) *Principio 4. Trasparenza*

¹⁶) *Principio 5. Indipendenza degli organi*

¹⁷) *Principio 7. Incompatibilità ed ineleggibilità*

ziare - dopo la lunga stagione dell'appannamento della loro autonomia - i valori effettivi che devono caratterizzare istituzioni sociali operanti in questo particolare settore e di tutelarli tramite un efficace sistema di reazioni e sanzioni dinanzi a comportamenti difforanti¹⁸, si ha un assoluto bisogno.

E ciò non certo perché di etica affermata e praticata non se ne abbia bisogno anche altrove (va anzi ribadito che nessun sistema giuridico od istituzionale può funzionare ove manchi o non sia sostanzialmente rispettata, una rete adeguata di essenziali regole etiche), ma perché proprio la rilevante novità assicurata dalla recente legislazione bancaria con la definizione delle Fondazioni come persone giuridiche private “dotate di piena autonomia statutaria e gestionale”, mentre il sistema dei partiti e quello dei maggiori gruppi di pressione appaiono tutt'altro che indeboliti o rassegnati ad una perdita definitiva di potere in questi ambiti, esige innanzi tutto di essere consolidata da diffusi mutamenti di regole e di comportamenti.

Regole e comportamenti che devono entrare nella coscienza diffusa dei diversi protagonisti individuali e collettivi a livello nazionale e locale, se si vuole davvero garantire la permanenza e l'effettività dello stesso mutamento legislativo. Infatti, nel sordo conflitto che tuttora perdura fra statalisti e teorici del primato assoluto della politica (di destra o di sinistra che siano), da una parte, e sostenitori dell'autonomia sostanziale delle realtà sociali pur nel pieno rispetto della legalità, dall'altra, ciò che occorre conseguire assolutamente, ma che spesso invece manca, nell'opinione pubblica e fra gli stessi operatori del settore, è proprio una chiara e pubblica rappresentazione delle specifiche legittimazioni dei vari soggetti sociali operanti o interessati dal pluralismo sociale; legittimazioni che sono certamente diverse (anche se non sempre necessariamente contrapposte) da quelle dei movimenti politici o dei vari gruppi di interesse.

In questo senso è allora molto apprezzabile l'esito dello sforzo operato nel Preambolo della “Carta delle Fondazioni” per spiegare anzitutto la propria attuale “missione”: “Le Fondazioni svolgono la loro attività nell'esclusivo interesse generale delle comunità di rife-

¹⁸⁾ A quest'ultimo proposito, semmai, andrà verificata la sufficienza del rinvio, operato dal terzo capoverso del Preambolo, alle norme legislative vigenti relative alle responsabilità.

rimento e rispondono del loro operato, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del proprio territorio, in maniera imparziale e con uno spirito di collaborazione con i soggetti espressione delle realtà locali, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, quali organismi in grado di esprimere capacità programmatiche e progettuali a favore della crescita culturale, sociale ed economica dei territori di riferimento. In tal senso, svolgono una funzione di catalizzatore delle risorse, delle politiche e delle competenze presenti sul territorio su specifiche problematiche di interesse comune, stimolando direttamente o attraverso la promozione di partnership, processi di innovazione e sviluppo nei settori di intervento”.

Del pari è apprezzabile che il principio dell’autonomia sia assunto come “principio fondante, nelle sue varie declinazioni in termini di indipendenza da ingerenze e condizionamenti esterni e di capacità di libera autodeterminazione per adempiere nel modo migliore alla propria missione”(ma si veda pure il *Principio 1. Autonomia* del settore Governance ¹⁹).

Voglio dire che il valore di un testo come la “Carta delle Fondazioni” sta anzitutto nella presa di consapevolezza e nella conseguente pubblicizzazione dello spazio proprio delle Fondazioni rispetto a quello delle istituzioni pubbliche, statali, regionali e locali, ma anche a quello dei diversi gruppi politici, culturali e di interessi che operano nelle corrispondenti aree territoriali, nonché nella manifestazione di una precisa volontà delle Fondazioni di voler operare costantemente con queste caratteristiche e finalità.

Ciò ancora prima dell’importanza evidente di aver adottato tutto un insieme di opportuni principi di autodisciplina integrativi degli Statuti nei tre principali settori individuati (“Governance”; “Attività istituzionale”²⁰, “Gestione del patrimonio”²¹).

¹⁹ “Le Fondazioni svolgono la loro attività, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del proprio territorio, e operano le loro scelte libere da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l’autonomia. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e delle prerogative decisionali”.

²⁰ Strutturata in Principi di programmazione e di gestione dell’attività istituzionale, Principi e criteri per la individuazione e la valutazione delle iniziative, Principi di gestione, monitoraggio e valutazione delle iniziative sostenute.

²¹ Strutturata in Principi e criteri di selezione degli investimenti, Assetto organizzativo, monitoraggio e rendicontazione, Principi e criteri di selezione dell’Advisor/Gestore.

La situazione attuale di perdurante incertezza potrebbe indurre a puntare ad una più o meno organica revisione della legislazione vigente, in varie parti discutibile²² e comunque certamente alquanto frammentaria; peraltro non andrebbe sottovalutato il rischio di ulteriori revisioni legislative, che restano sempre pericolose, dato il perdurare della incerta contingenza politica. In alternativa, la “Carta delle Fondazioni” intanto fornisce una molteplice serie di soluzioni organizzative e di funzionamento che possono aiutare notevolmente a risolvere molti problemi esistenti, non risolti e qualche volta resi meno chiari dalla legislazione vigente.

Ma soprattutto la “Carta delle Fondazioni” permette di presentare all’opinione pubblica una chiara ricostruzione dei rapporti istituzionali che ruotano intorno alle Fondazioni, dei loro modelli organizzativi e dei modi di operare, nonché della loro missione fondamentale nella nostra attuale società: in altri termini, si dà atto dell’attuale fondamento della legittimazione delle Fondazioni ad essere significativi soggetti sociali autonomi.

Ciò appare necessario, poiché purtroppo vicende ancora recenti, relative alla composizione degli organi di importanti Fondazioni, evidenziano la perdurante esistenza di rilevanti pressioni di forze politiche e di gruppi di interesse locali per conseguire veri e propri poteri di influenza, se non di controllo, su alcune Fondazioni. Appare, ad esempio, evidente lo stridente contrasto che vicende del genere hanno con i Principi della “Carta delle Fondazioni”, a cominciare dalla affermazione che le Fondazioni “operano le loro scelte libere da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l’autonomia” (*Principio 1. Autonomia* del settore Governance) e che i “componenti degli organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare le libere volontà delle Fondazioni. Agiscono nell’esclusivo interesse delle Fondazioni e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono. Sono tenuti alla piena osservanza di principi di riservatezza e di deontologia professionale” (*Principio 5. Indipendenza degli organi* del settore Governance).

Ma poi in vicende del genere, quanto avrebbe potuto essere deci-

²²⁾ Si vedano, ad esempio, le critiche anche sul piano della razionalità, se non della costituzionalità, ad alcune disposizioni legislative sull’organizzazione delle Fondazioni, di Giuseppe Morbidelli, *Le attività cit.* pag.. 9 ss.

sivo il rispetto effettivo di quanto prescritto sia dal *Principio 6. Trasparenza*²³, che dal *Principio 4. Autorevolezza e competenza degli organi*²⁴ (sempre del settore Governance)!

In particolare, l’analitica disposizione, prima richiamata, sulla *Trasparenza* prevede che le Fondazioni disciplinino le modalità attraverso le quali i soggetti che designano i componenti dell’organo di indirizzo partecipano effettivamente, definendo anche “le procedure di nomina dei designati, esplicitando e rendendo pubbliche le relative modalità individuate secondo criteri idonei ad assicurare esperienze e saperi adeguati alle finalità statutarie prescelte, a salvaguardare l’indipendenza dei singoli componenti e dell’organo nel suo complesso, nonché la sua equilibrata composizione”. Ma poi si prevede anche che le Fondazioni rendano pubblici “i percorsi professionali e le competenze dei componenti degli organi” ed anzi debbano “esplicitare i profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi all’interno degli organi, l’eventuale adozione di modalità di designazione dei componenti degli organi di indirizzo basate sull’indicazione da parte dei soggetti designanti di più candidati tra cui effettuare la selezione, l’individuazione degli ambiti nei quali i designati devono aver maturato i requisiti e la definizione dei procedimenti di accertamento del possesso dei requisiti richiesti”.

23) “Le Fondazioni individuano i soggetti cui spetta la designazione dei componenti l’organo di indirizzo e disciplinano le modalità attraverso le quali gli stessi partecipano effettivamente alla formazione del medesimo. Definiscono altresì le procedure di nomina dei designati, esplicitando e rendendo pubbliche le relative modalità individuate secondo criteri idonei ad assicurare esperienze e saperi adeguati alle finalità statutarie prescelte, a salvaguardare l’indipendenza dei singoli componenti e dell’organo nel suo complesso, nonché la sua equilibrata composizione.

Le Fondazioni identificano opportune modalità per rendere pubblici i percorsi professionali e le competenze dei componenti degli organi.

Al fine di effettuare in autonomia le migliori scelte nell’interesse proprio e delle comunità di riferimento, le Fondazioni provvedono, in particolare, ad esplicitare i profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi all’interno degli organi, l’eventuale adozione di modalità di designazione dei componenti degli organi di indirizzo basate sull’indicazione da parte dei soggetti designanti di più candidati tra cui effettuare la selezione, l’individuazione degli ambiti nei quali i designati devono aver maturato i requisiti e la definizione dei procedimenti di accertamento del possesso dei requisiti richiesti”.

24) I componenti degli organi, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, sono portatori di professionalità, competenze e autorevolezza in grado di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l’organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ed assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento dell’Ente”.

Al tempo stesso, la disposizione sull'*Autorevolezza e competenza degli organi* prevede, tra l'altro, che "I componenti degli organi, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, sono portatori di professionalità, competenza ed autorevolezza in grado di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali".

Del pari significativa l'importante disposizione relativa alle nomine in società controllate o partecipate: "La designazione dei componenti degli organi di società controllate e partecipate ha luogo secondo criteri volti a garantire autorevolezza e competenza dei nominati, in funzione delle caratteristiche della società e del ruolo da ricoprire. Le nomine sono effettuate nell'esclusivo interesse delle società controllate o partecipate"²⁵.

Questa evidente preoccupazione della Carta ad evitare ogni situazione di conflitto di interessi all'interno delle Fondazioni caratterizza, inoltre, molti altri settori: si veda, ad esempio, quanto tutto ciò caratterizzi anche la stessa disciplina prevista in tema di avvalimento da parte delle Fondazioni "di advisor e/o gestori professionali" nella gestione patrimoniale: qui anzitutto si afferma che la responsabilità ultima degli organi delle Fondazioni non viene meno anche in caso di "ricorso a competenze esterne" e che "le decisioni e le performance di investimento... sono di diretta responsabilità degli organi"²⁶. Ma la stessa scelta per professionalità esterne deve essere fatta dalla Fondazione nel "suo esclusivo interesse" e comunque occorre "prevenire ed escludere situazioni di conflitto di interessi"²⁷.

In coerenza a queste premesse, la "individuazione dei soggetti esterni può essere attivata attraverso una procedura selettivo/comparativa che - sulla base di criteri di selezione predefiniti... - coinvolge un numero adeguato di candidati, al fine di effettuare una comparazione tra le differenti proposte e pervenire all'identificazione della soluzione più idonea"²⁸ ed uno dei fondamentali elementi di selezione è proprio "l'indipendenza dei candidati rispetto a situazioni di potenziale conflitto di interessi"²⁹.

²⁵ Principio 8. *Autorevolezza e competenza delle nomine in società controllate e partecipate* nel settore Governance.

²⁶ Principio 3.1. *Responsabilità* del settore Gestione del patrimonio.

²⁷ Principio 3.2. *Indipendenza* del settore Gestione del patrimonio.

²⁸ Principio 3.4. *Competizione / Comparazione* del settore Gestione del patrimonio.

²⁹ Principio 3.4. *Indipendenza* del settore Gestione del patrimonio. Criteri di selezione.

In fondo, anche attraverso norme del genere su oggetti notoriamente delicati, i soggetti istituzionali e le forze sociali, se non anche la complessiva opinione pubblica, possono prendere atto che le Fondazioni vogliono essere soggetti sociali effettivamente autonomi e che tali intendono davvero rimanere, prima ancora di essere persone giuridiche private, governate, nel rispetto delle normative costituzionali e legislative, dai loro statuti e regolamenti, nonché dalle loro norme di autodisciplina.

5. I rapporti con gli enti locali nella “Carta delle Fondazioni”

Nella “Carta delle Fondazioni” sono contenute anche alcune importanti specificazioni relativamente al rapporto fra le Fondazioni e le comunità locali di cui sono una particolare espressione: non a caso, addirittura il Preambolo inizia con l’affermazione che “Le Fondazioni rappresentano un bene originario nelle comunità locali e realizzano in responsabile autonomia i propri scopi istituzionali, secondo le proprie determinazioni, operando prevalentemente nell’ambito dei territori da cui hanno avuto origine”.

La già evidente volontà di ribadire il legame delle Fondazioni con il territorio che storicamente le ha espresse, ma anche la sicura autonomia valutativa ed operativa delle singole Fondazioni, è ulteriormente specificata da alcune altre importanti disposizioni contenute nella parte dedicata alla Attività istituzionale. Qui, anzi, vi è un’apposita Premessa che così sintetizza efficacemente la linea di fondo delle disposizioni successive della Carta: “Nel perseguimento delle finalità istituzionali, le Fondazioni operano avendo come riferimento il proprio territorio di elezione, secondo logiche ispirate all’autonomia delle scelte e all’imparzialità delle decisioni, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, senza svolgere ruoli supplenti o sostitutivi delle istituzioni preposte”.

Questa linea di rivendicazione del proprio radicamento, ma anche del proprio essere istituzione effettivamente autonoma, passa anzitutto attraverso le affermazioni che “Le Fondazioni sono radicate nel territorio da cui hanno avuto origine” (*Principio 1.1. Territorialità* del settore Attività istituzionale) e che “L’interazione con le comunità dove sono radicate è un valore imprescindibile, che viene perseguito secondo modalità e forme adeguate alle realtà di riferimento, dando ascolto ed interpretando le istanze ritenute più meri-

tevoli di attenzione” (*Principio 1.2. Ascolto* del settore Attività istituzionale). Però immediatamente dopo si chiarisce la piena autonomia delle Fondazioni: “Le Fondazioni individuano autonomamente le modalità di intervento ritenute più idonee per il perseguimento delle proprie finalità statutarie” (*Principio 1.5. Autonomia nelle scelte* del settore Attività istituzionale) anche in riferimento al possibile rischio che gli enti locali tentino di far svolgere alle Fondazioni, in nome di una errata lettura del principio di sussidiarietà orizzontale, funzioni complementari a quelle dell’amministrazione locale (pertanto il *Principio 1.4. Sussidiarietà* del settore Attività istituzionale rivendica una lettura corretta di questo principio costituzionale: “In conformità al principio costituzionale di sussidiarietà, definiscono in piena libertà e indipendenza la propria strategia di intervento, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni”).

È evidente, infatti, il rischio per le Fondazioni di essere ritenuti soggetti meramente erogatori di finanziamenti, per di più sostanzialmente eterodiretti dal sistema politico locale: si vorrebbe riproporre, in fondo, una nuova versione dell’inammissibile primato delle istituzioni politiche e delle loro scelte, rispetto a quanto, invece, venga autonomamente deciso dai soggetti espressivi del pluralismo sociale. E, certo, il principio di sussidiarietà di cui al quarto comma dell’art. 118 Cost. è, invece, palesemente nel senso che le istituzioni pubbliche devono favorire l’esercizio del libero pluralismo sociale e non già viceversa³⁰.

La medesima preoccupazione sta evidentemente a monte di una specifica disposizione relativa alla “valutazione delle iniziative di terzi”, dal momento che vi si stabilisce che le Fondazioni “nel valutare le iniziative” sono tenute anche a verificare quanto esse si inquadrino all’interno di un “approccio complementare e non sostitutivo dell’intervento pubblico”³¹.

³⁰⁾ “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

³¹⁾ *Criterio 7. Non sostituibilità* del settore Attività istituzionale.

6. Trasparenza e non discriminazione nell’attività delle Fondazioni

Molte altre disposizioni della “Carta delle Fondazioni” non possono essere analizzate in questa sede per evidenti motivi di spazio.

Non si può, peraltro, tacere la presenza di molteplici e ricorrenti disposizioni che vorrebbero riuscire a garantire davvero una trasparenza effettiva nel funzionamento delle Fondazioni, nonché un modo di operare con modalità finalizzate a conseguire l’imparzialità. D’altra parte, il fondamentale *Principio 1.5. Autonomia nelle scelte* del settore Attività istituzionale, a cui ci siamo riferiti nel par. 5, pone espressamente come principi generali d’azione per le Fondazioni proprio i “principi di trasparenza e di non discriminazione”.

Sul primo tema c’è da notare anzitutto la singolarità che vi siano nella “Carta delle Fondazioni” addirittura cinque diverse disposizioni intitolate “Trasparenza”, dal momento che evidentemente si è in tal modo inteso ribadire questo un valore particolarmente condiviso sull’intero arco dell’organizzazione e del funzionamento di questi organismi: se del *Principio 4.* nel settore della Governance abbiamo già parlato al par. 4 in riferimento alle modalità mediante le quali si determinano modalità e procedure mediante le quali devono operare i soggetti che designano i componenti dell’organo di indirizzo, le altre disposizioni riguardano le condizioni di accesso, i criteri di selezione e gli esiti del processo di individuazione delle iniziative da sostenere, sia che siano proprie che di terzi³², la previa pubblicità relativa alle “modalità di determinazione delle decisioni di investimento, orientate al perseguimento degli scopi statutari”³³, la definizione delle modalità procedurali e i criteri di gestione del patrimonio, nonché le relative procedure operative³⁴, le modalità di selezione per l’individuazione di soggetti esterni a supporto della gestione degli investimenti³⁵. Si noti, inoltre che varie altre disposizioni, seppur diversamente intitolate, tutelano espressamente la trasparenza in ambiti particolarmente importanti: ad esempio, si veda la norma sul bilancio³⁶, la cui nota informativa deve assicurare “una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti rea-

³²⁾ *Principio 2.1. Trasparenza* del settore Attività istituzionale.

³³⁾ *Principio 1.5. Trasparenza* del settore Gestione del patrimonio.

³⁴⁾ *Principio 2.2. Trasparenza* del settore Gestione del patrimonio.

³⁵⁾ *Principio 3.3. Trasparenza* del settore Gestione del patrimonio.

³⁶⁾ *Principio 2.6. Completezza del bilancio* del settore Gestione del patrimonio.

lizzati e i risultati conseguiti”, quella sulla rendicontazione³⁷, per non parlare di quella sulla comunicazione in generale dell’attività delle Fondazioni³⁸.

Sul tema dell’imparzialità, mi sembrano particolarmente significative varie disposizioni relative al delicato settore delle iniziative di terzi da finanziare da parte delle Fondazioni: qui non solo vi è una delle disposizioni prima richiamate in tema di trasparenza, ma una specifica disposizione afferma - tra l’altro - che “la individuazione delle iniziative da sostenere avviene sulla base di criteri definiti, che consentano di perseguire al meglio gli obiettivi di missione, escludendo situazioni di conflitto di interessi e ingerenze esterne” e impegna a garantire la “parità di trattamento” nel processo di individuazione delle iniziative da sostenere³⁹.

Anzi, deve dirsi che molti dei “principi e criteri per la individuazione e la valutazione delle iniziative” contenuti della Carta delle Fondazioni appaiono non solo apprezzabili, ma tali che meriterebbero un’opportuna utilizzazione anche da parte di molti altri soggetti pubblici e privati al fine di garantire maggiore trasparenza ed imparzialità nella selezione di iniziative analoghe.

7. Due significative disposizioni nel settore della gestione patrimoniale

Fra le molte altre - e per lo più opportune - disposizioni in tema di “Gestione del patrimonio” ne spiccano due di particolare interesse.

Da una parte, mi riferisco al *Principio 1.10. Eticità*, che riferendosi agli investimenti delle Fondazioni preclude quegli investimenti “che presentino connessioni con situazioni di violazione dei diritti dell’uomo e delle norme di tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale”.

Dall’altra, emerge per il suo particolare interesse quanto è stabilito nel *Principio 1.8. Rapporto con la società bancaria di riferimento*, che vale la pena di riportare integralmente: “Nell’ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l’investimento nella società bancaria di riferimento, nel rispetto della

³⁷⁾ *Principio 1.8. Rendicontazione* del settore Attività istituzionale.

³⁸⁾ *Principio 1.7. Comunicazione* del settore Attività istituzionale.

³⁹⁾ *Principio 2.2. Imparzialità e non discriminazione* del settore Attività istituzionale.

legislazione vigente, le Fondazioni perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nella consapevolezza che una istituzione finanziaria solida e radicata nei territori costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario locale e nazionale. Le Fondazioni non si ingeriscono nella gestione operativa delle società bancarie, ma, esercitando i diritti dell’azionista, vigilano affinché la conduzione avvenga nel rispetto dei principi sopra richiamati”.

A leggere una disposizione del genere sembra davvero che siano ormai largamente superate le troppe polemiche, prima e dopo le sentenze della Corte, che sembravano voler misurare e condizionare il riconoscimento della natura giuridica privata delle Fondazioni, a dati meramente quantitativi o a scadenze strettamente temporali, quasi che qualche marginale irregolarità nella fase esecutiva potesse far tornare indietro tutta la grande operazione istituzionale che era stata infine realizzata.

Ma qui forse anche i più occhianti formalisti si sono dovuti render conto della sostanziale fragilità di questo tipo di argomentazioni, fra legittime eccezioni e deroghe agli originari progetti del legislatore. E ciò tanto più in un periodo nel quale in sostanza lo stesso sistema politico nazionale non di rado sembra, invece, sostanzialmente sollecitare le Fondazioni a non abbandonare davvero a sé stesso il sistema creditizio⁴⁰.

8. La “Carta delle Fondazioni” come importante Manifesto del pluralismo sociale

In conclusione di questo breve contributo sulla “Carta delle Fondazioni” c’è da chiedersi quale sia, al di là delle stesse puntuali intenzioni dei suoi promotori e redattori, il senso complessivo di questo ampio ed esaustivo documento, contenente oltre settanta “Principi” e che quindi spiega bene ed in modo esaustivo quali debbano essere, secondo coloro che lavorano ed animano le Fondazioni, le caratteristiche proprie delle Fondazioni di origine bancaria e del loro modo di operare per il conseguimento delle loro finalità di interesse generale.

⁴⁰⁾ Gustavo Zagrebelsky, *Conclusioni. cit.*, pag. 244 ss.

A me sembra che al di là degli indubbi notevoli contributi di chiarificazione nello sviluppo delle sommarie (ed in parte anche opinabili) norme legislative e regolamentari vigenti, fondamentale - come già accennato in precedenza - esso rappresenti molto opportunamente una pubblica e solenne presa d'atto da parte dei "mondi sociali" che "sono" le Fondazioni di origine bancaria, della missione che caratterizza le Fondazioni nell'attuale società e nel contesto costituzionale e legislativo dell'ordinamento repubblicano, nonché delle loro caratteristiche organizzative ed operative coerenti al perseguimento della loro missione. D'altra parte è rilevante che questo lavoro molto significativo sia il frutto dell'impegno comune di tutte le Fondazioni, in genere invece alquanto gelose della propria distinta autonomia⁴¹.

Si pensi soprattutto ai grandi temi affrontati nel Preambolo e risolti con affermazioni di notevole significato culturale ed istituzionale, specie considerando - come abbiamo in precedenza accennato - la contemporanea perdurante presenza nel nostro sistema istituzionale di non poche tracce del vecchio stalinismo, nonché la ricorrente tendenza di altri soggetti "forti" dello stesso pluralismo sociale di cercare di "conquistare" gli altri soggetti sociali.

In primo luogo, appare largamente condiviso il quadro costituzionale e legislativo, del quale peraltro si mette naturalmente in assoluta evidenza le scelte a favore di un ampio e coerente pluralismo e quindi alla autonomia dei diversi soggetti sociali. Non a caso, come già prima evidenziato, si afferma che per le Fondazioni l'autonomia è fondamentale anzitutto nell'accezione di "indipendenza da ingerenze e condizionamenti esterni e di capacità di libera autodeterminazione per adempiere nel modo migliore alla propria missione". Ma poi l'autonomia viene considerata anche come "strumento e modalità attuativa". Anzi, si aggiunge che "l'autonomia rappresenta la capacità di definire entro i limiti generali dettati dal sistema positivo (costituzionale e legislativo) le proprie scelte e le relative regole attraverso le diverse forme giuridiche riconosciute: statutarie, regolamentari, o anche di semplice autodisciplina".

In secondo luogo, emerge - come già in precedenza accennato - un tentativo di precisare la configurazione dei rapporti fra le singo-

⁴¹) Nella Carta si veda il relativamente generico *Principio 11. Cooperazione con altre Fondazioni* nel settore dedicato alla Governance, nonché l'accenno contenuto nel *Principio 1.1. Territorialità* nel settore dedicato alla Attività istituzionale.

le Fondazioni e le comunità locali entro i cui territori si sono storicamente sviluppate: anzitutto le radici locali vengono ribadite, tanto da affermare che “le Fondazioni rappresentano un bene originario nelle comunità locali” e svolgono “la loro attività nell’esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento e rispondono del loro operato, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del proprio territorio”.

Al momento stesso, peraltro, si chiarisce con nettezza che esse operano del tutto autonomamente anche rispetto agli enti locali del loro territorio (territorio entro il quale pure le Fondazioni operano in prevalenza), dal momento che svolgono funzioni diverse - in quanto intrinsecamente imparziali - da quelle politiche che sono connaturate agli enti locali.

Inoltre, come abbiamo già visto, gli enti locali “concorrono alla formazione degli organi di governo delle Fondazioni” solo entro le previsioni statutarie “e nel rispetto dei principi di autodisciplina della presente Carta”, mentre le Fondazioni nello svolgimento delle loro attività non vanno oltre alla ricercata, ma autonoma, collaborazione con gli enti locali.

In terzo luogo, infine, la Carta ridefinisce l’attuale missione delle Fondazioni, considerate espressamente come autonome espressioni delle libertà sociali: “svolgono la loro attività nell’esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento e rispondono del loro operato, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del proprio territorio, in maniera imparziale e con uno spirito di collaborazione con i soggetti espressione delle realtà locali, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, quali organismi in grado di esprimere capacità programmatiche e progettuali a favore della crescita culturale, sociale ed economica dei territori di riferimento. In tal senso, svolgono una funzione di catalizzatore delle risorse, delle politiche e delle competenze presenti sul territorio su specifiche problematiche di interesse comune, stimolando direttamente o attraverso la promozione di *partnership*, processi di innovazione e sviluppo nei settori di intervento”.

In conclusione si potrebbe dire che con la “Carta” le Fondazioni hanno redatto una sorta di pubblico “manifesto”, che determina con sufficiente precisione cosa esse sono, perché esistono ed operano nella nostra epoca storica e come devono funzionare all’interno delle istituzioni pubbliche e della società italiana.

Il documento è quindi importante, anzitutto per la consapevolezza-

za evidentemente ormai conseguita all'interno di questa categoria formata da organismi dalle differenziate "storie" e consistenze. E quindi esso diviene ormai il punto di riferimento necessitato anzitutto per coloro che sono chiamati a rappresentare le Fondazioni. E ciò anche correggendo o superando qualche fase di minore impegno per una presenza davvero autonoma.

Ma poi questo documento diviene finalmente l'organica ed autonoma rappresentazione alla complessiva società italiana, ivi comprese le istituzioni pubbliche nazionali e locali, nonché i soggetti del cosiddetto "pluralismo forte", di quali siano le attuali volontà e valutazioni dei soggetti espressivi della lunga storia del pluralismo sociale, ora chiamati ad operare sul vastissimo e fondamentale versante degli "scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico" (per citare il primo comma dell'art. 2 del d.lgs. n.153 del 1999), dopo la lunga e tormentata stagione delle loro dirette responsabilità nel settore creditizio, ormai definitivamente superata.

Il richiamo, operato all'inizio di questo scritto, al grande significato di fondo che ha avuto il riconoscimento nella nostra Costituzione del libero pluralismo sociale, deve rendere avvertiti dei grandi valori in gioco allorché emergono i problemi, solo in apparenza esclusivamente tecnico-giuridici, di riuscire davvero ad articolare la vita collettiva nella società contemporanea fra più livelli di partecipazione e di decisione, pur nel pieno rispetto del primato delle determinazioni che sono riservate dalla Costituzione alle istituzioni pubbliche nell'ambito delle loro sfere di competenza.

La stessa attuale sensazione di un tanto difficile rapporto fra la sensibilità dei cittadini comuni e quello delle classi dirigenti deriva in larga parte proprio dall'assenza nella nostra società di una forte e diffusa rete di partecipazione in molteplici autonomi organismi sociali, che riescano ad affrontare e possibilmente a risolvere tanti dei problemi sociali. Ciò non in contrapposizione aprioristica con le istituzioni politiche, comunque già sovraccaricate di molteplici attese e problemi.

Ma certamente la convivenza e la collaborazione fra i diversi soggetti del pluralismo e le istituzioni pubbliche esige consapevolezza delle diverse responsabilità, delimitazione delle aree di intervento, rispetto pieno della legalità ed anche adozione ed applicazione di regole etiche adeguate.

In questo senso la "Carta delle Fondazioni" sembra aver fatto davvero un buon lavoro, che ovviamente adesso andrà concretizzato.

Prima Lettura della “Carta delle Fondazioni”*

1. La Carta delle Fondazioni costituisce un documento articolato ed organico, che manifesta le caratteristiche delle Fondazioni alle quali è destinata, e delle quali è espressione rappresentativa l’Assemblea dell’Acri, che la ha approvata il 4 aprile 2012.

In coerenza con la natura propria di questa categoria di “persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale”, che “perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico” (art. 2, decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153), la Carta ne indica il radicamento nella comunità di riferimento, delinea elementi essenziali dello loro struttura, ne chiarisce le funzioni, indica principi e criteri ai quali esse devono improntare le modalità della loro azione. Rappresenta, quindi, un documento di particolare importanza non solo per le Fondazioni che devono dare attuazione alla Carta, ma anche un importante punto di riferimento per quanti siano interessati a comprendere la loro identità, a conoscerne i principi organizzativi ed i criteri per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Dal punto di vista formale la Carta, pur ponendosi come vincolante per le Fondazioni, racchiude contenuti, prescrizioni, orientamenti, di diverso livello normativo. Del resto, lo stesso termine “carta” può avere, anche in una prospettiva esclusivamente giuridica, molteplici significati.

Secondo una diffusa tradizione, il termine “carta” viene usato per designare un documento solenne, che enuncia diritti ai quali è attribuita particolare garanzia, o prescrive obblighi che vincolano chi la emana o le parti che la sottoscrivono.

Quando si collocano al livello più elevato delle fonti normative, le carte dei diritti contengono il catalogo di quelli considerati fon-

* La presente monografia è stata redatta dal Prof. Cesare Mirabelli.

damentali, legati alla dignità della persona ed espressione di valori universalmente condivisi.

Altre volte il termine “carta” è valso ad intitolare documenti che rendono manifesto e diffondono l’orientamento ed il programma di movimenti sociali e politici, o la ispirazione e le caratteristiche di movimenti culturali ed artistici, esprimendone la identità ed indirizzandone l’azione.

Di recente è invalso anche l’uso di indicare come “carte”, denominate “dei servizi”, documenti di amministrazioni, imprese o organizzazioni di categoria, destinati a rendere pubbliche e trasparenti le modalità operative dell’ente che le emana, e che con esse si impegna ad assicurare agli utenti prestazioni e servizi la cui qualità e tempestività è dichiarata ed è suscettibile di verifica e controllo. In tal modo la carta dei servizi si propone anche come parametro di valutazione del corretto ed adeguato esercizio della propria attività da parte delle amministrazioni nei confronti dei cittadini, o di adempimento degli obblighi dei fornitori di servizi nei confronti degli utenti.

Nell’ambito dei rapporti tra privati, è inoltre diffuso l’uso del termine “carta” per indicare il documento, spesso l’atto notarile o altrimenti pubblico, che dà forma ad un contratto o fornisce la prova di una obbligazione. La “carta” avvalora quanto essa documenta o incorpora.

L’esperienza consente, dunque, di spaziare con notevole latitudine nell’area semantica che il termine “carta” designa, e che può comprendere documenti che possono essere qualificati diversamente per valore e forza cogente, ancor prima che per contenuto. In ogni caso si tratta di un atto solenne, che impegna chi lo emana, o vi è altrimenti vincolato, non solo quando la carta impone o prescrive, ma anche quando adotta formule che possono apparire descrittive, enuncia principi o indica criteri e modelli di comportamento, considerati buone pratiche alle quali invita o impegna ad attenersi.

2. Nel variegato ventaglio di figure che la categoria delle “carte” comprende, la Carta delle Fondazioni ha una originale specificità: per la fonte dalla quale promana, per il valore che assume, per i contenuti descrittivi, prescrittivi e di indirizzo che esprime in tutta la latitudine della configurazione e delle attività di questi enti.

La Carta delle Fondazioni è stata approvata con deliberazione dell’Assemblea della Associazione che “(...) costituisce la rappre-

sentanza nazionale delle Fondazioni di origine bancaria (...), e che rappresenta e tutela gli interessi generali delle Fondazioni “per favorirne il conseguimento delle finalità istituzionali” (artt. 1 e 5 dello Statuto). Quindi con un atto collegiale, che tuttavia assume anche il valore di atto collettivo e di concorrente adesione delle singole Fondazioni che vi hanno partecipato, le quali deliberando approvano e “condividono il contenuto della presente Carta e ad essa ispirano la propria azione, dando attuazione ai principi e criteri indicati declinandoli in piena autonomia in norme statutarie e/o regolamentari, nonché in procedure e prassi operative” (Preambolo della Carta, ultimo capoverso).

La Carta, dunque, esprime e prefigura un doppio livello di autonomia: il primo si è concretato nella emanazione dei principi e criteri che delineano la configurazione delle Fondazioni, nel quadro normativo generale, e le loro modalità organizzative e operative; il secondo, particolare di ciascuna Fondazione, attua quei principi e criteri collettivamente condivisi, declinandoli secondo le proprie “dimensioni e caratteristiche operative e istituzionali” (ancora Preambolo, ultimo capoverso).

Si manifesta in tal modo una positiva tendenza delle Fondazioni a “costituire sistema”, con modalità rispettose del principio fondamentale di autonomia, che è la cifra che ne caratterizza la natura, le funzioni e l’operatività. In tal modo uniformità e differenziazione si coniugano e si armonizzano.

La efficacia vincolante della Carta deriva da fonti diverse. Le definizioni e prescrizioni che contiene hanno, in molti casi, saldo ancoraggio in principi costituzionali, in fonti legislative ed in indirizzi giurisprudenziali. Rispetto ad esse, ed in coerenza con esse, le disposizioni della Carta costituiscono una integrazione o una specificazione, che rende espliciti elementi consequenziali rispetto agli enunciati normativi delle fonti primarie, o ne orienta scelte applicative nell’ambito di discrezionalità che quelle norme prevedono, in coerenza con la “piena autonomia statutaria e gestionale” (art. 2, decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153) della quale le Fondazioni sono dotate.

Sotto questo aspetto, l’esercizio dell’autonomia integra e rafforza il quadro normativo primario, e mostra la capacità di auto-normazione delle Fondazioni, in rispondenza alla loro natura ed alla loro missione. In tal modo da un lato si assicura la effettività della disciplina normativa, condivisa e non imposta, dall’altro si esclude

la esigenza e la opportunità di interventi di etero-normazione, trovando efficace applicazione il principio di sussidiarietà, in una prospettiva che esclude la necessità di discipline dettate da fonti esterne o superiori, quando il contenuto normativo o la disciplina opportuna trovano già soddisfacente espressione in atti di autonomia.

3. La Carta consta di quattro parti, che coprono l'intera area della struttura e delle funzioni delle Fondazioni.

Il Preambolo individua la loro natura, indica gli elementi che le caratterizzano e ne ispirano la funzione. I capitoli dedicati alla *Governance*, alla Attività istituzionale, alla Gestione del patrimonio, riguardano, rispettivamente, l'assetto degli organi, le modalità con le quali perseguono gli scopi statutari, i criteri e le modalità di gestione del patrimonio. Il Preambolo non costituisce una premessa retorica o riferita alle circostanze nelle quali il documento è stato elaborato ed alle finalità che persegue, come spesso avviene per introdurre la parte sostanziale e prescrittiva di un simile documento, o per enunciarne l'origine, il contesto, le finalità, e talvolta per rendere esplicite le intenzioni di quanti vi hanno parte, con la finalità di orientarne la interpretazione.

Nella Carta delle Fondazioni, il Preambolo assume la funzione essenziale di offrire una chiara e sintetica descrizione della natura e delle caratteristiche di questa categoria di Fondazioni, quale risulta dal complesso normativo e giurisprudenziale che ad esse si riferisce.

Emerge anzitutto il collegamento di questi enti con le comunità locali: sia per un riferimento storico; sia perché il patrimonio originario è frutto dell'attività svolta dall'azienda bancaria conferitaria, solitamente con forte radicamento locale, e risulta attribuito alla Fondazione quale ente conferente a seguito dello scorporo dell'azienda; sia, infine, per la prevalente destinazione delle attività nell'ambito del territorio di riferimento.

Con una sottile, ma significativa distinzione linguistica, si riconosce che "le Fondazioni rappresentano un bene originario *nelle* comunità locali" (primo capoverso del Preambolo), mentre non si usa la diversa espressione "*delle* comunità locali". Quest'ultima espressione avrebbe potuto dar luogo ad una equivoca imputazione di titolarità di poteri, sia pure direttivi o di controllo, ad altri enti che hanno la rappresentanza istituzionale della comunità locale, con il rischio di aprire ad interferenze idonee a mettere in pericolo la autonomia delle Fondazioni, che è una loro caratteristica essenziale, o ad

atteggiamenti esterni invasivi, finendo con il sospingere le Fondazioni nell’area degli enti strumentali.

La autonomia costituisce, invece, il “principio fondante” (così il secondo capoverso del Preambolo) di questa categoria di enti, e la cifra che ne caratterizza la struttura e la funzione.

La autonomia delle Fondazioni trova un radicamento ed una protezione costituzionale, essendo queste persone giuridiche private espressione di libertà sociali. Sono oramai un classico riferimento i principi enunciati dalla Corte costituzionale con le sentenze 300 e 301 del 2003, che il Preambolo non manca di ricordare, e la sottolineatura dell’autonomia che la Corte riconosce a questi soggetti, nei quali convive la natura giuridica privata, connotata dalla piena autonomia statutaria e gestionale, con gli scopi di utilità sociale che ne caratterizzano la funzione, orientata ad attività di interesse generale.

Appare evidente che queste Fondazioni rappresentano la esemplare espressione della sussidiarietà: libere, indipendenti da ingerenze e condizionamenti esterni, capaci di autodeterminarsi - come sottolinea il Preambolo della Carta che indica questi elementi come corollario dell’autonomia -, “svolgono la loro attività nell’esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento” (così ancora il Preambolo, al quarto capoverso). Ecco, dunque, presenti i requisiti che caratterizzano la sussidiarietà così detta orizzontale, come delineati dalla Costituzione (art. 118, comma 4). Requisiti che per questa categoria di Fondazioni non sono un elemento opzionale, eventuale ed aggiuntivo rispetto al perseguimento di altre attività di interesse individuale o collettivo, ma la indefettibile caratterizzazione della loro funzione quali organizzazioni della società che operano con autonomia iniziativa, perseguendo esclusivamente interessi generali.

Per un verso la autonomia e l’indipendenza da ingerenze esterne pone le Fondazioni pienamente nell’ambito della dinamica sociale, e non nella articolazione delle istituzioni. Per altro verso l’esercizio della loro autonomia è orientato a svolgere le attività, nei settori di intervento indicati dallo statuto, “interpretando le esigenze e rispondendo alle istanze del proprio territorio”, inoltre “rispondendo del loro operato” (ancora il quarto capoverso del Preambolo).

Le Fondazioni devono, quindi, avere capacità di ascolto e di analisi, attitudine ad individuare e valutare i bisogni collettivi, impegno a selezionare con imparzialità ed indipendenza quelli che possono soddisfare o concorrere a soddisfare con la loro attività o con la con-

vergente attività di altri soggetti, avendo come scopo la “crescita culturale, sociale ed economica dei territori di riferimento”.

Questo implica che autonomia e indipendenza da ingerenze e condizionamenti esterni non siano avvertite o praticate come isolamento, separatezza o addirittura antagonismo.

L’obiettivo di svolgere la funzione di “catalizzatore delle risorse, delle politiche e delle competenze presenti sul territorio su specifiche problematiche di interesse comune”, che pure il Preambolo propone, implica e presuppone che si sviluppi un contesto di leale collaborazione con gli altri soggetti di rilievo sociale ed istituzionale, nel rispetto dell’autonomia, delle distinte competenze e responsabilità di ciascuno.

L’aver previsto che questa funzione di “catalizzatore” sia orientata e circoscritta a “specifiche problematiche di interesse comune”, per un verso rende puntuali e concreti gli obiettivi per i quali la cooperazione può efficacemente svilupparsi, e non rimanere invece una generica aspirazione, per altro verso, delimitando gli obiettivi, esclude un rapporto organico che rischi di aprire a forme di collateralismo, incompatibili con l’autonomia e l’indipendenza da condizionamenti. Piuttosto è da sottolineare che questa funzione di “catalizzatore” che raccoglie e suscita energie realizzatrici, le quali stimolino “processi di innovazione e di sviluppo nei settori di intervento”, propone le Fondazioni come fattore di animazione della sussidiarietà, in una prospettiva di positiva coesione sociale e di diretta assunzione di responsabilità della comunità che si organizza per svolgere attività di interesse generale.

Di questo “rispondono” le Fondazioni. Non nel senso di una responsabilità politica, che è propria nelle istituzioni rappresentative, ma di una responsabilità sociale, che si misura con la considerazione della loro autorevolezza, della fiducia che suscita la trasparenza, la imparzialità e la efficacia della loro azione nei settori determinati dalle competenze statutarie, rendendo conto pubblicamente del modo d’essere e delle attività svolte.

Ecco perché assume particolare rilievo verificare come i principi di fondo enunciati nel Preambolo, trovano poi applicazione e sviluppo nella stessa Carta, con riferimento sia alla struttura sia alle funzioni delle Fondazioni.

4. Il capitolo dedicato alla governance presenta uno schema che viene ripetuto nei successivi. La premessa contiene sintetica-

mente il raccordo con il preambolo e gli elementi essenziali che riguardano l'ambito considerato; segue la indicazione dei "principi" ai quali ci si attiene, per ciascuno dei quali vengono specificate la disciplina e le modalità di attuazione. Anche in questo caso si tratta a volte di principi generali, che possono trovare integrazione statutaria o regolamentare, a volte di criteri che orientano l'azione e si propongono come buone pratiche.

Gli organi di governo delle Fondazioni, qualificati nella premessa come "necessari", rispecchiano, per articolazione e per gli elementi essenziali delle competenze attribuite a ciascuno di essi, l'assetto organizzativo previsto dalle norme primarie (v. art. 4, decreto legislativo n. 153 del 1999); assetto che del resto risponde a comuni criteri di buon andamento, distinguendo funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

Presidente, organo di indirizzo, organo di amministrazione, organo di controllo, quale che sia la specifica denominazione che assumono nello statuto di ciascuna Fondazione, sono dunque "necessari", vale a dire indefettibili; ma questa espressione non è tale da escludere che possano essere previste altre figure cui sia attribuita la qualifica di organo dell'ente, alle quali tuttavia non possono essere attribuite competenze sottratte a quelle spettanti agli organi "necessari", secondo le attribuzioni espresse dalle norme che li riguardano.

Il sistema prescelto per la amministrazione attiva è di tipo "duale". La complessiva funzione di governo, assicurata dall'organo di indirizzo e dall'organo di amministrazione, vede distinte e complementari le competenze dei due organi. Il primo è configurato come strategico, il secondo come di gestione.

All'organo di indirizzo, difatti, sono riservate le determinazioni e le scelte fondamentali per la struttura e per l'attività della Fondazione: la approvazione delle modifiche dello statuto; la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo; la definizione delle linee programmatiche sia per gli investimenti e per la gestione del patrimonio, sia per le erogazioni, quindi per entrambi i versanti di attività istituzionale della Fondazione; la verifica della attuazione dei programmi e la approvazione dei documenti contabili fondamentali.

L'organo di amministrazione ha, invece, compiti di proposta e di gestione, ed è chiamato a realizzare i programmi definiti ed a perseguire gli obiettivi individuati dall'organo di indirizzo.

La presenza di due organi i quali concorrono a stabilire e realiz-

zare l'attività dell'ente, sia pure con competenze ed a livelli diversi, potrebbe comportare qualche marginale difficoltà nel delineare i puntuali confini nella relazione tra atti di programmazione, di indirizzo e di controllo, ed atti di gestione.

Si tratta di competenze diverse ma complementari, che si integrano reciprocamente, nelle quali si deve manifestare la cooperazione tra organi. La "separazione personale e funzionale" tra di essi, che la Carta qualifica come determinante, significa anche che è da escludere che l'uno possa esautorare o comprimere l'altro, assorbirne sostanzialmente o esercitarne di fatto le competenze, con il rischio di una prassi o di un esito monocratico. Del resto l'organo di indirizzo strategico assicura, per ampiezza e composizione, il miglior raccordo con la lettura delle esigenze e delle istanze delle comunità locali, pur con la neutralità che richiede la salvaguardia dell'autonomia dell'ente, mentre l'organo di gestione consente che l'azione operativa sia efficace, destinata a perseguire e raggiungere gli obiettivi strategici delineati dall'organo di indirizzo e da questo verificati nella corretta attuazione. Si introduce in tal modo non una dialettica antagonista, ma un equilibrio cooperativo di poteri che si bilanciano, e che per un verso dovrebbe escludere rischi di auto-referenzialità degli organi, per altro verso dovrebbe assicurare il corretto esercizio delle competenze di ciascuno, e complessivamente un buon andamento delle attività.

Nella Carta rimangono meno precisate le competenze del presidente, la cui figura è menzionata senza indicazione di specifiche attribuzioni, mentre costituisce, come la Carta sottolinea, l'elemento unitario dei due organi collegiali, di cerniera tra di essi, ed il cui ruolo può essere meglio delineato dagli statuti. Difatti il presidente può svolgere una rilevante funzione di impulso e di coordinamento, nel collegamento tra i due organi collegiali e nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza, le quali non sono ripartite o meramente formali, bensì assicurano, come la Carta in questo caso precisa, "l'univoca rappresentanza dell'ente", che implica la sintesi all'interno e l'unità verso l'esterno, senza tuttavia che l'unità di vertice compri o assorba anche solo in parte le funzioni proprie degli organi collegiali, quanto piuttosto coadiuvi al loro libero ed efficace esercizio.

Le premesse trovano puntuale sviluppo nella successiva articolazione dei principi.

Gli elementi fondamentali che caratterizzano la governance sono l'autonomia e l'indipendenza, cifra essenziale delle Fondazioni, che

si esprime anche nei e con i suoi organi, ai quali è assegnata la funzione di interpretare le esigenze e corrispondere alle istanze della comunità di riferimento. Ciò implica autorevolezza, competenza e rappresentatività dei componenti, chiamati a formare liberamente la volontà della Fondazione, e non a rappresentare in essa interessi esterni, sia pure degli enti o delle istituzioni che li hanno designati.

La incompatibilità con incarichi o candidature politiche, elettive o amministrative, costituisce un elemento di salvaguardia della autonomia delle Fondazioni, e richiede una ampiezza temporale maggiore del periodo di titolarità delle funzioni. Difatti è prevista una “discontinuità temporale” tra eventuale incarico politico e nomina o cessazione delle funzioni negli organi della Fondazione, ad evitare ogni possibile conflitto di interessi, o il rischio di strumentalizzazione dell’attività della Fondazione, di modo che si evita che essa sia o possa essere considerata come tappa o fattore di una sorta di “*cursus honorum*”. Oltre che previsioni normative, opportune previsioni in appositi codici etici approvati dalla Fondazione, possono impegnare anche individualmente ad osservare questi principi, e concorrere in tal modo a specificarne il contenuto e renderne effettiva la applicazione.

La trasparenza nelle procedure di nomina - dalla indicazione dei requisiti e profili di competenza richiesti in coerenza con il perseguimento delle finalità statutarie, alle modalità di designazione, di selezione, di scelta e di accertamento della esistenza dei requisiti - concorre ad assicurare la indipendenza e l’autorevolezza degli organi ed a rendere pubblico, conoscibile e diffusamente verificabile il profilo dei componenti. Ciò anche, per quanto riguarda le Fondazioni, quando la designazione sia rimessa ad enti locali o organizzazioni sociali esterne.

I principi relativi alla *governance* non riguardano solamente l’elemento statico, relativo alla composizione degli organi, alle rispettive competenze, al rapporto con il territorio, ma toccano anche l’elemento dinamico della continuità negli indirizzi dell’azione delle Fondazioni, in rispondenza alla loro caratteristica di organizzazione stabile, che programma ed attua linee di fondo non episodiche né legate a momentanei ed eventualmente contraddittori orientamenti.

Il rinnovo degli organi mediante il graduale ricambio dei componenti, esclude il periodico e simultaneo rinnovo totale, che appare più appropriato per gli organi politici o rappresentativi, e consente di mantenere una continuità ed assicurare un ricambio nella com-

posizione degli organi, che assicura sia il mantenimento di un patrimonio di conoscenze e di stile di azione, sia la stabilità di orientamenti, che consentono una efficace persistenza negli indirizzi strategici ed operativi, aprendo ad un loro fluido e graduale aggiornamento.

Gli stessi criteri di autorevolezza e competenza devono presiedere alle nomine da parte della Fondazione negli organi delle società controllate o partecipate, che deve avere di mira il loro esclusivo interesse, e tenere conto delle caratteristiche di tali società e delle loro funzioni. Anche in questo ambito è preminente la esigenza di garantire la autonomia nella scelta delle Fondazioni e la indipendenza da impulsi esterni e da interessi estranei, in modo da escludere ruoli subalterni.

È anche significativa la previsione della collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria, per perseguire obiettivi comuni. Questa collaborazione può avere sviluppo a diversi livelli: mediante accordi bilaterali, a livello locale mediante la costituzione di organismi regionali, a livello nazionale con il coordinamento dell'Acri. Si tratta di una collaborazione tra enti della stessa natura, che non sminuisce, ma anzi rafforza l'indipendenza delle singole Fondazioni, che con autonome determinazioni concorrono a fare sistema, e ne rende evidente la comune identità di organizzazioni della società che perseguono interessi generali in piena indipendenza ed autonomia.

5. L'attività istituzionale, oggetto di un altro capitolo della Carta, è diretta a perseguire lo "scopo" della fondazione, che assieme al patrimonio ne costituisce elemento costitutivo ed essenziale.

La Carta sottolinea il collegamento delle attività con la comunità nella quale è sorta ed ha operato la istituzione bancaria dalla quale gli enti hanno avuto origine, stabilendo che le Fondazioni abbiano "come riferimento il proprio territorio di elezione".

È da ritenere che questa espressione "territoriale" non sia da intendere come mera espressione geografica, anche se è naturale che il luogo di insediamento della comunità di riferimento sia quello nel quale si svolgono in modo precipuo, ma non necessariamente esclusivo, le attività della Fondazione. Queste, tuttavia, dovrebbero essere sempre collegate all'interesse generale della comunità di riferimento, anche quando si realizzano fuori dal territorio di insediamento.

Le premesse relative alla attività istituzionale rispecchiano i principi contenuti nel preambolo. I punti essenziali di riferimento sono l'autonomia delle scelte, che non devono essere condizionate o determinate da altri organismi, siano pure essi rappresentativi delle comunità locali; altrimenti ne deriverebbe una interferenza idonea a minare la indipendenza della Fondazione e l'imparzialità delle sue decisioni, che costituisce garanzia per l'autonomo e corretto esercizio delle funzioni, sia pure in uno spirito aperto alla leale e trasparente collaborazione con le realtà sociali e con le istituzioni locali.

Il richiamo al principio costituzionale di sussidiarietà, che pure la premessa contiene, è effettuato per escludere che possano essere pretesi, richiesti o svolti ruoli di supplenza o di sostituzione di altre istituzioni, nella cui competenza rientrano le attività da porre in essere. La sussidiarietà è correttamente vista come autonoma iniziativa di privati per lo svolgimento di attività di interesse generale, e non come esito di una committenza o di una carenza pubblica.

Su questa base, i principi ai quali si deve improntare lo svolgimento delle attività istituzionali sono sistematicamente articolati in uno schema che comprende la programmazione e gestione, la individuazione e valutazione delle iniziative, la verifica della attuazione e dei risultati delle iniziative.

Questo schema, sin dalla sintetica indicazione dei paragrafi nei quali si articola, rende evidente come sia escluso che le Fondazioni possano essere un mero centro di erogazione o di utilizzazione di risorse finanziarie alle quali attingere, esito questo che ne altererebbe e sminuirebbe il ruolo, sino a rendere l'ente soggetto passivo o comunque non protagonista delle strategie da attuare in risposta alle esigenze della comunità nei settori statutari di intervento, alterandone la natura e riducendolo alla dimensione di mero fornitore di risorse.

Al contrario, la attività istituzionale delle Fondazioni manifesta un ruolo attivo, di autonoma interpretazione delle esigenze della comunità e di impulso per la loro soddisfazione, con la piena capacità di selezionare con indipendenza e trasparenza quelle che possono avere efficace risposta.

L'autonomia è un valore aggiunto che accresce la capacità e la responsabilità di analisi e di progettazione, e non esclude la collaborazione con le realtà sociali e istituzionali presenti sul territorio, purché reciprocamente rispettosa delle distinte competenze e responsabilità.

Una azione che abbia queste caratteristiche, presuppone che i componenti degli organi della Fondazione, che concorrono a formare la volontà dell'ente e a comporne le decisioni, abbiano doti personali di rappresentatività, di qualificata personalità, di riconosciuta autorevolezza e competenza. Il possesso di queste doti personali da parte dei diversi titolari di funzioni è indispensabile per assicurare la autonomia e la corretta ed efficace azione delle Fondazioni. Ecco perché, per quanto riguarda la partecipazione delle comunità locali alla formazione degli organi di governo della Fondazione, la Carta stabilisce che debbano essere rispettate non solo le previsioni statutarie, ma anche i "principi di autodisciplina della Carta", che assumono rilevanza esterna, e sono orientati a verificare la rispondenza dei designati ai requisiti richiesti.

La incompatibilità con ogni altro incarico politico, sia rappresentativo ed elettivo sia amministrativo, e la discontinuità temporale tra titolarità di organi della Fondazione e funzioni incompatibili di natura politica, può essere assicurata, oltre che da norme e previsioni statutarie, da codici etici o impegni morali stabiliti dalle Fondazioni ed individualmente sottoscritti.

La continuità e stabilità negli indirizzi dell'attività istituzionale è assicurata dal metodo della programmazione, che richiede la definizione annuale e pluriennale delle linee di azione. L'autonomia nelle scelte non preclude, anzi apre al confronto trasparente con soggetti rappresentativi delle realtà locali, che consente la migliore conoscenza delle esigenze del territorio. Le iniziative che concretano le finalità statutarie, possono essere realizzate direttamente, in collaborazione con altri soggetti, mediante la erogazione di un finanziamento. Le scelte, nel metodo, devono ispirarsi ai principi di trasparenza e non discriminazione, attribuendo rilievo al valore sociale, economico e ambientale della iniziativa; nel contenuto le scelte devono rispondere a criteri di economicità, che possono essere verificati con il confronto con iniziative di altre fondazioni, in modo da suscitare un effetto diffusivo di buone pratiche alle quali si può fare utile riferimento.

La prevista rendicontazione e la diffusione delle informazioni sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, consentono di sottoporre al pubblico apprezzamento la valutazione dell'attività istituzionale della Fondazione, e costituiscono un importante fattore di responsabilizzazione.

I principi e criteri per la individuazione e la valutazione delle ini-

ziative ripercorrono gli elementi essenziali dello schema generale che ispira l'azione delle Fondazioni.

Trasparenza, imparzialità e non discriminazione presiedono, ancora una volta, alla attività di individuazione delle iniziative da sostenere, sia proprie sia di terzi. La diffusa conoscenza delle condizioni di accesso, dei criteri di selezione e degli esiti della selezione per le erogazioni destinate ad iniziative di terzi, e la definizione del percorso che porta alla diretta realizzazione di iniziative proprie, sono elementi di trasparenza. Le scelte fatte in modo selettivo, con procedure comparative, sulla base di criteri definiti, costituiscono non solo elementi di chiarezza e garanzia di imparzialità, ma rispondono anche ad un metodo che assicura la maggiore efficacia degli interventi.

Infine, per le iniziative di terzi, la valutazione della Fondazione si basa su criteri che riguardano sia le caratteristiche del soggetto proponente o richiedente, sia l'apprezzamento delle iniziative da realizzare.

Sotto il primo profilo la Carta segnala requisiti oggettivi che denotano la capacità del richiedente di raggiungere gli obiettivi proposti: esperienza, competenza, professionalità, reputazione, propensione alla collaborazione con altri soggetti.

Sotto il secondo profilo rilevano altri requisiti: la rispondenza della iniziativa proposta ad effettivi bisogni, correttamente rilevati e valutati come rilevanti, la efficace risposta ad essi, generando effetti che vadano anche temporalmente oltre il sostegno finanziario, e possibilmente con il finanziamento anche di altri soggetti, che accresce le risorse disponibili e concorre ad accreditare la affidabilità e l'efficacia dell'iniziativa.

In ogni caso le Fondazioni non si pongono come meri erogatori di contributi, sia pure per iniziative positivamente apprezzate, ma devono verificare la realizzazione delle iniziative sostenute nel corso della loro attuazione, e valutare i risultati ottenuti, ciò che consente anche di diffondere le conoscenze che derivano dalle esperienze fatte e le buone pratiche riscontrate.

6. L'altro elemento costitutivo delle fondazioni è rappresentato dal patrimonio, che offre la necessaria base materiale dell'ente e rende concretamente possibili le attività dirette a realizzare lo scopo, mediante la utilizzazione dei redditi prodotti.

È, dunque, necessario che la gestione del patrimonio sia diretta a

salvaguardarne la consistenza nel tempo ed a fornire gli utili necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali. Ne segue che, come prevede la Carta nella premessa in apertura del capo dedicato al patrimonio, la gestione non deve essere orientata a risultati di breve periodo, bensì debba avere come riferimento un orizzonte temporale medio lungo.

La logica di fondo della gestione è quella dell'investitore istituzionale, che opera con criteri di prudenza, sia per quanto riguarda la protezione della integrità del patrimonio, sia per quanto riguarda la redditività, diretta a fornire risorse tendenzialmente stabili per assicurare continuità alle attività istituzionali. Rimane così escluso ogni investimento speculativo o ad elevato rischio, anche se offrisse attese di maggiore rendimento.

I principi che presiedono alla gestione del patrimonio sono articolati in tre ambiti: la selezione degli investimenti, l'assetto organizzativo, comprendente il monitoraggio e la rendicontazione, la selezione del gestore o dell'*advisor*.

La selezione degli investimenti ha come scopo essenziale l'obiettivo, già indicato, della salvaguardia del patrimonio e della capacità di produrre reddito. Il primo obiettivo ha la sua fondamentale ragione d'essere nel dovere di assicurare la vita, la consistenza e la vitalità della fondazione, garantendo, come espressamente enuncia la Carta, il perseguimento della missione nel tempo. L'obiettivo della redditività è orientato ad alimentare l'attività istituzionale, che non può essere finanziata attingendo al patrimonio: alle spese relative alla struttura della Fondazione ed alla produzione, diretta o mediante erogazioni, si deve far fronte esclusivamente con i redditi, senza intaccare il patrimonio.

Per comporre in modo equilibrato e tradurre in linee di azione questo composito insieme di esigenze, è necessaria una pianificazione strategica ed operativa degli investimenti, che diversifichi il rischio e valuti con criteri oggettivi, per ogni decisione di investimento, le prospettive degli esiti per la integrità del patrimonio e le attese di redditività, prendendo in considerazione e comparando le possibili alternative.

La Carta prede espressamente in considerazione il rapporto con la società bancaria di originario riferimento, per le Fondazioni che lo abbiano mantenuto in ragione della dimensione dell'investimento che permane, ed esclude ingerenze nella gestione operativa della società bancaria, ma orienta l'esercizio dei diritti dell'azionista, in

una logica istituzionale, all'obiettivo, proprio delle Fondazioni, di contribuire a promuovere lo sviluppo economico, che implica stabilità del sistema finanziario, solidità e radicamento nel territorio.

La Carta enuncia alcuni criteri generali per la politica degli investimenti, che fanno sempre perno sui due elementi ripetutamente sottolineati e che costituiscono gli assi portanti di tutta la gestione patrimoniale: mantenere la integrità del patrimonio, assicurare nel tempo una redditività che consenta di svolgere l'attività istituzionale stabilizzando i flussi o le risorse che possono essere utilizzate.

Criteri più specifici riguardano aspetti consueti nella equilibrata e prudente condotta degli investitori istituzionali. La diversificazione del rischio e la pluralità degli ambiti di investimento deve essere coerente con gli obiettivi di fondo già indicati; la pianificazione strategica ed operativa costituiscono strumento per un inquadramento ed un orizzonte sistematico delle decisioni di investimento, che devono essere assunte comparando le opportunità alternative sulla base di criteri oggettivi di valutazione.

Il principio di trasparenza trova applicazione anche in quest'ambito: le decisioni di investimento hanno come premessa la definizione delle relative procedure, da rendere esplicite prima che si proceda alla selezione e valutazione, da parte degli organi ai quali è rimessa questa attività, delle opportunità che si offrono.

Una particolare segnalazione merita il rilievo attribuito alla possibilità che investimenti del patrimonio costituiscano "uno strumento diretto di sostegno a iniziative correlate alle finalità perseguire". In tal modo lo stesso investimento, oltre ad avere la finalità di produrre reddito, concorre a realizzare lo scopo della Fondazione.

In questa prospettiva il patrimonio non costituisce solo un elemento materiale "neutro" rispetto alle attività istituzionali, considerato esclusivamente quale fonte dei redditi destinati ad alimentare il loro svolgimento, ma diviene esso stesso strumento che realizza attività istituzionali.

Un esempio evidente è offerto dall'investimento in beni culturali, quando la sua valorizzazione e fruizione pubblica risponda a scopi statutari, che vengono direttamente dalla Fondazione acquisendo e gestendo il bene.

Altro punto di particolare interesse è rappresentato dal rilievo della eticità dell'investimento. In coerenza con il carattere delle Fondazioni, sono esclusi "gli investimenti che presentino connessioni con situazioni di violazione dei diritti dell'uomo e delle norme

di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale", anche in rispondenza ad orientamenti e principi operanti in ambito internazionale. Altrimenti ne deriverebbe una patente contraddizione con la missione umanitaria, filantropica e sociale, propria delle Fondazioni.

La Carta indica anche criteri prudenziali per una sana gestione anche in rapporto alla assunzione del rischio, insito in ogni investimento. La selezione degli investimenti deve essere improntata a criteri di sana e prudente gestione in rapporto ai principi già enunciati, e che vanno dalla valutazione del rischio, alla redditività depurata dei costi e correlata alla rischiosità, alla distribuzione temporale dei flussi di entrata e di uscita, alla liquidabilità, alla chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento.

Il capo dedicato all'assetto organizzativo, al monitoraggio ed alla rendicontazione attribuisce particolare rilievo alla precisa individuazione e separazione degli organi e delle strutture tecniche alle quali è attribuita la responsabilità della gestione. Ne risulta una articolazione a tre livelli: l'organo di indirizzo ha la competenza e la responsabilità di definire la politica degli investimenti, l'organo di amministrazione ne cura la traduzione operativa, la struttura tecnica opera per la esecuzione.

L'assetto organizzativo non può avere una configurazione omogenea per tutte le fondazioni, che hanno consistenze patrimoniali molto diversificate. Si dovrà tener conto delle dimensioni e della complessità della gestione patrimoniale, affidandone la cura, a seconda delle opportunità, all'interno della Fondazione, a gestori esterni, o seguendo un sistema misto.

Se si attua la gestione interna, va assicurata la competenza del personale e la separazione della responsabilità operativa della gestione del patrimonio da quella della erogazione.

Se si ricorre ad *advisor* o a gestori esterni, resi opportuni dalle dimensioni e dalla complessità degli investimenti, non vengono meno le responsabilità degli organi della Fondazione per le decisioni e gli obiettivi di investimento. Per un verso le professionalità esterne devono perseguire gli obiettivi definiti dalla Fondazione e operare nel suo esclusivo interesse, per altro verso devono essere prevenute ed escluse situazioni di conflitto di interesse.

Il principio di trasparenza, ancora una volta, deve improntare le procedure di individuazione e selezione dei soggetti esterni chiamati ad operare per la gestione degli investimenti, procedendo alla

comparazione tra differenti proposte formulate da un numero adeguato di soggetti idonei.

La Carta indica anche i criteri da seguire per la selezione di chi è chiamato ad operare a supporto della gestione patrimoniale. Sono indicati, con un dettaglio che sembra idoneo a comporre un bando di gara, requisiti che qualificano il curriculum societario, elementi relativi ai risultati conseguiti, caratteristiche del gruppo di lavoro, indipendenza dei candidati, monitoraggio della attività operativa di gestione, economicità dell'offerta. Sono così delineate puntuali linee guida, idonee a manifestare lo stile di presenza delle Fondazioni nel mercato finanziario.

7. La pur sommaria ricognizione della Carta delle Fondazioni, rende evidente l'importanza di questo documento.

Nel testo della Carta si combinano, si fondono, si esplicitano e si integrano principi e criteri disposti o desumibili da norme legislative o regolamentari, regole rispecchiate da diffuse prescrizioni statutarie, criteri ispirati al buon andamento in coerenza con le caratteristiche e le finalità di questa categoria di enti. Ne risulta una sintesi organica che costituisce una guida per la corretta comprensione della struttura e della funzione di questa categoria di Fondazioni, che ha un omogeneo sottofondo genetico ed una peculiare missione sociale, quale genuina espressione di sussidiarietà e di protagonismo nella comunità. Questa caratteristica di autonomia sociale e di libera assunzione di iniziative di interesse generale si riverbera nella configurazione della struttura, nelle regole di investitura per la titolarità degli organi, nelle modalità di svolgimento delle attività istituzionali e nei criteri di gestione del patrimonio.

Su tutti questi aspetti la Carta detta o indica principi e criteri destinati a regolare e ad orientare il modo d'essere e l'azione delle Fondazioni, la cui efficacia è rimessa non solo al valore prescrittivo che assume la Carta, anche nella prospettiva di autoregolazione delle Fondazioni, ma al costante e spontaneo adeguamento della loro azione ai principi e criteri in essa contenuti, che acquisiscono in tal modo la forza della effettività che l'autonomia consolida, mentre non sempre connota le fonti formali del diritto.

CARTA DELLE FONDAZIONI

Approvata dall'Assemblea Acri del 4 aprile 2012

PREAMBOLO

Le Fondazioni rappresentano un bene originario nelle comunità locali e realizzano in responsabile autonomia i propri scopi istituzionali, secondo le proprie determinazioni, operando prevalentemente nell'ambito dei territori da cui hanno avuto origine.

Per le Fondazioni l'autonomia non è solo principio fondante - nelle sue varie declinazioni in termini di indipendenza da ingerenze e condizionamenti esterni e di capacità di libera autodeterminazione per adempiere nel modo migliore alla propria missione - ma è anche strumento e modalità attuativa. In questo senso, l'autonomia rappresenta la capacità di definire entro i limiti generali dettati dal sistema positivo (costituzionale e legislativo) le proprie scelte e le relative regole attraverso le diverse forme giuridiche riconosciute: statutarie, regolamentari, o anche di semplice autodisciplina.

Tale autonomia, sancita dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 300 e n. 301 del 2003, con la riconduzione delle Fondazioni fra i soggetti appartenenti all'organizzazione delle libertà sociali, non è disgiunta dalla assunzione di una piena responsabilità per le finalità di interesse generale loro affidate e per le attività poste in essere. In tal modo tutti gli elementi, dalla trasparenza e pubblicità del proprio operato (ivi compresi i percorsi che ne garantiscono la realizzazione) alla autorevolezza degli amministratori, fino all'ordinato funzionamento degli organi di governo (la cui specializzazione funzionale è volta ad attivare il circuito interno delle responsabilità) e alle forme di vigilanza previste dall'ordinamento, rappresentano attributi imprescindibili nell'ambito dei quali l'autonomia viene esercitata.

Le Fondazioni svolgono la loro attività nell'esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento e rispondono del loro operato, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del proprio territorio, in maniera imparziale e con uno spirito di collaborazione con i soggetti espressione delle realtà locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale (come declinato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione), quali organismi in grado di esprime-

re capacità programmatiche e progettuali a favore della crescita culturale, sociale ed economica dei territori di riferimento. In tal senso, svolgono una funzione di catalizzatore delle risorse, delle politiche e delle competenze presenti sul territorio su specifiche problematiche di interesse comune, stimolando direttamente o attraverso la promozione di partnership, processi di innovazione e sviluppo nei settori di intervento.

Le Fondazioni condividono il contenuto della presente Carta e ad essa ispirano la propria azione, dando attuazione ai principi e ai criteri indicati declinandoli in piena autonomia in norme statutarie e/o regolamentari, nonché in procedure e prassi operative, secondo le loro dimensioni e caratteristiche operative e istituzionali.

LA GOVERNANCE

PREMESSA

Costituiscono gli organi di governo necessari delle Fondazioni, oltre al presidente, l'organo di indirizzo, l'organo di amministrazione e l'organo di controllo.

Le Fondazioni assegnano un ruolo determinante alla separazione personale e funzionale tra i vari organi e quindi alle competenze e responsabilità attribuite a ciascuno di essi, fermo restando che:

- l'organo di indirizzo è l'organo strategico cui spetta la formazione degli organi di amministrazione e di controllo, l'approvazione delle modifiche statutarie, la definizione delle linee programmatiche della politica d'investimento e della politica erogativa, la verifica del perseguimento degli obiettivi stabiliti e dei programmi delineati e l'approvazione del bilancio annuale;
- l'organo di amministrazione è l'organo di proposta e di gestione, deputato a realizzare i programmi definiti dall'organo di indirizzo e a perseguire gli obiettivi individuati;
- l'organo di controllo è l'organo cui compete il controllo e la verifica della legittimità e del corretto funzionamento della Fondazione.

Per le Fondazioni di origine associativa, l'assemblea dei soci, che costituisce la continuazione degli originari fondatori, rappresenta un soggetto insostituibile anche per assicurare all'interno dell'organo di

indirizzo un'adeguata presenza di esponenti della società civile.

Le comunità locali concorrono alla formazione degli organi di governo delle Fondazioni secondo le previsioni degli statuti e nel rispetto dei principi di autodisciplina della presente Carta.

PRINCIPI

1. Autonomia

Le Fondazioni svolgono la loro attività, interpretando le esigenze e corrispondendo alle istanze del proprio territorio, e operano le loro scelte libere da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare l'autonomia. Il rapporto con gli attori locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto delle autonomie e prerogative decisionali.

2. Responsabilità

Le Fondazioni operano nell'esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento e rispondono del loro operato in conformità ai principi della presente Carta.

Nel perseguire gli obiettivi di missione, elaborano strategie di intervento e modalità operative di azione tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio, e provvedendo a comunicare alle comunità di riferimento, nelle forme ritenute più idonee, le decisioni assunte e i risultati conseguiti.

3. Rappresentatività

Nel processo di composizione degli organi di indirizzo le Fondazioni adottano le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alla loro attività e alle loro finalità istituzionali, perseguendo un'adeguata presenza di genere.

4. Autorevolezza e competenza degli organi

I componenti degli organi, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, sono portatori di professionalità, competenza e autorevolezza in grado di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le

soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento dell'Ente.

5. Indipendenza degli organi

I componenti degli organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà delle Fondazioni. Agiscono nell'esclusivo interesse delle Fondazioni e non sono rappresentanti degli enti designanti, né a questi rispondono. Sono tenuti alla piena osservanza di principi di riservatezza e di deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

6. Trasparenza

Le Fondazioni individuano i soggetti cui spetta la designazione dei componenti l'organo di indirizzo e disciplinano le modalità attraverso le quali gli stessi partecipano effettivamente alla formazione del medesimo. Definiscono altresì le procedure di nomina dei designati, esplicitando e rendendo pubbliche le relative modalità individuate secondo criteri idonei ad assicurare esperienze e saperi adeguati alle finalità statutarie prescelte, a salvaguardare l'indipendenza dei singoli componenti e dell'organo nel suo complesso, nonché la sua equilibrata composizione.

Le Fondazioni identificano opportune modalità per rendere pubblici i percorsi professionali e le competenze dei componenti degli organi.

Al fine di effettuare in autonomia le migliori scelte nell'interesse proprio e delle comunità di riferimento, le Fondazioni provvedono, in particolare, a esplicitare i profili di competenza ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi all'interno degli organi, l'eventuale adozione di modalità di designazione dei componenti degli organi di indirizzo basate sull'indicazione da parte dei soggetti designanti di più candidati tra cui effettuare la selezione, l'individuazione degli ambiti nei quali i designati devono aver maturato i requisiti e la definizione dei procedimenti di accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

7. Incompatibilità e ineleggibilità

Al fine di salvaguardare la propria indipendenza ed evitare conflitti di interesse, la partecipazione agli organi delle Fondazioni è incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica (elettiva

o amministrativa). Le Fondazioni individuano le modalità ritenute più idonee per evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, anche ulteriori rispetto alle predette fattispecie.

Le Fondazioni individuano inoltre opportune misure atte a determinare una discontinuità temporale tra incarico politico svolto e nomina all'interno di uno dei loro organi. La disciplina di eventuali ipotesi di discontinuità tra cessazione dalla Fondazione e assunzione successiva di incarichi politici (elettivi o amministrativi) è rimessa alla sottoscrizione di "impegni morali" o alla stesura di un "codice etico".

8. Autorevolezza e competenza delle nomine in società controllate e partecipate

La designazione dei componenti degli organi di società controllate e partecipate ha luogo secondo criteri volti a garantire autorevolezza e competenza dei nominati, in funzione delle caratteristiche della società e del ruolo da ricoprire. Le nomine sono effettuate nell'esclusivo interesse delle società controllate o partecipate.

9. Stabilità e Continuità

Le Fondazioni adottano idonee misure in grado di garantire l'unitarietà operativa e l'univoca rappresentanza dell'ente - assicurate in via primaria dall'unicità della figura del presidente - salvaguardando la distinzione dei ruoli e dei compiti degli organi, e di evitare che il rinnovo degli organi possa creare situazioni di instabilità nella governance o di discontinuità nell'azione. In tal senso, nel rispetto del limite di numero dei mandati previsto dalla normativa e di una ragionevole durata delle cariche atti a contemperare l'esigenza di continuità dell'azione degli organi con quella del loro ricambio, le Fondazioni possono identificare modalità (quali il rinnovo parziale e scaglionato nel tempo dei componenti del medesimo organo; la sfasatura temporale nella scadenza degli organi; la loro differente durata; ecc.), atte a garantire, al necessario ricambio, condizioni di gradualità, privilegiando, in ogni caso, la stabilità e la funzionalità.

Le Fondazioni riconoscono alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuovono la formazione e la crescita delle professionalità necessarie in funzione della loro dimensione e operatività.

10. Economicità

In conformità al criterio generale di buon uso delle risorse, le Fondazioni determinano l'entità dei compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale dell'Ente, alla dimensione, alle finalità perseguite e agli oneri di gestione complessivi.

11. Cooperazione con altre Fondazioni

Le Fondazioni favoriscono la collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria per conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione sia attraverso relazioni dirette tra Fondazioni, sia attraverso il coordinamento dell'Acri o degli organismi associativi regionali.

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

PREMESSA

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, le Fondazioni operano avendo come riferimento il proprio territorio di elezione, secondo logiche ispirate all'autonomia delle scelte e alla imparzialità delle decisioni, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà, senza svolgere ruoli supplenti o sostitutivi delle istituzioni preposte.

1. Principi di programmazione e di gestione dell'attività istituzionale

1.1. Territorialità

Le Fondazioni sono radicate nel territorio da cui hanno avuto origine. In relazione alla propria tradizione storica e alla propria dimensione, ognuna definisce gli ambiti di operatività nonché condizioni e modalità secondo cui partecipa alle iniziative sovra territoriali anche in collaborazione con le altre Fondazioni, italiane e straniere.

1.2. Ascolto

L'interazione con le comunità dove sono radicate è un valore imprescindibile, che viene perseguito secondo modalità e forme adeguate alle realtà di riferimento, dando ascolto e interpretando le istanze ritenute più meritevoli di attenzione.

1.3. Programmazione

Le Fondazioni operano secondo metodi di programmazione annuale e pluriennale. Nella definizione delle linee programmatiche, individuano, sulla base delle competenze e delle esperienze acquisite, i settori, gli ambiti e le modalità di intervento, in relazione alla propria visione e alla significatività dei bisogni e delle esigenze rilevate, anche mediante il confronto con i soggetti più rappresentativi delle realtà locali.

1.4. Sussidiarietà

In conformità al principio costituzionale di sussidiarietà, definiscono in piena libertà e indipendenza la propria strategia di intervento, senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni.

1.5. Autonomia nelle scelte

Le Fondazioni individuano autonomamente le modalità di intervento ritenute più idonee per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, attraverso sia il finanziamento di iniziative promosse da terzi, che la realizzazione di iniziative proprie, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, economica e ambientale delle iniziative.

1.6. Allocazione e gestione delle risorse

Le Fondazioni operano secondo criteri di economicità, perseguendo obiettivi di efficienza e di efficacia, anche attraverso il confronto con esperienze e prassi poste in essere da altre fondazioni italiane e internazionali. Mettono in atto politiche attive di bilancio volte a stabilizzare le erogazioni nel tempo e a realizzare un'equilibrata destinazione dei proventi tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

1.7. Comunicazione

Le Fondazioni hanno cura di porre in essere le opportune azioni

volte a fare conoscere il percorso di rilevazione delle esigenze del territorio e i contenuti programmatici della propria attività.

1.8. Rendicontazione

Le Fondazioni danno conto dell'attività svolta e dei risultati conseguiti attraverso idonei strumenti informativi e divulgativi che assicurino un agevole accesso alle informazioni e la loro più ampia diffusione.

2. Principi e criteri per la individuazione e la valutazione delle iniziative

PRINCIPI CHE INFORMANO IL PROCESSO

2.1. Trasparenza

Le Fondazioni individuano e informano i propri *stakeholder*, utilizzando le modalità e gli strumenti ritenuti più idonei, circa il processo mediante il quale pervengono all'individuazione delle iniziative da sostenere, siano esse di terzi che proprie. La trasparenza con riferimento alle condizioni di accesso, ai criteri di selezione e agli esiti del processo di individuazione delle iniziative di terzi da finanziare, nonché del percorso di identificazione di progetti propri, rappresentano elementi di fondamentale importanza, che trovano evidenza in apposite e pubblicizzate determinazioni.

2.2. Imparzialità e non discriminazione

La individuazione delle iniziative da sostenere avviene sulla base di criteri definiti, che consentano di perseguire al meglio gli obiettivi di missione, escludendo situazioni di conflitto di interessi e ingerenze esterne. L'eventuale impiego di professionalità esterne nel processo di selezione avviene nel rispetto dell'indipendenza di formazione del loro giudizio di valutazione.

Nel processo di individuazione delle iniziative, nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti, viene garantita la parità di trattamento.

2.3. Comparazione

Nel processo di selezione delle iniziative attraverso bandi le Fondazioni procedono a una valutazione di merito sia assoluta sia com-

parativa rispetto ad altre iniziative di analogo contenuto. Similmente, i “progetti propri” sono realizzati a seguito della valutazione di possibili soluzioni alternative per perseguire con maggiore efficacia ed efficienza gli obiettivi programmati.

2.4. Accesso all’informazione

Le Fondazioni mettono in atto le opportune procedure operative per fornire ai richiedenti informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione.

2.5. Economicità

Le risorse destinate dalle Fondazioni al processo di individuazione e selezione delle iniziative sono commisurate alla dimensione delle disponibilità e alla complessità dei contenuti oggetto di valutazione. Le Fondazioni pongono massima attenzione al bilanciamento tra l’esigenza di efficacia del processo di individuazione delle iniziative e i costi a esso collegati.

2.6. Adattabilità

Il processo di individuazione delle iniziative viene adattato, nel rispetto dei principi descritti, ai diversi contesti con riguardo alle modalità di valutazione, alle caratteristiche dei potenziali beneficiari, alla dimensione delle risorse a disposizione e agli ambiti di intervento.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE DI TERZI

Nel processo di selezione delle iniziative di terzi le Fondazioni adottano i seguenti criteri generali di valutazione, coniugandoli in funzione delle caratteristiche e dei contenuti dell’ambito di intervento interessato e all’entità delle risorse ad esso destinate.

1. Caratteristiche del richiedente

L’esperienza, la competenza, la professionalità, la reputazione e la propensione a mettersi in rete con altri partner, rappresentano elementi fondamentali di valutazione della capacità dei proponenti di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte. Vengono adottati gli opportuni meccanismi atti a favorire, ove possibile, il ricambio tra i soggetti finanziati.

2. Capacità di lettura del bisogno e adeguatezza e coerenza della soluzione proposta

La proposta viene valutata in relazione al grado di comprensione delle caratteristiche del bisogno, all'efficacia della soluzione proposta rispetto al bisogno rilevato e alla coerenza della stessa con gli obiettivi e i programmi definiti.

3. Innovatività

Il contenuto innovativo della proposta in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse rappresenta un elemento da tenere in opportuna considerazione.

4. Efficienza

Le risorse necessarie per la realizzazione dell'iniziativa devono essere commisurate agli obiettivi perseguiti e l'impiego previsto deve rispettare criteri di efficienza e di accurata gestione.

5. Sostenibilità

La proposta viene valutata in relazione alla capacità di proseguire l'azione oltre i termini previsti dal sostegno finanziario delle Fondazioni, attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati.

6. Capacità di catalizzare altre risorse

La capacità della proposta di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da auto-finanziamento, e disponibili per un pronto avvio del progetto, rappresenta un elemento di estrema rilevanza per comprendere il livello di credibilità, affidabilità ed efficacia dell'iniziativa e dei suoi proponenti.

7. Non sostituibilità

Nel valutare le iniziative le Fondazioni perseguono un approccio complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico, tenuto conto delle situazioni di contesto.

8. Monitoraggio e valutazione

Le Fondazioni pongono attenzione all'efficacia dei meccanismi di monitoraggio e valutazione eventualmente presenti all'interno

della proposta e/o della misurabilità degli obiettivi e del programma di attuazione previsto.

3. Principi di gestione, monitoraggio e valutazione delle iniziative sostenute

3.1. Procedure di erogazione

Le Fondazioni definiscono e rendono noti ai beneficiari tempi e modalità di erogazione dei contributi concessi.

3.2. Monitoraggio e valutazione dei progetti sostenuti

Le Fondazioni verificano la realizzazione delle iniziative sostenute sia sotto il profilo amministrativo sia nel merito dell'efficacia dell'azione rispetto agli impegni assunti dai soggetti beneficiari, individuando le relative modalità, corredate dalle necessarie risorse, in relazione alla dimensione del contributo e alla natura e complessità del progetto.

3.3. Valutazione dei risultati dell'azione

Le Fondazioni raccolgono ed elaborano informazioni sul complesso delle iniziative sostenute per ambiti o settori operativi al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati dell'azione svolta e quale utile riferimento ai fini della programmazione dell'attività dei periodi successivi.

3.4. Disseminazione delle esperienze

Le Fondazioni promuovono la disseminazione delle esperienze più positive, sia con proprie iniziative di comunicazione esterna sia stimolando i beneficiari a diffondere notizie e informazioni su quanto realizzato.

3.5. Riservatezza delle informazioni

Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, la concessione di contributi a terzi è subordinata al consenso degli stessi alla messa in rete di informazioni inerenti al contributo medesimo.

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSA

Nella gestione del proprio patrimonio, le Fondazioni operano secondo le logiche dell'investitore istituzionale, avendo a riferimento un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, attente alla salvaguardia del patrimonio e all'adeguata redditività.

1. Principi e criteri di selezione degli investimenti

PRINCIPI

1.1. Salvaguardia del patrimonio

Il patrimonio ha lo scopo di garantire il perseguimento della missione nel tempo. Le decisioni di investimento vengono effettuate osservando criteri prudenziali di rischio, in coerenza con l'obiettivo di salvaguardare nel medio/lungo periodo il valore del patrimonio e la sua capacità di produrre reddito. Le politiche di spesa (erogative e di struttura) sono correlate con gli obiettivi di mantenimento del patrimonio e di stabilizzazione dei flussi erogativi in un orizzonte pluriennale, tenuto conto delle esigenze del territorio. L'eventuale ricorso a forme di finanziamento esterno viene effettuato nel rispetto del principio di tutela del patrimonio.

1.2. Adeguata redditività

Il patrimonio viene investito con l'obiettivo di produrre una redditività in grado di consentire il perseguimento degli obiettivi di missione. Le decisioni di investimento sono adeguatamente bilanciate al fine di ottenere una redditività complessiva coerente con le esigenze di impiego, in un arco temporale coerente con la sua natura di investitore di lungo periodo.

1.3. Pianificazione dell'impiego del patrimonio

L'impiego del patrimonio richiede una attenta attività di pianificazione strategica e operativa volta a individuare obiettivi e classi di investimento idonei a garantire la continuità del patrimonio e un'a-

deguata redditività sia nel breve che nel lungo periodo. Le singole decisioni di investimento si inseriscono coerentemente all'interno di questo quadro di riferimento.

1.4. Diversificazione

La consistenza delle decisioni di investimento è coerente con l'esigenza di diversificazione del rischio in una pluralità di investimenti sufficientemente ampia da consentire il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un adeguato flusso di risorse per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

1.5. Trasparenza

Le modalità di determinazione delle decisioni di investimento, orientate al perseguimento degli scopi statuari, vengono stabilite, prima dell'avvio dei processi di selezione, dagli organi deputati alla valutazione e rese esplicite.

1.6. Competizione/comparazione

Le decisioni di investimento sono determinate sulla base di un processo comparativo tra opportunità alternative, che tiene conto di criteri oggettivi di valutazione.

1.7. Collegamento funzionale

L'investimento del patrimonio, oltre che generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, può rappresentare uno strumento diretto di sostegno a iniziative correlate alle finalità perseguite. Nel rispetto dei principi generali di investimento (salvaguardia del valore del patrimonio e adeguata redditività) e di specifiche linee guida cui ispirare la politica degli investimenti collegati alla missione, le Fondazioni possono ricercare idonee opportunità di impiego per perseguire gli scopi istituzionali di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

1.8. Rapporto con la società bancaria di riferimento

Nell'ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l'investimento nella società bancaria di riferimento, nel rispetto della legislazione vigente, le Fondazioni perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico, nella consapevolezza che una istituzione finanziaria solida e radicata nei territori costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del siste-

ma finanziario locale e nazionale. Le Fondazioni non si ingeriscono nella gestione operativa delle società bancarie, ma, esercitando i diritti dell'azionista, vigilano affinché la conduzione avvenga nel rispetto dei principi sopra richiamati.

1.9. Bilanciamento breve e medio/lungo periodo

Un'equilibrata erogazione di risorse nel tempo consente di garantire un contributo armonico ai processi di sviluppo economico-sociali del territorio. A tal fine, gli investimenti vengono programmati bilanciando opportunamente il flusso di proventi con riferimento a orizzonti di breve e di medio/lungo periodo, anche attraverso una diversificazione tra strumenti di investimento, avuto riguardo tra l'altro al loro grado di liquidità e alla programmazione dell'attività erogativa. Il meccanismo dei Fondi di Stabilizzazione rappresenta una leva importante ma complementare rispetto a un bilanciamento delle risorse perseguito attraverso coerenti processi di investimento del patrimonio.

1.10. Eticità

Nelle decisioni di impiego del proprio patrimonio vengono esclusi gli investimenti che presentino connessioni con situazioni di violazione dei diritti dell'uomo e delle norme di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, a tal fine ispirandosi a principi elaborati da organismi nazionali e sovranazionali.

1.11. Assunzione e gestione del rischio

Nell'assunzione e gestione del rischio le Fondazioni operano coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un'adeguata redditività funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco temporale di medio/lungo termine, perseguendo in primo luogo un adeguato livello di diversificazione degli investimenti. Qualora ritenuto opportuno, potranno adottare modelli di valutazione del rischio che possano essere di supporto alla definizione e gestione degli impieghi, anche identificando in un dato orizzonte temporale il livello massimo di rischio accettabile, inteso sia come variabilità del valore degli *asset* sia come variabilità del rendimento atteso dagli stessi, coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di una adeguata redditività.

1.12. Copertura del rischio

Avuto riguardo ai costi/benefici, nonché al trattamento contabile, le Fondazioni valutano l'opportunità di porre in essere forme di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio. Considerata la loro natura di investitori a medio/lungo termine, valuteranno altresì i costi/benefici di copertura del rischio delle periodiche fluttuazioni dei mercati finanziari, anche in relazione alla presenza di fondi che consentano di attenuare possibili effetti sulla propria attività di erogazione delle fasi negative dei mercati.

CRITERI DI SELEZIONE

1.1. Rischio

Il rischio intrinseco dell'investimento, nelle sue diverse componenti, rappresenta un elemento fondamentale di valutazione che va considerato in termini sia assoluti, rispetto cioè alla propensione al rischio insita nella strategia di gestione del patrimonio, sia in termini relativi rispetto a investimenti aventi caratteristiche analoghe.

1.2. Rendimento atteso

La redditività attesa dall'investimento va valutata al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale) e messa in correlazione con il rischio intrinseco dell'investimento.

1.3. Flussi finanziari attesi

La distribuzione nel tempo di uscite ed entrate finanziarie relative a un investimento richiede una attenta valutazione al fine di considerare l'impatto della decisione sulla liquidità complessiva e la generazione di risorse per il perseguimento degli scopi istituzionali.

1.4. Liquidabilità

L'investimento deve essere valutato anche in termini di liquidabilità, in relazione agli impegni derivanti dall'attività istituzionale, ai tempi necessari per la sua smobilizzazione, ai potenziali oneri di liquidazione (perdite di valore e/o oneri aggiuntivi).

1.5. Chiarezza e comprensibilità

La chiarezza e la comprensibilità delle caratteristiche dell'inve-

stimento e delle sue implicazioni dirette e indirette devono rappresentare condizioni determinanti nel processo di selezione di un investimento, in quanto incidono sul rischio e la sua liquidabilità.

2. Assetto organizzativo, monitoraggio e rendicontazione

PRINCIPI

2.1. Responsabilità

I ruoli e le responsabilità degli organi e delle strutture tecniche coinvolte nella gestione del patrimonio sono distinti e chiaramente individuati, essendo di competenza dell'Organo di Indirizzo la definizione della politica degli investimenti, dell'Organo di Amministrazione la sua traduzione operativa e delle strutture tecniche la sua esecuzione.

2.2. Trasparenza

Le Fondazioni definiscono, attraverso uno o più atti, le modalità procedurali e i criteri di gestione del patrimonio avendo riguardo alla definizione del livello di diversificazione degli investimenti e dell'eventuale *benchmark* strategico di rendimento, nonché della scelta in merito alla struttura organizzativa per la gestione del patrimonio, interna o esterna, e, in questo secondo caso, ai criteri di selezione dei gestori e intermediari esterni. Le procedure operative sono improntate a criteri di trasparenza volti a garantire la conoscenza del processo ai soggetti coinvolti ai vari livelli, nel rispetto delle rispettive competenze.

2.3. Individuazione assetto organizzativo

L'assetto organizzativo (interno o esterno) per la gestione del patrimonio viene individuato, anche in relazione alla dimensione e alla complessità degli investimenti, secondo criteri di economicità ed efficacia che consentano di pervenire a una soluzione - in termini funzionali e professionali - idonea a perseguire gli obiettivi istituzionali prefissati. Nella individuazione della soluzione ottimale in termini di costi/benefici, può configurarsi anche l'adozione di modelli intermedi (parte interna e parte esterna).

2.4. Separatezza organizzativa

Nell'implementazione delle politiche di investimento, ove si opti per la gestione interna, le Fondazioni si avvalgono di personale dotato delle opportune competenze e adottano le necessarie misure per separare le responsabilità operative di gestione del patrimonio da quelle connesse all'attività erogativa, assicurando comunque il necessario governo del collegamento funzionale degli investimenti alla missione istituzionale.

Definiscono le modalità attraverso le quali viene garantita la separatezza, individuando le competenze di un eventuale comitato investimenti.

2.5. Monitoraggio e controllo

Le Fondazioni mettono in atto le opportune misure per assicurare un monitoraggio e un controllo costante sia della coerenza degli investimenti realizzati alle politiche di investimento definite, sia degli andamenti e delle performance conseguite. Sottopongono altresì a controllo la dinamica del rischio e qualora ritenuto opportuno potranno stabilire la necessità di mantenerne il livello nei limiti programmati, individuando preventivamente i meccanismi di azione a fronte di situazioni prospettiche di superamento di tali limiti.

Nel caso di ricorso a gestori professionali esterni, le performance da essi realizzate vengono sottoposte a periodiche verifiche sulla base di rendicontazioni quali-quantitative riferite a criteri di elaborazione indipendenti e uniformi.

L'attività di monitoraggio e di controllo degli investimenti collegati alla missione esamina la loro coerenza rispetto alla più generale strategia di intervento istituzionale, oltre al mantenimento di un adeguato livello di bilanciamento con le altre forme di investimento realizzate.

2.6. Completezza del bilancio

Ogni scelta gestionale deve trovare corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale in conformità ai principi contabili applicabili alle Fondazioni in quanto soggetti non profit, dando evidenza all'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. La nota integrativa rappresenta lo strumento per fornire una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

2.7. Rendicontazione degli investimenti e dei risultati

L'impiego del patrimonio in valori mobiliari e i relativi rendimenti trovano evidenza nel bilancio e formano oggetto di specifica reportistica gestionale, distinta dal rendiconto annuale, basata sull'adozione di criteri omogenei di valutazione delle diverse componenti. La predisposizione di un *reporting* finanziario gestionale dedicato alle risultanze dell'attività patrimoniale si basa sull'esposizione dei valori a prezzi o valori correnti omogenei, al fine di misurare correttamente la redditività e i rischi assunti.

3. Principi e criteri di selezione dell'*advisor* / gestore

PREMESSA

Qualora ritenuto opportuno e tenuto conto della dimensione e della complessità degli investimenti, la Fondazione, nel processo di gestione del proprio patrimonio, si avvalgono del supporto di *advisor* e/o gestori professionali, la cui individuazione si ispira ai principi e ai criteri di seguito indicati.

PRINCIPI

3.1. Responsabilità

Gli organi delle Fondazioni sono comunque responsabili della gestione degli investimenti anche in caso di ricorso a competenze esterne. Le decisioni e le performance di investimento, anche se proposte da soggetti esterni, sono di diretta responsabilità degli organi.

3.2. Indipendenza

L'impiego di professionalità esterne è finalizzato al perseguimento degli obiettivi di investimento definiti e risponde al suo esclusivo interesse; a tal fine vengono individuate le soluzioni più opportune per prevenire ed escludere situazioni di conflitto di interessi.

3.3. Trasparenza

Precedentemente all'avvio dei processi di individuazione di sog-

getti esterni a supporto della gestione degli investimenti, le modalità di selezione prescelte vengono condivise all'interno delle Fondazioni e rese esplicite.

3.4. *Competizione/comparazione*

L'individuazione dei soggetti esterni può essere attivata attraverso una procedura selettivo/comparativa che - sulla base di criteri di selezione predefiniti scelti fra quelli di seguito indicati (da intendersi come indicazione non esaustiva e vincolante) - coinvolge un numero adeguato di candidati al fine di effettuare una comparazione tra le differenti proposte e pervenire all'identificazione della soluzione più idonea.

CRITERI DI SELEZIONE

3.1. *Curriculum societario*

Il curriculum societario deve evidenziare gli elementi qualificanti dei candidati e della loro attività in termini di: dimensioni, numerosità e qualità della clientela con particolare attenzione agli investitori istituzionali, stabilità dei rapporti con la clientela, competenze ed esperienze specifiche, caratteristiche dell'eventuale gruppo di appartenenza, solidità economico/finanziaria.

3.2. *Performance*

Le performance passate dei candidati, in particolare dei gestori, debbono essere attentamente valutate al fine di comparare i risultati conseguiti nel tempo rispetto agli obiettivi assegnati e in situazioni di particolare stress finanziario e volatilità dei mercati.

3.3. *Team*

Le caratteristiche del *team* che si candida ad affiancare le scelte delle Fondazioni sono particolarmente importanti e devono essere valutate in termini di: numerosità, struttura organizzativa, strumenti di controllo, competenza dei singoli componenti, esperienze acquisite, *turn over*.

3.4. *Indipendenza*

L'indipendenza dei candidati rispetto a situazioni di potenziale conflitto di interessi rappresenta un elemento fondamentale di sele-

zione, che va attentamente valutato per evitare che lo svolgimento dell'attività di supporto possa essere compromesso da finalità incompatibili con il mandato da affidare.

3.5. Modalità di monitoraggio

Particolare attenzione va posta nella valutazione dei criteri e delle modalità di monitoraggio proposte dai candidati in termini di: frequenza, struttura del sistema di *reporting*, valutazione e analisi di mercato anche prospettiche, trasparenza e intelligibilità delle modalità di rendicontazione, modalità di interrelazione con la struttura e gli organi.

3.6. Economicità dell'offerta

Gli elementi economici dell'offerta, esplicitati nelle componenti fisse e variabili e nelle rispettive modalità di calcolo, rappresentano una componente rilevante del processo di selezione. Tale componente può essere valutata contestualmente agli altri criteri di valutazione o, in alternativa, al termine del processo di identificazione di una rosa ristretta di candidati (*short list*) pre-selezionati in base ai criteri quali/quantitativi sopra identificati.

NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati e al riferimento temporale degli stessi.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

Periodo di riferimento dei dati

I dati, di diversa natura, trattati nel Rapporto, sono stati rilevati con riferimento ai periodi e alle scadenze più appropriate in funzione del contenuto informativo dei fenomeni oggetto di indagine, cercando di contemperare l'esigenza di una rappresentazione quanto più possibile aggiornata, con il vincolo di confrontabilità dei dati.

Sono state adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:

- per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati esaminati i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2011;
- l'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'esercizio 2011;
- l'analisi degli investimenti correlati alla missione è relativa alle consistenze patrimoniali al 31 dicembre 2010;
- per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni i dati sono riferiti a dicembre 2011.

Criteria di raggruppamento delle Fondazioni di origine bancaria

Per quanto riguarda la suddivisione dell'intero universo secondo la dimensione del patrimonio si è adottato il criterio statistico dei quintili, cioè i valori di patrimonio che permettono di creare cinque gruppi tendenzialmente di uguale numerosità: fondazioni piccole (18 Fondazioni), medio-piccole (17), medie (18), medio-grandi (17), grandi (18).

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Mezzogiorno¹.

Criteria di rappresentazione dei dati di bilancio nelle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico

I dati di bilancio che vengono presentati nel diciassettesimo rapporto sono stati riclassificati secondo gli schemi di bilancio previsti dall'atto di indirizzo emanato dal Ministero del tesoro il 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione dei bilanci 2000.

Nell'espore tali dati sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio analitico sono state accorpate in aggregati significativi, secondo quanto è illustrato nel quadro riepilogativo di seguito riportato.

¹ Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:
- Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Mezzogiorno o Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tabella di raccordo fra le voci dello Stato patrimoniale previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico del 17° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A) ATTIVO	(B) ATTIVO
1) Immobilizzazioni materiali e immateriali	Immobilizzazioni materiali e immateriali
2.b), 3.b), 3.c) limitatamente alle partecipazioni nelle banche conferitarie	Attività finanziarie: <i>partecipazioni nella conferitaria</i>
2.b) altre partecipazioni (escluse le banche conferitarie, inserite alla sottovoce precedente)	<i>partecipazioni in altre società</i>
2.a) partecipazioni in società strumentali	<i>partecipazioni in società strumentali</i>
2.c), 2.d), 3.a), 3.b), 3.c) (escludendo le partecipazioni nelle banche conferitarie, allocate in una sottovoce apposita);	<i>strumenti finanziari</i>
4) Crediti limitatamente alle operazioni PCT	
4) Crediti, 7) Ratei e risconti attivi	Crediti, ratei e risconti attivi
5) Disponibilità liquide	Disponibilità liquide
6) Altre attività	Altre attività
Totale dell'attivo	Totale dell'attivo

PASSIVO	PASSIVO
1) Patrimonio netto	Patrimonio netto
2) Fondi per l'attività d'istituto	Fondi per l'attività d'istituto
3) Fondi per rischi ed oneri	Fondi per rischi ed oneri
5) Erogazioni deliberate	Erogazioni deliberate da liquidare
6) Fondo per il volontariato	Fondo per il volontariato L. 266/91
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 7) Debiti, 8) Ratei e risconti passivi	Altre passività
Totale del passivo	Totale del passivo

Tabella di raccordo fra le voci del Conto economico previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico del 17° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A)	(B)
CONTO ECONOMICO	CONTO ECONOMICO
1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;
2) Dividendi e proventi assimilati;	Dividendi e proventi assimilati;
3) Interessi e proventi assimilati;	Interessi e proventi assimilati;
4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati;	Risultato della gestione di strumenti finanziari
5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	
6) Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	
11) Proventi straordinari limitatamente alle plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
12) Oneri straordinari limitatamente alle minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	Altri proventi e proventi straordinari
9) Altri proventi	
11) Proventi straordinari (al netto delle plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie)	
10) Oneri	Totale proventi
10.a) compensi e rimborsi spese organi statutari	Oneri
13) Imposte	<i>di cui per gli organi statutari</i>
12) Oneri straordinari (al netto delle minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie)	Imposte
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	Oneri straordinari
Copertura disavanzi pregressi	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria	Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:
18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	Accantonamenti al Patrimonio:
	Copertura disavanzi pregressi
	a) Accantonamento alla riserva obbligatoria
	b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Attività istituzionale:
15) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio	c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente
16) Accantonamento al fondo per il volontariato	d) Accantonamento al volontariato L. 266/91
17) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto	e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
Avanzo (disavanzo) residuo	f) Avanzo (disavanzo) residuo
Dato tratto dal Bilancio di Missione, in quanto non contemplato nello schema del conto economico	g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti
	Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+d+g)

Infine, per una corretta interpretazione delle analisi economico-patrimoniali è utile tenere presenti le seguenti informazioni:

- i proventi sono al netto delle trattenute operate alla fonte;
- i valori del Patrimonio e delle partecipazioni riferiti all'intero sistema e ai vari sottogruppi geografici e dimensionali, sono quelli contabili risultanti dai bilanci.

APPENDICE

NORMATIVA

NORMATIVA PRIMARIA

DECRETO LEGISLATIVO 17
maggio 1999, n. 153 (Testo Vigente¹⁾)

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461².

Art. 1
Definizioni

Nel presente decreto si intendono per:

- a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;
- b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda ban-

caria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c-bis."Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali^{3,4} [I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17,

-
- 1) Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l'art. 39, comma 14-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, con l'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, con l'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303, con l'art. 52 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato e integrato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 22, comma 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, e dall'art. 27-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, come modificato e integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, dall'art. 1, comma 7-*ter*, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, come modificato e integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.
 - 2) Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 2003, n. 301.
 - 3) L'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ripropone il testo dell'abrogato articolo 7 della legge n. 166/02, che aveva ricompresso tra i settori ammessi anche "la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità".
 - 4) L'art. 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rubricato "società pubblica di progetto", al comma 2 stabilisce che "Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie" e al comma 6 che "La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore". I predetti comma hanno riportato rispettivamente il comma 2 e 6 dell'art. 5 *ter* del d. lgs. n. 190/2002, inserito dal d. lgs. n. 189/2005, decreti entrambi abrogati dall'art. 256 del d. lgs. n. 163/2006.

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁵;

d. “Settori rilevanti”: i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque⁶;

e. “Autorità di Vigilanza”: l’autorità prevista dall’articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall’articolo 10;

f. “Società Bancaria Conferitaria”: la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell’azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g. “Società Conferitaria”: la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell’originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la

società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h. “Impresa Strumentale”: impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

i. “Partecipazione Indiretta”: la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j. “Conferimenti”: i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k. “Fondi Immobiliari”: i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l. “Direttiva del 18 novembre 1994”: la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante “Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi”, adottata ai sensi dell’articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

⁵) Lettera aggiunta dall’art. 11, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

⁶) Lettera prima sostituita dall’art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente modificata dall’art. 39, comma 14-*nonies* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

TITOLO I REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

Art. 2

Natura e scopi delle Fondazioni

Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Le Fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale⁷.

Art. 3

Modalità di perseguimento degli scopi statutari

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura,

con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero⁸, delle imprese sociali⁹ e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 4

Organi

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revo-

⁷⁾ Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002.

⁸⁾ Le parole "delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero" sono state inserite dall'articolo 1, comma 7-ter del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, come integrato dalla legge di conversione 16 luglio 2012, n. 103.

⁹⁾ Le parole "delle imprese sociali" sono state inserite dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in vigore dal 12 maggio 2006.

ca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;

c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di [una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione]¹⁰, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità,¹¹ dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti

stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;

d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo¹²;

e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

f. previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, [nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi del-

¹⁰ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui in luogo della frase indicata fra le parentesi quadre non prevede "una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali".

¹¹ Le parole "ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità," sono state aggiunte dall'art. 27-*quater*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

¹² Lettera così modificata dall'art. 11, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

l'articolo 10, comma 3, lettera e)]¹³ di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

g-bis) previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo¹⁴;

h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta gior-

ni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria¹⁵

3. *Abrogato* [I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria]¹⁶.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione¹⁷.

¹³) Lettera così modificata dall'art. 11, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

¹⁴) Lettera aggiunta dall'art. 27- *quater*, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, come integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

¹⁵) Il comma è stato inserito dal comma 1-*quater* dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

¹⁵) Comma così modificato dall'art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹⁶) Comma così sostituito prima dall'art. 11, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che è stato abrogato dal comma 28-duodecies dell'art. 83 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto della relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n.133.

¹⁷) Comma così modificato dall'art. 11, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 5 *Patrimonio*

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità¹⁸. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad *assicurarne* la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

Art. 6 *Partecipazioni di controllo*

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'ar-

ticolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato¹⁹.

¹⁸) Comma così modificato dall'art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹⁹) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale nella sentenza 301/2003 ha precisato che "la norma estende la nozione di controllo anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi (o patti di sindacato) finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova".

Art. 7
Diversificazione del patrimonio

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali²⁰.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni

la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 15²¹ per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali²².

Art. 8
Destinazione del reddito

1. Le Fondazioni destinano il reddito²³ secondo il seguente ordine:

- a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla singola Fondazione;
- b. oneri fiscali;
- c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza²⁴;
- d. almeno il cinquanta per cento del

²⁰ Comma così modificato dall'art. 11, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

²¹ La misura è stata elevata dal 10 al 15 per cento dal comma 1-ter dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122

²² Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.

²³ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, recante il Piano nazionale di edilizia abitativa, al comma 6 dell'articolo 11 ha previsto che l'investimento in fondi di housing sociale è attuabile da parte delle fondazioni di origine bancaria "mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio".

²⁴ La misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui alla presente lettera è stata determinata, per l'esercizio 2001, con D.Dirett. 26 marzo 2002 (Gazz. Uff. 5 aprile 2002, n. 80); per l'esercizio 2002, con D.Dirett. 27 marzo 2003 (Gazz. Uff. 3 aprile 2003, n. 78); per l'esercizio 2003, con D.Dirett. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 30 marzo 2004, n. 75); per l'esercizio 2004, con D.Dirig. 15 marzo 2005 (Gazz. Uff. 19 marzo 2005, n. 65); per l'esercizio 2005, con D.Dirett. 13 marzo 2006 (Gazz. Uff. 15 marzo 2006, n. 62); per l'esercizio 2006, con D.Dirett. 23 marzo 2007 (Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72); per l'esercizio 2007, con D.Dirett. 20 marzo 2008 (Gazz. Uff. 31 marzo 2008, n. 76); per l'esercizio 2008, con D.Dirett. 11 marzo 2009 (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n. 64); per l'esercizio 2009, con D.Dirett. 13 aprile 2010 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 92); per l'esercizio 2010, con D.Dirett. 7 aprile 2011 (Gazz. Uff. 13 aprile 2011, n. 85), per l'esercizio 2011, con D.Dirett. 26 marzo 2012 (Gazz. Uff. 31 marzo 2012, n. 77).

reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;

e. eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;

e-bis acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole²⁵;

f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

È fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

Art. 9

Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le

Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

a. rendere trasparenti i profili patri-

²⁵) Lettera aggiunta dall'art. 19 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in vigore dal 5 aprile 2001.

moniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;

b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Art. 10

Organi, finalità e modalità della vigilanza

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica²⁶.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazio-

ni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuati all'articolo 2;

b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;

d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;

e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, [atti di indirizzo di carattere generale]²⁷

²⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, "L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione dell'autorità di cui al primo periodo".

²⁷ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attivi-

tà svolta dalle Fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, tra l'altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni.²⁸

Art. 11

Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi sciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verificano le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei sciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comi-

²⁸⁾ Lettera aggiunta dal comma 1-*quinquies* dell'art. 52, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.

tato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto [e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità]²⁹, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

TITOLO II REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

Art. 12

Disposizioni varie di carattere tributario

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, [con] le modalità previste all'articolo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statutari.

2. *Abrogato* [Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.]³⁰

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre

²⁹ L'espressione indicata fra le parentesi quadre è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 301/2003.

³⁰ Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 4 lett. a) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 2.

2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore alla quota percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3-*bis*³¹. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dal comma 1³² si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli

immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13 *Plusvalenze*

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005³³. Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

³¹) Comma così modificato dall'articolo 22, comma 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217.

³²) Comma così modificato dall'art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

³³) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

TITOLO III³⁴
REGIME CIVILISTICO E
FISCALE DEGLI SCORPORI

Art. 14

Soggetti e oggetto degli scorpori

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni

della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

Art. 15

Scissione

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

Art. 16

Assegnazione

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501- quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegnazione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.

3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base

³⁴) A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12,

comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17

Cessione diretta

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18

Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assunte, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazio-

ne dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19

Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20

Permuta di beni immobili

La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo

risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21

Valutazione dei beni e delle partecipazioni

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che procedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV³⁵

DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI

Art. 22

Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale

³⁵⁾ A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3

dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

Art. 23

Operazioni di concentrazione non strutturale

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche

presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

Art. 24

Regime speciale ai fini delle imposte indirette

1. Per le fusioni, le scissioni, i con-

ferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione³⁶.

1-bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza

³⁶) Comma così modificato prima dall'art. 11, comma 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

indicata al primo periodo del comma 1³⁷.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58³⁸.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1³⁹.

3. *Abrogato* [A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-*bis*]⁴⁰.

3-*bis*. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si appli-

cano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto⁴¹.

Art. 26

Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994.

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18 novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del

³⁷) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

³⁸) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

³⁹) Comma così modificato dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

⁴⁰) Il comma così sostituito dall'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

⁴¹) Comma aggiunto dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143.

predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

Art. 27

Partecipazione al capitale della Banca d'Italia

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

a. abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;

b. operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

c. prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutari nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della

distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28

Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

a. Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione

dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b. emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto⁴².

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade succes-

sivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

Art. 29

Disposizione finale

Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a. L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;

b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito.

Art. 31

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'attuazione dei presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

⁴²⁾ L'Autorità di Vigilanza ha assunto al riguardo il provvedimento del 19 aprile 2001 recante indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

“Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria”

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999

Art. 1.

Ambito della delega

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

Regime civilistico degli enti

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutarî nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutarî, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l’equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai fini statutarî, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli

settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed esperienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le Fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la

carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3.

Regime tributario degli enti

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente

ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti

dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5.

Regime fiscale degli scorpori

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'ap-

porto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previ-

sto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione

ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il dis-

avanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e

successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.

Partecipazioni al capitale della Banca d'Italia

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statutari.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NORMATIVA SECONDARIA

DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150

Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di Fondazioni bancarie.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 16 giugno 2004*

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

VISTI gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle Fondazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;

VISTE le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;

VISTO l'articolo 39, comma 14-
onies, del decreto-legge 30 settembre

2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 marzo 2004;

VISTA la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;

VISTO il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.

2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.

Art. 2.

Attività istituzionale

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della Fondazione, può definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività della Fondazione.

2. Le Fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo

di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della Fondazione a ciò competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le Fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.

5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle Fondazioni vincolate dalla legge.

Art. 3.

Organo di indirizzo

1. Gli statuti delle Fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di ricono-

sciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della Fondazione.

2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regolamenta i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.

3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.

4. Nelle Fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.

5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

Art. 4.

Incompatibilità

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo

presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2. I componenti degli organi delle Fondazioni non possono essere destinatari di attività delle Fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 5.

Il patrimonio

Le Fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Art. 6.

Partecipazioni bancarie di controllo

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più Fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.

2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le Fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso

entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.

2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle Fondazioni si applicano ai componenti degli organi costituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Per le Fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico revisionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: Tremonti

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001

Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee

ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";

Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento

alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle Fondazioni;

EMANA

il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle Fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione;

b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la

redazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della Fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

1. *Redazione del bilancio*

1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

1.3 Se le informazioni richieste ai sensi del presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.

1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2. *Principi di redazione del bilancio*

2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del

principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della Fondazione.

Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.

I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

3. *Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*

3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.

3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.

3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.

3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.

3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.

3.6 Sono vietati i compensi di parti-

te, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

4. *Gestioni patrimoniali individuali*

4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.

4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.

4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della Fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.

4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.

4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiu-

sura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

5. Immobilizzazioni

5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.

5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.

5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla Fondazione.

5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla Fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.

5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.

6. Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla Fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della Fondazione.

6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7. Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate

7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statutari" dello stato patrimoniale.

7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte

nella voce “erogazioni deliberate” dello stato patrimoniale.

8. *Conti d'ordine*

8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.

8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione “bilancio di missione” della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

9. *Disposizioni relative al conto economico*

9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.

9.2 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati” è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.

9.3 Nella voce “risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati” è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.

9.4 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie” è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.

9.5 Nella voce “rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie” è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività

non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.

9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10. *Criteri di valutazione*

10.1 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.

10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio,

risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.

10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.

10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.

10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le Fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

11. *Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi

delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;

c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;

f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immo-

bilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;

k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;

m) la composizione e i movimenti

delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;

n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;

p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;

q) le misure organizzative adottate dalla Fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

r) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.

11.2 La Fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

12. *Relazione sulla gestione*

12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli

amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:

- a) relazione economica e finanziaria;
- b) bilancio di missione.

12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:

- a) la situazione economica e finanziaria della Fondazione;
- b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;
- c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;
- d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;

e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla Fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;

f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:

a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";

b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;

c) l'attività di raccolta fondi;

d) gli interventi realizzati direttamente dalla Fondazione;

e) l'elenco degli enti strumentali cui la Fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statuari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla Fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle Fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della Fondazione;

g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;

h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla Fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;

i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;

j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della Fondazione.

12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statutari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.

13. *Pubblicità*

13.1 Una copia del bilancio approvato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della Fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

14. *Disposizioni finali*

14.1 Le Fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.

14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.

14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sotto voce della voce "debiti".

14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore

del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della Fondazione. La parte residua è trasferita al fondo di dotazione.

14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.

14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

14.8 La Fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la Fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: Visco

Allegato A - Schema dello stato patrimoniale

ATTIVO		t	t-1
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	a) beni immobili
	di cui:		
	- beni immobili strumentali
	b) beni mobili d'arte
	c) beni mobili strumentali
	d) altri beni
2	Immobilizzazioni finanziarie:
	a) partecipazioni in società strumentali
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo
	b) altre partecipazioni
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo
	c) titoli di debito
	d) altri titoli
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
	b) strumenti finanziari quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
	c) strumenti finanziari non quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
4	Crediti
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo
5	Disponibilità liquide
6	Altre attività
	di cui:		
	- attività impiegate nelle imprese
	- strumentali direttamente esercitate
7	Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo	

PASSIVO		t	t-1
1	Patrimonio netto:
	a) fondo di dotazione
	b) riserva da donazioni
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
	d) riserva obbligatoria
	e) riserva per l'integrità del patrimonio
	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
	g) avanzo (disavanzo) residuo
2	Fondi per l'attività d'istituto:
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
	d) altri fondi
3	Fondi per rischi e oneri
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
5	Erogazioni deliberate:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statutari
6	Fondo per il volontariato
7	Debiti
	di cui:		
	esigibili entro l'esercizio successivo
8	Ratei e risconti passivi
Totale del passivo			

CONTI D'ORDINE*Beni di terzi**Beni presso terzi**Garanzie e impegni**Impegni di erogazione**Rischi**Altri conti d'ordine*

Allegato B - Schema del conto economico

	t	t-1
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2 Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3 Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8 Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9 Altri proventi:
di cui:
- contributi in conto esercizio
10 Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:
- per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
11 Proventi straordinari
di cui:
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
12 Oneri straordinari
di cui:
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

		t	t-1
13	Imposte
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statutari
16	Accantonamento al fondo per il volontariato
17	Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
	d) agli altri fondi
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Avanzo (disavanzo) residuo

ALTRA NORMATIVA

SENTENZA N. 301
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo ed ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli artt. 4, comma 1, lettera *g*), e 10, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n.

461), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con 10 ordinanze dell'8 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia di San Paolo, di Ristuccia Sergio, dell'ADUSBEF, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Carullo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Angelo Benessia, Natalino Irti e Mario Sanno per la Compagnia di San Paolo, Sergio Ristuccia per se medesimo, Massimo Cerniglia per l'ADUSBEF, Pietro Rescigno e Luisa Torchia per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Francesco Carbonetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e per la Fondazione Cassa di

Risparmio di Pistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelli per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Giovanni Gabrielli, Andrea Guarino, Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli, Pietro Schlesinger e Beniamino Caravita di Toritto per l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze di contenuto in parte analogo, depositate l'8 febbraio 2003, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Otto dei giudizi *a quibus* hanno ad oggetto la domanda di annullamento del decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217 (Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle Fondazioni bancarie), e della nota prot. n. 14572 inviata il 23 ottobre 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze (Documento programmatico previsionale), mentre uno ha ad oggetto la domanda di annullamento della circolare 28 marzo 2002 del Direttore Generale del Tesoro, recante «Ordina-

ria amministrazione».

Le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo rimettente possono essere così sinteticamente enunciate.

A) Una prima questione di legittimità costituzionale, comune a tutte le ordinanze di rimessione, riguarda l'art. 11, commi 1, primo periodo, 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 e l'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge n. 166 del 2002 (che modifica l'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109), in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

I commi 1 e 2 del citato art. 11, modificando l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), contengono una elencazione di «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, ed introducono una nuova nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli scelti - tra gli ammessi - ogni tre anni dalle singole Fondazioni in numero non superiore a tre. Il comma 3 dello stesso art. 11, sostituendo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, prevede che le Fondazioni indirizzino la loro attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operino, in via prevalente, nei «settori rilevanti». L'art. 7 della legge n. 166 del 2002, modificando l'art. 37-*bis* della legge n. 109 del 1994, aggiunge ai «settori ammessi» individuati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, quello costituito dalla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Ritiene il rimettente che le modifi-

che così apportate al decreto legislativo n. 153 del 1999 siano incompatibili con la «piena» autonomia, statutaria e gestionale, riconosciuta alle Fondazioni bancarie dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto, da un lato, precludono alle stesse Fondazioni la possibilità di operare anche in settori di attività, liberamente scelti, diversi da quelli indicati dal legislatore, dall'altro, impongono ad esse di individuare i settori rilevanti, tra quelli indicati dal legislatore, in numero non superiore a tre, pur non ravvisandosi alcun interesse collettivo che giustifichi tale limitazione numerica. Se a ciò si aggiunge l'obbligo, imposto ancora alle Fondazioni bancarie dal comma 3, di assicurare «singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse» e di dare preferenza «ai settori a maggiore rilevanza sociale», risulterebbe chiaro - ad avviso ancora del rimettente - l'intento del legislatore di creare un'interdipendenza fra i soggetti in parola e di attribuire ad essi una funzione servente dell'organizzazione pubblica, tanto più che alcuni dei settori ammessi - e segnatamente la prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, l'edilizia popolare locale e la sicurezza alimentare e agricoltura di qualità - rientrerebbero nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri.

Le norme impugnate si porrebbero, in tal modo, in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, sia per la loro incompatibilità con la norma di principio contenuta nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia per lo stravolgimento che da esse deriverebbe alla stessa nozione ed al nucleo essenziale dell'autonomia privata. Sarebbero, sotto altro aspetto, lesive del diritto di asso-

ciazione dei cittadini e dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento, rispettivamente garantiti dagli artt. 18 e 2 Cost., nonché dell'autonomia privata tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Le medesime norme contrasterebbero, poi, con l'art. 118, quarto comma, Cost., comportando una pervasività dei pubblici poteri incompatibile con il principio di sussidiarietà sancito da tale norma, nonché con l'art. 117 Cost., in quanto alcuni dei settori indicati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001 rientrerebbero tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.

B) Una seconda questione - sollevata nei giudizi iscritti ai nn. 119, 123, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 - riguarda l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, in riferimento agli artt. 70 e 117 della Costituzione.

La norma impugnata attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i settori ammessi con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ritiene il rimettente che tale previsione contrasti con l'art. 70 Cost. - che riserva al Parlamento l'attività legislativa - comportando una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. L'attribuzione di un siffatto potere regolamentare all'autorità ministeriale potrebbe, d'altro canto, porsi in contrasto anche con l'art. 117 Cost. per le medesime ragioni esaminate con riguardo alla questione di legittimità costituzionale

esaminata *sub A*).

C) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, sotto un duplice profilo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999.

La norma impugnata contrasterebbe, innanzitutto, con gli evocati parametri costituzionali - ancora una volta per la non consentita compressione dell'autonomia, statutaria e gestionale, delle Fondazioni bancarie - nella parte in cui prevede, per le Fondazioni cosiddette istituzionali, una «prevalente» rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., essendo evidente - secondo il rimettente - come tale previsione sia suscettibile di influenzare in maniera decisiva l'operatività della Fondazione.

L'ultimo periodo della medesima norma, esonerando i rappresentanti dei suddetti enti dalla regola ivi dettata in tema di conflitto di interessi, violerebbe poi l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo della intrinseca irrazionalità della disposizione, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell'organo collegiale.

D) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 18 e 22 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Il rimettente dà preliminarmente atto che il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999 è stato nuo-

vamente sostituito dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ma la questione resterebbe ciononostante rilevante in quanto la disposizione legislativa, poi abrogata, è stata comunque trasfusa nella norma regolamentare impugnata nei giudizi *a quibus*.

Le censure riguardano la norma impugnata nella parte in cui stabilisce un regime di incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la banca conferitaria - il che, ad avviso del rimettente, sarebbe del tutto ragionevole - ma anche presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ritiene, infatti, il Tribunale amministrativo, da un lato, che la finalità perseguita dalla cosiddetta riforma Ciampi fosse solo quella di recidere i legami tra la Fondazione bancaria e la banca conferitaria, cosicché l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità risulterebbe privo di giustificazione; dall'altro, che l'intento di evitare interferenze pregiudizievoli avrebbe potuto, comunque, essere perseguito applicando le ordinarie regole in tema di conflitto di interessi.

La disposizione censurata si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 2 e 22 Cost., per l'asserita eccessiva compressione della capacità delle persone, nonché con l'art. 18 Cost., per la lesione che apporterebbe all'autonomia delle persone giuridiche private di cui si tratta.

E) Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, che aggiunge il comma 5-bis all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Dispone la norma impugnata, in relazione ai divieti di partecipazioni di controllo di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La disposizione sarebbe - ad avviso del rimettente - irragionevole e lesiva dell'autonomia, statutaria e gestionale, di persone giuridiche di diritto privato, in quanto farebbe discendere l'applicazione degli anzidetti divieti dalla sussistenza di una mera situazione di fatto, determinata dalla appartenenza al settore delle Fondazioni bancarie, anche a prescindere dalla prova di un accordo fra i soggetti coinvolti e dalla verifica della intrinseca idoneità del mezzo utilizzato per il raggiungimento dello scopo che il legislatore intende scongiurare.

F) L'ultima questione di legittimità costituzionale viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., nelle ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 123, 124 e 127 del registro ordinanze 2003, riguardo all'art. 11, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001, che, in relazione alla fase di adeguamento degli statuti delle Fondazioni alle disposizioni contenute nel nuovo testo legislativo, prevede, tra l'altro, la decadenza degli organi delle Fondazioni in carica alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo ed il divieto, fino alla loro ricostituzione, di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Secondo il rimettente l'illegittimità di tale norma sarebbe in buona sostanza consequenziale alla asserita incostituzionalità dell'assetto delineato dall'intero art. 11.

1.1. - Si sono costituite nei diversi giudizi, con distinte memorie, le seguenti parti private: la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia (Reg. ord. n. 120 del 2003), la Compagnia di San Paolo e l'avv. Sergio Ristuccia, nella qualità di membro del Consiglio generale della Compagnia di San Paolo (Reg. ord. n. 121 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 62 Fondazioni, e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Reg. ord. n. 122 del 2003), la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (Reg. ord. nn. 122 e 125 del 2003), l'ADUSBEF - Associazione utenti e consumatori (Reg. ord. n. 123 del 2003), la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Reg. ord. n. 124 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 78 Fondazioni (Reg. ord. n. 127 del 2003), tutte concludendo per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei relativi giudizi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sulla base di argomentazioni, diffusamente sviluppate, volte principalmente a dimostrare l'incompatibilità della disciplina denunciata con la ormai acquisita natura privatistica delle Fondazioni bancarie.

Quali ulteriori profili di irragionevolezza delle norme denunciate, oltre a quelli già prospettati dal rimettente, alcune delle parti costituite evidenziano la mancata distinzione - quanto al regime delle incompatibilità personali - tra le Fondazioni che ancora mantengono il possesso di partecipazioni di controllo nella banca conferitaria e le Fondazioni che tali partecipazioni

hanno dismesso, nonché la considerazione che un regime di incompatibilità quale quello delineato dalle norme impugnate di fatto precluderebbe alle stesse Fondazioni di avvalersi dell'apporto di personalità dotate di specifica qualificazione professionale, proprio in quanto appartenenti al mondo bancario o finanziario.

La sola Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia sollecita in via principale, relativamente al comma 14 dell'art. 11 della legge 448 del 2001, una pronuncia interpretativa mediante la quale si chiarisca che la decadenza degli organi attuali delle Fondazioni consegue soltanto alla concreta necessità di apportare modifiche allo statuto, in tema di composizione degli organi.

1.2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni.

Preliminarmente, l'Avvocatura eccepisce la inammissibilità di tutte le questioni, per il difetto di legittimazione attiva delle Fondazioni e dell'ACRI rispetto alle controversie introdotte dinanzi al giudice amministrativo; legittimazione che il rimettente avrebbe apoditticamente affermato senza adeguata motivazione.

Ancora in via preliminare, la parte pubblica deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - non essendo sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori.

Ulteriore eccezione di inammissibi-

lità, per difetto di rilevanza, viene sollevata riguardo alla questione relativa all'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, trattandosi di norma completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge n. 289 del 2002.

Del pari inammissibile sarebbe, poi, la questione relativa all'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 in quanto fondata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma - diversamente da quanto il rimettente assume - non disporrebbe, infatti, alcuna presunzione di controllo, ma presupporrebbe che il controllo congiunto da parte di più Fondazioni sia in concreto accertato.

Anche la questione riguardante l'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001 sarebbe, infine, inammissibile per l'omessa prospettazione di specifiche ragioni di illegittimità costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura muove dalla premessa che la natura pubblicistica delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà sarebbe stata, in passato, pacifica e che solo con la legge n. 461 del 1998 il legislatore avrebbe, per la prima volta, attribuito loro la personalità giuridica di diritto privato. Nessuna preclusione di carattere costituzionale sussisterebbe, pertanto, ad una riconsiderazione, da parte dello stesso legislatore, del regime giuridico delle Fondazioni bancarie, il cui patrimonio non sarebbe del resto riconducibile ad un «fondatore» privato, ma deriverebbe esclusivamente, a seguito di trasformazione, da quello dei preesistenti enti pubblici.

Da tali considerazioni discenderebbe l'infondatezza delle questioni sollevate, in quanto basate tutte su una petizione di principio: che, cioè, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - attributivo della piana

autonomia gestionale e statutaria delle Fondazioni bancarie - sia norma «più forte» delle disposizioni legislative sopravvenute, sottoposte allo scrutinio della Corte, con le quali il legislatore ha, nella sua discrezionalità, individuato un nuovo punto di equilibrio tra autonomia delle Fondazioni ed esigenze di responsabilizzazione nei confronti delle collettività locali di appartenenza.

Quanto ai singoli parametri costituzionali evocati, osserva innanzitutto l'Avvocatura che l'art. 118, quarto comma, Cost. non pone un limite preclusivo ai legislatori ordinari, statale e regionali, ma si limita ad indicare loro un orientamento, «con linguaggio a ridotta coerenza», cosicché in nessun caso il parametro in questione potrebbe essere utilizzato ai fini della declaratoria di illegittimità invocata dal rimettente. Lo scopo della norma costituzionale, d'altro canto, non sarebbe certo - ad avviso dell'Avvocatura - quello di introdurre un ulteriore ordine di autonomie, costituzionalmente garantito, «in aggiunta alle autonomie governate dalla sovranità popolare ed alle autonomie dei privati».

Del pari, non pertinente sarebbe il riferimento al parametro di cui all'art. 18 della Costituzione.

Il diritto di associazione sarebbe, infatti, del tutto estraneo alla materia controversa, sia perché la garanzia costituzionale offerta dal citato art. 18 non parrebbe estendersi fino a ricomprendere il diritto di costituire Fondazioni o altre persone giuridiche, sia perché, in ogni caso, le odierne Fondazioni bancarie sono state costituite dalla legge e non da cittadini-fondatori.

Le Fondazioni cosiddette di origine associativa, attualmente, si caratterizzerebbero del resto solo per la presen-

za dell'assemblea dei soci, senza altre differenze sostanziali rispetto alle Fondazioni cosiddette istituzionali, prevalendo in entrambi i casi l'elemento istituzionale e cioè la presenza di un fondo di dotazione a composizione non associativa.

Assume, poi, l'Avvocatura l'estraneità dell'art. 41 Cost. alla materia di cui si tratta, in quanto il parametro evocato non tutelerebbe qualsiasi manifestazione di autonomia privata, ma soltanto l'iniziativa economica e cioè l'attività imprenditoriale, per definizione non riferibile alle Fondazioni, espressamente qualificate dalla legge come enti non commerciali.

Frutto di equivoco sarebbe, altresì, il riferimento al parametro di cui all'art. 117 della Costituzione.

Le disposizioni censurate riguardano infatti - ad avviso dell'Avvocatura - il regime delle Fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse possono operare, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni. La disciplina delle Fondazioni si collocherebbe, dunque, nell'ambito dell'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Dovrebbe, d'altra parte, senz'altro escludersi che le norme denunciate rientrino nella materia delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», compresa, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., tra quelle di legislazione concorrente. Ciò sia perché le Fondazioni bancarie sarebbero entità ormai nettamente separate dalle casse di risparmio conferitarie, sia perché le aziende di credito, di cui le Fondazioni sono divenute socie, avrebbero ormai tutte dimensione ultraregionale.

Non pertinente alla materia sarebbe

anche il parametro di cui all'art. 22 Cost., evocato relativamente ai commi 4, ultimo periodo, e 7 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001. E ciò in quanto le norme impugnate - ad avviso ancora dell'Avvocatura - non riguarderebbero la capacità delle persone ed in ogni caso le regole che le norme medesime dettano al fine di prevenire conflitti di interesse non sarebbero all'evidenza determinate da «motivi politici».

Quanto, infine, al parametro di cui all'art. 3 Cost., evocato sotto il profilo della ragionevolezza, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - che il rimettente di fatto eleva al rango di norma di principio, rispetto alla quale andrebbe valutata la coerenza delle norme censurate - va letto unitamente all'art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che tra l'altro prevede che «le norme del codice civile si applicano alle Fondazioni bancarie solo in via residuale ed in quanto compatibili». Ed alla luce di tale disposizione il prospettato difetto di ragionevolezza perderebbe qualsiasi consistenza.

2. - Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, anch'essa depositata l'8 febbraio 2003 (Reg. ord. n. 128 del 2003), ha nuovamente sollevato - a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, di restituzione atti per *jus superveniens* - la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Il giudice rimettente - dinanzi al quale è proposta domanda di annullamento dell'Atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 maggio 2001 e dei successivi atti applicativi - ripercorrendo l'*iter* argomentativo seguito nella precedente ordinanza di rimessione, ribadisce che gli atti impugnati sono stati emessi dal Ministro nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, in particolare dagli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, ma ritiene che tali norme si pongano in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Il giudice *a quo* muove, anche in tal caso, dall'esame dell'art. 2, lettera l), della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), secondo cui le Fondazioni bancarie, con l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni dettate dai previsti decreti legislativi, «diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale» ed assume che la *ratio* di tale disposizione sia quella di «privilegiare l'appartenenza, quanto meno morale, del patrimonio accumulato nel corso di decenni dalle banche pubbliche alla collettività dei depositanti risparmiatori e dei beneficiari del credito».

Osserva, poi, il rimettente che lo stesso art. 2 della legge n. 461 del 1998

fissa i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve attenersi nel disciplinare gli scopi, l'organizzazione interna e le forme di controllo sulle Fondazioni bancarie, con il risultato di prevedere un regime peculiare, che si discosta da quello codicistico ed è perciò «speciale», ma non quanto alla natura di tali soggetti - quasi fossero una sorta di *tertium genus* tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private - ma semplicemente quanto alla disciplina cui essi sono sottoposti.

Tale prospettiva non sarebbe cambiata - ad avviso del rimettente - neppure con il sopravvenuto art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che anzi, dal punto di vista testuale, conferma la natura privatistica del regime delle Fondazioni bancarie, definendo tale regime come «speciale rispetto a quello delle altre Fondazioni» solamente quanto alla disciplina prevista dalla normativa vigente in ragione delle finalità assegnate a dette Fondazioni.

La *ratio* della norma sarebbe stata del resto solo quella di chiarire - in relazione alla decisione della Commissione CE dell'11 dicembre 2001, con la quale era stata giudicata incompatibile con la disciplina comunitaria la previsione, di cui alla legge n. 461 del 1998 ed al decreto legislativo n. 153 del 1999, di un regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni e per le fusioni tra banche - che l'analogo regime introdotto per le Fondazioni bancarie non era suscettibile di produrre effetti turbativi del mercato non essendo tali Fondazioni destinate a svolgere attività di impresa.

Positivamente concluso, in tali termini, il riesame della rilevanza della questione cui era stato chiamato dalla ordinanza di questa Corte n. 432 del

2002, il rimettente ribadisce che, alla stregua del panorama normativo esaminato, «il riconoscimento della “piena autonomia statutaria e gestionale” delle Fondazioni bancarie assume il valore di un principio guida sia per l'interpretazione che per la valutazione di legittimità, *sub specie* della compatibilità con esso, delle disposizioni successivamente enunciate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, pur dopo le modificazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 448 del 2001».

Fatta tale premessa, osserva che l'art. 2 della legge n. 461 del 1998 assegna la materia della composizione degli organi, delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità all'esclusiva disciplina statutaria, con l'unica eccezione specificamente contemplata alla lettera *h*).

Il decreto legislativo n. 153 del 1999 riafferma solennemente, all'art. 2, la piena autonomia statutaria delle Fondazioni, ma nel successivo art. 3 (*recte*: art. 4, lettera *g*), nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, quanto ai requisiti di onorabilità ed alle ipotesi di incompatibilità, pur riproducendo sostanzialmente la dizione contenuta nella legge di delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e*)».

Proprio in tale previsione si sostanzierebbe, secondo il giudice *a quo*, la violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 2 della legge delega.

Siffatto potere di indirizzo non troverebbe, infatti, alcun riscontro nelle norme della legge delega né potrebbe ricavarsi, per implicito, dai compiti di controllo riservati all'Autorità amministrativa, in quanto i poteri dell'Autorità di vigilanza, espressamente e tassativamente elencati all'art. 2, lettera

i), della legge delega, sono comunque preordinati a verificare «il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti»; cosicché gli unici parametri normativi cui l'Autorità può fare riferimento nell'eseguire il riscontro affidatole dall'ordinamento sarebbero, appunto, costituiti dalla legge e dallo statuto, con implicita esclusione del potere di introdurre, con proprio atto, ulteriori prescrizioni vincolanti per i soggetti sottoposti al controllo, operanti su un piano dichiaratamente privatistico.

Una indiretta conferma di tali conclusioni verrebbe dall'art. 11, comma 14, della successiva legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle - sole - norme introdotte dallo stesso articolo, così implicitamente escludendo l'esistenza di un generale potere normativo della stessa Autorità.

Ma, anche a prescindere da tale argomento, sarebbe in ogni caso sufficiente rilevare - secondo il giudice *a quo* - che il potere di controllo di per sé non comporta, quale corollario, l'attribuzione anche di un potere di indirizzo, trattandosi di concetti ontologicamente diversi.

L'evidente discrasia tra il riconoscimento della piena autonomia statutaria delle Fondazioni, contenuto nella legge di delega, e la configurazione del potere di indirizzo di cui alle norme impugnate, oltre a rappresentare una violazione dell'art. 76 Cost., costituirebbe, sotto altro aspetto, elemento di interna contraddizione della disciplina delle Fondazioni bancarie, censurabile in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ulteriori profili di illegittimità costi-

tuzionale sarebbero, poi, rinvenibili - ad avviso sempre del rimettente - in relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 della Costituzione.

L'introduzione di un tale condizionamento esterno di natura autoritativa si porrebbe, infatti, in contrasto con la tutela dell'autonomia privata, che l'art. 41 Cost. garantisce prevedendo forme di controllo e coordinamento a soli fini sociali. Risulterebbero, inoltre, lesi gli artt. 2 e 18 Cost. che tutelano il diritto di associazione dei cittadini ed i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento.

2.1. - Si sono costituite in giudizio, con distinte ed ampie memorie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), quest'ultima unitamente ad altre 41 Fondazioni, tutte concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Si insiste in particolare, negli atti di costituzione, anche alla stregua di argomenti di carattere storico, sulla natura ontologicamente privatistica delle Fondazioni bancarie, in specie di quelle di origine associativa, che si assume non smentita dalla norma interpretativa recata dalla legge n. 112 del 2002, ed a tale proposito vengono richiamati tanto il parere del Consiglio

di Stato n. 1354/02, reso sullo schema del regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, quanto la relazione accompagnatoria al disegno di legge delega del 1998.

Sostengono, in buona sostanza, le parti private che la legge delega avrebbe attribuito all'autorità governativa un potere di vigilanza e non anche di indirizzo e che, in ogni caso, il potere dell'autorità governativa non potrebbe giammai esplicarsi al di fuori dei limiti consentiti dal suddetto carattere privatistico, pur speciale, delle Fondazioni bancarie.

2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

La questione concernente l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 sarebbe - ad avviso dell'Avvocatura - inammissibile in quanto detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta, né con le altre di cui si è già riferito.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata alla stregua delle considerazioni svolte nelle memorie depositate negli altri giudizi.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica tanto le numerose parti private quanto l'Avvocatura dello Stato hanno depositato, nei diversi giudizi, ampie memorie illustrative insistendo, con dovizia di argomentazioni, nelle conclusioni già assunte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, con nove ordinanze depositate, in altrettanti giudizi, l'8 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 70, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e sotto i profili analiticamente esposti in narrativa, diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Le norme impugnate modificano, in più punti, la disciplina delle Fondazioni di origine bancaria (comunemente, anche se impropriamente, denominate Fondazioni bancarie) dettata dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in particolare quanto alla individuazione dei «settori ammessi», alla nuova nozione di «settori rilevanti», alla composizione dell'organo di indirizzo, al regime delle incompatibilità, alla disciplina della ipotesi di controllo congiunto di società bancaria o capogruppo bancario da parte di più Fondazioni, alla decadenza degli attuali organi gestori delle Fondazioni e, fino alla ricostituzione dei nuovi organi, alla limitazione dell'attività delle Fondazioni alla ordinaria amministrazione.

Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, depositata sempre l'8 febbraio 2003, ha inoltre riproposto - a seguito di una nuova positiva valutazione della rilevanza - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che attribuiscono all'Autorità di vigilanza sulle cosiddette Fondazioni bancarie il potere di emanare «atti di indirizzo di carattere generale», aventi efficacia precettiva.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche o analoghe o, comunque, attinenti alla stessa materia, vanno riuniti per essere unitariamente decisi.

3. - Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata, in termini generali, dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo dell'assenza - nelle ordinanze di remissione - di qualsivoglia motivazione sulla legittimazione delle Fondazioni, dell'ACRI e dell'ADUSBEP a ricorrere al giudice amministrativo.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte pubblica, una motivazione, pur sintetica, della legittimazione (attiva) dei menzionati soggetti è contenuta nelle ordinanze di remissione, nelle quali si afferma che l'atto impugnato nei giudizi *a quibus* risulta astrattamente lesivo degli interessi delle Fondazioni e, al tempo stesso, degli interessi dell'ACRI e dell'ADUSBEP, in quanto enti esponenziali, rispettivamente, delle Fondazioni e dei consumatori ed utenti fruitori dell'attività istituzionale delle Fondazioni.

E tanto basta per escludere che questa Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito, «rimanendo ovviamente impregiudicata ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio *a quo*, riguardo all'esattezza delle conclusioni cui il

rimettente è pervenuto sul punto» (sentenza n. 156 del 2001).

4. - Va premesso che questa Corte (con sentenza, in pari data, n. 300) si è già pronunciata, ripercorsa l'origine delle Fondazioni di origine bancaria, sulla loro natura giuridica di soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione).

Passando all'esame delle singole questioni, deve dichiararsi l'infondatezza di quelle relative agli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Le norme impugnate, modificando il decreto legislativo n. 153 del 1999, contengono, la prima, una elencazione dei «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, la seconda, l'individuazione di un ulteriore «settore ammesso», costituito dalla «realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità».

Al riguardo deve rilevarsi che le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle Fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività (v. artt. 16 e 27 del codice civile).

Per le ragioni appena esposte, è altresì infondato il dubbio di costitu-

zionalità sollevato in relazione agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

Del pari infondata, alla stregua delle medesime considerazioni, è l'evocazione del parametro di cui all'art. 41 della Costituzione. Infatti, anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di quegli enti, come le Fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v. art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999), è sufficiente osservare che le disposizioni censurate - che attengono, per quanto si è già osservato, alla necessaria individuazione dello «scopo» della persona giuridica - non sono in alcun modo limitative della libertà di autoterminazione delle stesse Fondazioni, nel concreto svolgimento della loro attività.

Quanto alle altre censure di incostituzionalità, è evidente che, al di là delle parole usate dal legislatore, deve, comunque, escludersi il riconoscimento alle Fondazioni di pubbliche funzioni (cfr. la già citata sentenza n. 300 del 2003).

Con la conseguente necessità di una interpretazione adeguatrice delle locuzioni descrittive di determinati settori quali, ad esempio, quello della «prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica» o quello della «sicurezza alimentare e agricoltura di qualità», locuzioni, tutte, che possono e devono essere interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle Fondazioni e, quindi, come riferentisi solo a quelle attività, socialmente rilevanti, diverse, pur se complementari e integrative, da quelle demandate ai pubblici poteri.

Resta, in tal modo, superato il dubbio di violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. che, anzi, risulta del tutto compatibile, oltre che con la natu-

ra privata delle Fondazioni, con il riconoscimento che le stesse svolgono compiti di interesse generale.

Le disposizioni censurate riguardano, poi, solo il regime giuridico delle Fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse operano concretamente, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni.

Sicché, deve escludersi che, così interpretate, le norme impugnate possano comportare una qualsivoglia lesione della potestà legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni e, quindi, dell'art. 117 della Costituzione (cfr., ancora, la sentenza n. 300 del 2003).

5. - Passando all'esame della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - va, anzitutto, respinta l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura, di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Se è pacifico, infatti, che - come precisato dalla parte pubblica - non è sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori, non appare, neppure, contestabile che la disposizione impugnata incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle Fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata, accordando all'Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza

indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle Fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente.

6. - L'art. 11 della legge n. 448 del 2001, oltre alla previsione dei «settori ammessi», contiene, al comma 2, una modifica della nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli - tra gli ammessi - scelti ogni tre anni dalle singole Fondazioni in numero non superiore a tre.

Anche siffatta disposizione risulterebbe, sempre ad avviso del giudice rimettente, lesiva degli stessi parametri evocati a proposito dei «settori ammessi», a causa, si afferma, dell'inesistenza di un interesse generale che possa in qualche modo giustificare tale limitazione numerica.

La censura è infondata.

La ragione giustificativa della norma, diversamente da quanto ritiene il giudice *a quo*, è quella di evitare l'eccessiva dispersione dell'attività delle Fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale.

Ove, poi, si consideri che la concreta scelta dei «settori rilevanti» non è effettuata autoritativamente, ma è rimessa alla libera determinazione delle Fondazioni e si tenga, altresì, nel debito conto la possibilità per le stesse - riconosciuta indirettamente dal successivo comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, a tenore del quale le Fondazioni operano nei «settori rilevanti» «in via [solo] prevalente» - di svolgere attività anche in settori diversi da quelli «rilevanti», può escludersi, indipendentemente da

un esame analitico dei singoli parametri evocati dal rimettente, qualsiasi menomazione dell'autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni incompatibile con la loro natura di persone giuridiche private.

7. - Per le considerazioni esposte va dichiarata infondata anche la questione relativa al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, sia nella parte in cui dispone che le Fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operano in via prevalente nei «settori rilevanti», sia nella parte in cui, in coerenza con la natura delle Fondazioni risultante dall'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, introduce quale criterio preferenziale nella scelta dei settori quello della rilevanza sociale dei settori stessi.

Una lettura della norma costituzionalmente adeguata porta, altresì, ad escludere la fondatezza della questione riferita all'inciso secondo cui le Fondazioni assicurano «singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse».

Se ci si fermasse al tenore letterale, potrebbe effettivamente sorgere il dubbio che la disposizione impugnata sia destinata, come opina il rimettente, a «creare una interdipendenza fra i soggetti in parola (e cioè le Fondazioni), convogliando e coordinando in una prospettiva unitaria le potenzialità espresse da ciascuno di essi». Con evidente ed illegittimo pregiudizio dell'autonomia gestionale (oltre che statutaria) delle Fondazioni, in quanto risulterebbero vincolate, nella loro azione, ad un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che la norma impugnata sia suscettibile di una diversa lettura e che, pertanto,

nella specie debba farsi applicazione del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (*ex multis*, sentenza n. 356 del 1996).

La disposizione, oggetto del dubbio di costituzionalità, deve, infatti, essere correttamente interpretata nei termini di una mera indicazione di carattere generale, priva, in quanto tale, di valore vincolante, rivolta alle Fondazioni senza comportare alcuna impropria ed illegittima eterodeterminazione riguardo all'uso delle risorse di cui dispongono tali enti.

La destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle Fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione delle stesse, salva anche a tal proposito l'ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle Fondazioni.

8. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999, è fondata.

Va premesso che secondo il rimettente la norma precitata risulterebbe lesiva degli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., per la non consentita compressione dell'autonomia statutaria e gestionale delle Fondazioni, nella parte in cui, al primo periodo, prevede, per le Fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., «pubblicizzando», in tal modo, l'attività delle Fon-

dazioni e, quindi, influenzandone in maniera decisiva l'operatività.

Ora, prescindendo da una disamina dei singoli parametri evocati, può affermarsi come, nonostante la varia tipologia delle Fondazioni di origine bancaria, sia storicamente indiscutibile un loro collegamento con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine.

Sicché, può dirsi che una significativa presenza nell'organo di indirizzo di soggetti espressi dagli enti territoriali, secondo le determinazioni dei diversi statuti, risponda di per sé ad una scelta non irragionevole del legislatore non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.

A diversa ed opposta conclusione si deve, invece, pervenire quando, come dispone la norma impugnata, la prevalenza della composizione dell'organo di indirizzo è riservata ai soli enti territoriali.

A tal proposito, infatti, la censura di irragionevolezza della norma risulta fondata, in quanto non può non apparire contraddittorio limitare la ipotizzata presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole Fondazioni, di interessi meritevoli di essere «rappresentati» nell'organo di indirizzo.

Una precisazione è, a questo punto, necessaria e riguarda l'uso, all'evidenza atecnico, del termine «rappresentanza», adoperato dal legislatore (anche nel decreto legislativo n. 153 del 1999) per indicare il rapporto che intercorre tra gli enti, riguardati dalla norma, ed i soggetti dagli stessi desi-

gnati quali componenti dell'organo di indirizzo.

Quel che si radica in capo a tali enti, è, infatti, un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo, potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati. Con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, viene superato il rischio, paventato dal rimettente, di trasformare le Fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali.

Conclusivamente, la norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede nell'ambito dell'organo di indirizzo una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali.

Con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

9. - Deve, invece, affermarsi l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione avente ad oggetto l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, che detta una regola non del tutto chiara in tema di conflitto di interessi, regola che si tratta, pertanto, di intendere in modo conforme alla Costituzione.

La norma, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata - in ossequio al canone di ragionevolezza - nel senso che le Fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle Fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle Fondazioni stesse.

Mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle Fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è statutariamente attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo.

Se tale è la portata della norma, è evidente la sua generale riferibilità a tutti i soggetti designanti e designati nella composizione dell'organo di indirizzo, interpretandosi la locuzione «salvo quanto previsto al periodo precedente» nel senso, del tutto generico, confermativo della vigenza della (disciplina contenuta nella) prima parte della norma che, come si è visto, fa riferimento alla composizione dell'organo di indirizzo, anziché in quello - ipotizzato dal rimettente - limitativo della sfera di applicabilità della successiva disciplina in tema di conflitto di interessi.

Intesa in tal modo, la norma si sottrae alle censure di incostituzionalità mosse dallo stesso giudice rimettente.

10. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Va in proposito respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che la norma impugnata sarebbe stata completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e che, pertanto, farebbe difetto, nella specie, la rilevanza della questione.

In contrario, è possibile osservare che, come del resto è emerso nel corso

della pubblica udienza, la sostituzione della norma impugnata non ha impedito la produzione *medio tempore* dei suoi effetti e non comporta, quindi, l'eccepta irricevibilità della questione nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è infondata nei sensi di seguito specificati.

Le censure investono la norma impugnata per la estrema ed irragionevole latitudine del regime di incompatibilità che essa fisserebbe tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la società bancaria conferitaria, ma anche, genericamente, presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ciò che verrebbe, del tutto ingiustificatamente, a comprimere la capacità delle persone di cui si tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle Fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione.

È possibile, tuttavia, osservare che anche tale norma è suscettibile di una lettura diversa, conforme a Costituzione, incentrata sulla *ratio* perseguita dal legislatore.

In proposito, non può dubitarsi che lo scopo esclusivo della norma sia quello di recidere i legami tra la banca conferitaria e le Fondazioni.

Ed è evidente che una finalità siffatta sarebbe vanificata ove l'incompatibilità fosse limitata alla sola società bancaria conferitaria senza ricomprendere quelle società, operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

S'intende, allora, come il riferimento alle «altre società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo»

debba essere inteso nel senso, restrittivo, di società in (necessario) rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

Va, dunque, attribuito alla norma impugnata un significato in linea con quanto dispone sul punto l'art. 20 della successiva legge n. 289 del 2002 che, pur non qualificato come tale, può valere come criterio interpretativo della disciplina prevalente.

Restano, in tal modo, superati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente e fondati su una interpretazione puramente letterale del dettato normativo.

11. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una Fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, disponendo che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La norma viene censurata in quanto, ad avviso del rimettente, sancirebbe una irragionevole presunzione di controllo nel caso in cui la somma delle partecipazioni bancarie di più Fondazioni sia pari alla quota di controllo, a prescindere dall'effettiva esistenza di accordi o di patti di sindacato tra le stesse Fondazioni.

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto basata, secondo l'Avvocatura, su un erroneo presupposto interpretativo, essendo quest'ultimo un

profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.

Passando, quindi, all'esame del merito, la questione va dichiarata infondata nei termini appresso specificati.

Mentre è evidente l'inconferenza, nel profilo in esame, dei parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 Cost., quel che si tratta di accertare è l'asserita irragionevolezza della norma e, quindi, la violazione, sotto tale aspetto, dell'art. 3 della Costituzione.

Va, in proposito, esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la configurazione di una presunzione assoluta di controllo, limitandosi la norma impugnata ad estendere la nozione di controllo, ai fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999, anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di Fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova.

S'intende, allora, come presupposto della norma sia l'esistenza di un effettivo controllo congiunto da parte di più Fondazioni. Senza, ripetersi, che possa dedursi dal semplice possesso di partecipazioni nella stessa azienda bancaria da parte di più Fondazioni la ricorrenza in capo a queste ultime di un controllo congiunto, occorrendo fare, invece, riferimento alla nozione di controllo accolta dall'ordinamento vigente.

Sicché, può dirsi che la portata della norma sia solo quella di ricomprendere nella nozione di controllo l'esistenza di accordi di sindacato tra più Fondazioni.

12. - La disciplina contenuta nel comma 14 del più volte citato art. 11

della legge n. 448 del 2001 viene, infine, censurata nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, la decadenza degli attuali organi delle Fondazioni che devono adeguare i loro statuti alle disposizioni del richiamato articolo e, fino alla loro ricostituzione, la possibilità per quelli in *prorogatio* di svolgere esclusivamente attività di ordinaria amministrazione.

La questione è ritenuta inammissibile dall'Avvocatura per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità.

L'eccezione va disattesa in quanto l'ordinanza si limita, correttamente, ad affermare che «la definizione della questione di costituzionalità è strettamente legata alla soluzione di quelle precedentemente formulate» ed in particolare di quelle riguardanti la composizione degli organi di indirizzo richiamando, per mere esigenze di sintesi espositiva, i rilievi svolti sulla costituzionalità dell'assetto complessivo delle Fondazioni delineato dalla legge *de qua* e, quindi, anche i parametri su cui siffatti rilievi si fondano.

Passando, quindi, al merito della questione se ne deve, tuttavia, dichiarare l'infondatezza nei termini che seguono.

La norma impugnata, come lo stesso rimettente del resto riconosce, costituisce il non irragionevole riflesso delle eventuali modifiche statutarie relative, appunto, alla composizione dell'organo di indirizzo.

S'intende, allora, come il presupposto della norma sia costituito dalla necessità di operare le ipotizzate modifiche statutarie relative alla composizione degli organi delle Fondazioni e come, pertanto, la decadenza censurata non sia riferibile alle Fondazioni cosiddette associative, nelle quali resta in ogni caso immutata la composizione dell'organo di indirizzo, ed a quelle

istituzionali, per le quali l'attuale composizione degli organi risulti conforme alla nuova disciplina introdotta dall'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella formulazione datane dalla presente sentenza.

Per le altre Fondazioni, nelle quali fosse necessario introdurre una nuova composizione dell'organo di indirizzo, la decadenza degli attuali organi non appare, come si è detto, costituzionalmente censurabile, essendo la conseguenza non irragionevole delle modifiche che dovessero intervenire nella struttura delle Fondazioni in ossequio alla legge in esame, così come non appare incostituzionale, trattandosi di un profilo rientrante nella discrezionalità del legislatore, la limitazione, disposta dalla stessa norma, fino alla ricostituzione degli organi, della attività delle Fondazioni alla ordinaria amministrazione.

13. - L'ultima questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2003, è quella riguardante gli artt. 4, comma 1, lettera *g*), e 10, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione relativamente all'art. 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 153 del 1999 avanzata dall'Avvocatura in base all'assunto che detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta né con le altre.

In contrario, può rilevarsi come del tutto correttamente il rimettente abbia impugnato l'art. 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 153 del 1999,

che permane in vigore con la modifica apportata dal comma 6 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, senza, peraltro, che la modifica stessa incida, in alcun modo, sulla questione di costituzionalità.

Risulta, infatti, inequivocamente, dall'ordinanza di rimessione che la censura del rimettente investe esclusivamente la legittimità del potere di indirizzo riconosciuto dalla norma impugnata all'Autorità di vigilanza ed è evidente l'assoluta irrilevanza a tale riguardo della modifica apportata alla norma impugnata dalla legge n. 448 del 2001.

Nel merito la questione è fondata.

In proposito, occorre muovere dall'assunto che l'art. 2 della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), assegna la materia delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi delle Fondazioni alla disciplina statutaria con l'unica eccezione contemplata alla lettera *h*).

L'art. 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 153 del 1999, nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, pur riproducendo sostanzialmente, quanto ai requisiti di onorabilità e alle ipotesi di incompatibilità, la dizione contenuta nella legge delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e*)» violando, in tal modo, l'art. 2 della legge delega e, quindi, l'art. 76 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente considera-

re che il potere di indirizzo è essenzialmente diverso da quello di controllo di cui è titolare l'Autorità di vigilanza, essendo il primo un potere conformativo dell'attività delle Fondazioni, il secondo un potere di verifica della corrispondenza di tale attività a determinati parametri preventivamente fissati.

S'intende, allora, come una interpretazione per quanto estensiva della delega non possa arrivare a ricomprendere nei compiti di controllo riservati alla Autorità amministrativa e diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera *i*), della legge delega, a verificare il «rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti», quei, diversi e ulteriori, poteri di indirizzo cui fanno riferimento le norme impugnate e che, ripetesi, non trovano alcuna base giustificativa nella legge di delega.

Del resto, come osservato dal rimettente, lo stesso legislatore del 2001, attribuendo all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle norme introdotte dall'art. 11 della legge 448 del 2001, ha, sia pure indirettamente, escluso la esistenza di un generale potere di indirizzo della medesima Autorità.

Le due norme impugnate vanno, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 76 Cost. restando assorbito in tale pronuncia ogni altro profilo di censura sollevato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* la illegittimità costitu-

zionale:

- dell'art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

- dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali»;

- degli artt. 4, comma 1, lettera *g*), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera *e*)» e 10, comma 3, lettera *e*), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);

2) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166

(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA

SENTENZA N. 300
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 11; 17, comma 2; 19, commi 1 e 14; 22, commi 3 e 4; 24, commi 2, 3, 4, 9 e 13; 25, commi 1, 5 e 10; 27, comma 13; 28, commi 1, 5, 6, 8 e 11; 29; 30; 33; 35; 41; 52, commi 10, 14, 17, 20, 39 e 83; 54; 55; 59; 60, comma 1, lettera *d*); 64; 66; 67; 70 e 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22 (primo e secondo ricorso), il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo (terzo e quarto ricorso) 2002 e iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1.1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 28 febbraio (reg. ricorsi n. 10 del 2002), la Regione Marche, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], ha denunciato, tra l'altro, l'art. 11 di detta legge, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Premesse alcune considerazioni di assieme sull'impugnazione proposta, la ricorrente osserva che l'art. 11, nel recare modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), incide sulla disciplina delle Fondazioni «bancarie», in particolare indirizzandone l'attività verso determinati settori («ammessi» e «rilevanti»), dettando regole sulla composizione dell'organo di indirizzo e sulle relative

incompatibilità, disponendo circa le modalità di gestione e la destinazione del patrimonio, introducendo un criterio sulla definizione normativa della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una Fondazione, disponendo altresì circa il c.d. periodo transitorio in rapporto alle previste dimissioni delle partecipazioni di controllo in questione, e circa i poteri di vigilanza.

Questo intervento del legislatore statale, con disposizioni che la Regione ricorrente qualifica come norme di dettaglio, cadrebbe in un ambito materiale, quello delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente delle Regioni, e ciò - precisa la Regione Marche - in quanto in detto ambito dovrebbe ritenersi rientrare, ancor oggi, la disciplina delle Fondazioni medesime in persone giuridiche di diritto privato, del tutto svincolate dalle aziende del settore bancario; una considerazione, questa, desumibile anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha confermato appunto la perdurante «attrazione» delle Fondazioni nell'orbita del settore del credito, non essendosi compiuto il periodo - «transitorio» - di passaggio da una figura all'altra, per la perdurante sottoposizione delle Fondazioni alla vigilanza del Ministro del tesoro (ora, dell'economia e delle finanze), e per il non definitivo compimento della procedura di trasformazione, con la dimissione delle partecipazioni azionarie rilevanti delle Fondazioni nelle società bancarie conferitarie e con la modifica e approvazione dei nuovi statuti degli enti-Fondazioni (sentenze n. 341 e n.

342 del 2001 della Corte costituzionale, in linea con la precedente decisione n. 163 del 1995).

Non essendosi dunque verificate le condizioni della trasformazione, la disciplina delle Fondazioni in parola non può ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», propria dello Stato, ma rientra in una materia di legislazione concorrente, con la conseguenza che allo Stato è affidata solo la determinazione dei principi fondamentali della materia.

Ma le norme censurate contengono disposizioni di dettaglio e puntuali, rivolte *omisso medio* ai destinatari della disciplina, senza lasciare alcuno spazio per il legislatore regionale, e ciò delinea la violazione dell'invocato art. 117, terzo comma, della Costituzione: violazione da reputare sussistente, aggiunge la Regione, anche a voler ammettere in generale la possibilità per lo Stato di dettare disposizioni immediatamente applicabili ma di carattere suppletivo e «cedevoli» a fronte del futuro intervento del legislatore regionale, giacché nel caso specifico le norme impugnate, per il loro tenore letterale, non si prestano comunque a essere derogate o mutate dalle Regioni, sia pure nel quadro dei principi posti dalla legge dello Stato.

Strettamente conseguente alla suddetta censura è la denunciata violazione del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, dedotta in quanto l'art. 11 della legge n. 448 del 2001 riconosce (commi 1 e 14) all'Autorità di vigilanza - attualmente, al Ministro competente - una potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, potestà che pertanto, secondo il nuovo sesto comma dell'art. 117, non può spettare che alla Regione; la censura, conclude la ricorrente, è direttamente connessa alla precedente anche sul piano del contenuto, in quanto i poteri

regolamentari così previsti sono rivolti a modificare o integrare la stessa disciplina primaria contestualmente introdotta (così nel comma 1, quanto ai «settori ammessi»), o a dettare disposizioni attuative di essa: il che conferma che il legislatore nazionale non ha ipotizzato alcuno spazio per l'esercizio di potestà normative delle Regioni.

1.2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce l'infondatezza del ricorso della regione Marche, secondo il duplice argomento (a) della riconducibilità della disciplina alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»), in quanto le Fondazioni siano ancora da ritenere assimilabili agli enti creditizi, come da pronunce della Corte costituzionale menzionate dalla ricorrente, ovvero, alternativamente, (b) del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in quanto le Fondazioni costituiscono «enti pubblici nazionali», secondo quella che è la formula della disposizione costituzionale. In entrambi i casi, rileva l'Avvocatura, si tratta di materia assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato, e ciò abilita quest'ultimo anche a stabilire la potestà regolamentare nella medesima materia, a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2.1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 1 marzo (reg. ricorsi n. 12 del 2002), ha impugnato anch'essa, tra altre norme della legge finanziaria n. 448 del 2001, l'art. 11 di detta legge.

La ricorrente assume che la normativa statale, da un lato, viola la competenza concorrente regionale quanto

alle «casse di risparmio», poiché le Fondazioni «tuttora esercitano attività creditizia e bancaria» (art. 117, terzo comma, della Costituzione), e, dall'altro, lede anche l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, perché i settori «ammessi» nei quali le Fondazioni devono operare rientrano, in larga parte, in ambiti di competenza, concorrente o addirittura esclusiva, del legislatore regionale; allo Stato è dunque precluso di organizzare modalità di esercizio di funzioni che sono suscettibili di disciplina soltanto da parte delle Regioni.

Inoltre, la disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, perché in essa si prevede un potere regolamentare - per l'attuazione della normativa primaria e per la modifica dei settori «ammessi» - affidato all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999), laddove, secondo la Costituzione, la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni, ogni volta che si tratti di materie non ricadenti nella competenza esclusiva dello Stato.

2.2. - Si è costituito nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando le conclusioni della ricorrente, anche in questo caso secondo una duplice prospettazione: (a) le disposizioni hanno la funzione di tutelare il risparmio e si fondano dunque sull'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ovvero (b) anche a voler ascrivere la disciplina a un settore - quello delle casse di risparmio - di legislazione concorrente, il contenuto delle norme impuginate ha comunque il connotato di disposizioni che determinano i principi fondamentali della materia, legittimamente posti da norme statali.

Tali rilievi, prosegue l'Avvocatura, valgono altresì per quanto concerne i «settori ammessi», cioè per i diversi campi di intervento nei quali è dato alle Fondazioni di svolgere la loro attività, che in ogni caso non potrebbero dirsi rientrare in via prevalente in ambiti propri della normazione regionale: ne sono certamente estranei, sottolinea il resistente, gli ambiti della pubblica istruzione in generale, la prevenzione della criminalità, la sicurezza pubblica, la tutela dei beni culturali. E analoga osservazione è dedotta circa la previsione in tema di composizione dell'organo di indirizzo delle Fondazioni, con la quale sono stati posti principi generali finalizzati a evitare prassi distorsive nella gestione delle Fondazioni, mentre le esigenze delle Regioni e degli enti locali possono ricevere sufficiente garanzia nella previsione della presenza, in detti organi, di «una qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», secondo il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001 [sostitutivo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 153 del 1999].

Quanto al potere regolamentare, l'Avvocatura rileva che esso non ha portata generale, ma è circoscritto all'attuazione dell'art. 11 in questione, anche al fine del coordinamento con le restanti disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999, ed è dunque limitato alla materia riservata alla legislazione dello Stato.

3.1. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 11 della legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001, sotto molteplici profili, con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2002).

Premesse alcune notazioni di ordine generale sul «senso» complessivo della legge citata, contraddittorio rispetto alla portata innovativa del riformato Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e sull'estraneità di molte delle disposizioni al contenuto che (secondo la previsione dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978) dovrebbe essere proprio di una legge «finanziaria», la ricorrente censura specificamente l'art. 11 della legge n. 448, in tema di Fondazioni bancarie.

Il presupposto della questione sollevata è che, nonostante sia stabilito che le Fondazioni bancarie assumano personalità giuridica di diritto privato, la legislazione sinora emanata dallo Stato non le ha mai considerate propriamente tali, essendo intervenuta variamente - da ultimo appunto con la disciplina in questione - sia sul piano dell'organizzazione sia sul piano dell'attività di tali enti, ciò che evidentemente non sarebbe stato possibile se le Fondazioni fossero soggetti dotati di piena autonomia privata. La personalità privatistica delle Fondazioni sarebbe quindi piuttosto la determinazione di un regime giuridico degli atti da esse posto in essere che non espressione dell'effettiva qualità dei soggetti, sottoposti a penetranti discipline pubbliche: e ciò, sottolinea la Regione, porterebbe a escludere in radice che la disciplina in questione possa essere ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile».

La legislazione vigente - prosegue la Regione - si fonda invece in larga parte sull'idea di assimilazione delle Fondazioni agli enti creditizi, assimilazione del resto già posta in luce dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 341 del 2001 e n. 163 del 1995), che ha anche chiarito come, una volta cessato il collegamento tra le une e gli altri, le Fondazioni apparirebbero come strutture operanti istituzionalmente in set-

tori di utilità sociale, in massima parte ricadenti nelle competenze legislative regionali.

Sotto questo profilo, la Regione Emilia-Romagna assume che sia la intervenuta modifica della Costituzione (con la attribuzione alle Regioni ordinarie di potestà legislativa concorrente in una materia, quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che è testualmente ripresa da analoga norma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), sia la nuova disciplina dei settori di intervento delle Fondazioni, portano ad anticipare al momento attuale il problema del coordinamento tra la normativa sulle Fondazioni e quella delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, in rapporto alle competenze assegnate alle Regioni e alle Province autonome, proprio secondo quanto prefigurato nella sentenza n. 341 citata.

Le Fondazioni, secondo questa prospettiva, vengono in considerazione sotto due differenti profili: soggettivamente, quali enti ancora in parte assimilati agli enti creditizi e in parte svolgenti compiti di pubblica utilità in determinati settori; obiettivamente, per l'attività in concreto posta in essere, secondo la materia nella quale la medesima attività ricade di volta in volta.

Per il primo aspetto, in quanto enti ancora in parte attratti nell'orbita degli enti creditizi, le Fondazioni rientrano nella competenza legislativa concorrente, secondo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; per il secondo aspetto, esse implicano le competenze delle Regioni ordinarie, in quanto vi ricadano le attività svolte.

Ciò posto, e ricordata l'elencazione dei «settori ammessi» quale contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999, come modificato dall'impugnato art.

11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la ricorrente rileva che la prevista attribuzione della potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza, sia per la modifica dei settori ammessi sia per l'attuazione della legge, contrasta con la Costituzione, che (art. 117, sesto comma) stabilisce che detta potestà spetta allo Stato nelle (sole) materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Anzi, le norme appaiono incostituzionali proprio in quanto, preliminarmente, non riconoscono alle Regioni il ruolo di soggetti di vigilanza, per gli enti che ricadono sotto la loro competenza: un simile riconoscimento, si osserva, riporterebbe ad armonia il sistema, riunificando i poteri normativi in capo al soggetto che ne è costituzionalmente intestatario.

Quanto alle restanti disposizioni dell'art. 11, la Regione ne sostiene l'incostituzionalità, in quanto «non riconoscono la competenza concorrente della regione sia in relazione agli enti di credito di cui all'art. 117, comma terzo, sia in relazione alle materie di attività», e in quanto «non prevedono che in tali ambiti le disposizioni statali vincolino le regioni soltanto quanto ai principi fondamentali».

3.2. - Si è costituito in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso secondo argomentazioni testualmente coincidenti con quelle formulate nell'atto di costituzione nel giudizio introdotto con il sopra citato ricorso della Regione Toscana (reg. ricorsi n. 12 del 2002).

4.1. - La Regione Umbria, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 24 del 2002), ha impugnato, tra l'altro, l'art. 11 della legge n. 448 del

2001, con deduzioni e conclusioni testualmente coincidenti con quelle contenute nel ricorso della Regione Emilia-Romagna (assistita dal medesimo difensore).

4.2. - Nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso, svolgendo rilievi coincidenti con quelli dell'atto di costituzione nei giudizi introdotti con i ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (reg. ricorsi n. 12 del 2002 e n. 23 del 2002).

5.1. - In prossimità dell'udienza, le ricorrenti Regioni Marche, Emilia-Romagna e Umbria hanno depositato memorie a sostegno delle richieste declaratorie di incostituzionalità.

5.2. - La Regione Marche, ricordati i contenuti delle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001 impugnato, ne ribadisce l'incostituzionalità, per esserne oggetto enti che debbono tuttora considerarsi rientranti nell'ambito della materia delle «casse di risparmio» assegnata in via concorrente alle Regioni dal nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione, «fermi restando i dubbi di costituzionalità [...] sullo stesso obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, come previsto dall'originario art. 25 del d.lgs. n. 153 del 1999». Con il supporto di dottrina, poi, nella memoria si ribadisce che le Fondazioni mantengono il loro collegamento genetico e funzionale con le società bancarie, giacché la loro separazione formale rispetto all'esercizio di impresa bancaria attraverso lo scorporo della relativa azienda non toglie che la Fondazione «mantenga ancor oggi la natura di ente creditizio»; ciò, si sottolinea, è conforme alle pronunce n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte, che a loro volta confermano l'analogo enunciato della sen-

tenza n. 163 del 1995, circa la persistenza in corso del processo che condurrà alla riconduzione delle Fondazioni nel settore privato *pleno iure*. Questa «transitorietà», del resto, appare confermata dallo stesso art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che - con norma di interpretazione autentica tra l'altro a sua volta di dubbia costituzionalità, poiché, più che chiarire la portata della normativa sulle Fondazioni oggetto di interpretazione, ne integra i contenuti - comunque afferma che le Fondazioni sono caratterizzate da un regime privatistico del tutto singolare, retto essenzialmente dal criterio per cui le norme comuni del codice civile si applicano solo in via residuale e in quanto compatibili; e ciò, si afferma, è in linea con l'impostazione della legge finanziaria per il 2002, la quale, pur mantenendo la qualificazione privatistica delle Fondazioni, ne ha però «ripubblicizzato» la complessiva disciplina, riconducendo le Fondazioni in discorso a una natura perfino strumentale e di supplenza rispetto all'agire del potere pubblico. Con la conseguenza che l'ordinamento di detti enti, in quanto organismi pubblici, attiene, una volta che essi abbiano carattere non nazionale ma regionale, alla competenza legislativa di essa ricorrente.

Pertanto, se la disciplina delle Fondazioni non può essere ricompresa nella materia dell'«ordinamento civile», ma attiene alla materia «casse di risparmio», essendo in definitiva le Fondazioni ancor oggi qualificabili come «enti creditizi», la normativa impugnata, che reca norme di dettaglio e non principi e che prevede inoltre un ambito delimitato di attività delle Fondazioni (i «settori ammessi»), risulta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Corollario dell'impostazione sopra detta sarebbe poi la necessaria attribuzione della potestà di disciplinare le attività svolte dagli enti in questione in capo alle Regioni, queste - non lo Stato - essendo abilitate a regolare i settori di intervento delle Fondazioni; settori i quali sono a loro volta strettamente connessi e talvolta in pratica coincidono con il catalogo costituzionale delle competenze regionali. Con l'ulteriore conseguenza che anche i poteri di vigilanza dovrebbero essere assegnati alle competenti Regioni, secondo un disegno complessivo che porterebbe le Fondazioni a svolgere un ruolo di «servizi alla persona» proprio delle amministrazioni locali, in una sorta di loro finalizzazione pubblicistica.

Nella memoria si insiste poi sul fatto che la normativa impugnata non potrebbe essere reputata indenne da censure neppure a volere impostare la soluzione sul piano della loro «cedevolezza», non essendo lasciato alcuno spazio al legislatore regionale che volesse apportare modifiche o deroghe al sistema che esse definiscono.

Infine, la difesa della ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, poiché i poteri regolamentari che la normativa affida ad autorità ministeriali potrebbero dirsi validamente sorretti solo se la materia rientrasse tra quelle attribuite allo Stato in via esclusiva, il che - secondo quanto sopra detto - non può essere affermato.

5.3. - La Regione Emilia-Romagna, nel contestare le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, premette una serie di considerazioni più generali, legate alla contemporanea pendenza di questioni di costituzionalità in via incidentale sollevate, sulla medesima disciplina, dal TAR del Lazio, sulla base però di premesse antitetiche a quelle che la Regione fa

valere con il ricorso in esame. Secondo il giudice amministrativo, infatti, il riconoscimento alle Fondazioni di una «piena autonomia statutaria e gestionale» (art. 2 del d.lgs. n. 153 del 1999) assumerebbe il carattere di un principio-guida, alla cui stregua valutare la normativa di dettaglio, la quale, in questa ottica, avrebbe «tradito» il carattere delle Fondazioni. Ma così argomentando, rileva la Regione, si assume impropriamente una norma di legge ordinaria, cioè l'art. 2 del d.lgs. n. 153, a parametro interposto ai fini del sindacato di costituzionalità, il quale invece deve essere esercitato solo tenendo presenti le norme costituzionali, non leggi ordinarie (come anche il decreto-legge n. 63 del 2002 che parla di un regime «privatistico», ancorché speciale). Il legislatore non ha tratto dal nulla gli enti-Fondazioni come persone giuridiche private: esso ha solo nuovamente disciplinato gli «enti pubblici conferenti», i quali a loro volta discendevano da una serie di operazioni di trasformazione degli enti pubblici creditizi presi in considerazione dalla riforma del 1990: le Fondazioni, dunque, non sono entità create dalla legge utilizzando patrimoni privati, ma sono il portato di scelte legislative di modificazione del regime giuridico di preesistenti enti pubblici, il che rende pienamente legittimo che la legge regoli i fini, l'organizzazione e l'utilizzazione del patrimonio di queste strutture, appunto per la loro derivazione da enti di natura pubblicistica. Ciò - si aggiunge - è coerente con una visione sostanziale del problema, come del resto su una valutazione di sostanza si fondano, da un lato, la giurisprudenza costituzionale - così, nella questione della natura delle IPAB (sentenza n. 396 del 1988) - e, dall'altro, la normativa comunitaria - nella definizione

di «organismo di diritto pubblico» ai fini della disciplina degli appalti pubblici -.

La ricorrente sostiene dunque (a) che le Fondazioni non costituiscono veri soggetti di autonomia privata a pieno titolo, (b) che il giudizio rimesso alla Corte deve svolgersi non già secondo il riparto di competenze vigente al tempo dell'emanazione del testo originario del d.lgs. n. 153, bensì secondo il quadro costituzionale delineato dal nuovo Titolo V, vigente al tempo della legge oggetto della odierna questione, e (c) che non potrebbe ammettersi un intervento normativo come quello censurato neppure attraverso la giustificazione della «cedevolezza», mancando comunque il titolo dell'intervento statale in materia.

Su queste premesse, la Regione Emilia-Romagna passa a contraddire le singole argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato: 1) quanto al preteso fondamento costituzionale della disciplina nella funzione di «tutela del risparmio» in generale (art. 117, secondo comma), la Regione osserva che nessuna delle disposizioni impugnate concerne questo obiettivo; 2) quanto alla asserita connotazione di normativa di principio, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale circa il perdurante periodo «transitorio» (sentenza n. 341 del 2001), che equivale ad assimilare tuttora, e fino al completamento del processo di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche «conferitarie», le Fondazioni a enti creditizi, precisamente alle preesistenti casse di risparmio dalle quali esse hanno tratto origine: con la conseguenza perciò che nella materia omonima *ex art. 117, terzo comma, della Costituzione* rientrano necessariamente, oltre alle «aziende di credito a carattere regionale» ivi testualmente menzionate,

altresi le corrispondenti Fondazioni bancarie, e che lo Stato è abilitato a porre esclusivamente disposizioni di principio, mentre le norme impugnate rivestono evidentemente carattere di estremo dettaglio e regolano l'intera materia senza lasciare alcun margine per diverse determinazioni da parte delle Regioni; 3) quanto all'argomento che le esigenze delle Regioni sarebbero comunque garantite dalla previsione, nell'organo di indirizzo delle Fondazioni, di una «prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione», secondo il disposto dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 impugnata, la ricorrente sottolinea che qui non è in gioco il grado di «soddisfazione» che alle Regioni può derivare da un rappresentanza nell'organo di indirizzo, ma il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, che comprendono anche la disciplina della composizione degli enti in questione; non senza ribadire che le attività alle quali per legge le Fondazioni sono deputate rientrano in larghissima misura nelle competenze, di natura concorrente ovvero residuale, delle Regioni stesse, cosicché l'argomento dell'Avvocatura circa l'attribuzione allo Stato di alcuni settori materiali di attività delle Fondazioni, ad esempio l'istruzione, se per un verso non è pertinente, per un altro non muta comunque le conclusioni raggiunte circa il collegamento tra campo d'azione degli enti e competenze regionali, collegamento che era stato del resto già prefigurato nella citata sentenza n. 341 del 2001; 4) quanto al potere regolamentare assegnato all'Autorità di vigilanza, esso lede direttamente il disposto del sesto comma dell'invocato art. 117 della Costituzione, che in tanto lo ammetterebbe in quanto fosse ravvi-

sabile un ambito di legislazione statale esclusiva, il che non è sostenibile; 5) quanto infine al potere di vigilanza, dopo l'attribuzione alle Regioni della competenza concorrente su «casse di risparmio [e] aziende di credito a carattere regionale», nel perdurante periodo transitorio, in cui le Fondazioni sono attratte nell'ambito del settore creditizio, i compiti di vigilanza avrebbero dovuto essere corrispondentemente attribuiti alle Regioni, in rapporto di naturale consecuzione con la spettanza della potestà regolamentare, che si collega al potere di «allocare le funzioni amministrative, alle quali si collega *naturaliter* la potestà regolamentare».

5.4. - La Regione Umbria, infine, ha depositato anch'essa una memoria, di contenuto identico a quello dell'atto della Regione Emilia-Romagna, data la comune rappresentanza e difesa in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], contestano tra l'altro l'art. 11 di tale legge (*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di Fondazioni*). Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di costituzionalità indicata viene separata da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

2. - L'articolo di legge in questione incide su numerosi aspetti della disciplina delle Fondazioni di origine bancaria, in particolare in tema di: campi

materiali di intervento (i settori «ammessi» e «rilevanti»); regole di composizione dell'organo di indirizzo; cause di incompatibilità; modalità di gestione e destinazione del patrimonio; definizione della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una Fondazione; «periodo transitorio», in relazione alle prescritte dimissioni delle partecipazioni di controllo in società bancarie; poteri di vigilanza; adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative e ricostituzione degli organi delle Fondazioni conseguenti alle modifiche statutarie.

Con argomenti sostanzialmente analoghi, tutte le Regioni ricorrenti sostengono che le disposizioni della legge statale impugnata intervengono con norme di dettaglio in una materia - quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale» - che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale. La competenza legislativa regionale in materia di Fondazioni di origine bancaria, ad avviso delle ricorrenti, discenderebbe altresì dalla circostanza che tali Fondazioni sono chiamate dalla legge a operare in settori materiali affidati costituzionalmente alla cura della legislazione regionale (concorrente, o, per la sola Regione Toscana, esclusiva, secondo l'art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Una particolare censura è poi rivolta ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, i quali riconoscono all'Autorità di vigilanza - attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze - una potestà regolamentare che, operando, in ipotesi, in materia di legislazione regionale, violerebbe la riserva di potestà regolamentare disposta dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione a favore delle Regioni in tutte le materie non di competenza legislativa

esclusiva dello Stato.

3. - Data la loro sostanziale identità, i quattro ricorsi, per la parte attinente all'art. 11 della legge n. 448 del 2001, possono riunirsi per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. - I ricorsi in esame non sono fondati.

5. - Tutte le censure si basano sul presupposto che le Fondazioni di origine bancaria siano tuttora soggetti caratterizzati dall'appartenenza all'organizzazione del credito e del risparmio. Tale presupposto non è oggi più sostenibile, tenuto conto degli sviluppi della legislazione in materia a partire dal 1990.

La legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), e il successivo decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), hanno dato avvio a una profonda trasformazione e riorganizzazione del settore bancario, anche attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. Nelle sue linee generali, il procedimento giuridico previsto si è basato (a) sul cosiddetto «scorporo» della azienda bancaria dagli originari enti creditizi; (b) sulla scissione di questi ultimi in due soggetti: gli «enti conferenti» e le «società per azioni conferitarie» e (c) sul «conferimento» dell'azienda bancaria alla società per azioni conferitaria da parte dell'ente conferente. A quest'ultimo, una volta operato il conferimento, era affidata (1) la gestione del pacchetto azionario, da esso detenuto nella società conferitaria, oltre (2) all'azione - tradizionale per le Casse di risparmio - nel campo della promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.

Questa procedura, che ha attivato una fase di trasformazione degli enti pubblici creditizi condotta essenzialmente dall'interno di essi, senza intromissioni nel capitale prima degli enti bancari e poi delle società bancarie, ha comportato, in un primo momento, uno stretto legame sostanziale tra «soggetti conferenti» e «soggetti conferitari», pur distinti giuridicamente. Sebbene gli enti conferenti dovessero - soprattutto per la caratterizzazione ricevuta con l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990 - concentrare le proprie risorse nel perseguimento dei fini di interesse pubblico e utilità sociale stabiliti nei loro statuti, e non potessero esercitare direttamente l'impresa bancaria, essi erano principalmente i titolari del capitale della società per azioni conferitaria, potendo mantenere la partecipazione di controllo, in vista peraltro delle operazioni di ristrutturazione del capitale e di dismissione di partecipazioni, attraverso le procedure degli articoli 1-7 del decreto legislativo. Era prevista, sia pure transitoriamente, una «continuità operativa» tra i due soggetti [art. 12, comma 1, lettera c)], assicurata dalla previsione nello statuto dell'ente conferente della nomina di membri del suo comitato di gestione (o equivalente) nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della società stessa. Agli enti conferenti, aventi capacità di diritto pubblico e di diritto privato, si continuavano ad applicare le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (in particolare, la nomina governativa del presidente e del vicepresidente). Su tali enti veniva mantenuta la preesistente vigilanza del Ministro del tesoro, prevista per gli

enti pubblici creditizi. Al Ministro, inoltre, dovevano essere sottoposte, per l'approvazione, le modifiche degli statuti. Riassuntivamente e coerentemente, il Titolo III del decreto legislativo n. 356 poteva essere intestato agli «enti pubblici conferenti» che, come questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 163 del 1995, potevano considerarsi quali elementi costitutivi del sistema creditizio allora esistente.

Al processo di separazione fu dato impulso con norme dettate e prescrizioni impartite nel 1994, volte a promuovere le procedure di dismissione di partecipazioni degli enti pubblici conferenti nelle società per azioni conferitarie: il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e la direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti). Quest'ultimo provvedimento in particolare, adottato nell'ambito del potere di vigilanza governativa sugli enti conferenti, mirava al duplice e connesso scopo di concentrarne l'attività nel perseguimento delle finalità a essi assegnate nei settori di intervento di interesse e utilità sociale e, correlativamente, restando esclusa la gestione della società conferitaria, di ridurre progressivamente la partecipazione detenuta in quest'ultima, tramite dismissioni destinate a ridurne la consistenza a non più del cinquanta per cento

del proprio patrimonio, nei cinque anni successivi.

Con la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), e il conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), la trasformazione della natura giuridica degli originari enti conferenti può dirsi normativamente realizzata. Essi - quali enti pubblici gestori della partecipazione al capitale delle società conferitarie - cessano di esistere come tali, dal momento dell'approvazione, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 153 [art. 2, comma 1, lettera l), della legge n. 461], delle modifiche statutarie rese necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni e vengono trasformati in «Fondazioni», «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale» che «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» (art. 2 del d. lgs. n. 153 del 1999). Il patrimonio delle Fondazioni è espressamente vincolato agli scopi statuari (art. 5, comma 1, dello stesso decreto).

A tali soggetti, costituiti in Fondazioni disciplinate da norme specifiche, è espressamente precluso l'esercizio di funzioni creditizie ed è altresì esclusa

qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali ai propri fini statuari (oltre che delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991) (art. 3, comma 2). Salvo quindi che in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, in tutte le altre ipotesi, comprendenti dunque anche le società bancarie conferitarie, sono vietate le partecipazioni di controllo (art. 6, comma 1). Pertanto, le Fondazioni, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153, non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle anzidette, né conservarle, ove già detenute nelle società stesse (art. 6, comma 4). Quanto alla detenzione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, l'art. 25, con norma transitoria stabilita «ai fini della loro dismissione», prevedeva peraltro un periodo di tolleranza di quattro anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo. Ove il quadriennio fosse decorso inutilmente, il menzionato art. 25 disponeva che le dismissioni, comunque obbligatorie, potessero avvenire in un ulteriore periodo di non oltre due anni, con la perdita, tuttavia, delle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3.

Alla suddetta trasformazione giuridica della natura dell'ente, alla destinazione delle sue attività a scopi esclusivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con la totale separazione funzionale dall'attività creditizia, e al divieto di partecipazioni di controllo nel capitale di società esercenti l'attività bancaria, si accompagna infine un rigoroso regime di incompatibilità tra cariche, rispettivamente,

nella Fondazione e nella società bancaria conferitaria [art. 4, comma 1, lettera g), e comma 3].

6.1. - Il quadro normativo testé delineato mostra con evidenza che le Fondazioni sorte dalla trasformazione degli originari enti pubblici conferenti (solo impropriamente indicate, nel linguaggio comune e non in quello del legislatore, con l'espressione «Fondazioni bancarie»), secondo la legislazione vigente, non sono più - a differenza degli originari «enti pubblici conferenti» - elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio, al quale è riconducibile la competenza legislativa che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'evoluzione legislativa ha spezzato quel «vincolo genetico e funzionale», di cui parlano le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante. Con questa trasformazione, muta la collocazione nel riparto materiale delle competenze legislative tracciato dall'art. 117 della Costituzione. Né le disposizioni legislative impugnate, che pure modificano per aspetti rilevanti il decreto legislativo n. 153 del 1999, sono tali da ricondurre le Fondazioni all'ordinamento al quale appartenevano gli enti pubblici conferenti.

Tanto basta per escludere la fondatezza della pretesa delle quattro Regioni ricorrenti, di vedere annullate

le impugnate disposizioni della legge dello Stato in materia di Fondazioni di origine bancaria, in conseguenza della competenza legislativa concorrente loro riconosciuta relativamente alle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'art. 11 della legge n. 448 del 2001 opera infatti non in questa materia ma in quella dell'«ordinamento civile», comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6.2. - Da questa considerazione discende altresì l'infondatezza della censura mossa specificamente ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, nella parte in cui riconoscono potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza. Una volta ricondotta la disciplina in esame a una materia compresa nel secondo comma dell'art. 117, cade la possibilità per le Regioni di argomentare la propria competenza regolamentare, esistente, secondo il sesto comma dello stesso art. 117, nelle materie diverse da quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con il medesimo ordine di considerazioni, il Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, 1° luglio 2002), del resto, ha riconosciuto la legittimità e definito i limiti del potere regolamentare previsto dall'impugnato comma 14 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001.

6.3. - È bensì vero che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul potere di vigilanza sugli enti che avevano effettuato il conferimento dell'azienda bancaria alla società per azioni, in giudizi promossi da Regioni ad autonomia speciale anche in base a norme statutarie corrispondenti a quella costituzionale invocata nel presente giudizio,

con le già ricordate sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 ha riconosciuto, in relazione al momento in cui esse sono state pronunciate, la perdurante qualificazione quali enti creditizi di tali soggetti. Le Regioni ricorrenti non mancano perciò di appoggiare le proprie argomentazioni su queste recenti pronunce costituzionali.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, secondo le citate pronunce, la qualificazione di ente creditizio è stata ritenuta plausibile, in base al mancato venir meno, in concreto, del vincolo genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, vincolo nel quale si è ritenuto trovare giustificazione la vigilanza transitoriamente attribuita dalla legge [fino alla istituzione della autorità di controllo sulle persone giuridiche e anche successivamente, finché perduri la partecipazione di controllo in società bancarie, secondo la previsione dell'art. 2, comma 1, lettera i), della legge n. 461 del 1998] al Ministro del tesoro. La Corte ha ritenuto che la perdita di tale qualificazione fosse destinata a verificarsi solo al compimento della trasformazione, con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite [oltre che - si aggiungeva in quella circostanza - con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione, già realizzatisi nella generalità dei casi, a norma della lettera l) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 461 del 1998], con la conseguenza che il potere di vigilanza, in forza delle disposizioni statutarie che attribuiscono alle Regioni ad autonomia speciale competenza in materia di enti creditizi, dovesse essere riconosciuto alle Regioni stesse.

Senonché il valore di queste consi-

derazioni, dettate in relazione alla spettanza del potere di vigilanza, non può proiettarsi oltre la fase ordinaria di ristrutturazione degli enti conferenti - Fondazioni di origine bancaria. Le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 cadono nel mezzo del quadriennio previsto dall'art. 25 del d. lgs. n. 153 come periodo normale per l'adeguamento, cui poteva seguire un biennio supplementare, nel caso di mancata dismissione delle partecipazioni nel periodo ordinario, peraltro sanzionata, come già rilevato, dalla perdita dei benefici tributari previsti viceversa per gli enti che avessero operato tempestivamente.

Nel momento presente, in cui il quadriennio si è compiuto, non c'è ragione per ritenere ulteriormente perdurante l'originaria qualificazione degli enti conferenti, quali elementi del sistema del credito e del risparmio, anche perché, a ritenere il contrario, si determinerebbe la conseguenza di rimettere ad adempimenti concreti dei singoli enti la piena e generale operatività della riforma realizzata dalla legge; con l'assurdo ulteriore effetto che la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni verrebbe a determinarsi non in generale, ma in relazione all'effettivo rapporto di partecipazione al capitale della società bancaria in cui ogni ente si trovasse e finirebbe per dipendere non dalla legge ma dagli adempimenti concreti, attuativi della legge, rimessi all'iniziativa degli enti stessi.

Nella specie, si è di fronte a una fase di transizione il cui completamento è rimesso all'attuazione delle prescrizioni legislative che è demandata all'attività degli enti di origine bancaria, sotto la vigilanza ministeriale. Ma a questa Corte spetta il giudizio di legittimità costituzionale della legge, indipendentemente dagli atti concreti di applicazione della legge medesima. Essa non

può trascurare la circostanza che il termine previsto per l'adeguamento è ormai decorso (e, si può aggiungere, da quanto risulta in fatto, rispettato da parte della grande maggioranza degli enti interessati).

A differenza di quanto ebbe a decidere nel 2001, la Corte oggi non può dunque non dare rilievo alla conclusione del periodo ordinario assegnato agli enti per gli adempimenti conseguenti alla decisione legislativa di separare gli enti medesimi dal sistema creditizio, ancorché il legislatore stesso abbia previsto proroghe per far fronte a situazioni particolari (si vedano il comma 1-*bis* dell'art. 25 del d. lgs. n. 153, introdotto dal comma 13 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001; il comma 3-*bis* del medesimo articolo, introdotto dall'art. 80, comma 20, lettera *b*), della legge n. 289 del 2002; e, da ultimo, le modifiche apportate ai commi 1 e 3-*bis* dello stesso articolo 25, a opera del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212).

Ciò che conta ormai, in definitiva, ai fini della determinazione della portata da assegnare al riparto delle competenze legislative delineato nell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, è la qualificazione degli enti in questione quali Fondazioni-persone giuridiche private, data dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999, più volte citato, indipendentemente dall'eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per ragioni particolari, accanto all'esercizio prioritario delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti.

7. - Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria fanno altresì vale-

re, a favore della propria competenza legislativa, l'indiscutibile circostanza che le Fondazioni di origine bancaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 153, tanto nella versione originaria quanto in quella modificata dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, operano per scopi di utilità sociale in materie, relativamente a molte delle quali esiste competenza legislativa regionale, alla stregua del terzo e del quarto comma dell'art. 117. Da questa constatazione viene tratta la conseguenza che al legislatore statale sarebbe precluso organizzare le modalità di esercizio delle funzioni in questione. Le Fondazioni, che vengono così ritenute essere modalità organizzative di esercizio di queste ultime, rientrerebbero perciò nell'ambito della competenza delle leggi regionali, almeno per le materie che a tale competenza sono riconducibili.

Questo modo di ragionare presuppone che le Fondazioni di origine bancaria e le loro attività rientrino in una nozione, per quanto lata sia, di pubblica amministrazione in senso soggettivo e oggettivo. Dopo il d. lgs. n. 153, questo presupposto non è più sostenibile. La loro definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; il riconoscimento del carattere dell'utilità sociale agli scopi da esse perseguiti; la precisazione, contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 461 del 1998, che, quali che siano le attività effettivamente svolte dalle Fondazioni, «restano fermi compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni», innanzitutto agli enti pubblici, collocano - anche in considerazione di quanto dispone ora l'art. 118, quarto comma, della Costituzione - le Fondazioni di origine

bancaria tra i soggetti dell'organizzazione delle «libertà sociali» (sentenza n. 50 del 1998), non delle funzioni pubbliche, ancorché entro limiti e controlli compatibili con tale loro carattere. Non è dunque possibile invocare le funzioni attribuite alla competenza delle Regioni per rivendicare a esse il potere di ingerenza nell'organizzazione di soggetti che appartengono a un ambito diverso da quello pubblicitico che è il loro.

Ciò non toglie, naturalmente, che nei confronti dell'attività delle Fondazioni di origine bancaria, come di quella di qualunque altro soggetto dell'«ordinamento civile», valgano anche le norme regionali, emanate nell'ambito delle proprie competenze per disciplinare i diversi settori dell'attività nei quali queste istituzioni, secondo i propri statuti, operano.

8. - Per queste considerazioni, tutte le censure mosse all'art. 11 della legge n. 448 del 2001 dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi in epigrafe devono essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede

della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA

COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.08.2002
C (2002) 3118 def.

**DECISIONE DELLA
COMMISSIONE
del 22.08.2002
RELATIVA ALLE
MISURE FISCALI PER LE
FONDAZIONI BANCARIE
cui l'Italia ha dato esecuzione**

C 54/b/2000 (ex NN 70/2000)
(Il testo in lingua italiana
è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

**LA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, dopo aver invitato gli interessati, conformemente a detto articolo, a presentare osservazioni e viste le osservazioni trasmesse¹,

considerando quanto segue:

I. Procedimento

1. Con lettera del 24 marzo 1999 la Commissione, dopo aver ricevuto un'interrogazione parlamentare in argomento, ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni per valutare la portata e gli effetti della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (in prosieguo "legge 461/98"). Con lettere datate 24 giugno e 2 luglio 1999 le autorità italiane hanno fornito alla Commissione informazioni sulla legge succitata e sul conseguente decreto legislativo

17 maggio 1999, n. 153 (in prosieguo "decreto 153/99"). Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione, con lettera del 23 marzo 2000, ha avvisato le autorità italiane che la legge e il decreto succitati potevano contenere elementi di aiuto e le ha invitate a non dare esecuzione alle misure di cui trattasi. Con lettera del 12 aprile 2000 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver sospeso l'applicazione delle misure. Ulteriori informazioni sono state fornite alla Commissione con lettera del 14 giugno 2000.

2. Con lettera del 25 ottobre 2000 la Commissione ha informato il governo italiano della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.

3. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*². La Commissione ha invitato gli interessati a presentare eventuali osservazioni sulle misure di cui trattasi.

4. La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati, che il 18 giugno 2001 ha trasmesso alle autorità italiane fornendo loro l'occasione di replicare. Le osservazioni delle autorità italiane sono pervenute con lettera del 25 luglio 2001.

II. Descrizione dettagliata dell'aiuto

5. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono le seguenti agevolazioni fiscali a beneficio delle Fondazioni bancarie:

(1) Le Fondazioni che adeguano gli statuti alle disposizioni del decreto si

¹) GU, C 44 del 10.2.2001, pag. 2.

²) Cfr. nota 1.

considerano enti non commerciali (articolo 12, comma 1 del decreto 153/99). Dette Fondazioni beneficiano quindi della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 per gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati (articolo 12, comma 2 del decreto 153/99).

(2) Le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in società bancarie non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) o dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), se il trasferimento è effettuato dalle Fondazioni o dalle società alle quali le fondazioni hanno conferito le loro partecipazioni ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Questa misura si applica se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del decreto (articolo 13 del decreto 153/99).

(3) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali beni e partecipazioni non strumentali all'attività bancaria, conferiti a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocessi all'ente conferente. Applicazione in misura fissa di determinate imposte indirette (articolo 16, commi 4, 5 e 6 ed articolo 17 del decreto 153/99).

(4) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia conferite a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocesse all'ente conferente (articolo 27, comma 2 del decreto 153/99).

6. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono agevolazioni fiscali anche per le operazioni di fusione e ristrutturazione di banche. Le

misure di cui sono beneficiarie le banche sono oggetto della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 relativa al caso C 54/A/2000/CE.

7. Le banche italiane di proprietà dello Stato che non avevano la forma di società per azioni sono state gradualmente trasformate - obbligatoriamente nel 1993 - in società per azioni. Le loro azioni sono state o collocate sul mercato, o assegnate ad enti senza scopo di lucro, o denominati "Fondazioni bancarie". Le misure di cui al punto 5, numero (2), definiscono le condizioni alle quali le Fondazioni possono trasferire, entro un periodo di quattro anni, le partecipazioni da esse ancora detenute in società bancarie. Le Fondazioni sono tenute a rinunciare, alla fine, al controllo delle banche commerciali.

8. La legge 30 luglio 1990, n. 218 ha definito un apposito regime tributario per le operazioni con le quali le Fondazioni bancarie che detenevano la proprietà o il controllo delle società bancarie nuovamente costituite conferivano determinati cespiti alle banche. Le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) hanno per oggetto i medesimi cespiti e definiscono le condizioni alle quali essi possono essere retrocessi alle Fondazioni bancarie.

9. La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali conferite dalla legge 461/98 e dal decreto 153/99 alle Fondazioni bancarie potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato per i seguenti motivi:

- La legge 461/98 e il decreto 153/99 stabiliscono agevolazioni fiscali esclusivamente a favore delle Fondazioni bancarie. Si tratta di una misura selettiva che conferisce un vantaggio economico attraverso la rinuncia ad entrate fiscali, ossia mediante risorse statali.

- Benché le Fondazioni bancarie siano enti senza scopo di lucro, vincolati a scopi sociali indicati dalla legge,

che non possono trasferire i vantaggi fiscali ai loro soci o ad altri soggetti, esse possono comunque configurarsi come soggetti economici che esercitano un'attività in settori commerciali ed è quindi possibile che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.

- Poiché possono continuare a detenere partecipazioni in banche o diventare azioniste di altre imprese, le Fondazioni operano nel mercato della proprietà e del controllo di imprese. L'aiuto potrebbe quindi provocare distorsioni su tale mercato. Inoltre, non si può escludere che le agevolazioni fiscali si traducano in un vantaggio per le banche e le imprese nelle quali le Fondazioni detengono una partecipazione. Ciò costituirebbe un aiuto di Stato destinato alle imprese in questione, in particolare quando le Fondazioni di cui trattasi sono soggette all'influenza delle autorità pubbliche, provocando quindi distorsioni sui mercati nei quali esse operano.

- Le autorità italiane affermano che le agevolazioni fiscali sono subordinate alla decisione delle Fondazioni di cedere il controllo della società bancaria che detengono. Questa misura è atta ad agevolare il processo di privatizzazione, che è nell'interesse generale. Tuttavia si può sostenere, come ha fatto l'autorità competente italiana, ossia, l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato*, che la definizione di controllo contenuta nell'articolo 6 del decreto 153/99 è troppo restrittiva e consentirà alle Fondazioni di conservare il controllo di fatto delle rispettive società bancarie. Una definizione più ampia di "controllo", quale quella contenuta nella legge bancaria, sarebbe maggiormente in linea con l'interesse generale.

Per questi motivi, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

III. Osservazioni degli interessati

10. La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni dai beneficiari delle misure, che riprendono in gran parte le argomentazioni addotte dalle autorità italiane.

11. Si osserva che se il problema è quello della distorsione del mercato del controllo delle imprese, allora dovrebbero essere rimessi in discussione tutti i regimi fiscali differenziati di cui beneficiano differenti categorie di investitori, compresi altri enti senza scopo di lucro.

12. Si aggiunge che le agevolazioni fiscali sono intese a compensare l'effetto di una politica che ha imposto alle Fondazioni una radicale modifica del loro statuto, il ritiro dall'attività bancaria e la vendita delle partecipazioni di controllo in società esercitanti attività commerciali.

13. Le agevolazioni fiscali concesse alle Fondazioni non possono essere trasferite in alcun modo alle banche conferitarie o ad imprese commerciali, ma hanno unicamente l'effetto di accrescere le risorse che le Fondazioni possono destinare al perseguimento dei loro scopi sociali. Di conseguenza, i vantaggi in questione non falsano la concorrenza.

14. Per quanto riguarda l'aliquota ridotta dell'IRPEG, si tratta di un'agevolazione fiscale di natura simile a quelle di cui le associazioni e Fondazioni beneficiano assai comunemente negli Stati membri.

15. Nella contestata ipotesi che le misure costituissero un aiuto, si tratterebbe di un aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Dai dati sull'attività delle Fondazioni nel 1998, risulta che il 56% di tale attività è rivolta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali ed ambientali. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi settori in cui le Fondazioni

hanno il diritto e l'obbligo di operare.

16. Si rileva inoltre che la Commissione non ha contestato la legge 30 luglio 1990, n. 218, che stabiliva agevolazioni analoghe. La Commissione era consapevole del contenuto della legge 218/90, avendo dovuto prenderla in considerazione - sia pure indirettamente - nei casi di aiuti a Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa³. Se le misure contenute nel decreto 159/99 dovessero essere considerate aiuti incompatibili, sarebbe violato il principio della parità di trattamento. La Corte di giustizia ha statuito che: *“perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo”*⁴. Ciò si verificherebbe se il decreto 159/99 fosse valutato in modo diverso dalla legge 218/90.

17. Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia dichiarato incompatibile la legge 218/90 ha creato un legittimo affidamento dei beneficiari per cui, anche se l'aiuto fosse giudicato incompatibile, dovrebbe esserne escluso il recupero.

IV. Osservazioni dell'Italia

18. Nella sua risposta all'avvio del

procedimento, il governo italiano ha replicato che le Fondazioni bancarie non possono essere considerate “imprese” ai fini delle regole di concorrenza. Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (“decreto 356/90”) ha stabilito precisi limiti all'attività delle Fondazioni, che devono agire nell'interesse pubblico, perseguire scopi di utilità sociale e operare solo in settori ben precisati. Il decreto 356/90 imponeva inoltre alle Fondazioni di gestire le loro partecipazioni nelle banche come un investimento puramente finanziario. La Corte di giustizia ha statuito che la mera acquisizione e detenzione di titoli societari non deve essere considerata come un'attività economica⁵.

19. Il decreto 153/99 conferma questo orientamento. L'articolo 1, lettera d), indica i settori (*“settori rilevanti”*) nei quali le Fondazioni possono operare: i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. L'articolo 6, comma 1, specifica che le Fondazioni possono controllare o gestire direttamente solo imprese che operano nei settori rilevanti (*“imprese strumentali”*). L'articolo 3, comma 2, vieta alle Fondazioni di finanziare, direttamente o indirettamente, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali. Le

³⁾ Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore del Banco di Napoli, caso C 40/96, GU C 328 dell'1.11.1996, pag. 23. Decisione 99/288/CE della Commissione del 29.7.1998, GU L 116 del 4.5.1999, pag. 5. Decisione 00/600/CE della Commissione del 10.11.1999, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.

⁴⁾ Sentenza della Corte del 15 gennaio 1985 nella causa 250/83, *Finsider/Commissione*, Racc. 131, punto 8.

⁵⁾ Sentenza della Corte del 6 febbraio 1997 nella causa C-80/95, *Harnas & Helm CV/Staatssecretaris van Fmancien*, Racc. I-0745, punto 15.

imprese strumentali devono avere un campo d'attività e uno scopo sociale coerenti con quelli della Fondazione e non possono seguire una politica puramente "commerciale".

20. Di fatto, le Fondazioni possono solo finanziare o perseguire attività di utilità sociale; esse sono tenute a devolvere a tali attività non meno del 50% del loro reddito annuo. Le autorità italiane si richiamano alla sentenza della Corte nella causa *Poucet e Pistre* in cui si afferma che: "*Le casse malattia e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda infatti sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall'importo dei contributi. Ne consegue che detta attività non è un'attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato*"⁶. Secondo le autorità italiane, considerazioni analoghe dovrebbero valere per le Fondazioni.

21. Le Fondazioni non possono essere considerate imprese per il fatto di detenere partecipazioni in banche. Il decreto 153/99 obbliga le Fondazioni a rinunciare al controllo entro un periodo di quattro anni. La nozione di controllo è più ampia di quella definita nel codice civile in quanto contempla anche il controllo esercitato attraverso accordi stipulati con altri soci. È anche più ampia di quella utilizzata nella direttiva 80/723/CEE della Commis-

sione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche⁷. Inoltre, il decreto 153/99 stabilisce che l'incarico di amministratore della Fondazione è incompatibile con l'incarico di amministratore della banca conferitaria.

22. Come le Fondazioni, neppure le "imprese strumentali" possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto devono operare esclusivamente nei settori rilevanti e per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione.

23. La misura di cui al punto 5, numero (1), non rappresenta una deroga alla normativa fiscale generale, ma conferma semplicemente l'applicazione alle Fondazioni di una disposizione generale del diritto tributario italiano. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 concede una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche a tutti gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati.

24. Dal canto loro le misure di cui al punto 5, numero (2), non conferiscono alle Fondazioni un vantaggio, ma si limitano ad impedire che esse vengano ulteriormente penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso. Infatti, le eventuali plusvalenze non deriverebbero da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge: l'applicazione delle normali regole fiscali non sarebbe giustificata.

25. Le misure di cui al punto 5,

⁶) Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. I-4013, punti 18 e 19.

⁷) GU L 195, del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193, del 29.7.2000, pag. 75).

numeri (3) e (4), riguardano beni e partecipazioni in attività strumentali trasferiti alle banche ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Al momento della trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni detenute da Fondazioni bancarie, gli operatori hanno trasferito tali cespiti alle banche anziché alle Fondazioni al fine di evitare la tassazione sulla rivalutazione delle attività. Nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, l'opzione di trasferirle alle Fondazioni non era neppure praticabile. A norma della legge 7 marzo 1938, n. 141, le Fondazioni di nuova costituzione non facevano parte degli enti ammessi ad essere azionisti della Banca d'Italia. Il decreto 153/99 ha modificato tali norme ed ha consentito alle Fondazioni di detenere azioni della Banca d'Italia.

26. Secondo le autorità italiane le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) non comportano l'uso di risorse pubbliche. L'agevolazione fiscale non è automatica, bensì subordinata al compimento di operazioni specifiche. Se fossero state gravate da un onere fiscale, tali operazioni non sarebbero probabilmente state compiute.

27. Si sostiene anche che le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) introducono una deroga alle normali regole soltanto in determinate circostanze. Le scissioni già beneficiavano della neutralità ai fini fiscali nel caso di tutte le imprese di tutti i settori, mentre alcune imposte indirette erano già calcolate in misura fissa in una serie di circostanze.

28. Inoltre, le misure in questione non conferiscono necessariamente un vantaggio economico. Esse consentono il trasferimento dei cespiti in questione alle Fondazioni in condizioni di neutralità fiscale, il che significa che eventuali minusvalenze non danno diritto ad un credito d'imposta. Inoltre, le neutralità fiscali non è un'esenzione fiscale: l'o-

nere fiscale è trasferito al nuovo proprietario dei cespiti che - nelle fattispecie previste dal diritto tributario - dovrà assolvere l'imposta sulla totalità delle plusvalenze realizzate.

29. In ogni caso, anche se le misure conducessero all'esenzione da un'imposta che avrebbe altrimenti dovuto essere assolta, la peculiarità delle operazioni di cui trattasi giustifica uno speciale trattamento fiscale. Non si tratta di normali vendite di cespiti, ma di operazioni che correggono gli effetti di precedenti trasferimenti non volontari. I cespiti in questione avrebbero dovuto rimanere nelle Fondazioni, ma sono stati temporaneamente ceduti alle società conferitarie, o a causa di un obbligo giuridico (nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia) o per evitare il pagamento di imposte (nel caso dei beni strumentali).

30. Le misure del decreto 153/99 non falsano la concorrenza in un mercato nel quale si verificano scambi tra gli Stati membri. La cessione delle partecipazioni deve avvenire in modo non discriminatorio ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza. L'autorità valuta la congruità del prezzo di vendita al fine di preservare il patrimonio della Fondazione. Di conseguenza le agevolazioni fiscali a favore delle Fondazioni non alterano le condizioni di concorrenza nel mercato delle partecipazioni azionarie.

31. L'agevolazione fiscale non può andare a beneficio, direttamente o indirettamente, di enti diversi dalla Fondazione stessa o dalle sue imprese strumentali. Le imprese strumentali devono perseguire gli stessi scopi sociali delle Fondazioni e non operano secondo i normali criteri di mercato. Esse non possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. In ogni caso la loro attività è circoscritta all'ambito locale: il 93,8%

dei progetti finanziati dalle Fondazioni sono realizzati nella regione in cui la Fondazione stessa ha sede. Le Fondazioni rispondono ad esigenze che sono tipicamente di natura locale e non sarebbero soddisfatte da operatori di altri Stati membri. Inoltre, nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, la presenza di operatori di mercato è limitata.

32. Nella contestata ipotesi che le misure costituiscano aiuti di Stato, esse dovrebbero essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le misure non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e sono destinate ad agevolare un processo, ossia la riduzione della presenza dello Stato nell'economia, che in molte occasioni è stato sostenuto e incoraggiato dall'Unione europea.

V. Valutazione delle misure

La disciplina delle Fondazioni bancarie

33. Le Fondazioni bancarie sono soggette alla vigilanza di un'autorità specifica. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e

prudente gestione delle Fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela dei beneficiari effettivi e potenziali. A tal fine l'autorità di vigilanza può emanare disposizioni amministrative che stabiliscono, in particolare, regole in materia di gestione del patrimonio, investimenti, destinazione dei redditi e bilanci. In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione l'autorità di vigilanza può sciogliere gli organi della Fondazione e nominare un commissario straordinario; in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, essa può disporre la liquidazione della Fondazione. Quando ricorrono particolari ragioni l'autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa della Fondazione⁸. Infine, all'autorità di vigilanza sono attribuiti poteri relativi alla dismissione delle partecipazioni di maggioranza.

34. Le Fondazioni bancarie sono autorizzate ad operare solamente nei cosiddetti "settori ammessi". L'elenco dei settori ammessi è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto 153/99), così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 448/01)⁹. Tali settori si suddividono in quattro grandi aree: 1) tutela e sviluppo delle persone; 2) sicurezza sociale; 3) ricerca scientifica e tecnologica, tutela ambientale; 4) arte, tutela del patrimonio culturale e pro-

⁸⁾ La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura di liquidazione che esclude l'applicazione delle normali regole del diritto fallimentare.

⁹⁾ La legge 448/01 ha introdotto la distinzione tra settori "ammessi" e "rilevanti". Originariamente, il decreto 153/99 contemplava solo i "settori rilevanti", più generalmente definiti come quelli della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. La differenza tra la disciplina precedente e quella attuale è che le nuove disposizioni tendono a costringere le Fondazioni bancarie a definire con maggiore precisione il loro ambito d'attività. Inoltre, possono essere scelti come "settori rilevanti" alcuni nuovi campi di attività.

mozione di attività culturali¹⁰. Tuttavia, le Fondazioni bancarie sono tenute a concentrare la loro attività nei cosiddetti “settori rilevanti”. Per “settori rilevanti” si intendono i “settori ammessi” nei quali ciascuna Fondazione sceglie concretamente di operare. Le Fondazioni devono scegliere fino a tre settori rilevanti ogni tre anni. I settori rilevanti costituiscono l’ambito privilegiato di attività delle Fondazioni bancarie, che devono destinare a tali settori almeno il 50% del loro reddito netto annuo.

35. I “settori rilevanti” delimitano anche l’ambito nel quale le Fondazioni bancarie sono autorizzate ad esercitare attività imprenditoriali e detenere partecipazioni di controllo in società commerciali. L’articolo 3, comma 1, del decreto 153/99 stabilisce che le Fondazioni bancarie possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statuari ed esclusivamente nei settori rilevanti. L’articolo 3, comma 2, specifica che le Fondazioni bancarie non possono finanziare o sovvenzionare, direttamente o indirettamente, enti o imprese di qualsiasi altra natura.

36. Le partecipazioni di controllo in altre imprese devono essere cedute o scorporate. L’articolo 6 del decreto 153/99 stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Quindi, esso sussiste quando una Fondazione:

(a) in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto

di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

(b) ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

(c) grazie a rapporti di carattere finanziario e organizzativo, è in grado di esercitare i diritti o i poteri di cui alle lettere a) e b).

Inoltre la legge 448/01 ha stabilito che una società bancaria si considera controllata da una Fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più Fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

37. Per quanto riguarda in particolare le partecipazioni in banche, le Fondazioni bancarie sono autorizzate a conservarle per un periodo di quattro anni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto 153/99. La legge 448/01 ha ora determinato che le Fondazioni bancarie possono conservare le loro partecipazioni di controllo per un ulteriore periodo di tre anni a condizione che le partecipazioni nelle Società bancarie conferitarie siano affidate ad una *società di gestione del risparmio (SGR)* indipendente. La società di gestione del risparmio eserciterà in nome proprio tutti i diritti spettanti agli azionisti, salvo per quanto riguarda le deliberazioni delle assemblee straordinarie (ossia quelle convocate per

¹⁰ Nell’area della tutela e dello sviluppo delle persone, la legge enumera: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. L’area della sicurezza sociale comprende: prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali.

approvare modifiche strutturali). L'autorità di vigilanza è chiamata a dettare apposite disposizioni per assicurare che la scelta della società di gestione del risparmio avvenga secondo criteri trasparenti ed equi e siano evitati conflitti di interesse.

38. Per quanto riguarda le altre partecipazioni di controllo non consentite, esse devono essere dismesse entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza e comunque, non oltre il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del decreto 153/99. Qualora le Fondazioni non rispettino i termini di cui sopra, l'autorità di vigilanza provvede direttamente alla dismissione delle partecipazioni di controllo, anche mediante un apposito commissario.

39. I membri degli organi sociali e i dirigenti delle Fondazioni bancarie devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità. Questi requisiti sono stabiliti dall'autorità di vigilanza e intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti all'esercizio di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo in un ente senza scopo di lucro. Le Fondazioni bancarie non possono distribuire quote di utili ai membri degli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti. La legge 448/01 dispone che i membri degli organi sociali e i dirigenti non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il decreto 153/99, nella sua formulazione originaria, vietava semplicemente ai membri dell'organo di amministrazione di assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria.

40. Il patrimonio delle Fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fon-

dazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nell'amministrare il patrimonio, le Fondazioni devono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Inoltre le Fondazioni bancarie sono tenute a diversificare i loro investimenti al fine di evitare i rischi derivanti dalla concentrazione degli investimenti e ad investire il loro patrimonio in modo coerente con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio in cui operano.

41. L'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 153/99, modificato dalla legge 448/01, stabilisce che gli enti locali devono nominare la maggioranza dei membri dell'organo di indirizzo delle Fondazioni.

Attività economica

42. In sintesi, l'attività delle Fondazioni bancarie consiste nel destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio alla promozione di scopi di utilità sociale. Questa attività presenta quattro aspetti principali: i) la gestione e l'investimento del patrimonio; ii) l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nel campo sociale; iii) lo svolgimento di attività in campo sociale e iv) l'attività di controllo di "imprese strumentali".

Gestione ed investimento del patrimonio

43. Per quanto concerne la prima attività, il decreto 153/99 specifica che il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari. Le Fondazioni devono investire il proprio patrimonio perseguendo una redditività adeguata, ma osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valo-

re¹¹. Esse non possono utilizzare il proprio patrimonio per acquisire il controllo di imprese commerciali: il decreto 153/99 ha introdotto salvaguardie specifiche al riguardo (cfr. sopra, punti 36 e 39). La legge 448/01 ha ulteriormente rafforzato tali salvaguardie rispetto alle banche, escludendo esplicitamente l'ipotesi di un controllo in comune ed estendendo il campo del divieto del cumulo delle cariche. La legge 448/01 ha, quindi, rafforzato la separazione tra Fondazioni e istituti finanziari. Così facendo, essa ha concorso a dissipare i dubbi espressi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento.

44. La gestione del patrimonio delle Fondazioni - se vi provvede la Fondazione stessa¹² non dà luogo alla prestazione di un servizio sul mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di IVA, una società holding, il cui unico scopo sia l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che la holding stessa possiede nella sua qualità di azionista, non svolge un'attività economica. Le cose stanno altrimenti se la partecipazione si accompagna ad un intervento diretto o indiretto nella gestione delle imprese nelle quali è stata acquisita una partecipazione, fatti salvi i diritti spettanti

alla holding stessa in quanto azionista. Un intervento del genere nella gestione delle imprese controllate deve essere considerato come un'attività economica nella misura in cui comporta la partecipazione ad un'attività di cessione di beni o di prestazione di servizi¹³. La Commissione ritiene che tali principi siano pertinenti al fine di stabilire se le Fondazioni esercitino un'attività economica e possano quindi essere considerate come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

45. Inoltre, la gestione del patrimonio non può essere considerata come un'attività autonoma e distinta da quella della destinazione dei suoi proventi alla promozione di azioni di utilità sociale. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio non possono essere distribuiti ai membri e ai soci della Fondazione e possono essere utilizzati solo per l'erogazione dei contributi. Di conseguenza la gestione interna del patrimonio non può essere qualificata come "attività economica" in sé, ma va vista nel contesto dell'attività complessiva delle Fondazioni.

L'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per fini di utilità sociale

46. Il reddito che le Fondazioni traggono dal loro patrimonio serve ad ero-

¹¹ La legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha aggiunto che il patrimonio deve essere gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

¹² La legge 28 dicembre 2001, n. 448 dà alle Fondazioni la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nella gestione di patrimoni (*Società di gestione del risparmio - SGR*). Così facendo le Fondazioni possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle banche. La Fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti di azionista, la Fondazione può soltanto dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

¹³ Cfr. cause C-60/90 *Polysar Investments Netherlands / Inspecsteur der Invoerrechten* Racc. 1991, I-3111; C-333/91 *Sofitam* Racc. 1993, I-3513; C-142/99 *Floridienne e Berginvest* Racc. 2000, I-9567.

gare contribuiti ad enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati dalla legge (cfr. punto 34 sopra). Il decreto 153/99 vieta espressamente l'esercizio dell'attività bancaria e le Fondazioni non possono ricevere alcuna forma di compensazione per i loro contributi. Usando alcune espressioni impiegate dalla Corte di giustizia nella già citata sentenza nella causa *Poucet e Pistre* (cfr. sopra, punto 19), si può affermare che questo tipo di attività "svolge una funzione di carattere esclusivamente sociale", "si fonda sul principio della solidarietà" e "non ha alcuno scopo di lucro". Si può inoltre rilevare che la distribuzione di benefici da parte delle Fondazioni non ha alcun rapporto gli eventuali utili che le Fondazioni stesse possano ottenere: le Fondazioni non operano secondo normali criteri di mercato, né esiste un mercato per questo particolare tipo di attività.

47. Di conseguenza, la Commissione considera che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le Fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

L'esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di "imprese strumentali".

48. Le Fondazioni bancarie non sono autorizzate a detenere partecipazioni di controllo in imprese, né possono finanziare in alcun modo attività commerciali, salvo che nelle circostanze speci-

ficite dalla legge. Si tratta dei casi delle Fondazioni che esercitano direttamente un'attività nei "settori rilevanti" o che controllano enti operanti in tali settori (le cosiddette "imprese strumentali"). In ogni caso né le Fondazioni né le imprese strumentali possono proporsi scopi di lucro.

49. Nel valutare se le attività nei settori indicati dalla legge siano da considerare "attività economiche", si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, "la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento... e che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"¹⁴. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato, nel caso di un fondo pensione di categoria, che la mancanza di fini di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà e le restrizioni o i controlli sugli investimenti non impedivano di considerare l'attività svolta dal fondo come un'attività economica¹⁵. In effetti, perché un'attività che consiste nell'offerta di beni o servizi sia considerata come non economica si deve poter escludere l'esistenza di un mercato di beni o servizi analoghi. Nella maggior parte dei settori indicati dalla legge - istruzione, cultura, sanità, conservazione, ricerca scientifica e assistenza alle categorie sociali deboli - è possibile incontrare operatori che esercitano un'attività simile per scopi di lucro. Contrariamente all'attività di erogazione di con-

¹⁴) Sentenza della Corte del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica Italiana*, Racc. I-3851, punto 36.

¹⁵) Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nelle cause riunite da C-115/97 a C-117/97, *Brentjens' Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfondsvoor de Handel in Bouwmaterialen*, Racc. I-6025, punti 85 e 86.

tributi a fondo perduto, per la quale non esiste un “mercato”, l’attività di prestazione di servizi ospedalieri, l’attività di una galleria d’arte o di una agenzia di protezione delle persone implicano operazioni economiche. In questi mercati la presenza diretta delle Fondazioni o la possibilità che esse hanno di controllare delle imprese è potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e la loro attività non può essere interamente sottratta al controllo del rispetto delle regole di concorrenza.

50. Ciò non significa che tutte le attività esercitate nei “settori rilevanti” siano di “natura economica”. Analogamente, alcune delle attività - pur essendo “economiche” potrebbero non essere in grado di influire sul commercio tra Stati membri. L’esatta qualificazione delle attività ai fini del controllo degli aiuti di Stato può essere stabilita solo caso per caso.

51. Va rilevato che le autorità italiane hanno dichiarato che per il momento nessuna delle Fondazioni si è avvalsa della possibilità prevista dalla legge di esercitare direttamente un’attività nei “settori rilevanti”¹⁶. Risulterebbe quindi che nessuna delle Fondazioni possa essere qualificata come “impresa” ai fini dell’articolo 87, paragrafo 1 in virtù delle attività svolte direttamente nei “settori rilevanti”. Qualora esse svolgessero una simile attività, l’articolo 9, comma 3, del decreto 153/99 prescrive alle Fondazioni di predisporre contabilità separate.

52. Quanto alla possibilità di acquisire il controllo di imprese strumentali, questa non conferirebbe alle Fondazioni la qualità di imprese nella misura in cui non implica una diretta partecipa-

zione delle Fondazioni stesse all’attività dell’impresa controllata. Tra le Fondazioni e le “imprese strumentali” che esse sono autorizzate a controllare è prescritta la separazione giuridica, oltre che la separazione della contabilità.

53. Di conseguenza la Commissione considera che le Fondazioni bancarie che non intervengono direttamente in attività nei “settori rilevanti” non sono imprese ai fini dell’articolo 87, paragrafo 1. Le Fondazioni vanno invece considerate come imprese quando intervengono direttamente in attività, pur se nei “settori rilevanti”, che abbiano natura economica.

54. L’informazione fornita dalle autorità italiane in merito all’assenza di attività dirette delle Fondazioni nei “settori rilevanti” ha perciò indotto la Commissione a rivedere la sua posizione preliminare, espressa nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la qualificazione come imprese delle Fondazioni.

Eventuale presenza di elementi di aiuto

55. Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un’attività economica - anche se nei “settori rilevanti” - nella quale sono presenti scambi tra Stati membri, qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire un aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3.

56. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell’organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali (cfr. sopra, punto 41), le Fondazioni vanno considerate enti sot-

¹⁶ Lettera del 16 gennaio 2001, in risposta alla lettera della Commissione del 25 ottobre 2000, che informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

toposti al controllo pubblico. I pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza, ogniqualvolta le Fondazioni erogano fondi o altre forme di sostegno ad imprese - anche se nei "settori rilevanti" - questa erogazione è atta a costituire aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Detti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

Altre società conferitarie costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218

57. Il decreto 153/99 concede le agevolazioni fiscali di cui al punto 5, numeri (2) e (3) alle altre società conferitarie - costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 alle quali le Fondazioni abbiano conferito le loro partecipazioni in società bancarie.

Quando tali società esercitano l'attività bancaria, esse sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione e vanno considerate come destinatarie della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 nel caso C 54/A/2000/CE. Tuttavia l'articolo 16, comma 6, del decreto 153/99 prevede esplicitamente il caso delle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da Fondazioni. Nella misura in cui queste società si limitano ad amministrare i cespiti finanziari delle Fondazioni, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni, le agevolazioni fiscali citate al punto 5, numeri (2) e (3) andranno in definitiva a beneficio delle Fondazioni. Se le Fondazioni proprietarie delle società conferitarie in oggetto non sono imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, si può quindi affermare che le misure di cui al punto 5, numeri (2) e (3) non conferi-

scono un vantaggio ad alcuna impresa.

58. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali concesse dall'articolo 13 e dall'articolo 16 del decreto 153/99 alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da Fondazioni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

VI. Conclusioni

59. La Commissione ritiene che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le Fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

60. Le autorità italiane hanno dichiarato che nessuna Fondazione esercita direttamente un'attività di natura economica nei settori nei quali la legge attribuisce ad esse questa possibilità.

61. Di conseguenza, le misure destinate alle Fondazioni introdotte dall'articolo 12, comma 2, dall'articolo 13, dall'articolo 16, commi 4 e 5 e dall'articolo 27, comma 2 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

62. Le misure destinate alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni, introdotte dall'articolo 13, dall'articolo 16, comma 6 e dall'articolo 17 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

63. Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori

nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali, i pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza qualsiasi erogazione, da parte delle Fondazioni, di fondi o altre forme di sostegno ad imprese è atta a costituire un aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Siffatti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Infine, se le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

**HA ADOTTATO
LA PRESENTE DECISIONE:**

Art. 1

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13, l'articolo 16, commi 4 e 5 e l'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle Fondazioni che non esercitano direttamente attività nei settori elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis di detto decreto, modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Art. 2

La misura cui l'Italia ha dato esecu-

zione con l'articolo 13, l'articolo 16, comma 6 e l'articolo 17 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da Fondazioni di cui all'articolo 1 della presente decisione non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Art. 3

Qualora le Fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle Fondazioni è designata dagli enti locali, l'erogazione ad imprese di fondi o di altre forme di sostegno è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

Art. 4

La *Repubblica Italiana* è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22.08.2002

Per la Commissione
Mario Monti

Membro della Commissione

Finito di stampare Settembre 2012